# DIREZIONE

*OVVERO*

# GUIDA DELLE UNIVERSITÀ

## DI TUTTO IL REGNO DI NAPOLI

PER LA SUA RETTA AMMINISTRAZIONE

*DEL DOTTOR*

## D. LORENZO CERVELLINO

## TOMO SECONDO

*CHE CONTIENE*

Le Istruzioni, e Formole date dalla Regia Camera per la formazione dell' intero Catasto, ed Onciario:

Il Trattato di Accordamento tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli:

Le Costituzioni dell' Immunità delle Chiese:

La Tassa delle Franchigie de' Vescovi sulla Gabella della Farina, e del Pane:

La Pianta de' Cursori, che ciascheduna Diocesi può avere:

L' erezione del Tribunale Misto, ed alcune Consulte del medesimo per regolamento de' Luoghi Pii:

Il Real Ordine a' Notai per lo Generale Albergo de' Poveri:

Il Foro, ed esenzioni, che godono i Locati, e sudditi della Dogana di Foggia:

E la Real Costituzione dell' Anno 1738.

IN NAPOLI MDCCLXXVI.

NELLA STAMPERIA DI VINCENZO MANFREDI.

*CON LICENZA DE' SUPERIORI.*

# A L L E T T O R E.

DOvendo esser somma la cura per l' utile, e vantaggio della Repubblica, quindi è ch' abbiam premura alla pratica per la Guida delle Vniversità del Regno, composta dal Dottor D. Lorenzo Cervellino, coll' altre aggiunte del Dottor D. Giamberardino Manerio, coll' annotazioni, ed Appendici del Dottor D. Lionardo Riccio, e colle nuove aggiunte del Dottor D. Giandomenico Albarella, accrescere in questa nuova impressione per maggior chiarezza ed intelligenza le Istruzioni, e Formole date dalla Regia Camera, per la formazione dell' intero Catasto: Il Trattato di Accomodamento tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli, conchiuso in Roma tra i Plenipotenziarj della Santità di Papa BENEDETTO XIV. e della Maestà di CARLO BORBONE nostro Sovrano, Infante di Spagna, Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Le Costituzioni dell' Immunità delle Chiese: La Tassa delle franchigie de' Vescovi, ed Ordinarj del Regno sulla gabella della farina, e del pane: La pianta de' Cursori, che ciascheduna Diocesi può avere; l' Erezione del Tribunal Misto, alcune consulte del medesimo per l' amministrazione, e regolamento de' Luoghi Pii con il suo esito, ed introito; Materia del S. Officio; Il Real Ordine a' Notai, per lo Generale Albergo de' Poveri. Il Foro ed esenzioni de' Locati di Foggia, come anche la Prammatica dell' Anno 1738. ed altro, che in tutto sta diviso in quattro Sommarj, che formano questo Secondo Tomo. Crediam dunque in qualche parte dar un compenso al nostro gran desiderio di giovar quanto si può, per quei lumi necessarj, che possan condurre ad un equo, e Santo governo: Vivi intanto felice.

# DELLE ISTRUZIONI, E FORMOLE DATE DALLA REGIA CAMERA, PER LA FORMAZIONE DELL' INTERO CATASTO, ED ONCIARIO.

## SOMMARIO PRIMO.

1 *Introduzione delle istruzioni formate dalla Regia Camera della Sommaria in esecuzione di Real Dispaccio di S.M. ( Dio guardi ) per la Secreteria di Stato, ed Azienda, de' 4. Ottobre 1740., circa la confezione de' Catasti debbono formarsi dalle Università di ciascuna Città, Terra, e Luogo di questo Regno.*

2 *Bando per la formazione, ed esibizione delle rivele.*

3 *Atto da farsi dal Giurato per mano dell' ordinaria Cancelliere, per la pubblicazione di detto Bando.*

4 *Formola di rivela di ciascun Cittadino, o forestiera abitante.*

5 *Bando per lo Parlamento da farsi per l' elezione de' Deputati, ed Estimatori.*

6 *Atto del Giurato da farsi come sopra per la pubblicazione di detto Bando.*

7 *L' elezione de' suddetti Deputati, ed Estimatori, dee farsi in pubblico Parlamento coll' intervento del Governatore, ed in sua assenza del suo Luogotenente; facendo poi estrar copia del Parlamento originale per legarsi in processo.*

8 *Ordine per la notificazione de' Deputati, ed Estimatori.*

9 *Atto del Giurato da farsi come sopra per la notificazione di detto ordine.*

10 *Giuramento da farsi da' Deputati, ed Estimatori per l' intera osservanza delle di loro respettive cariche.*

11 *Atto del suddetto giuramento da formarsi dall' ordinario Cancelliere.*

12 *Fede da farsi dal Sindaco, ed Eletti, per notizia de' fuochi assenti, e de' forestieri possessori de' beni in tenimento dell' Università, da consegnarsi a' Deputati.*

13 *Come debbono gli Apprezzatori cominciare, e proseguire l' apprezzo de' Territorj.*

14 *I squarciafogli fatti da' detti Apprezzatori dopo descritte le partite nel libro d' apprezzo, e terminatosi il Catasto debbona rimettersi in Camera.*

15 *Detti Apprezzatori in ogni sera, debbono consegnare in potere de' Deputati detti squarciafogli.*

16 *Dopo terminato di scriversi il libro d' apprezzo come dee foliarsi, e numerarsi.*

17 *Stati dell' Anime, e Tassa Diocesana.*

18 *Ordine per le rivele de' fuochi assenti.*

19 *Atto della notificazione di detto ordine da farsi per lo Giurato come sopra.*

20 *Ordine per le rivele de' possessori Esteri coll' atto della notificazione come sopra.*

21 *Dagli Amministratori dell' Università debbono esibirsi i Catasti antichi, e moderni una colle tasse, e libri di esazione di dette tasse, e gabelle in potere de' Deputati.*

22 *Come pure il borro della rivela fatta nel 1732. per la numerazione de' fuochi.*

23 *Spoglio da farsi dagli Amministratori dell' Università per mano del Cancelliere di dette tasse, e libri, per riscontrarsi colle rivele, e conoscere se alcuna ve ne manca.*

24 *Fede da farsi da detti Amministratori, del modo come si regolano, e danno gli animali, intorno alla di loro rendita.*

25 *Gli Amministratori, o Cancelliere suddetti debbono formare lo Stato dell' introito, ed esito dell' Università.*

26 *Altra fede da formarsi da' detti Amministratori, intorno alle diverse qualità de' beni, che il possessore della Terra possiede così in essa, come in altra Università promiscua colla medesima.*

27 *Ordine per la rivela da farsi dall' Erario.*

28 *Atto del Giurato da farsi come sopra per la notificazione di detto ordine.*

29 *Deputati come debbono esaminare la fede fatta da' Governanti dell' Università intorno alla rendita degli animali.*

30 *Deputati debbono liquidare, e stabilire il prezzo di ciascun tomolo di vettovaglia.*

31 *Separazione, e distinzione delle rivele con lettere alfabetiche in più volumi.*

32 *Spoglio da formarsi di ciascuna rivela.*

33 *Bando per la discussione delle rivele, ed atto della notifica.*

34 *Ordine a' Deputati, ed all' Erario per detta discussione, coll' atto della notificazione come sopra.*

35 *Unione de' Deputati, Estimatori, Scribente, Governanti dell' Università, e l' Erario se vi vuole intervenire, per la discussione di dette rivele.*

36 *Modo di discutersi le rivele, e quali circostanze vi concorrono.*

37 *Bando acciò chi si sente gravato comparisca coll' atto della pubblicazione come sopra.*

38 *Bando per la esibizione de' documenti, coll' atto della pubblicazione come sopra.*

39 *Bando per l' elezione di altri tre Deputati, e due altri Estimatori.*

40 *Dopo seguita detta elezione si dee fare estrarre dal Cancelliere copia del Parlamento per legarla in processo.*

41 *Ordine da notificarsi a' detti nuovi Deputati, ed Estimatori, coll' atto della notificazione.*

42 *Atto del giuramento di detti nuovi Deputati, ed Estimatori, da farsi come sopra.*

43 *Detti nuovi Deputati altra incumbenza non hanno, che discutere solamente le rivele de' primi sei Deputati; e i due Estimatori di apprezzare i beni de' primi quattro Estimatori, perchè la discussione delle rivele di questi, dee farsi da' primi sei Deputati.*

44 *Formola dell' apprezzo de' beni de' suddetti Estimatori.*

45 *Frattanto i primi Deputati, ed Estimatori debbono continuare la loro incumbenza in ricevere i documenti, che loro si presenteranno per li pesi contenuti nelle rivele.*

46 *Elezione di nuovi Estimatori, in caso di gravame, nell' apprezzo fatto di qualche Territorio.*

47 *Atto da formarsi da' Deputati, intorno a' prezzi di diverse specie di Vettovaglie.*

48 *Altro atto da formarsi da' detti Deputati intorno alla rendita de' molini, centimoli, e trappeti da macinare olive.*

49 *Bando de' 14. Agosto 1741. ordinante, che niuno si esenti dal pagamento delle gabelle.*

50 *Bando intorno a' capitoli del Concordato.*

51 *Della franchigia de' Vescovi, ed Ordinarj de' Luoghi.*

52 *Della franchigia degli Ecclesiastici del Clero Secolare.*

53 *Della franchigia del Clero Regolare &c.*

54 *Della franchigia de' Seminarj.*

55 *Della franchigia, che debbono godere i suddetti Ecclesiastici sopra l'altro specie di viveri; eccetto de' Chierici, Diaconi &c. che debbono contribuire al pagamento de' dazj, e gabelle, conforme a' Laici.*

56 *a* 63 *E come debbono regolarsi gli Amministratori delle Università, Affittatori, e Esattori delle gabelle, acciò non si facciano godere a' suddetti Ecclesiastici altre franchigie più di quelle antecedentemente menzionate, e stabilite.*

Avvertimento intorno al Concordato.

64 *Nel Catasto debbono descriversi tutt' i beni degli Ecclesiastici.*

65 *a* 67. *Le Comunità Ecclesiastiche, Chiese &c. debbono pagare per metà di quelle, che pagano i Laici.*

68 *I beni, che si acquisteranno dopo del Concordato, debbono tassarsi per intero: dell' istessa forma che sono tassati quelli de' Laici.*

69 *I beni degli Ecclesiastici secolari, eccetto del Patrimonio Sagro, tutti debbono sottoporsi a' pesi, come quelli de' Laici.*

70 *Non si dee esentare da detti pesi il Patrimonio Sacro, finchè l' Ordinando non è asceso all' ordine del Suddiaconato.*

71 *Nel ripartimento, che dovrà farsi de' suddetti pesi sopra i beni degli Ecclesiastici e Secolari, e ne' conti, che dovran dare in ogni anno gli Amministratori dell' Università debbono essere intesi, ed intervenire i Deputati dell' uno, e l' altro Clero.*

72 *Il Vescovo, e Ordinario del luogo, in caso di morosità, o renitenza degli Ecclesiastici nel pagamento sotto la nota, che gli si dee mandare dall' Esattore Laico, dee dare l' exequatur per procedersi* realiter tantum *contra de' medesimi.*

73 *I Cherici, e Diaconi selvatici &c. non debbono essere esenti da qualunque contribuzione.*

74 *Avvertimenti alle Università intorno a' detti Ecclesiastici.*

75 *Lettera al Vescovo per l' elezione de' Deputati Ecclesiastici, per la Tassa Diecesana, per lo stato dell' Anime &c., acciò che tutti gli Ecclesiastici Regolari e Secolari facciano le rivele, coll' atto del Cancelliere di avercela consegnata.*

76 *L' ordinario del luogo, fatta detta elezione, con sua lettera darà la notizia agli Amministratori, e gli manderà l' atto dell' elezione suddetta.*

77 *I beni stabili degli Ecclesiastici nel Territorio dell' Università debbono tutti apprezzarsi.*

78 *Gli Amministratori di ciascuna Università, debbono formare le stato dell' introito ed esito della medesima, e rimetterlo in Camera.*

79 *I Deputati Ecclesiastici, debbono essere intesi, ed intervenire nell' esame, e discussione da farsi della fede fatta dagli Amministratori intorno alla rendita degli animali.*

80 *Foglio di avviso a' detti Deputati Ecclesiastici per detta discussione.*

81 *Si debbono fare due volumi delle rivele delle Chiese, e Luoghi Pii Ecclesiastici.*

82 *Foglio di avviso a' detti Deputati Ecclesiastici, acciò intervengano alla discussione coll' atto del Cancelliere di avercelo fatto pervenire.*

83 *Perchè non è necessario l' appuramento intorno a' titoli degli acquisti de' beni delle persone Ecclesiastiche.*

84 *Come pure non è necessario l' esame intorno a' requisiti de' Cherici, o Beneficiati.*

85 *Gli Oblati, e gli Eremiti non godono esenzione.*

86 *Foglio di notizia a' Deputati Ecclesiastici, acciò se qualche Ecclesiastico si sente gravato, possa comparire coll' atto del Cancelliere di avercelo fatto pervenire.*

87 *Altra notizia da darsi a' detti Deputati, per li documenti de' pesi degli Ecclesiastici.*

88 *Nella discussione delle rivele de' quattro Estimatori, e de' sei Deputati prima eletti per lo Catasto; e nella discussione de' gravami, se mai se ne producessero, debbono essere intesi, ed intervenire detti Deputati Ecclesiastici, come pure in ogni altro atto dando loro l' avviso nella maniera antecedente.*

89 *Come si dee regolare, quando fra due Università vi sia controversia di confini.*

*Bando ordinante la sollecita confezion de' Catasti.*

90 *Introduzioni di altre istruzioni in seguela del Catasto.*

## PARTE PRIMA.

### Delle Varie persone, che compongono l' Università.

91 *NOn solo debbono considerarsi, come membri dell' Università, i Cittadini; ma anche i forestieri abitanti, e coloro che vi posseggono beni.*

92 *I Cittadini secondo le loro forze debbono esser tassati per tutt' i pesi dell' Università, senza aver riguardo, se sia, o no fuoco numerato.*

93 *I Cittadini, che esercitano arte manuali, debbono esser tassati per li beni, per la testa e per l' arte: quelli, che vivono delle loro rendite, come pure i Dottori di Legge, Medici Fisici, Notaj e Giudici a Contratti, purchè questi ultimi non esercitino arti vili, debbono solamente tassarsi per li beni: ed i sessagenarj non debbono tassarsi per la testa; però se la testa oltrepassa la somma di carlini dieci, per tutto il di più dee tassarsi ogni specie di persona, niuna eccettuata.*

94 *Diversità della Tassa per l' arte, che ciascuno fa.*

95 *Il danaro, che ciascuno tiene impiegato in mercanzia, o negozio, per la rendita, che se ne ricava, dee sottoporsi a Tassa.*

96 Il

96 *Il Padre, o fratello maggiore, che fa figura di capo, qualora tiene più figli, o fratelli, dee solamente esser tassato per la testa il Padre, o fratello maggiore; ma per l'arte, che ciascuno esercita debbono tutti esser tassati per intero, qualora sono di anni* 18. *compiti: e quando sono di anni* 14. *sino a'* 18. *debbono esser tassati per metà.*

97 *Le donne vergini o vedove debbono esser tassate solamente per li beni, qualora questi dedotti i pesi, ascendono ad annui ducati sei: e le maritate per li beni estradotali, atteso per quei dotali sono tassati i di loro mariti.*

98 *I Cittadini assenti, o sieno fuochi, o dipendenti da fuochi numerati, debbono tassarsi per testa, industria, beni, e mercatura; se poi sono fuochi acquisiti in altra Università, e nella propria Patria vi è chi per loro sostenga il peso del fuoco: in tal caso debbono trattarsi come forestieri, e tassarli solamente per li beni, e non già per la testa, ed industria.*

99 *Si debbono considerare come forestieri, coloro che posseggono beni in qualche Università, o che vi facciano la loro abitazione.*

100 *Per li beni i forestieri debbono solamente pagare la bonatenenza, e per l'abitazione, oltre di detto pagamento, debbono contribuire alle spese comunitative, ed al* jus habitationis.

101 *Cherici* in minoribus *non godono alcuna esenzione rispetto a' beni, trattendosi come i laici: però non debbono sottoporsi a tassa nè di testa, nè d'industria.*

102 *Gli Ecclesiastici ascesi agli ordini Sacri, solamente sono esenti per li beni del loro Sacro Patrimonio, a tenore della Tassa Diocesana, purchè esibiscano legittimo documento, e per gli altri beni debbono esser tassati come i Laici.*

103 *I Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi forestieri, anche sono esenti per li beni del di loro Sacro Patrimonio, purchè questo gli sia stato costituito sopra i medesimi beni; dovendo ciò costare da validi documenti: e per gli altri beni debbono esser tassati come quelli de' forestieri Laici, pagando la sola bonatenenza.*

104 *Gli Monisteri, Cappelle e Capitoli, per li beni acquistati prima del Concordato, debbono tassarsi per metà; e per quelli acquistati dopo il Concordato, per intero, come sono tassati i Cittadini, qualora sieno del Paese; e se sono forestieri, debbino contribuire nell'istessa forma, a misura però di quello contribuiscono gli Esteri bonatenenti.*

105 *Gli Ospedali, Seminarj e le Parocchie, sono esenti da ogni contribuzione.*

106 *e* 107 *Si parla intorno al ceto de' Baroni, e di loro beni.*

108 *Come pure intorno a' Possessori de' Territorj, o altri stabili per censo.*

109 *Quali sono l'esenzioni de' privilegiati Padri onusti.*

110 *Quali de' Napolitani privilegiati.*

111 *Quali de' Cittadini della Cava.*

112 *Le vedove durante la loro vidnità, godono i privilegj che godevano i loro mariti.*

113 *Circa gli altri privilegj, debbono farsi buoni, secondo sono presentemente in osservanza.*

1[illegible] *Come dee regolarsi, quando fra due Università vi è contesa per alcun fuoco.*

# PARTE SECONDA.

## De' beni, e della diversa loro qualità, e natura.

115 *Per gli stabili, qualora sono de' Cittadini; dee contribuirsi alla colletta, ed essendo de' forestieri, alla sola bonatenenza.*

116 *a* 118 *Si parla intorno agli stabili siti in feudi disabitati, o de' loro possessori.*

119 *Intorno alle Università che non hanno Territorio diviso, e separato l'una dall'altra.*

120 *Quando vi sia promiscuità di Territorio tra due Università, come debbono contenersi.*

121 *e* 122 *Si parla intorno a' censi ed annue entrate co' loro possessori.*

ivi *I Napoletani non debbono esser sottoposti a tassa per l'annue entrate che possedono sopra dell' Università.*

123 *Il danaro impiegato in negozio, per lo frutto che se ne ricava dee sottoporsi a tassa.*

124 *Se taluno possiede Territorj fuori della propria Patria, per lo guadagno che ne ricava dee esser tassato.*

125 *Il frutto, che si ricava dagli animali, come dee tassarsi.*

126 *Per gli uffizj posseduti* in perpetuum, *se ne dee liquidare la rendita, dedotte le spese per l'esercizio, e rimetterla in Camera.*

127 *Per li beni feudali o suffeudali non si dee nè Colletta, nè bonatenenza: per li beni redditizj a' feudi, si dee la Colletta, o la bonatenenza secondo che i possessori sono forestieri, o Cittadini.*

128 *Come debbono discernersi dalle partite de' Baroni se i beni sieno feudali o burgensatici.*

129 *Le case di propria abitazione non debbono tassarsi: quelle, che si danno in affitto, o se ne ricava alcuna rendita, per la rendita che se ne ricava deesi sottoporre a tassa.*

130 *Nella liquidazione della rendita debbono dedursi i pesi.*

131 *Dalle rendite delle case dee dedursi il quarto per le accomodazioni, e il di più tassarsi.*

132 *Dalle rendite de' Molini, Trappeti, Centimoli, Valchiere &c. debbono dedursi le spese per loro mantenimento; come pure da' Territorj soggetti ad inondazioni di fiumi, dee dedursi la spesa, che vi necessita per li ripari, ed argini.*

133 *e* 134 *Debbono dedursi tutt' i pesi, a' quali le robe sono soggette, o per contratti, o per atti d'ultima volontà &c.*

135 *e* 136 *L'esazione del Catasto per la rata dovuta da ciascun Cittadino, o forestiero, si può esigere da' di loro debitori, purchè ne' contratti non vi sia la condizione, che il peso di Colletta e bonatenenza vada a carico del debitore.*

# PARTE TERZA.

137 *Metodo per formare il libro del Catasto e tassa generale: la diversa specie delle persone &c. si debbono descrivere ordinatamente nel Catasto.*

138 *L'once de' beni stabili, censi &c. dedotti i pesi deb-*

ISTRU

# ISTRUZIONI

## CHE SI DANNO ALLE UNIVERSITÀ DEL REGNO PER LA FORMAZIONE DE' CATASTI.

*Istruzioni formate dalla Regia Camera della Sommaria, in esecuzione del Regal Dispaccio di S.M. ( che Dio guardi ) per Segreteria di Stato ed Azienda de' 4. Ottobre 1740. circa la Confezione de' Catasti da formarsi dall' Università istesse delle Città, Terre e Luoghi di questo Regno. Nelle quali non solo si descrive l'intero metodo per gli atti preliminari de' Catasti; ma similmente si pongono le formole, che debbonsi osservare negli ordini, bandi, discussioni, ed ogni altro appartenente a' detti Catasti, che dovranno inviolabilmente eseguirsi ed osservarsi secondo nelle medesime viene prescritto.*

1 PRimieramente dovrà il Catasto formarsi da' Sindaci ed Eletti che compongono il corpo dell' Università, e per convalidazione degli atti, e degli ordini preliminari, non solo saranno tutti sottoscritti da' suddetti Sindaci ed Eletti; ma dovranno similmente esser firmati dall' ordinario Cancelliere, e corroborati col suggello dell' istessa Università. Ed acciocchè in ogni Città o Terra del Regno, in cui dovrà farsi il Catasto, venga adempito il fine, che la M. del Re Nostro Signore ( Dio guardi ) desidera che si conseguisca da opera così importante; cioè che i pesi sieno con uguaglianza ripartiti, e che 'l Povero non sia caricato più delle sue deboli forze, ed il Ricco paghi secondo i suoi averi; per porre freno alle malizie e fraudi, che l'esperienza dimostra tutto giorno in simili cose praticarsi, concedesi a' Sindaci ed Eletti di ciascheduna Università in nome della M.S., e di questa Regia Camera, tutta l'autorità bastante per la comminazione delle pene contra de' trasgressori di quello, che negli ordini e Bandi da pubblicarsi, sarà ordinato e prescritto.

Dovranno detti Sindaci ed Eletti col Cancelliere fare emanare Bando per l'esibizione delle rivele de' Cittadini, forestieri abitanti, forestieri bonatenenti non abitanti del tenor che siegue, cioè

*Bando per la formazione ed esibizione delle Rivele.*

### CAROLUS DEI GRAZIA REX

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

*Nos de Regimine Universitatis N. N. pro exequutione ordinum Majestatis Suæ ejusque Reg. Cameræ Summariæ.*

2 RIflettendo sempre più la Regal mente della Maestà del Re Nostro Signore ( che „ Iddio sempre conservi ) al sollievo de' suoi fe„ delissimi Vassalli, ha stimato necessario, che il „ peso, che si porta da quest' Università per la Re„ gia Corte, per li Fiscalarj, per gl' Istrumen„ tarj, e per le spese inescusabili, ordinarie, o „ estraordinarie, sia con ugnaglianza ripartito; in „ modo che il Povero venga a pagare secondo „ che le sue forze comportano, ed il Ricco pa„ ghi a proporzione de' suoi averi; ha permesso „ la Sua Regal Clemenza che si fosse in questa „ nostra Terra formato il general Catasto, per „ cui certamente riuscirà ad ognuno, ed in par„ ticolare a' poveri di farsi loro più lieve il peso, „ a cui presentemente soggiacciono; e potendosi „ con facilità pagare gli enunciati pesi sarà quest' „ Università meno angustiata da' Commessarj, e „ da altre simili vessazioni, che per la di lei im„ potenza si esperimentano. Onde dovendosi da „ noi dare principio alla formazione di detto ge„ neral Catasto secondo le regole prescritteci dal„ le leggi, e da' decreti generali della Regia Ca„ mera, abbiamo stimato fare il presente Bando, „ col quale in nome della Maestà Sua ordiniamo e „ comandiamo a tutte e singole persone di qualunque „ stato, grado e condizione che sieno commoran„ ti ed abitanti in questa Terra, o che sieno Cit„ tadini; o che sieno Forestieri della medesima, „ ed a chiunque altro spetta, acciò fra il termi„ ne di giorni otto dopo la pubblicazione del pre„ sente Bando *præcise & peremptorie* debbano, e „ ciascuno di esse debba formare rivela distinta, „ lucida,

„ lucida, chiara ed intera, senza mancanza, nè difetto alcuno, in cui si descrive il nome, cognome, età, arte, o se pur vive nobilmente. Il nome, cognome e Patria di sua moglie se la tiene; numero de' figli e figlie con distinzione de' nomi, età, arte o altro esercizio, che ciascuno di essi figli fa, come pure di altre persone, che forse tenesse in sua casa per servi o serve, col nome, cognome e Patria di ciascuna delle medesime. Dovranno similmente nell'istessa rivela descriversi tutti gli stabili, che nel tenimento di questa Terra ciascuno di detti Cittadini e Forestieri possiede, come sono case, vigne, oliveti, chiuse, territorj, culti ed inculti, selve, molini, trappeti e tenimenti, con la loro capacità, fini e confini, se si trovano dati in affitto, a chi, e per qual somma, e se si tengono per conto proprio colla rendita che se ne percepisce; come pure d'ogni altra entrata, che si possedesse, come sono censi, tanto consegnativi, com'enfiteutici, o affitti, descrivendosi da chi si corrispondono, e per quali beni, o animali di qualunque specie sieno, ancorchè in altro Territorio, e si descriveranno ancora gli animali, che da ciascuno Cittadino o Forestiere si posseggono, con distinzione del numero di essi, e di quali specie sieno; ancorchè si tenessero in Territorio d'altre Città, Terre e Luoghi, dovendosi spiegare in quali luoghi sieno, che somma se ne paghi per erbaggio o fida, se sieno animali proprj, o pure d'altri, e se si tengono *ad menandum*, ovvero a società, e quanto sia il frutto d'essi ogni anno che si corrisponde al Padrone, e chi quello sia; similmente descriversi tutt'i beni stabili, che forse si possedessero tanto in feudi disabitati, per li quali sono tenuti i Possessori come fuochi di questa nostra Università pagare le Collette in beneficio della medesima, quanto in tenimento e distretto di qualche altra Università, colla quale si vive in promiscuo con questa nostra Patria; a chi anche appartiene esigerne dette Collette. Insiememente dovrà descriversi in detta Rivela ogni industria di negoziazione, e la somma che in quella si tiene impiegata, se sia danaro proprio o d'altri, e di chi quello sia; descrivendosi similmente tutto quello che si tiene di peso ogni anno sopra i suoi beni, col nome, cognome e Patria del creditore, a chi quello si corrisponde, esibendo in nostro potere documento valido di tali pesi, ed il tutto con distinzione. Quale rivela mancandosi di fare, e non facendosi con tutta la verità di sopra espressata, ma difettosa e mancante di quel che realmente si possiede, e sua effettiva rendita, arte, industria ed età; oltre d'essere spergiuro, ed incorso nella pena di falso, si procederà ancora all'incorporazione di tutto quello meno rivelato, e non rivelato. E per coloro, che non hanno beni, e mancheranno di fare la rivela, incorreranno nella pena di ducati 25. e delle pene suddette se ne applicherà una terza parte al Denunciante, che sarà tenuto segreto, un'altra in beneficio di questa Università, ed un'altra a beneficio del Regio Fisco. Quale rivela fatta nella conformità predetta, debba ognuno fra il suddetto termine presentare in nostro potere, ed insiememente ne' giorni immediate susseguenti assistere presso di noi nel luogo (*si assegni il luogo*) a tal effetto eletto per la discussione delle dette rivele, acciò stia inteso del tutto, e possa dire tutto ciò che gli occorre; altrimenti detto termine elasso, e non trovandosi esibita da ciascheduno la sua rivela, o facendosi mancante, si procederà irremisibilmente all'esazione delle dette pene. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non si possa da alcuno allegare causa d'ignoranza, si è fatto il presente Bando d'affiggersi copia d'esso, e pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Terra. Il presente ritorni a noi colla debita relata. Dato in .... li ....

„ N. N. Sindaco.
„ N. N. Eletto.
„ N. N. Eletto.
„ N. N. Cancelliere.

Quale Bando di sopra descritto, deesi pubblicare per l'ordinario Giurato secondo la costumanza dell'Università, con affiggerne più copie, e poi dall'istesso Giurato per mano del detto ordinario Cancelliere se ne farà il seguente atto di pubblicazione, cioè

3 *Die .... N. N. Juratus Curiæ Terræ retulit mihi subscripto cum Juramento &c. retroscriptum Bandum, publicasse per loca solita, & affigisse copias, tam in publica platea, quam in diversis aliis locis ejusmet Terræ præsentibus pro testibus N. N. N. N. & in fidem &c N. N. Cancellarius.*

Le rivele che debbono farsi da ciascuno Cittadino o Forestiere abitante, acciò non si erri nella formola delle medesime, ed acciò possa venirsi facilmente allo spoglio di quelle e loro discussione, debbono farsi nel seguente modo cioè.

*Formola di Rivela.*

4 Io N. N. di questa Terra N. (se sarà Cittadino o pure della Terra N. se sarà Forestiere) rivelo essere bracciale d'anni 50.
„ N. N. moglie, della Terra N. d'anni 40.
„ Francesco figlio bracciale (se sia tale, o pure si descriva la sua arte) anni 18.
„ Nicola figlio. anni 6.
„ Anna figlia. anni 4.
„ Livia figlia maritata in questa Terra con N. N. (o pure fuori Terra) anni 15.
„ Abito in casa propria (se sia propria, e se sia in casa d'affitto dovrà dirsi) abito in casa di N. N., per la quale pago annui carlini trenta (per esempio)

Se avrà beni ed arte, si farà la seguente rivela cioè.

„ Io N. N. Massaro di questa Terra (se sia tale, o pure di quella ove sarà nativo) rivelo in esecuzione del Bando emanato essere d'anni 50.
„ Francesca N. della Terra N. mia moglie. anni 40.
„ Nicola figlio Massaro. anni 20.
„ Domenico figlio Calzolajo. anni 19.
„ Carmine figlio Sartore. anni 16.
„ Andrea figlio. anni 6.
„ Caterina figlia in capillis. anni 15.
„ N. N. Garzone della Terra N. anni 18.
„ Abito in casa propria.
„ Posseggo buoi num. 6.
„ Pecore num. 110.
„ Due Somari
„ Una giumenta per uso proprio.

} E così descriva, ogni sorta d'animali, che si posseggono.

„ Un

„ Un Territorio di moggia .... arbustato, e vitato nel luogo detto N., di rendita ogni anno, dedotte le spese, ducati ... confinante co' beni di N. N. N. N.

„ Uoa selva Castagnale, cha si suole tagliare ogni sei anni, solita vendersi ducati ... sita nel luoga detto N. coofioante &c.

„ Un Territorio Campese di moggia ... nel luogo, e confini come sopra, solito seminarsi in grano, ed altre vittuaglie, di rendita di annui ducati .... dedotte le spese di coltura.

„ Un comprensorio di case sito nel luogo N. affittato a N. N. per annui duc.....

„ Un capitale di ducati cento dovuti da N. N. per li quali me ne paga annui ducati 6. fino alla restituzione del detto capitale, come per Istrumento per mano di Notar N. N. della Terra N. delli....

„ Un censo enfiteutico, che mi corrisponde N. N. sopra un Territorio sito in questa Terra di annui ducati ....

E se fosse altrove in feudo disabitato, o in altra Terra di promiscuità, si speghi.

*Pesi*.

„ A N. N. per capitale di ducati 120. annui dncati ...

„ Alla Venerabile Chiesa di N. per censo enfiteutico sopra il Territorio N. annui ducati ... A N. N. marito di N. mia figlia della Terra N. per resto di sue doti ducati ... e per essi aonui ducati ...

In questa maniera dovranno descriversi tutte le rendite, arti, industrie, età, e pesi. E se il rivelaote sarà nobile vivente, o di qualonque professione, si descriverà co' suoi figli e famiglia, suoi beni e pesi, secondo la formola suddetta.

Formato, ed emanato l' enunciato Bando per l' esibizione delle rivele, dovrà dall' istessa Università, come sopra, passarsi all' elezione di sei Deputati Cittadini, cioè, due del primo, due del secondo, e due del terzo Ceto; e di quattro Estimatori, due Cittadini, e due Forestieri della Terra più vicina, Agrimensori, Apprezzatori, e ben esperti, ed intesi del Territorio della Terra, ove si forma il Catasto, a di coloro, che lo posseggono; quali suddette persone, si avverta beoe, che sieno gente proba, che non abbiano dipendenze, a sieno timorose di Dio e della giustizia, ed affine di farsi questa elezione, si convocherà general Parlamento, coll' intervento del Governatore locale. Il Parlamento sarà convocato secondo il costume del Paese, colle solite formalità del suono di campana, o altro solito atto, e si farà anche precedere pubblicazione di Bando, che dovrà concepirsi nel modo che siegue.

*Bando per lo Parlamento da farsi per l' elezione de' Deputati, ed Estimatori.*

CAROLUS DEI GRATIA REX

UTRIUSQ. SICILIÆ ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

5 „ AVendo la Clemenza del nostro invittissimo Monarca, e Sig. avanti gli occhi il sollievo de' suoi fedelissimi Vassalli, e considerando colla sua Real Mente il cattivo stato, in cui si trovano le Università del Regno per ragione, che il carico de' loro debiti, non viene ripartito secondo le sostanze di ciascuno Cittadino, ma la maggior parte caricato sopra la minuta geote, che non potendo soffrire quel peso di tasse, di Gabelle, o di altri Dazj imposti, viene tutto giorno angustiata, e trapazzata dagli Esattori, e Gabellieri destinati per l' Università istesse. Onde per rimediare la M. S. a quest' ioconvenienti, ha stabilito, che si formasse in questa Terra il Catasto, ed apprezzo generale, con cui verrà ripartito il peso *pro rata*, secondo le sostanze di ciascuno, ed il povero contribuirà volentieri a quel tanto, che gli sarà imposto: questa Università con facilità esigerà ciò che a ciascuno vien tassato, senza che venga interessata, a bersagliata da' Commissarj, e la M. S. goderà della felicità, in cui questi suoi fedelissimi Vassalli viveranno. Quindi è, che dovendosi in detta nostra Terra procedere alla confeziooe del geoeral Catasto, ed apprezzo, e quella perfezionare con tutt' i requisiti necessarj per le leggi, e regole prescritteci; a per darsi principio, debbonsi per quest' Uoiversità eleggere, precedeote pubblico Parlamento, sei persone non esenti dalla Regia Giurisdizione, cioè due del primo Ceto, altri due del mediocre, e li restanti altri due dell' ioferiore, che sieno tutte e sei timorate di Dio, non inquisite, di ogni eccezione maggiori, ed iotese degli affari, e sito dell' Università suddetta; come anche de' suoi Cittadini ed abitanti, de' beni de' medesimi, e de' forestieri, che in tenimeoto e distretto di quest' Università posseggooo, acciò coma Deputati possano discutere le rivele, che faranno esibire, così da' detti Cittadini, coma da' Forestieri, con esaminarle minutamente: come anche debbonsi eleggere quattro Estimatori anche non esenti dalla Regia Giurisdizione, due de' quali sieno Cittadini di questa Terra, e due Forestieri delle Terre più vicine, i più pratici, e di conosciuta probità (per l' apprezzo de' beni suddetti) timorati di Dio, ed intesi del valore e della rendita de' Territorj, e dell' altre cose di Campagna, informati, e pratici al più che sia possibile delle contrade, del di loro distretto, e de' veri attuali possessori de' Territorj ed altri effetti, e che abbiano cognizione de' confini in quanto alla giurisdizione, onde si fugga quanto più si possa ogoi controversia, acciocchè l' apprezzo generale si regoli coo giustizia, ugualianza, e senza la menoma parzialità per chiunque siasi. In oltre, acciocchè detto apprezzo, come base fondamentale del Catasto, venga perfezionato, si dee assegnare a' detti Apprezzatori eleggendi uno Scribente anche pratico de' nomi de' presenti possessori degli stabili per annotare, e descrivere l' apprezzo; e deesi anche questo eleggere in pubblico Parlamento a soddisfazione di tutt' i Cittadini: che però dovendosi Domenica, (*e se sarà altro giorno festivo, si ponga quel che sarà*) che saranno i ... del mese di ..... tenera detto pubblico Parlamento nel luogo solito, e consueto

„ per fare la detta elezione; Ordiniamo, e comandiamo in nome della M. S. a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato grado, e condizione sieno, che in detto giorno... del mese di ...... all'ore ...., in circa secondo il solito da farsi simili Parlamenti in quest' Università debbano intervenire nel detto Parlamento, e dire il di loro parere nella detta elezione dell' accennate sei persone per Deputati, de' detti quattro Estimatori, e dello Scribente, affinchè sortisca con soddisfazione, e piacimento comune, e senza doglianza alcuna; considerando ognuno che dalla buona elezione dipende il buon regolamento de' loro interessi, e perciò debbono ben riflettere alla qualità delle persona suddette eleggende; ed acciocchè venga a notizia di tutti, e non si possa da alcuno allegare causa d' ignoranza, abbiamo fatto il presente Bando da pubblicarsi, ed affiggersi copia d' esso ne' luoghi soliti e consueti di questa predetta Terra. Il presente ritorni a noi colla debita relata. Dato in ........ i ......

N. N. Sindaco,
N. N. Eletto,
N. N. Cancelliere.

Pubblicato che sarà il suddetto Bando, ed affissene più copie ne' luoghi soliti e consueti, si farà il seguente atto cioè.

6 Die,... mensis...... anni..... In Terra N. *N. N. publicus Juratus Curiæ hujus Terræ N. retulit mihi subscripto, cum juramento se publicasse retroscriptum Bannum per loca solita & consueta ejusdem, & affixisse copias tam in publica Platea, quam in diversis aliis locis hujus prædictæ Terræ præsentibus pro testibus N.N.N.N. & in fidem. &c.... N. N. Cancellarius.*

Qual Bando, come sopra formato e pubblicato, si cucirà appresso del detto primo Bando pubblicato per aversi le rivele, per formarsene un processo, nel quale si andranno cucendo tutti gli atti, che seguiranno.

7 E fattasi tale elezione in Parlamento, nella quale secondo il solito, come di sopra si è detto, interverrà il Governatore, ed in sua assenza il Luogotenente; si faccia estrarre una Copia del Parlamento originale, per mano del Cancelliere dell' Università, alla quale s' imprimerà il Suggello della medesima, e si cucirà nell' accennato Processo.

Dopo di tutto ciò da' suddetti Sindaco, ed Eletti si spedirà il seguente ordine, cioè.

8 *Ordine da notificarsi a' Deputati, ed Estimatori.*

CAROLUS DEI GRATIA REX

Utriusq. Siciliæ, et Ierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmæ, Placentiæ et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriæ &c.

„ AGuzzini, e Servienti della Corte di questa Terra N. col presente vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate far ordine, e mandato alle sottoscritte persone, sotto pena d' once d'oro 25. per ciascuno contravvegnente F.R. &c., acciocchè per quanto hanno cara la grazia della Maestà del Re N. S. debbano, e ciascuna di esse debba conferirsi avanti di noi nella Casa di nostra Residenza, nella giornata di domani, che saranno i ........ del corrente mese, per eseguire quel tanto d' ordine della M. S., e per servizio di questo Pubblico loro sarà incaricato, come elette in virtù di pubblica Conclusione per Deputati, ed Apprezzatori *respective* alla formazione del general Catasto, ed apprezzo de' beni tutti posseduti nella medesima. *Notificetis, & in calce præsentis referatis in forma. Dato in ........ i .....*

N. N. Sindaco,
N. N. Eletto,
N. N. Cancelliere.

In piedi del qual ordine si descriveranno uno dopo l'altro i Deputati e gli Estimatori, a' quali si farà notificare personalmente detto ordine, e poi si farà l'atto della notificazione dall' ordinario Giurato per mano del Cancelliere in questo modo, cioè.

9 „ Die ... Mensis .... Anni .... In Terra N. *N. N. ordinarius Juratus Curiæ cum juramento retulit mihi infrascripto, retroscriptum ordinem, omniaque & singula in eo contenta, notificasse & intimasse supradictis N. N... N. N.... personaliter repertis in dicta Terra præsentibus N. N.., N. N... & in fidem &c. N. N. Cancellarius.*

Qual ordine nella conformità di sopra adempiuto, si cucirà nell' accennato processo.

Giunti ed uniti che saranno nella casa destinata de' detti Sindaci, ed Eletti e Cancelliere, i sei Deputati, e i quattro Estimatori; gl' istessi Sindaci ed Eletti e Cancelliere si faranno portare un Messale, ed aprendo uno de' Sacrosanti Evangeli, faranno noto ad essi Deputati ed Apprezzatori quanto dalla M. S. con suo paterno amore si è stabilito per lo buon governo dell' Università, e de' suoi Cittadini, dovendo essi ancora compiere con tutta l' accuratezza al di loro impiego, senza parzialità, amore, timore, o avversione verso persona alcuna, ed invigilare, e non trascurare veruna diligenza per utile, e servizio della Patria, e per l' effetto suddetto debbano sopra del detto Sacrosanto Evangelio giurare di così adempire; del qual giuramento il Cancelliere dee fare il seguente atto, cioè.

11 „ Die.... Mensis..... Anni.. In Terra N. *Personaliter constituti Mag. N. N., & N. N. de civilibus, N. N. & N. N. de mediocribus, N. N. & N. N. de inferioribus hujus Terræ Deputati, nec non N. N.., N. N.. N. N. & N. N. Æstimatores, sive Appretiatores Electi ab Universitate Terræ prædictæ in publico Colloquio pro conficiendo Catasto ejusdem Universitatis, qui juraverunt & juramentum præstiterunt super sacrosanctis Dei Evangeliis in manibus Universitatis, & pro illis de Regimine, quod officia ipsis & unicuique ipsorum commissa diligenter, prudenter & fideliter exercebant, precio, prece, odio, timore, gratia, vel amore remotis, fraudem, aut dolum nullatenus committendo, neque committenti consentiendo. Et si scirent, vel aliquis eorum sciret aliquem committentem, & impedire non posset, denunciabit illum eidem Universitati ad finem relationem faciendi Suæ Majestati, vel Reg. Cameræ, &*

„ hoc

„ *hoc sub pœna perjurii, & Sacramenti violati;*
„ *ac unciarum auri viginti quinque per quemlibet*
„ *F. R., &c. Et sic juraverunt in forma &c.*
„ *& in fidem &c.*

*N. N. Cancellarius.*

Qual atto del giuramento verrà ancora cucito nell'accennato Processo.

12 E perchè necessita ad essi Deputati per lo buon regolamento di detto Catasto aver notizia de' Fuochi assenti di essa Università per abitare altrove, appartenendone ad essa l'esazione, stante ne porta il peso, ed in conseguenza debbono questi contribuire a' dovuti pagamenti; come altresì bisogna la notizia de' Forestieri possessori de' beni nel tenimento e distretto di essa Terra; perciò da' detti Sindaco, ed Eletti si farà la seguente fede, che dovrà anche cucirsi nel Processo, ed essere alla notizia di detti Deputati, informatisi prima distintamente del tutto. Il tenore di detta fede sarà del seguente modo, cioè.

„ Si fa fede per noi sottoscritti Sindaco,
„ ed Eletti dall' Università di questa Terra N.
„ come praticate tutte le diligenze necessarie,
„ i Fuochi assenti di questa Università, quali
„ non hanno padre, fratelli, o figli, che ne
„ sostenessero qui il peso, sono i seguenti, cioè

N. N. abitante nella Terra N.
N. N. abitante nella Terra N.

„ Come altresì facciamo fede, che le per-
„ sone Forestiere, che posseggono beni stabili
„ nel Territorio, e distretto di questa nostra
„ Terra, sono i seguenti, cioè.

N. N. della Terra N.
N. N. della Terra N.

„ .... del Mese .... dell' Anno....

N. N. Sindaco.
N. N. Eletto.
N. N. Cancelliere.

Qual fede dovrà anche cucirsi in processo, e tenersi presente nel di più, che necessita al Catasto.

13 Fra tanto dovranno i quattro Apprezzatori Eletti coll' assistenza dello Scribente ad essi destinato dar principio all' apprezzo de' Territorj siti nel distretto del luogo, ed acciò possa interamente perfezionarsi senza tralasciarsi partita alcuna, dovranno cominciarlo da una parte del Territorio, e consecutivamente proseguendo girare, finchè andranno a terminare nell' istessa parte, dove avranno principiato, affinchè non commettano qualch' errore in tralasciarne alcuna partita. Dovranno apprezzarsi tutt' i Territorj, vigne, oliveti, chiuse, foreste, difese, giardini (eccetto quei piccoli giardini, che sono accosto le case de' Cittadini per proprio uso) boschi, selve, arbusti, castagneti, Terre seminatorie, o pascolatorie, in guisa che tutto l'intero Territorio sia apprezzato, senza eccettuare neppure piccolissima parte, chiunque ne sia il Possessore, e di qualunque stato, grado e condizione, spiegandosi con distinzione il Possessore, niuno eccettuato, la qualità e capacità dello stabile, la contrada ove sia sito, e tutt' i fini, e confini. Nella descrizione della partita di Territorio, che si apprezzerà, e di tutti gli altri beni dovrà dirsi così.

N. N. possiede nel luogo detto N. un Territorio arbustato, e vitato di moggia ...., giusta i beni N. N. .... N. N. .... ed N. N. stimato di rendita, dedotte le spese di coltura, per annui ducati....

Si avverte similmente che nella descrizione delle partite dell' apprezzo, se s' incontra qualche Territorio soggetto a Terraggio di ogni 10. o d'ogni 9., o 7. uno, o soggetto a decima, o vigesima Baronale, o Ecclesiastica, o altro peso che sia, l' apprezzo dee farsi, dedotto detto peso: ma dee spiegarsi il peso, ed a chi si corrisponde.

All' incontro, se qualche Territorio è soggetto ed annuo Canone, o in denaro, o in vino, o in olio, o in vittuaglie, questo peso di censo certo ed invariabile non dee dedursi dagli Apprezzatori, ma debbono essi nel libro dell' apprezzo descrivere la rendita, come se non vi fosse detto peso, poichè si dedurrà in tempo della formazione dell' Onciario, allorchè sarà rivelato dal Padrone, producendosene i documenti dal debitore, come si è avvertito nel Bando.

Deesi parimente dagli Apprezzatori in tempo che gireranno, facendo l' apprezzo, appurare distintamente chi sono gli attuali Possessori degli stabili, per descriversi le partite in testa loro, praticandosi la regola generale d' annotarsi in testa degli usufruttuarj, e non de' Padroni proprietarj, cosicchè i beni Patrimoniali si descrivano in testa de' Preti: quei che si tengono a godere in testa del Possessore utile, e non del Padrone diretto: i Territorj censuati, o a censo perpetuo, o a terza generazione, si descrivano generalmente in testa de' Censuarj, e non de' Padroni diretti; e per contrario i Territorj affittati si descrivano in testa del Padrone, e non dell' Affittatore.

Si ordina a' detti Apprezzatori, a non apprezzare i Territorj, ed altri loro beni proprj, poichè, come appresso si dirà, deesi far nuovo Parlamento, eleggendosi altri due Estimatori per non poter essi esser Giudici in causa propria.

Ricevuto che avranno i Deputati il notamento, o squarciafoglio dell' apprezzo de' Territorj fatto nella prima giornata, si dovrà da altro perito Scribente da detto squarciafoglio passare in un libro; e susseguentemente in fine, di detto apprezzo fatto nel primo giorno, così passato in detto libro sottoscriversi da' medesimi Apprezzatori; ed in caso questi, o alcuno di essi non sappia scrivere, dovrà sottoscriversi col segno della Croce per mano di detto ordinario Cancelliere (però facciansi tutte le diligenze, acciò vengano scelti Apprezzatori, che sappiano scrivere) e continuare tutto l' apprezzo, che si fa giorno per giorno, ponendovisi la data del giorno, in cui siegue l'apprezzo.

14 Ed affine d' evitarsi qualche frode, che si potrebbe commettere in passare le partite dallo squarciafoglio al libro dell' apprezzo; dovranno i medesimi squarciafogli rimettersi in questa Regia Camera, anche per cautela de' medesimi Apprezzatori, che hanno dato il giuramento di far l' apprezzo con fedeltà; e frattanto conservarsi coll' altre scritture, come in appresso si dirà.

15 Come altresì, acciocchè si ottenga quell' e-

fattezza tanto necessaria nell' apprezzo, ch'è il principale atto, anzi fondamento del Catasto, debbono gli Apprezzatori, e lo Scribente serbare il secreto degli apprezzi, che faranno, senza palesargli ad alcuno, ed ogni sera consegnare in potere de' Deputati le note a gli squarci degli apprezzi fatti in quel giorno, colla data del giorno, come di sopra si è detto, mentre solo nella discussione che si farà delle rivele, ed apprezzi suddetti, si farà pubblico e noto a tutti, quello che nell' apprezzo si conterrà.

16 Terminatosi detto libro d' apprezzo, dovrà tutto foliarsi dalla prima pagina fino all' ultima; e di più in ciascuna delle dette pagine si porrà al margine della partita il numero 1. 2. 3. 4.; quante saranno le partite di quelle pagina; E nell' altra pagina appresso si terrà l' istesso metodo di porvi i num. 1. 2. 3. 4. 5., quante saranno anche le partite della seconda pagine, acciò nella discussione delle rivele possa additarsi il libro dell' apprezzo per pagine, e per numeri.

E per maggior facilitazione della discussione delle rivele, si formerà anche un indice di detto apprezzo per ordine alfabetico, ponendosi alla lettera A. que' nomi, che cominciano dalla A., ed essendo taluno nel *fol. 6.* dell' apprezzo si dirà: Antonio d' Antonio (per esempio) *fol. 6. n. 5.* e così di tutti gli altri nomi descritti in detto apprezzo.

17 Si debbono avere gli Stati dell' Anime, e cucirli nel mentovato processo: come pure eversi fede della Tassa Diocesana per li Patrimonj de' Preti.

E come sopra si è detto doversi fare da' detti del Governo dell' Università la nota de' Fuochi assenti, e de' Possessori esteri degli stabili nel distretto e tenimento del Luogo: così dovrassi per gli stessi Sindaco, ed Eletti spedire ordine ad essi Fuochi assenti per l' esibizione delle rivele, nel modo che siegue.

18 *Ordine per le rivele de' Fuochi Assenti.*

**CAROLUS DEI GRATIA REX.**

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HÆREDITARIUS HETRURIÆ &c.

„ Giurato delle Corte di questa Terra di N.
„ a noi essistente vi significhiamo come, af-
„ finchè possasi adempire a quanto con Regali
„ venerati ordini ci viene comandato, per la
„ formazione del Catasto di questa Terra; fa-
„ rete ordine agl' infrascritti particolari Fuochi
„ di questa Università di N. abitanti negl' in-
„ frascritti luoghi, acciò fra il termine di gior-
„ ni sei, decorrendo dopo la notificazione del
„ presente, *precise & peremptorie* debbano, e
„ ciascheduno di essi debba formare rivela di-
„ stinta, lucida e chiara, intera e non difetto-
„ se, contenente nome, cognome, età, arte, o
„ se pure vive nobilmente; Nome, cognome,
„ e Patria di sua moglie se la tiene: Numero
„ de' figli, e figlie con distinzione de' nomi, età
„ ed esercizio che fanno, come pure di tutti
„ e quali si vogliano parenti, o altre persone,
„ che abitassero con essi, o che forse tenesse-
„ ro in casa per servi e serve, col nome, co-
„ gnome, e Patria, ed insieme di tutti gli sta-
„ bili, che in tenimento di questa Terra pos-
„ seggono, come sono case, vigne, oliveti,
„ chiuse, territorj culti ed inculti, selve, mo-
„ lini, trappeti, e tenimenti, o altri quali si vo-
„ gliano beni, con loro capacità, fini e confini,
„ e se si danno ad affitto, a chi, e per qual
„ somma, ed ogni altro avere di censi, così
„ conservativi, come enfiteutici, da chi si cor-
„ rispondono, e per quali beni, o animali col
„ numero di essi, di quali specie siano, ed an-
„ corchè si tenessero in Territorio d' altre Cit-
„ tà, Terre, e Luoghi, ove, ed in quali luoghi
„ siano, quanto, ed a chi si page per erbaggio
„ o fida, e se sono animali proprj, o pure di
„ altri, e se si tengono *ad menandum*, ovvero
„ a società, e quanto sia il frutto di essi ogni
„ anno, e quanto sa ne corrisponde al Padrone,
„ a chi quello sia; come pure ne' beni stabili,
„ che forse possedesse in feudi disabitati, o
„ pure in tenimenti di altre Università promi-
„ scue, per li quali sono tenuti, come Fuochi
„ di questa nostra Università, pagare le Collet-
„ te in beneficio della medesima, ed insieme-
„ mente debbano descrivere in detta rivela
„ ogn' industria di negoziazione, e la somma
„ che in quelle tengono impiegata: se sia de-
„ naro proprio, o di altri, e di chi quello sia,
„ non lasciando ancora di descrivere tutto quel-
„ lo che tengono di peso ogni anno sopra i lo-
„ ro beni, col nome, cognome e Patria del
„ Creditore e chi quello li corrisponde, esiben-
„ do in nostro potere documento valido di tali
„ pesi. Qual rivele non facendosi, o facendosi,
„ ma senza tutte la verità di sopra espressata,
„ oltre d' essere spergiuro, ed incorso alla pena
„ di falso, si procederà all' incorporazione di
„ tutto quello o non rivelato, o meno rivela-
„ to, applicandosi una terza parte al Denuncian-
„ te, il quale sarà tenuto secreto, un' altra in
„ beneficio di questa nostra Università, a l' al-
„ tra a beneficio del Regio Fisco; oltre la pe-
„ na d' once d' oro 25., che si esigerà irremissibil-
„ mente. Quale rivela fatta nella conformità
„ predetta, debba ognuno fra il suddetto ter-
„ mine esibirla in nostro potere sotto le pene
„ suddette, ed insieme ne' giorni susseguenti as-
„ sistere de noi nel luogo di nostra Residenza
„ per la discussione della rivele suddette, acciò
„ dica la sua ragione, e stia del tutto inteso.
„ *Notificetis, & referatis in forma.* Dato in...
„ i...

N. N. Sindaco.
N. N. Eletto.
N. N. Cancelliere.

In piedi del qual ordine si descrivono tutt' i nomi, e cognomi de' Fuochi assenti, secondo la nota che sarà esibita dagli Amministratori dell' Università, e poi si farà loro notificare, ed in dorso di tal ordine dee seguire l' atto della notificazione nel modo, che siegue, cioè:

„ *Die... mensis... anni... in Terra N.*

19 „ *N. N. ordinarius Juratus Curiæ hujus Ter-*
„ *ræ cum juramento retulit mihi personaliter se*
„ *contulisse in Terram N., ibique sub dicto die*
„ *intimavisse suprascriptis personis, v3. N. N.*
„ *& N. N. modo, & forma, ut supra, & reli-*
*quis-*

„ *quisse copiam &c. praesentibus pro testibus vz. In Terra &c. N. N. & N. N. In Civitate &c. N. N. & N. N. & in fidem &c.*

Dopo compito detto ordine nella conformità espressata, si porrà nel Processo.

Indi si dovrà per l' istessa Università spedire l' infrascritto altr' ordine agli Esteri Possessori de' beni stabili descritti nella Nota, che da' Governanti di essa Università è stata esibita.

20 *Ordine delle Rivele de' Possessori Esteri .*

CAROLUS DEI GRATIA REX .

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ, ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

„ Giurato della Corte di questa Terra N., vi significhiamo come per adempire a quanto con Regali ordini di S. M. ei vien ordinato intorno alla formazione del Catasto di questa nostra Università, abbiamo bisogno rivela dall' infrascritte persone degl' infrascritti luoghi, che possegono beni stabili nel distretto, e tenimento di questa Terra; Che per tanto dovrete agl' istessi far ordine, affinchè fra il termine di giorni 6. debbano, e ciascuno di essi debba esibire in nostro potere rivela distinta, lucida e chiara, integra, e non difettosa, contenente nome, cognome e Patria di ciascuno d'essi, e poi di tutti gli stabili, come sono Case, Vigne, Oliveti Chiuse, Territorj colti, ed incolti, Selve, Boschi, Montagne, Molini, Tenimenti con loro capacità, ed altri quali si vogliano beni, co' loro fini, e confini, e se li danno ad affitto, a chi, e per qual somma, ed ogni altro avere di censi, ed annue entrate, e da chi se gli corrispondono, e per quali beni: Con descrivere anche tutto quello che forse si tiene di peso ogni anno sopra i loro beni, ed a chi quello si paga, col nome, cognome e Patria di esso Creditore, esibendo in nostro potere documento valido di tali pesi, quale rivela non facendosi, o non facendosi con tutta la verità di sopra espressata di quello che realmente si possiede, oltre dell' essere spergiuro, ed incorso nella pena di falso, si procederà all' incorporazione di quello meno rivelato, applicandosi una terza parte al Denunciante, il quale sarà tenuto secreto, un' altra in beneficio di questa Università, e l' altra in beneficio del Regio Fisco, oltre la pena d' once d'oro 25. che si eseguirà irremisibilmente; quale rivela nella conformità predetta fatta, debbano, e ciascun di essi debba fra il suddetto termine in nostro potere esibire, ed insieme ne' giorni seguenti immediati affiggere presso di noi nel luogo di nostra Residenza, per la sua ragione, e stia intesa del tutto. *Notificetur & in calce praesentis reservatis in forma*: Dato... i ...

N. N. Sindaco.
N. N. Eletto.
N. N. Cancelliere.

In dorso di qual ordine si descriveranno tutti gli esteri Possessori, co' loro nomi, cognomi e Patrie, secondo la Nota, che sarà esibita da' Governanti di essa Università; a' quali Possessori si farà notificare l'ordine suddetto, e poi in piedi del medesimo si farà l' atto della notificazione dell' istessa maniera prescritta per l'ordine precedente per gli fuochi assenti.

21 Debbono in oltre gli Amministratori della Università esibire in potere d' essi Deputati i Catasti antichi, e moderni, dove trovansi annotati, catastati, e descritti tutt' i Cittadini, e Forestieri co' loro beni, una con le Tasse, e libretti di esazione di dette Tasse, e di Gabelle d'anni tre in dietro.

22 Come pure il borro della rivela fatta dall' Università nell' anno 1732. per la numerazione de' Fuochi allora ordinata, e lo Stato suddetto dell' anime, affinchè comprovate tutte queste scritture, non resti alcun Cittadino senza essersi descritto nel Catasto.

23 Delle quali Tasse, e libri essi Amministratori per mano del Cancelliere formeranno uno spoglio di tutt' i Cittadini, e Forestieri, per riscontrare le rivele se sieno da tutti state fatte, e tal diligenza ancora deesi da essi Sindaco, ed Eletti praticare in riscontrare le rivele suddette con lo Stato dell' anime, e fare un notamento di tutte quelle rivele, che si troveranno mancanti, affine di far notificare personalmente quei, che non avranno dette rivele esibite, acciò citra pregiudizio delle pene incorse le debbano subito produrre, e quando mancasse per difetto d' impotenza, infermità, o d' assenza; in questo caso potranno gli Amministratori dell' Università farle essi, dopo informati dell' industria, degli averi, e di tutto, e quanto sa bisogno. Ciò però s' intende così per li Cittadini Fuochi d'essa Terra, come de' Forestieri abitanti, poichè per gli esteri Possessori de' beni, si avvertirà a suo luogo quel tanto si dee praticare in mancanza della rivela di alcuno di questi.

24 Di più gli Amministratori dell' Università debbono far fede giurata, e sotto pena di falso del modo, con cui si regolano, si danno, e si tengono gli animali tanto bovini, quanto vaccini, bufalini, pecorini, crapini, giumentini, porcini, somari, ed ogni altro genere, se a menando, e lavoratura, affitto, o in altra maniera: cosa si corrisponde al Padrone di detti animali, e cosa ne percepisce il Colono, con distinzione ancora di quello, che si corrisponde rispetto agli animali grossi, che non sono totalmente atti alla fatica, e con ogni altra distinzione circa il modo che si pratica in essa Terra intorno al guadagno, che danno gli animali suddetti. Qual fede nella maniera, come sopra, formata, sottoscritta per essi Amministratori e Cancelliere, e suggellata col suggello dell' Università s' unirà nel Processo suddetto per farne uso, conforme a suo luogo si dirà.

25 In oltre gli Amministratori e Cancelliere, debbono formar lo Stato dell' introito, ed esito dell' Università, con giuramento, e sotto pena di falso, con tutta distinzione di ciascun corpo di entrata, e sua rendita, Dazj, Gabelle, Tasse ordinarie, ed estraordinarie, nessuna eccettuata, e degli effetti, e veri esiti distintamente. Quale stato firmato, e suggellato, come sopra, deesi ponere nel medesimo Processo.

26 Parimente debbono gli Amministratori dopo esser-

esserfi pienamente informati del tutto; formare altra fede giurata, e sotto pena di falso, di tutt' i beni stabili, così feudali, come burgensatici, annue entrate, censi, animali, ed ogni altro, che tanto in Territorio, e distretto di essa Terra possiede il Possessore della medesima in Feudi disabitati, o io altre Università, colle quali detta Terra vivesse io promiscuità, eccettuandone solamente i corpi giurisdizionali. Quale fede si ponga in processo come i sopraccennati altri atti.

Deesi ancora per essi dell' Università fare l'infrascritto ordine all' Erario del Possessore di essa Terra per l'esibizione della rivela de' beni io questo modo cioè.

27 *Ordine per la rivela da farsi dall' Erario.*

## CAROLUS DEI GRATIA REX.

Utriusq. Siciliæ, et Ierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmæ, Placentiæ, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriæ &c.

„ SErvienti della Corte di questa Terra, farete „ ordioe al Magnifico Erario dell' Illustre Pos„ sessore della medesima, acciò in ricevere la „ presente debba formare la rivela con giura„ mento, sotto pena di falso, e delle altre con„ tenute nel Bando generale da noi fatto ema„ oare per l'esibizione delle rivele così de' Cit„ tadini, come de' Forestieri, di tutt' i beni „ stabili, così feudali, come burgensatici, an„ nue entrate, censi, animali, ed ogni altro, „ ch' esso Illustre Possessore in Tenimeoto e Ter„ ritorio di questa Terra possiede, eccetto so„ lamente i corpi giurisdizionali, come altresì „ di quei, che possiede il medesimo in feudi dis„ abitati, ed io altre Università, le quali vi„ vono in promiscuo con questa Patria, la quale „ rivela debba esibire fra il termine di giorni „ due in nostro potere, affinchè da noi si pos„ sa proseguire la confezione del Catasto di que„ sta Terra, io seguela dell'ordinato da S. M. „ ( Dio guardi ). E così debba eseguirsi sotto „ pena d'once d'oro 25. Fisco Regio. *Notificatis & reseratis in forma* : Dato in .... i ....

„ N. N. Sindaco.
„ N. N. Eletto.
„ N. N. Cancelliere.

In dorso del qual ordine si farà l'atto della notificazione dall' ordinario Giurato per mano dell' ordinario Cancelliere, del modo, che siegue, cioè:

28 *Die ..... N. N. Juratus Curiæ hujus Terræ N. cum juramento retulit mihi subscripto, se notificasse retroscriptum ordinem, omniaque in eo contenta Magnif. N. N. Ærario Ill. Possessoris Terræ prædictæ, præsentibus pro testibus N. N., & N. N. & in fidem, &c.*

*N. N. Cancellarius.*

E quest' ordine si conserverà nel Processo di sopra accennato.

RIcevote tutte le dette Scritture debbono primieramente essi Deputati esaminare, e ben di-29 scutere la fede fatta da' Governanti dell' Università, intorno al frutto, e rendita degli animali, ed affinchè da' Ministri destinati dalla Maestà del Re N. S. per la liquidazione de' Catasti, si possano liquidare l'once de' semoventi, debbono essi fare il seguente appuntamento cioè:

„ Essendosi da noi infrascritti Deputati Eletti in pubblico Parlamento per l' Università „ di questa Terra N. in seguela de' venerati re„ gali ordini per la formazione del Catasto „ della medesima, considerata la fede fatta per „ li Magnifici del governo di detta nostra „ Università intorno alla rendita, e frutto, che „ danno gli animali; si è rimasto stabilito, e „ determinato, dopo intesi alcuni de' Padroni „ degli animali suddetti, che la rendita attesta„ ta, e riferita da essi Magnifici del Governo, „ sia a dovere, ed in conseguenza da noi vie„ ne approvato quanto in detta fede sta espres„ sato.

Ed in caso ch' essi Deputati stimeranno fare la liquidazione della rendita, e frutto di detti animali, altrimenti di qoella espressata nella fede degli Amministratori, in tal caso nel detto appuotamento, in vece di dire che la rendita attestata, e riferita da essi Magnifici del Governo sia a dovere, ed io conseguenza da essi approvata, si dirà ... stimiamo e stabiliamo la rendita suddetta in questo modo, cioè:

„ Per ogni pajo di Buoi aratorj, atti alla „ fatica, che si danno ad affitto, il Padrone „ ricava aonue tom. .... ( se esige altra vettovaglia per causa di detto affitto, si ponga, ed io caso si ricavasse l'affitto io denaro si dirà ) annui ducati ....

„ Per ogni pajo di Vacche atte alla fatica „ il Padrone ricava annue tom. ... di grano, „ o altra vettovaglia, e ricavando denaro, di„ casi la somma,

„ Per ogni pajo di Buoi indomiti poco at„ ti alla fatica il Padrone ricava annui .... „ *ut supra*.

„ Per ogni pajo di Vacche indomite, po„ co atte alla fatica ricava il Padrone annui „ ...... *ut supra*.

„ Per ogni pajo di Bufale di fatica il Pa„ drone ricava annui .... *ut supra*.

„ Per ogni cento, dieci o altro numero di „ Bufale di corpo il Padrone ricava annui „ .... *ut supra*.

„ Per ogni cento pecore di frutto ricava il „ Padrone di rendita per causa di affitto annui „ ..... *ut supra*.

„ Per ogni cento Capre di frutto ricava il „ Padrone annui .... *ut supra*.

E così da mano in mano si andranno descrivendo le rendite annuali di tutti gli animali d'industria, anche Somarini e Cavallini, eccettuandone i Cavalli di sella, e i somari, e giumente, che servono per proprio uso; avvertendosi che la rendita da liquidarsi sia, dedotta la spesa del pascolo.

E perchè in alcuni luoghi si suole praticare di darsi simili bestiami a *soccida*, si dee in tal caso nell' appuntamento spiegare da' Deputati quanto importa la metà del frutto, che il Padrone da essi ricava; e se la spesa del pascolo va a conto del medesimo, si dee dedurre detta spesa. Ed in oltre debbooo liquidare a che ascende la rendita dell' altra metà del Massaro, o altra persona, che prenderà detti animali a soccida,

cida, o in affitto, dedotta la spesa del pascolo, custodia, ed ogni altro, che soffrirà per mantenimento, e guida di detti animali, non ostante che li custodisse egli medesimo, poichè la sua industria personale nella liquidazione dell' onca, viene separatamente considerata; e ciò a fine che non venga gravato di doppio peso; oltrechè per ordinario al Massaro non resta nessun utile, eccetto solamente quello di lucrarsi la sua giornata, ed il suo mantenimento, come se andasse alla giornata, conforme l' esperienza di diversi luoghi di varie Provincie ci ha mostrato.

30 Più debbono essi Deputati liquidare, e stabilire il prezzo di ciascun tomolo di vettovaglia, che si ricava per causa della rendita di detti animali, cioè del grano, dell'orzo, dell' avena, o altra specie di vettovaglie.

Quale appuntamento di sì fatta maniera formato, e con ogni altra chiarezza, che si stimerà da' detti Deputati per maggior dilucidazione di questo fatto, si dee per essi, e dal Cancelliere sottoscrivere, e ponersi nel Processo più volte di sopra accennato.

31 Quando poi sarà terminata la recezione di tutte le rivele tanto de' Cittadini, quanto de' Forestieri, ed Ecclesiastici, e terminato anche l'apprezzo, interamente del Territorio, scritto in un libro distintamente, giornata per giornata, si debbono da' detti del Governo, per rendersi più facile la discussione delle Rivele ed intero apprezzo, distinguere e separare tutte dette Rivele, facendosene diversi volumetti con distinzione di quelle de' Cittadini fuochi, da quelle de' Forestieri. I volumetti saranno divisi secondo le lettere dell' Alfabeto, e nel primo, che sarà il volume A, si noteranno tutti quelli Cittadini, il cui nome comincia da A, e così continuerassi per le altre lettere dell' Alfabeto.

Si formerà un altro volume di tutte le rivele delle Donne Vedove, Vergini in Capillis, e Pinzochere, che non hanno figli, o fratelli maschi eccedenti l'età di anni quattordici, mentre avendone, questi si porranno nella rubrica de' fuochi.

Si formerà ancora un altro volume, similmente, per ordine Alfabetico, di tutte le Rivele de' Forestieri in essa Terra.

Ed in oltre si formerà un volume delle Rivele di tutt' i Cittadini Ecclesiastici, anche per ordine Alfabetico; imperocchè quelle degl' Ecclesiastici Forestieri, debbono essere cucite nel mezzo delle Rivele degli altri Forestieri, che anche potrà dividersi in tanti volumetti per quanti Paesi saranno i possessori, ponendovisi sopra la coverta la descrizione delle Rivele, che sieno, se di Cittadini, Ecclesiastici, Donne, Forestieri, ed altro colla loro lettera o A., o B. &c. per rendersi di poi più facile, e spedita la discussione.

32 E finalmente situate che saranno con tal ordine le dette Rivele, e formato nella maniera antecedentemente detta il libro dell' apprezzo, si formerà lo spoglio di ciascuna rivela, che sarà l' istesso, che un reassunto delle Rivele, cominciando nel seguente modo.

„ Folano di Folano bracciale anni 50.

Così seguitandosi tutti gli altri descritti nelle Rivele, come sopra, si descriveranno tutt' i beni, e pesi di buon carattere, uno dopo l' altro con margine bianco sufficiente alla pagina, a fine di notarsi all' incontro ciocchè sarà discusso co' Deputati.

E dovendosi indi principiare la discussione, dovrà precedere l' infrascritto Bando, cioè.

33 *Bando per la discussione.*

CAROLUS DEI GRATIA REX.

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

„ Dovendosi dar principio alla discussione delle Rivele esibiteci tanto da' Cittadini di „ questa Terra N., e Forestieri in essa abitanti, quanto da altri Forestieri di diverse Città, Terre, e luoghi Possessori degli stabili in tenimento, e distretto di questa medesima Terra, ed alla discussione dell' apprezzo fatto degli stabili de' medesimi per la formazione del general Catasto in seguela de' Regali ordini della Maestà del Re N. S. ( Dio guardi ), „ quantunque co' precedenti Bandi da noi fatti emanare, ed ordini fatti notificare per l' esibizione di dette Rivele, si fosse ordinato di dovere assistere ciascuno Rivelante a detta discussione per dedurre le sue ragioni, che forse avesse intorno all' apprezzo degli stabili, liquidazione, d' industrie, ed ogni altro che gli fosse occorso; ad ogni modo trattandosi di cosa di somma importanza, e come dalla discussione suddetta dipende restar ciascuno tassato a dovere; affinchè in ogni futuro tempo non possasi da alcuno allegare causa d' ignoranza, per non essere stato inteso in detto atto di discussione; Perciò col presente altro nostro Bando da pubblicarsi ed affiggersene copie in tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa suddetta Terra; si fa noto a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione sieno, o Cittadini o forestieri, che avranno interesse nella formazione del Catasto di questa Terra che nel giorno dopo di domani, che i... del corrente mese si darà principio alla discussione predetta, e si seguiterà ne' giorni seguenti, onde debbano, e ciascuna di essa debba assistere, ed accudire in casa di nostra residenza ad udire la discussione del tutto, ed a dire quello che forse gli occorresse, tanto rispetto alle loro rivele, quanto a quelle d' altri, affinchè si possa amministrare a tutti compimento di giustizia. *Publicetis, affigatis & referatis in forma. Dato in N. i.....*

N. N. Sindaco.
N. N. Eletto.
N. N. Cancelliere.

In dorso del quale Bando dovrà dall' ordinario Cancelliere farsi il seguente atto di pubblicazione.

*Die......... &c. N. N. ordinarius Juratus hujus Terræ N. cum juramento retulit mibi subscripto retroscriptum Bandum publicasse & affixisse diversas copias illius tam in pubblica Platea, quam in diversis locis solitis & consuetis hujus præ-*

*prædicta Terræ &c. præsentibus pro testibus N. N. & N. N. & in fidem &c.*

*N. N. Cancellarius.*

E si porrà detto Bando cucito nel processo.

In oltre debbono essi del Governo spedire il seguente altr'ordine così a' Deputati, come all' Erario del Possessore della Terra, ove si fa il Catasto; acciò assistano alla discussione, cioè.

34 *Ordine a' Deputati, ed all' Erario.*

CAROLUS DEI GRATIA REX

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ, ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

„ Giurato della Corte di questa Terra N. vi
„ significhiamo, come dovendosi dopo doma-
„ ni che saranno i . . . del corrente mese, e
„ ne' giorni seguenti procedere alla discussione
„ delle rivele, che si sono esibite da' Cittadini
„ e Forestieri abitanti in questa Terra, come
„ anche da diversi particolari Esteri Possessori
„ de' beni nella medesima, ed alla discussione
„ dell' apprezzo fatto de' beni di ciascheduno di
„ essi, ed affinchè in detta discussione interven-
„ gano così i Deputati, Eletti per la medesima
„ come l' Ill. Possessore di questa Terra per
„ l'interesse che può anche avervi. Vi facciamo
„ la presente, colla quale vi diciamo ed ordi-
„ niamo, che dobbiate far ordine e mandato
„ così ad essi Magn. Deputati Eletti, come
„ all' Erario di detto Ill. Possessore di questa
„ Terra, acciò da detto giorno . . . in avanti,
„ e susseguentemente ne' giorni successivi deb-
„ bano intervenire ed assistere in detta discus-
„ sione nella Casa di nostra Residenza, ed ivi
„ accudire fino all' ultimazione di essa per
„ quanto cara si tiene la grazia di S. M. (Dio
„ guardi) Così eseguirete, e non altrimenti.
„ Dato in . . . . i . . . .

N. N. Sindaco
N. N. Eletto
N. N. Cancelliere

In dorso del quale ordine si farà per mano del Cancelliere il seguente atto di notificazione, cioè:

*Die . . . . . &c. N. N. ordinarius Serviens Curiæ hujus Terræ N. cum juramento retulit mihi subscripto &c. retroscriptum ordinem omniaque in ea contenta, notificasse & intimasse Magn. N. N. . . . . N. N. & N. N. Deputatis electis in publico Parlamento & Magn. N. N. Ærario Illustris Possessoris ejusdem Terræ personaliter, præsentibus pro testibus N. N. . . . . N. N., & in fidem &c.*

*N. N. Cancellarius.*

E quest' ordine si unirà e cucirà nel Processo.

35 Fatti tutti questi atti, giunto il giorno prescritto per la discussione delle rivele ed apprezzo, si uniranno i Deputati nella casa destinata per detta discussione, che dovrà essere per ordinario la pubblica, quando vi sia capacità; dove interverranno ancora gli Estimatori e Scribente, che ad essi avrà assistito, ed il Sindaco, gli Eletti, e 'l Cancelliere dell' Università, e l' Erario del Possessore della Terra; in caso voglia assistere. Ond'è necessario che il luogo sia capace non meno per tutti questi; ma per tutti gli altri, che vorranno intervenire e vedere i loro interessi. E nella stanza destinata per la discussione vi sia una banca capace, sopra la quale si debba porre oltre un tappeto, calamajo e penna, una Croce col Santissimo Crocifisso; affinchè possasi ognuno ricordare del giuramento fatto su del Sacrosanto Evangelo, e fare quel tanto che sia di loro dovere senza pregiudizio de' poveri, le parti de' quali debbano essi Deputati principalmente fare per non essere quelli capaci a difendere la propria ragione; e per quest' effetto i Deputati debbono fare le parti più d' Avvocati, che di Giudici a favore de' poveri.

36 Si comincerà dunque dal Cancelliere a leggere le rivele con alta ed intelligibile voce, cominciando dalle rivele de' Cittadini nel volume della lettera A.; e ritrovandosi fatto lo spoglio delle rivele come di sopra si è detto che sarà cucito nell' istesso volume appresso di ciascuna rivela, deesi da essi Deputati esaminare se il contenuto in quella sia vero, cioè se siasi dal rivelante spiegata la sua industria, la sua arte, la sua età, il numero de' figli e loro arte ed età; ed in caso non fossesi rivelata l' arte per ragione che non la facesse, dovrà appurarsi se per impotenza, o pure per negligenza non si esercita: il che debbono essi Deputati notare in piedi dello spoglio della rivela con emendare e ridurre al vero quello che forse nelle rivele vi fosse di falso.

Le rendite delle Case di propria abitazione de' Cittadini non vengono liquidate; ma per quelle che sono date ad affitto, se ne dee liquidare la rendita; ed in caso non siasi da' Padroni di quelle rivelata la giusta rendita, dovrà da' Deputati aggiungersi in piedi del detto spoglio senza scemarne la spesa di reparazioni o accomodazioni, stante questa verrà dedotta nell' atto che si farà la liquidazione dell' onciario da' Ministri destinati da S. M. per l' effetto suddetto.

Delle case però de' Forestieri, ancorchè fossero per loro uso ed abitazione, se ne dee liquidare quel tanto si potrebbero affittare aggiungendosi in piè dello spoglio delle rivele.

Deesi da essi Deputati liquidare ed appurare se da alcuno di detti Cittadini siasi mancato di rivelare e adempire quanto nel Bando emanato per l' esibizione delle rivele era stato ordinato, acciocchè ritrovandosi mancanza, possa correggersi e riformarsi, con notarsi nella margine quel che sarà risultato dalla discussione; e per le partite affatto tralasciate e non rivelate, in piè dello spoglio si farà notamento di quello che si sarà discusso ed appurato.

Dovrà appurarsi ancora, ma con maniera equa e prudente, se quei che esercitano arte, tengono in essa applicato il denaro, che somma sia, e che loro dà di guadagno, senza includersi nel detto guadagno le loro fatiche. E se mai fossesi per malizia da alcuno lasciato di porre il tutto nella rivela, se ne farà un notamento in foglio separato sottoscritto da' Deputati, di cui si darà notizia a questo Tribunale, a fine di darsi gli ordini necessarj per l' esazione delle pene comminate nel Bando.

Per

Per li beni degli Ecclesiastici, dovranno i Deputati appurare i beni del loro Sacro Patrimonio sino alla Tassa Diocesana, e quegli ad essi pervenuti così per legittima successione testata, che per quella porzione de' beni, che ad essi sarebbe spettata per successione *ab intestato* de' loro congiunti defunti. E dovranno a quest' effetto gli Ecclesiastici suddetti dimostrare quei beni, ch' essi per li suddetti due titoli posseggono; attesò per questi dovranno godere dell' esenzione, mentre per gli altri dovranno contribuire. E perciò dovrassi ancora da' Deputati appurare il numero de' buoi ed altri animali necessarj alla coltura e lavoro delle robe degli Ecclesiastici pervenute loro o per Sacro Patrimonio, o *ex legitima successione*, come sopra si è detto.

Si dee in oltre avvertire nella discussione delle rivele de' semplici Clerici, e de' Beneficiati, se abbiano in esse spiegata la loro età, e se non servissero *in Divinis*, e non andassero in abito e Tonsura, e se sieno, o no, ascritti nella Tabella della Chiesa, a cui sono addetti; dovrassi da' Deputati tutto ciò annotare in piè degli spogli delle rivele de' medesimi per cautela dell' Università, e formarsi da' Deputati, Estimatori e Cancelliere.

Debbono anche i Deputati appurare, se per quei, che si asseriscono oblati, concorrono i seguenti requisiti. Primo: se abbiano dedicate le loro persone a qualche Chiesa, e quale sia. Secondo: se i loro beni sieno tutti dedicati alla medesima, senza riserbarsi cos' alcuna, o di proprietà, o d' usufrutto. Terzo: se abitano nelle loro case con moglie, o pure nella Chiesa, o Monistero, a cui si son dedicati. Quarto: se continuamente hanno servito in detto Monistero o Chiesa, e servono nella medesima. Quinto: se portano, o no, l'abito della Religione distinto da' Secolari. E per ultimo: se la loro obblazione fosse per defraudare le Collette ed i pesi universali. Con farsene da' detti Deputati in piè delle rivele dichiarazione distinta firmata come sopra.

Nelle rivele degli Eremiti dovrà appurarsi la loro specie, di quei, che furono Monaci, e poi con licenza fanno la vita Eremitica, e di quelli, che vivono sotto l' ubbidienza di alcun Superiore Regolare, a cui abbiano promessa castità ed ubbidienza: con farne atto in piè delle rivele come sopra, e spiegare di qual Monistero era prima l' Eremita, e di qual' ubbidienza.

Continuando il Cancelliere la lettura di ciascuna rivela, quando avrà letta una partita di stabile, quello che avrà cura della Pandetta, darà il foglio ed il numero di esso rivelante nel libro dall' apprezzo: l' altro, che tiene detto libro, troverà in esso tale partita apprezzata dagli Estimatori. E ritrovandosi uniformi per la capacità e quantità dello stabile, si noteranno dal Cancelliere alla margine dello spoglio della rivela, dove detta partita starà descritta, le seguenti parole, cioè: *stimata per ducati . . . . . ut in libro apprezii fol. . . . . . numero . . . . .*

Fatto tal notamento si farà dalla persona, che tiene il detto libro, una sbarra alla partita già passata e discussa per le ragioni, che a suo luogo si diranno. E così da mano in mano si farà a tutte le partite degli Stabili contenute in dette rivele.

Ed in caso che non si uniformasse la capacità del Territorio della maniera rivelata, e dell' apprezzo fatto, in questo caso si dee sentire il rivelante, ed appurare il tutto; e poichè si può dare il caso, che per errore gli Apprezzatori abbiano unito all' apprezzo un Territorio di altra persona confinante, ciò appurandosi, si dee il di più apprezzare in testa di quest' altra persona; e se mai fosse stata mancanza del rivelante, se questa mancanza vedesi per malizia fatta, si dee annotare nel foglio delle pene, per poi darsene notizia al Tribunale, come sopra.

Secondo si andrà terminando la discussione d' un volume delle dette rivele, così si sottoscriveranno una per una da tutti e sei i Deputati, Apprezzatori e Cancelliere, e si riporranno nel medesimo volume, senza mai frammischiarli coll' altre, con porvi sempre la giornata della discussione.

In oltre si avverte, che tutte le rivele discusse in ciascun giorno, debbono i Deputati, Apprezzatori, e Cancelliere sottoscriverle finita ogni sessione tanto la mattina, quanto il giorno, senza partirsi sotto qualunque pretesto o colore, se prima non saranno sottoscritte e chiuse con tutte l' altre scritture in uno stipo con due chiavi, una da conservarsi da essi Deputati, e l' altra dal Cancelliere, che dee anch' egli dar conto in ogni futuro tempo della scrittura e sua formazione.

Terminata la discussione delle rivele de' Cittadini Ecclesiastici, donne vedove e vergini in capillis nella conformità di sopra espressata, si passerà alla discussione delle rivele de' Forestieri abitanti, e del Possessore.

E per quanto appartiene alla discussione di detti Forestieri abitanti, si dee da' Deputati in primo luogo appurare, se ciascuno di questi avesse nella sua Patria lasciato fratello, figlio o padre, che sostenga il peso del fuoco; in questo caso si debba portare fra 'l numero de' fuochi di essa Terra, dove abita, e formarsi il Catasto, e notare alla margine: *Fuoco acquisito per avere nella sua Patria N. N. che sostiene il peso del fuoco.*

Per quanto appartiene alla discussione della rivela del Barone, deesi spiegare in essa, ed appurare, se egli sia Napoletano, o pure di altro luogo; ed essendo di altro luogo, se in esso sia fuoco, o pure nella Patria vi sia altro congiunto, che sostenga il peso del fuoco, o che i suoi antenati sieno stati numerati nella sua Terra; poichè sarà di sommo giovamento all' Università, se si liquiderà essere egli fuoco della medesima; e si avverte a' Deputati che nella discussione di queste rivele sieno tutt' occhio per appurare minutamente tutti gli averi, e specialmente fare apprezzare e liquidare i beni ed industrie, che il Barone tiene e fa, tanto ne' Feudi disabitati, quanto nell' Università convicine promiscue; e terranno anche sotto l' occhio la fede fatta dall' Università de' beni d' esso Barone, affine di vedere se si uniformino, usando anche la diligenza di aversi l' originale libro dell' Erario per riscontrarsi colla rivela.

Dopo di ciò si passerà alla discussione delle rivele degli Esteri Possessori degli stabili in tenimento e distretto di essa Terra, con esaminarle minutamente se sieno state fatte a dovere secondo l' ordine ad essi dato, e trovandole mancanti,

ti o difettose, si debbon ridurre a dovere; ed in caso che per malizia fossesi anche da questi tralasciato di rivelare alcuna cosa, si descrivano nel citato foglio delle pene, per doversene dare la notizia a questo Tribunale, come sopra.

Appurandosi ancora da' Deputati se qualche Forestiere si fosse casato con donna della Terra unica erede di alcun fuoco della medesima, e farne dichiarazione in piedi della rivela; poichè potrebbe sortire che costui dovesse pagare per due fuochi. Come altresì dovrà da' Deputati appurarsi se un fuoco morto avendo lasciato più figli, i quali avessero trasferita la loro abitazione in altra Università, con esser rimasto uno di essi nella Terra a sostenere il peso del fuoco, questi essendosi poi fatto Ecclesiastico, o pure reso impotente o morto, debba liquidarsi dove abita il maggiore per fargli l' ordine, affinchè faccia la sua rivela, non essendo di giusto che l' Università, dove abita, e che non è caricata per tal fuoco, esiga il fuoco, e l' Università della Terra, che ne porta il peso, non abbia da esigere.

Per quel che appartiene a' Privilegiati, che hanno prodotti i Privilegj, o sieno di Padre onusto, Napoletani, Cavajuoli, o altri simili, se ne debba da' Deputati far cavare copia intera estratta dal Cancelliere, notandosi l' Attuario, che l' ha spedito, e cucirsi colle rivele de' Privilegiati, per aversene quella ragione, che si conviene. E rispetto a' Privilegiati Padri onusti, dee appurarsi se con essi vivono i loro figli, e nipoti *respective*, e se in caso qualcuno d' essi vivesse separatamente, appurarsi, e notarsi se sia per istrettezza, ed angustia di abitazione, e così rispetto alle loro mogli rimaste vedove, se le medesime conservino il letto vedovile, e se vivano assieme co' figli superstiti al Padre morto, e notarsi il tutto in piè delle rivele, come sopra.

Terminata in sì fatta guisa la discussione di tutte le rivele, si debbono formare i seguenti Bandi, cioè:

37 *Bando acciò chi si sente gravato comparisca.*

CAROLUS DEI GRATIA REX

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ, ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

Essendosi da noi per la formazione del General Catasto di questa Terra N. proceduto alla discussione dell' apprezzo fatto degli stabili, ed altro, come altresì delle rivele esibiteci da' Cittadini, Forestieri abitanti, e Bonatenenti in Territorio di questa medesima Terra, citate, ed intese le parti colle dovute considerazioni, ed esaminate le ragioni, che a ciascuno di essi assisteano, come si trova già ultimato, e perfezionato detto Catasto, affinchè persona alcuna non possa allegare causa d'ignoranza, che non sia stata intesa nella formazione di quello, come ancora nell' apprezzo, e discussione della sua rivela; ci è paruto fare il presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti e consueti di questa suddetta Terra, e di altri luoghi, acciò tutte e quali si vogliano persone così Cittadine, come Forestiere bonatenenti, ed altri di qualsivoglia sorta, che sono state accatastate in detto General Catasto, fra il termine di giorni quattro dopo la pubblicazione del presente, comparischino avanti de' Deputati eletti nella Casa stabilita, a proporre ed allegare i gravami, e le ragioni, che forse avessero, che intese da noi, si farà loro compimento di giustizia, altrimenti detto termine elasso, si chiuderà, e porrà fine a detto Catasto, e dovranno poi comparire nel Tribunale della Regia Camera, ove parimente sarà loro compartita la dovuta giustizia. Il presente ritorni a noi colla debita relata di essersi pubblicato, ed affissene copie nelle pubbliche Piazze così di questa Terra, come di altri luoghi. *Publicetis, affigatis, & referatis in forma.* Dato in . . . . . . .

N. N. Sindaco.

N. N. Eletto.

N. N. Cancelliere.

In dorso del qual Bando si farà per l' ordinario Giurato, per mano del Cancelliere il seguente atto di notificazione cioè:

*Die ... ... ... ... N. N. ordinarius Juratus Curiæ hujus Terræ N. cum Juramento retulit mihi subscripto &c. retroscriptum Bannum, omniaque in eo contenta, publicasse per loca solita, & consueta hujus Terræ, alta, & intelligibili voce more præconis, ut moris est, & affixisse diversas copias illius, tam in publica Platea, quam in diversis locis solitis, & consuetis hujus prædictæ Terræ N., & ita retulit, præsentibus pro Testibus N. N. ...., N. N. & in fidem &c.*

*N. N. Cancellarius.*

Qual Bando ancora si dovrà pubblicare in tutte quelle Città, Terre, e luoghi, dove sono gli esteri Possessori, e poi co' debiti atti di pubblicazione si porrà in Processo.

In oltre debbono essi dell' Università formare il seguente altro Bando cioè:

38 *Bando per la esibizione de' documenti.*

CAROLUS DEI GRATIA REX

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ, ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

Essendosi proceduto alla discussione dalle rivele esibiteci da' Cittadini, Forestieri abitanti, e Bonatenenti esteri in questa Terra N. *servatis servandis* per la formazione del general Catasto della medesima, perchè in alcune delle dette rivele vengono descritti, e portati diversi pesi di legati Pii, censi enfiteutici, ed altri, per li quali, benchè nell' atto della recezione, e discussione di ciascuna delle dette rivele, si fosse fatto sentire alle Parti, che prodotti avessero i legittimi documenti di ciascuno de' detti pesi, una colle ricevute degli ultimi pagamenti fatti; e non avendo per ora curato di esibire detti documenti; per tanto col presente Bando si fa noto a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione sieno, che non hanno curato sin oggi presentare i documenti suddetti, che fra il termine di giorni due immediate dopo la pubblicazione, ed affissione del presente Bando,

„ do, debbano, e ciascuna di esse debba in nostro potere esibire i loro documenti in forma valida, una colle ricevute degli ultimi pagamenti seguiti, almeno degli ultimi tre anni; affin di potersene aver ragione secondo la qualità di essi nella liquidazione dell'once di detto Catasto; qual termine elasso, e non ritrovandosi prodotti detti legittimi documenti, non si avrà ragione alcuna de' pesi, che avranno rivelati, e descritti nelle loro rivele; e si accatasteranno i loro beni senza deduzione alcuna. *Publicetis, affigatis, & referatis in forma*: Dato in .... i .....

„ N. N. Sindaco.
„ N. N. Eletto,
„ N. N. Cancelliere.

Il quale Bando si farà pubblicare non meno in essa Terra, dove si farà il Catasto, ma ben anche in quelle Città, Terre, e luoghi, dove sono quegli esteri Possessori, che nelle loro rivele hanno spiegato tenere tali pesi, e poi per l'ordinario Giurato per mano del Cancelliere, si farà il seguente atto di pubblicazione, cioè:

*Die .... &c. N. N. ordinarius Juratus Curiæ hujus Terræ N. cum juramento retulit mihi subscripto, retroscriptum Bannum, omniaque in eo contenta publicasse, & affixisse diversas Copias illius, tam in publica platea, & in diversis locis solitis, & consuetis hujus prædictæ Terræ, quam in Civitate N. ; in Terra N. & in Casali N. ; Et ita retulit præsentibus pro testibus N. N. ..... N. N. N. N. & in fidem, &c.*

*N. Cancellarius.*

Quale Bando ancora dovrà porsi dentro del sopraccennato Processo.

Fra questo mentre debbono essi Deputati, ed Apprezzatori, coll'intervento de' Governanti dell'Università fare lo spoglio del libro dell'apprezzo di tutte le partite in esso rimaste senza la denominata sbarra, e se troveranno le rivele de' Possessori non per anche esibite, o pure alcune partite lasciate da rivelarsi, in questo caso trattandosi di partite non rivelate da' Cittadini, si chiameranno, con domandar loro la causa perchè non siasi rivelato lo stabile ritrovato nel detto libro dell'apprezzo; ed appurandosi d'essersi fatto per maliaia per fraudare l'Università, in questo caso si noterà al foglio delle pene suddette, e fra tanto si soggiungerà sotto della rivela, la partita cha si è mancata di rivelare. O pure se si troverà mancante la rivela; in tal caso si chiamerà la persona, che ha mancato farla, e si farà che la faccia, e poi si discuterà come l'altre, e se per malizia avesse mancato farla, si noterà al foglio suddetto delle pene, eccetto però se per infermità, assenza dalla Terra, o per altro legittimo impedimento, non sarà stata fatta.

E se il Possessore fosse assente, infermo, o per altra causa legittimamente impedito, l'Università istessa in nome di questi dee fare la rivela suddetta, nella quale si dirà l'assenza, dov' abita, l'infermità, o altro impedimento, e siccome discuteranno queste altre rivele, così si sbarreranno le partite nel libro dell'apprezzo rimaste senza sbarrarsi.

E così ancora si praticherà con ogni altro Possessore Forestiere, o Ecclesiastico, e quando mai per qualche impedimento non venissero le rivele di detti Forestieri, si dee dal Cancelliere formare uno spoglio delle partite rimaste sopra il libro senza sbarrarsi, col seguente titolo, cioè:

„ Spoglio del libro d'apprezzo, per quelle partite degli stabili siti in tenimento di questa Terra N., posseduti dagl'infrascritti particolari, i quali non hanno fatte le rivele, cioè:

„ Cajo di Cajo della Terra N. possiede un Territorio di moggia sei seminatorio nel luogo detto la Spinella, giusta i beni di Natale Sorrentino, Nicola Balzano, e via pubblica, stimato, dedotta la spesa della coltura, per duc.....

Al margine si noterà, cioè:

„ *Ut in libro appretii fol.* 115. *num.* 4.

E così da mano in mano, una dopo l'altra si noteranno tutte le dette partite degli esteri, che non avranno prodotte le rivele, e conforme si andranno sbarrando sopra detto libro d'apprezzo, in modo che non abbia da restarne una senza sbarrarsi, per chiarezza d'essersi tutte discusse. Si avverta però che da' Cittadini in ogni conto si debbono fare le rivele, siccome di sopra si è detto per ragione di appurare, e sapersi l'industrie, i figli, ed altro nel Bando contenuto.

Terminata la discussione delle rivele suddette, collo spoglio in ciascun di esse, come di sopra si è detto; si formeranno tanti volumi, quante saranno le lettere iniziali de' nomi de' Cittadini, oltre quelli degli Ecclesiastici, delle Donne Vedove, Vergini in Capillis, de' Forestieri abitanti, degli esteri Possessori di ciascuna Città, Terra, e luogo, e tutti detti volumi debbono essere ben cuciti, con coverte, e foliati.

In oltre i Governanti dell'Università terminata cha sarà la discussione di dette rivele, ed apprezzo, debbono fare il seguente Bando, per l'elezione di tre Deputati, e due altri Estimatori, per discutere le rivele de' sei Deputati, e per apprezzare i beni de' quattro Estimatori, il quale Bando, dee essere del tenor, che siegue, cioè:

39 *Bando per l'elezione di altri tre Deputati, e due altri Estimatori.*

CAROLUS DEI GRATIA REX

UTRIUSQ. SICILIÆ ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

DOvendosi procedere alla discussione delle rivele esibite da' sei Deputati Eletti, per la formazione del general Catasto di questa Terra N. desti da questa nostra Università in pubblico Parlamento fare elezione d'altre tre persone per Deputati, uno de' Civili, uno de' mediocri, ed un altro del ceto inferiore, che possano fare la discussione delle rivele di detti sei Deputati, come pure eleggere altri due Estimatori, uno Cittadino, ed un altro Forestiere, pratici, idonei, e versati in simili apprezzi, acciò debbano apprezzare gli stabili degli Apprezzatori prima eletti. E dovendosi domani Domenica ..... del corrente mese di ...... tenere detto pubblico Parlamento nel luogo solito, e consueto per fare l'elezione suddetta; in tanto ordiniamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione sieno, che nel detto giorno di do-

„ domani . . . . . del suddetto mese, ad ore . . . . „ in circa, secondo il solito da farsi simili parlamenti in questa Terra, debbano intervenire „ in detto pubblico parlamento, e dire il di „ loro parere in detta elezione di Deputati, „ ed Estimatori, acciò quella sortisca in persona di tutta integrità, e da bene, e non congiunte nè affini de' primi sei Deputati, e quattro Estimatori, e con soddisfazione comune, „ e sanza doglianza alcuna; ed affinchè venga „ a notizia di tutti, e non possa da alcuno allegarsi causa d' ignoranza; abbiamo fatto il „ presente Bando da pubblicarsi, ed affiggersene „ copie, tanto nella pubblica piazza di questa „ Terra, quanto in altri luoghi soliti, e consueti della medesima. *Publicetis, affigatis, & referatis in forma*: Dato . . . . i . . . . . .

„ N. N. Sindaco.
„ N. N. Eletto.
„ N. N. Cancelliere.

Pubblicato che sarà il soprascritto Bando, ed affisse più copie ne' luoghi soliti, e consueti, si farà il seguente atto, cioè:

Die . . . . Mensis . . . . In Terra &c.

*N. N. publicus Juratus Curiæ hujus Terræ N. cum juramento retulit mihi subscripto, publicasse retroscriptum Bannum per loca solita, & consueta in eadem &c., & affixisse copias illius, tam in publica platea, quam in diversis locis hujus prædictæ Terræ, præsentibus pro testibus N. N, & in fidem &c,*

*N. N, Cancellarius.*

Qual Bando come sopra formato si cucirà nel sopraccennato Processo,

40 Seguita che sarà l' elezione di questi suddetti altri tre Deputati, e due Estimatori, nella quale secondo il solito dovrà intervenire il Governatore, ed in assenza di questo il Luogotenente, si prende una copia del Parlamento, estratta per lo Cancelliere dall' originale, alla quale s' imprimerà il suggello dell' Università, e si porrà nello stesso Processo,

In oltre si spedirà il seguente ordine, cioè;

41 *Ordine da notificarsi a' Deputati, ed Estimatori Eletti*,

## CAROLUS DEI GRATIA REX

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c,

Aguzzini, e Servienti di questa Corte N. con la presente vi diciamo, ed ordiniamo, che „ dobbiate far ordine, e mandato alle sottoscritte persone, che debbono, e ciascuna d' esse „ debba conferirsi avanti di noi nella casa di „ nostra residenza nella giornata di domani, „ i . . . del corrente mese, ad eseguire quel „ tanto per ordine della M. del Re N. Signore, „ e per servizio di questo pubblico loro sarà „ incaricato, per quanto hanno cara la grazia „ di S. M., a sotto pena d' once d' oro 25. Fi„ sco Regio &c. *Notificetis, & in calce præsentis referatis in forma.* Dato in . . . i . . .

„ N. N. Sindaco.
„ N. N. Eletto.
„ N. N. Cancelliere.

In piedi del qual ordine si descriveranno uno dopo l' altro i nomi de' Deputati, ed Estimatori, a' quali si farà notificare personalmente, e poi si farà l' atto della notificazione dall' ordinario Giurato per mano del Cancelliere della Corte in questo modo cioè:

Die . . . Mensis . . . In Terra N.

*N. N. ordinarius Juratus Curiæ hujus Terræ cum juramento retulit mihi subscripto, &c. retroscriptum ordinem, omniaque, & singula in eo contenta intimasse N. N. N. N. : & N. N., nec non N. N. & N, N. personaliter repertis in prædicta Terra; præsentibus pro testibus N. N. N. N., & in fidem, &c.*

*N. N. Cancellarius.*

Qual ordine nella conformità di sopra adempiuto, si porrà nell' accennato Processo.

42 Giuntati poi, ed uniti che saranno nella casa stabilita i detti nuovi tre Deputati, e due Estimatori, coll' intervento, ed assistenza del Sindaco, Eletti e Cancelliere dell' Università; gl' istessi del Governo si faranno portare un Messale, e sopra uno de' Sacrosanti Evangeli faranno giurare i medesimi con farsene atto dal Cancelliere nella stessa maniera, e da' quattro Estimatori.

Qual atto verrà ancora posto nell' accennato Processo,

43 Ed acciocchè non prendasi qualch' equivoco su di ciò, che su questo punto abbiamo dato, si avverte, che i sei primi Deputati, debbono anche essi discutere le rivele de' quattro Apprezzatori, conforme questi anche debbono apprezzare i beni d' essi Deputati, in modo che altra incumbenza non avranno i tre nuovi Deputati, che discutere le Rivele de' primi sei, coll' apprezzo fatto de' beni di questi da' primi quattro Estimatori, ed i nuovi due Estimatori altra incumbenza non avranno, che apprezzare collo stesso metodo tenuto da' primi quattro, i beni de' medesimi, il quale apprezzo di detti quattro si farà separatamente in un foglio, o in quanti bisogneranno coll' infrascritto titolo cioè:

44 „ Apprezzo de' beni stabili degl' infrascritti „ due Estimatori eletti per la formazione del „ Catasto di questa Terra N., che si fa per Noi „ sottoscritti due Estimatori eletti per l' Università di questa suddetta Terra in pubblico Par„ lamento ad apprezzare i beni di detti Estimatori.

Dopo che sarà questo altro apprezzo terminato, si sottoscriverà per essi due Apprezzatori, ed in caso che i medesimi, o qualcheduno di essi non sapesse scrivere, in tal caso debba quello, che non sa scrivere, fare il segno di Croce per mano del Cancelliere, e poi si cucirà nell' ultimo del libro dell' apprezzo generale.

45 Fra questo mentre i primi sei Deputati co' quattro Estimatori continueranno la loro incumbenza per lo totale disbrigo, cioè in ricevere que' documenti, che ciascuno Cittadino, o Forestiere, in vigore del Bando di sopra posto, esibirà per li pesi, che avrà sopra de' suoi beni; e que' documenti, s' avverte, che debbono essere cuciti immediatamente dopo la rivela di quello, che li produrrà, per maggior dilucidazione di que' Ministri destinati da S. M. per la liquidazione dell' Onciario.

46 Come pure se mai fra il termine descritto ne'

ne' Bandi di giorni quattro , loro si presenterà istanza di gravame , o in nome dell' Università contra qualche Possessore , sul dubbio , che i beni del medesimo fossero stati apprezzati meno del giusto valore , o pure di qualche particolare , che credesse essere stato gravato nell' apprezzo de' beni , o che ad altri fossesi l' apprezzo fatto meno del giusto valore ; in tal caso potranno essi Amministratori, e Deputati fare eleggere in pubblico Parlamento precedente lista de' sospetti altri quattro Estimatori , due Cittadini , due Forestieri , i quali , precedente giuramento in mano degl' istessi del Governo, debbono rivedere detto apprezzo, coll' intervento de' primi quattro Estimatori, affinchè possano questi allegare i motivi, per cui hanno formato l' apprezzo della maniera, in cui trovasi fatto, e tal revisione debbasi fare a spese di quei, che la domanderanno, mentre poi trovandosi , che il primo apprezzo fosse seguito malamente per difetto, malizia, o dolo de' primi Apprezzatori, saranno questi tenuti alla rifazione di dette spese in beneficio di quello , che l' avrà fatte , oltre dell' altre pene contenute negli ordini di sopra prescritti, quali ordini però resta riserbato darsi dalla Regia Camera.

47 In oltre debbono i Deputati fare il seguente altro atto, per farsene uso da' Ministri Deputati da S. M. ( Dio guardi ) per la liquidazione dell' onciario, intorno a' pesi, che ciascuno Possessore degli stabili sopra di essi soffrisse per annuo Canone , o in vino , o in olio , o in vettovaglie , conforme si è detto nelle Istruzioni sopraccennate per gli Apprezzatori in fare gli apprezzi, in questo modo cioè;

„ Essendo da noi Deputati eletti in pubblico
„ Parlamento dall' Università di questa Terra N.
„ per la formazione del Catasto della medesima,
„ osservato nella discussione delle rivele esibite
„ da diversi Possessori di Stabili , che i medesimi corrispondono per annuo Canone , o pure
„ *per jus Baronale in specie* , alcuni frutti che
„ da' medesimi Poderi nascono , onde affinchè da'
„ Signori Ministri destinati da S. M. ( Dio guardi ) nella formazione dell' onciario, si possano
„ fare le dovute deduzioni a favore de' debitori
„ Possessori di detti Stabili , e susseguentemente
„ tassare per tali esazioni i Creditori ; abbiamo
„ dopo presi diversi informi di altre persone
„ pratiche, ed esperte, esaminato il tutto, onde
„ veniamo a stabilire i seguenti prezzi cioè:

„ Per ogni barile di vino ; per ogni cato ;
„ per ogni tina , ( o per quella misura , che
„ sarà la corrisponsione di vino ) carlini . . .

„ Per ogni Stajo , per ogni cannata d' olio,
„ ( o si spiegherà qualsivoglia altra misura, secondo la denominazione della Terra ) carlini . . .

„ Per ogni tomolo di grano, ogni stoppello,
„ ( o pure per ogni altra misura sotto questo
„ termine, che sarà l' uso della Terra ) carlini . . .

E se sarà d' altra specie di vettovaglie , o altro frutto detta annua corrisponsione , si regoleranno i Deputati dell' istessa maniera , che di sopra abbiamo accennato.

Terminato detto appuntamento con queste spieghe, ed altre , che stimeranno essi Deputati necessarie, sottoscritti da' medesimi, dagli Apprezzatori, e dall' ordinario Cancelliere, si porrà ancora nel Processo suddetto , con dichiarazione che la sottoscrizione del Cancelliere, sarà principalmente necessaria in tutti gli atti di sopra accennati per autentica delle firme tanto de' Deputati, quanto degli Apprezzatori, e de' Governanti dell' Università , e maggiormente in quei luoghi , dove tutti , o in parte i Deputati, Apprezzatori , ed Amministratori non sapranno scrivere , e sono per tanto obbligati a fare il segno della Croce.

48 Parimente debbono i Deputati fare altro appuramento nel caso , che in essa Terra vi fossero Mulini, Centimoli, o Trappeti da macinar olive, col quale appuntamento si debbono descrivere tutt' i nomi de' Possessori di simili specie di Stabili , e liquidare la rendita netta di ciascuno di essi in questo modo cioè :

„ Essendosi per noi sottoscritti Deputati eletti
„ nella formazione del General Catasto di que-
„ sta Terra N. d' ordine di S. M. ( Dio guardi )
„ liquidato, ed appurato, come nel Territorio,
„ e Distretto di questa suddetta Terra si posseg-
„ gono dagl' infrascritti particolari gl' infrascritti
„ Mulini, Centimoli, da macinar grani, o Vet-
„ tovaglie, e Tappeti da macinar olive, ed ac-
„ ciò la rendita di ciascheduno di questi sud-
„ detti stabili, venga liquidata per quella , che
„ realmente sia , senz' aggravio di questa Uni-
„ versità, nè de' Possessori de' medesimi ; per tan-
„ to la stabiliamo nel modo che siegue cioè.

„ N. N. Illustre Possessore di questa Terra
„ possiede un Mulino ad acqua da macinar gra-
„ no, ed altre Vettovaglie nel luogo detto la
„ foce, confina co' beni di Pietro Forleo, Alesio
„ Franciosa, e fiume, affittato a Giuseppe Spanò
„ per annui ducati 50., da' quali ne deduciamo
„ per la spesa annuale, secondo il conto da noi
„ minutamente fatto dell' accomodazione della
„ casa, dove detto Mulino sta situato , di Ro-
„ ta, Rotello , Ponte , e Sottoponte annui du-
„ cati . . . . restano netti in beneficio di detto
„ Illustre Possessore annui ducati . . . „

Folano di Folano di questa Terra possiede un Mulino , *seu* Centimolo da macinar grano , ed altre vettovaglie nel luogo detto la Pietra nuova, confinante co' beni di Ferdinando d' Arco , Onofrio Panza , e della Cappella de' morti, affittato a Marco di Lorenzo per annui duc. . . . , da' quali dedotti annui ducati . . . per l' accomodazioni annuali della casa, dove detto Mulino è situato, delle Ruote &c.; resta la rendita netta per annui ducati . . . .

Maurizio di Antonio della Terra di Schiavone possiede un Trappeto da macinar olive nel luogo detto la Spina , confina co' beni di Andrea Varone , del Capitolo di questa Terra , e del Reverendo D. Mario Franciosa, affittato per annui ducati . . . . da' quali dedotti annui . . . . per l' accomodazioni e spese , resta la rendita netta per annui ducati . . . .

Se però la spesa, che si è di sopra accennato doversi dedurre a favore del Possessore non andasse al di lui carico, ma bensì dell' Affittatore; in tal caso resterà liquidata la rendita per quanto importa l' affitto senza la deduzione suddetta; e i Deputati in questo appuntamento faranno menzione che così sia l' affitto , cioè che ogni spesa corre a conto dell' Affittatore.

Se i Mulini o Trappeti non si tenessero affittati ,

ti, ma si facessero da' proprj Padroni; in questo caso i Deputati facendo tutte le diligenze necessarie, potranno guidarsi in liquidarne le rendite, dedotte le spese senza caricare l' industria personale del Padrone; ma come si desse ad affitto, poichè l' industria suddetta viene come Mulinaro separatamente considerata e tassata nella liquidazione dell' once.

Quale apprezzamento nella maniera di sopra accennata, fatto, sottoscritto per essi Deputati e Cancelliere, deesi porre nel processo suddetto, con avvertenza che nella margine della rivela di ciascun Possessore di simili Mulini e Trappeti, si debba ponere l' apprezzo in questo modo, cioè:

Stimiamo per duc..... *ut in Processu fol. tot.*

Tutto il contenuto nelle presenti Istruzioni dovrà inviolabilmente eseguirsi ed osservarsi sotto le pene in esse comminate, ordinando ancora che terminati tutt' i processi, e cuciti coll' ordine sopraddetto, tanto gli atti preliminari, come i volumi delle rivele, apprezzi, discussioni, ed ogni altra scrittura, come altresì i Borri degli apprezzi e discussioni debbono rimettersi qui in Napoli a S. M. ( Diu guardi ) per la sua Segreteria di Stato d' Azienda; affinchè degnandosi la M. S. rimettergli in questo Tribunale, possa il medesimo successivamente dare gli ordini opportuni per la formazione dell' onciario, e per la pubblicazione de' medesimi.

Dalla Regia Camera della Sommaria i 17. Marzo 1741.

*D. Lodovico Paternò M. C. L.*
*V. Fiscus* *D. Carlo Mauri.*
*D. Donato D' Ajello Raz.*

*Antonio Tesse Att.*

## CAROLUS DEI GRATIA REX

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

49 A Tutti e singoli Officiali, maggiori e minori, così Regj, come de' Baroni, Regie Udienze Provinciali, Regio Commissario di Campagna, ed ogni altro a chi spetta *in solidum*, significhiamo, come ricevendosi continue dinuncie ed avvisi da varie parti del Regno, che in molte Università di asso i Cittadini più facoltosi e prepotenti non pagano le Gabelle, e i Dazj, che paganfi da tutti gli altri Cittadini; anzi che nè tampoco li pagano molti degli Amministratori delle medesime, i quali dovrebbero essere di regola ed esempio agli altri colla pronta contribuzione a ciò che sono tenuti. Perciò affin di svellere dalle radici, e torre via un sì abominevole abuso tanto pregiudiziale alla Giustizia, ed alle Comunità tutte del Regno; d' ordine della Maestà del Re nostro Signore ( che Dio sempre guardi e feliciti ), a questa Regia Camera comunicato con biglietto della Segreteria di Stato d' Azienda in data de' 10. del corrente, si comanda e previene a tutti gli Amministratori, Esattori, ed altri Officiali, a' quali spetta di ciascuna Università, come altresì a tutti coloro, che sono tenuti alle contribuzioni de' Dazj, Gabelle, o altro, a beneficio dell' Università, che citra pregiudizio delle pene per l'addietro incorse, niuno di essi da oggi avanti ardisca d' esimere se, o altro qualsivoglia Cittadino nè in tutto, nè in parte dal pagamento de' Dazj e delle Gabelle, che gli altri Cittadini pagano, sotto pena di duplicato pagamento delle medesime, e di ducati cento da applicarsene un terzo a benefizio del denunciante, altro terzo all' Università, e l' altro al Regio Fisco; e sotto altre pene ad arbitrio di questo Tribunale della Regia Camera della Sommaria, da irremisibilmente, e subito eseguirsi non solo contra di essi Amministratori, Esattori di Gabelle, ed altri Officiali; ma anche contra coloro, che non avranno pagato interamente i Dazj, e le Gabelle, che dagli altri si soffrono. E perchè questa Real Determinazione abbia l' intera e pronta esecuzione che si conviene, e ch' è della Real mente di S. M., s' incarica a tutt' i Governatori locali, che non solo prestino tutta l' assistenza, ajuto e favore agli Amministratori, Esattori di Gabelle, ed altri Officiali delle Comunità nell' esazione degli espressati Dazj e Gabelle; ma vi abbiano ancora essi particolar mira e pensiere, se non vorranno incorrere nell' Indignazione Reale. Ed acciò il presente ordine sia a notizia di tutti, e niuno possa allegare causa d' ignoranza, si ordina, che il medesimo si affigga ne' luoghi soliti e consueti di ogni Città, Terra e luogo del Regno.

Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i 14. Agosto 1741.

*D. Lodovico Paternò M. C. L.*
*V. Fiscus.* *D. Carlo Mauri.*

*Antonio Teseo Att.*

## CAROLUS DEI GRATIA REX

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

50 MAgnifici Sindaci, Eletti, Cancelliere, ed ogni altro a chi spetta dell' Università delle Città, Terre e Luoghi di questo Regno, vi significhiamo qualmente per esecuzione d' ordine della Maestà del Re N. S. ( che Iddio sempre guardi ) e la Santa Sede per la parte che riguarda le franchizie degli Ecclesiastici; e per darsi un regolamento acciò dall' esecuzione del medesimo conseguisca il fine tanto desiderato del sollievo dell' Università, e de' poveri, si sono d' ordine di S. M. formate le seguenti Istruzioni, cioè:

*Istruzioni formate d' ordine della Maestà del Re Nostro Signore, che dovranno servire di norma, ed eseguirsi irremisibilmente dagli Amministratori di ciascheduna Università di questo Regno, affinchè si possano le medesime rilevare in parte da' Dazj, Gabelle e pesi fin ora sofferti, e che stanno di presente soffrendo con notabili avanzi che faranno, mercè la diminuzione e respettiva abolizione delle franchigie fin ora godute dagli Ecclesiastici, secolari e regolari dell' uno, e dell' altro sesso, conchiuse e stabilite coll' ultimo Concordato, e sia accomodamento fatto tra la S. Sede, e la Corte di questa Dominante.*

Essen-

ESsendosi coll' ultimo Concordato fatto tra la Santa Sede, e la Corte di questa Dominante, tra l'altre cose convenuto con varj articoli sotto la rubrica dell' Immunità Reale, che la franchigia delle farina da corrispondersi da oggi innanzi agli Ecclesiastici e Luoghi Pii, cioè:

51 Che a' Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi si dia la franchigia a misura della convenienza e bisogno di ciascheduno, avendosi riguardo al numero de' Familiari laici, che ognuno di loro tiene al proprio servigio, e che vivono a loro spese, ed all' elemosina del pane, che ciascuno di essi è solito fare, il che dovrà stabilirsi secondo sta disposto nel Cap. I. di detto Concordato num. XI.

52 Che gli Ecclesiastici del Clero secolare dal dì che saranno promossi al Suddiaconato, e non prima, godano delle franchigia di sei tomola di farina in ogni anno per ciascuno, così vivendo il Padre, come dopo la di lui morte.

53 Che gli Ecclesiastici del Clero Regolare così dell' uno, come dell' altro sesso, compresi ancora i Luoghi Pii Ecclesiastici e Religiosi, come sono i Conservatorj, e simili, debbano godere la franchigia di cinque tomola di farina ogni anno per ciascuna persona collocata in detti Conservatorj, come pure per ciascun Religioso, o Religiosa, computati in questo numero solamente quelli, che vestono l' abito delle Religione, tra' quali vanno in conseguenza compresi i Professi, Novizj, Terziarj dell' uno, e dell' altro sesso, che vivono collegialmente.

54 Che a' Seminarj debba bonificarsi la franchigia a proporzione del numero di tutti gli Alunni, che mantengono, o laici, o Ecclesiastici a ragione di cinque tomola per ciascuno in ogni anno, come anche de' Servitori e Ministri laici necessarj al loro attual servigio, purchè non sieno più di quattro ne' gran Seminarj, nè più di due ne' piccoli; a riserba però de' Sacerdoti, Diaconi e Suddiaconi, che in esso servissero, a' quali si dovrà dare la franchigia delle sei tomola, come sopra.

55 E che le persone Ecclesiastiche sole, le quali goderanno della franchigia della farina, come di sopra si è detto, debbano continuare a godere la franchigie sopra l'altre specie di viveri che hanno finora goduto. Dovendo tutti gli altri Cherici, Diaconi, Eremiti, Bizzoche, a chiunque Patentato, o Privilegiato, con qualunque nome si chiami, sia delle Corti Ecclesiastiche, o sia de' Luoghi Pii e di Abadie ancha Cardinalizie, contribuire al pagamento di tutt' i Dazj, e di tutte le Gabelle, ed a qualunque altro peso a guisa degli altri laici.

56 E dovendo quindi avvenire a benefizio di ogni Comunità un annuo avanzo notabilissimo, con cui si può ella esimere e liberare da varj Dazj e Pesi, o da buona parte di essi che ha sia ora sofferti, e sta tuttavia soffrendo: perciò d' ordine della Maestà del Re Nostro Signore, che col suo paternale amore sta tuttavia intento al bene, ed alla felicità de' suoi fedelissimi ed amatissimi Popoli, si sono formate le seguenti istruzioni, che si dovranno *ad unguem*, ed irremisibilmente eseguire ed osservare dagli Amministratori di ciascuna Università, Affittatori, o Esattori di gabelle delle medesima, e dagli altri Officiali tutti, a' quali si appartiene sotto pena dell' indignazione Reale, ed altre ad arbitrio del Tribunale della Regia Camera.

57 I. Adunque dovranno gli Amministratori di ciascuna Comunità, gli Affittatori, o Esattori delle Gabelle della medesima, ed ogni altro Officiale a chi spetta, siccome pure il Governatore locale della medesima invigilare ed avere particolare cura e pensiere, acciò dal dì delle pubblicazione del suddetto Concordato fra le due Potestà Pontificia e Reale in avanti, il medesimo si esegua giusta la sua serie, contenenza e tenore senza che agli Ecclesiastici Secolari, e Regolari, dell' uno, e dell' altro sesso si somministrino, nè si faccian godere altre fanchigie, se non le di sopra menzionate, e contenute nell' espressato Concordato, e per le quantità di sopra specificate. E tutto quello, che dal suddetto dì della pubblicazione dell' enunciato Concordato in avanti si corrisponderà meno a' suddetti Ecclesiastici Secolari, e Regolari dell' uno, e dell' altro sesso di quel, che han per l' addietro goduto, ed in conseguenza verrà ad avanzarsi delle Comunità, si dovrà depositare da' Gabellotti, e dagli Esattori delle Gabelle, e Dazj giorno per giorno, e settimana per settimana in potere del Cassiere dell' istesse Università, ove vi è, ed ove non vi è Cassiere, in potere d' uno de' Cittadini più benestanti, da eleggersi dagli Amministratori della medesima, i quali dovranno essere responsabili così del Cassiere, come del Cittadino benestante, ch' eleggeranno, ed in fine di ciascun mese dovranno gli Amministratori stessi far relazione al Tribunale della Regia Camera della Sommaria dell' importo di detto avanzo, acciò il medesimo colle prevenzioni, che si noteranno nell' ultimo Capo delle presenti Istruzioni, si possa impiegare in estinzione di un qualche Dazio, o Gabella, o di porzione di essa la più gravosa a' poveri, che sta di presente soffrendo l' Università secondo gli ordini, e le nuove più distinte Istruzioni, che su tale assunto loro si daranno.

58 II. Convenendo in tanto con verità appurare l' importo dell' avanzo, che in ogni anno sarà ciascuna Università colle sopra espresse minorazioni, e respettiva abolizione di franchigie, affine di prendersi le misure giuste della quantità delle Gabelle, e Dazj, che dovranno minorarsi, o abolirsi, siccome pure affine di evitarsi le frodi tutte, che potrebbero a danni della Università farsi dagli Affittatori, ed Esattori delle Gabelle, con introitare a lor beneficio meno di quel, che importano le franchigie abolite, o diminuite; dovranno gl' istessi Magnifici del governo di ciascuna Università subito procurare fede dell' Ordinario del luogo, o di chi fa le sue parti, di tutt' i Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici Secolari, quali attualmente si trovano nella Città, Terra, e luogo, dove essi amministrano gl' interessi dell' Università per farne quell' uso, che appresso si dirà.

59 III. Dovranno coll' istessa sollecitudine procurare pure nota distinta di tutti gli Ecclesiastici Regolari così dell' uno, come dell' altro sesso, che sono ne' Luoghi Pii Ecclesiastici, e Religio-

ligiosi, come a dire Conservatorj, o simili, sottoscritta dal Priore, Guardiano, Preposito, Badessa, o altro Capo delle Religioni, e Conservatorj dell'uno, e dell'altro sesso, ed autenticata per mano di pubblico Notajo per l'uso *infra notando*.

60 IV. Dovranno i medesimi del Governo ricever fede giurata, ed autenticata del Rettore del Seminario, che forse si trovasse nella Città, Terra, e luogo di loro amministrazione, del numero degli Alunni, che sono nel Seminario col nome, cognome, patria ad età di ciascuno, con distinzione, se sieno Laici, o Ecclesiastici; come de' Servitori, e Ministri laici, ed anche de' Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, che ivi servissero col nome, cognome, patria, ed età de' medesimi per l'istesso effetto.

61 V. Gl'istessi del Governo di ciascuna Università dovranno farsi far fede dagli Affittatori, o Esattori di detti Dazj, e Gabelle cavate dal libro, che volgarmente si chiama de' Franchi, che sogliono essi tenere di tutti gli Ecclesiastici Secolari, come sono Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici, e di tutt' i Regolari dell' uno, e dell'altro sesso descritti in detto libro, colla distinzione delle franchigie, che fin ora han goduto tanto sopra la gabella della farina, come sopra l'altre robe soggette a gabelle, siccome pure la fede di quanto si esige per gabella sopra ogni tomolo di farina, o altre specie di viveri. Quali fedi ricevute che l'avranno, dovranno comprovarle una coll'altra, ed indi cavarne una nota distinta di tutt' i Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici; come pure di tutti gli Ecclesiastici Regolari, Alunni de' Seminarj, e servienti, che in distretto di loro giurisdizione dimorano, e di essa consegnare un esemplare in mano dell'Esattore, o Affittatore delle respettive Gabelle, acciò ne formi un libro, descrivendo in esso con rubriche separate tutti detti Ecclesiastici Regolari, o Secolari, Alunni, e servienti ne' Seminarj, come di sopra si è detto, col loro nome, cognome, e Patria, affine di conceder loro le franchigie a tenore del detto Concordato, ed esigere, ed introitare il di più in potere del Cassiere, o della persona destinata da' Magnifici del Governo. E notando nello stesso libro la farina macinata in franchigia a ragione di tomola sei, o cinque per ciascuno, come sopra, e l'altra, per cui si farà pagata tutta la gabella: siccome ancore gli altri viveri, per li quali avranno pagata la gabella i Clerici, e le altre Persone Ecclesiastiche, che non godono della franchigia della farina a tenore del Cap. I. del Concordato num. XVII.

62 VI. Con gli originali delle suddette fedi, dovranno i medesimi Amministratori di ciascuna Università coll'intervento d'una qualche persona pratica, e perita, se essi non ne sieno istrutti, fare un tanteo, o sia conto prudenziale dell' importo mensuale, che ridonderà in benefizio della medesima, colla diminuzione, e rispettiva abolizione delle suddette franchigie, ed a proporzione di esso proporre, ed esaminare in pubbico Parlamento, qual gabella convenga scemare o abolire, avendo sempre mira al sollievo de' poveri, ed alla minorazione, o abolizione di quella della farine, e dell'altre, che sono a questi più gravose; ed indi della conchinsione, che farassi, trasmettere nella Regia Camera copia eutentica unitamente con tutte le suddetto originali fedi, e scritture, ed anche colla copia de' libri, che dovran formare gli Affittatori, o Esattori delle suddette gabelle nella guisa espressata, affinchè in vista di tutte esse, e dopo esaminatene la lealtà, e la giustizia, si possano da qui dare gli ordini ulteriori, e più proprj pee lo sollievo delle Comunità tutte colle nuove Istruzioni, che si formeranno. Napoli 5. Agosto 1741.

63 Per tanto vi facciamo la presente, colla qnale vi diciamo, ed in nome di S. M. (che Dio guardi) vi ordiniamo, che dal primo dell'entrante mese di Settembre di questo corrente anno, in avanti, dette Istruzioni, e quanto in esse si contiene, che dobbiate, *ad unguem* eseguire, ed osservare, fare eseguire, ed osservere giusta la forma, contenenza e tenore, in modo che abbiano la loro dovuta, e parata esecuzione, e senza alcuna elterazione. Per lo qual effetto ciascuno contravvegnente a quanto colle dette Istruzioni sta espressato, oltre della Regia indignazione, incorrerà nella pene di ducati 100., ed altre ad arbitrio di questa Regia Camera de esigersi irremisibilmente, con applicarsi la terza parte a benefizio del Denunciante, la terza parte a benefizio dell'Università, e l'altra terza parte a benefizio del Regio Fisco. E così s'esegua, e non altrimenti. Napoli dalla Regia Cemera della Sommaria i 14. di Agosto 1741.

*V. Fiscus.* *D. Lodovico Paternò M. C. L.*
*D. Carlo Mauri.*
*D. Donato D'Ajello Raz.*

*Antonio Teseo Act.*

## AVVERTIMENTI
## PER

*L'esecuzione del Concordato tra S. M., e la Santa Sede nella formazione de' Catasti.*

Dopo formate dal Tribunale della Regia Camera della Sommarie le Istruzioni per la formazione de' Catasti, e quelle anche tralmesse a molte Università del Regno, si è pubblicato il Concordato stabilito tra la Maestà del Re nostro Signore, e la Santa Sede. E perchè fra gli stabilimenti in esso contenuti vi è quello, che riguerda le contribuzione a' pubblici pesi, a cui debbono soggiecere così le Persone Ecclesiastiche, secolari, e regolari, come le Chiese, Monisteri, e Luoghi pii Ecclesiastici, che per lo addietro non hanno contribuito; perciò si è stimato fare questa Giunte alle Istruzioni già fatte, acciò il Concordato suddetto sia esattamente osservato, ed eseguito.

Quel che nel Concordato si prescrive intorno a qnesta parte, è del tenor seguente.

*Immunità Reale.*

Trovandosi la maggior parte delle Comunità del Regno esauste, ed impotenti a soddisfare sì a' pubblici pesi, come a' frutti de' debiti, che si trovano per bisogni pubblici dello Stato ever contratti per lo più con Monasterj di povere Mo-

nache, Capitoli, ed altri Luoghi, e Comunità Ecclesiastiche: e dall'altra parte per la maniera, come ora si riscuotono le pubbliche imposizioni, cadendo la maggior parte del peso sopra la più misera gente, necessitata in certi luoghi per un rubbio di macinato a pagar di gabella nientemeno di quattro ducati, ed in altri dove si vive a testatico, un miserabile, che non ha, che le sole braccia, colle quali dee mantener se stesso, e tutta la sua povera famiglia, è talvolta costretto a pagar fino ad otto, o dieci ducati l'anno. Quindi Sua Maestà per sollievo de' suoi più poveri sudditi, e di que' luoghi pii, e precisamente de' Monasteri di povere Monache, che per aver la maggior parte delle loro rendite in censi attivi sopra le Comunità, si trovano ridotti in molta strettezza; ha determinato, mediante un general Catasto di tutt' i beni del Regno, fare una più giusta distribuzione de' pubblici pesi. Ma tutto ciò non ostante, de' beni del Regno trovandosi gran parte passata *in manus mortuas*, senza che per essi si paghi un sol quattrino per li bisogni dello Stato, i soli beni posseduti da' laici non possono bastare pel sollievo desiderato de' poveri, e delle Comunità: perciò la Santità di Nostro Signore, attesa l'impotenza de' Laici, ed avendo egualmente a cuore il sollievo della più misera gente del detto Regno, a de' luoghi pii, che hanno crediti colle Comunità, aderendo alle istanze di Sua Maestà, è benignamente condiscesa, che per quello, che riguarda l'esenzione, e le franchigie degli Ecclesiastici del Regno di Napoli, si osservi per l'avvenire quanto vien disposto ne' seguenti articoli.

I. Ne' Catasti, i quali si debbon fare, o debbon rinnovarsi per ordine Regio da tutte le Università del Regno, si comprenderanno, e si faranno descrivere tutt' i beni, di qualsivoglia natura si sieno, posseduti dagli Ecclesiastici, Secolari, e Regolari; al qual effetto gli Ordinarj di ogni luogo sforzeranno i renitenti per le vie legali a farne le rivele, darne le assegne, ed a tutt' altro, che sia per essere a ciò necessario: con dichiarazione però, che detto Catasto, e tutto ciò si faccia coll' assistenza degli Ordinarj medesimi, de' Deputati del Clero, ed a spese unicamente de' Laici.

II. Fatto che si farà di mano in mano da ciascheduna Comunità il suo Catasto, a' pubblici pesi, che sopra de' beni accatastati si pagheranno da' possessori laici, le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii ecclesiastici contribuiranno solamente per la metà di quello, che que' tali lor beni pagherebbero, se si possedessero da' laici; detratti bensì prima tutt' i pesi annessi a' detti beni, che son obbligati a soddisfare; ben inteso però, che tra questi pesi non sia mai compreso il mantenimento, ed alimento delle persone: la qual suddetta contribuzione per li beni ecclesiastici, come sopra, dovrà in ciascun luogo, ed Università del Regno cominciare dal giorno, che in esso luogo i laici in vigore del nuovo Catasto da farsi, o pure già fatto fin al giorno di oggi, come si verifica di qualche luogo, cominceranno a pagare i pubblici pesi, senza che debba aspettarsi, che il suddetto nuovo Catasto sia terminato per tutto il Regno. E considerando Sua Beatitudine, che vi sono moltissime fondazioni nel Regno suddetto, particolarmente di Regolari fatte nel secolo passato, e nel presente, di rendite assai considerabili, e tali, che compongono forse la maggior parte delle rendite degli Ecclesiastici, e che restando queste esenti, ed immuni dalla detta contribuzione, per la facilità, che hanno di provare i lor titoli di prima erezione; la maggior parte del peso si risonderebbe nelle prime erezioni, fatte ne' secoli antecedenti per la pruova, o deficiente, o assai difficile, per rintracciare la fondazione; come anche ne' più poveri luoghi Pii, e Persone Ecclesiastiche; nè si avrebbe il fine desiderato, che si è espresso di sopra; perchè anche i Laici oppressi da gravi pesi sarebbero obbligati a contribuire molto più, ed oltre alle lor forze. Perciò è anche condiscesa a permettere ed ordinare, che restino sottoposte alla divisata contribuzione anche tutte le fondazioni di ogni sorta; detratti però sempre prima tutt' i pesi, ed obblighi, come sopra. E la suddetta contribuzione sopra i beni passati *in manus mortuas*, si pagherà solamente fin a tanto, che dureranno i presenti bisogni delle Università del Regno, e per que' soli pesi, che si trovano imposti fino al giorno di oggi, e non già per quei, che si potranno imporre per l'avvenire.

III. Alla contribuzione come sopra stabilita, resteranno soggetti i beni posseduti da tutta le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri Luoghi Pii Ecclesiastici, di qualunque sorta si sieno, di Religiosi, delle undici Congregazioni di Gesuiti, de' Cavalieri di Malta, e lor Commende, di Mense Episcopali, o Archiepiscopali, di Abazie Concistoriali, e posseduti da' Signori Cardinali: esclusi solamente i beni di quei benefizj, che si assegneranno agli Ordinandi in patrimonio sagro, per quella sola rata però, che secondo la tassa sinodale, o Conciliare, importerà detto patrimonio; ed esclusi ancora i beni delle Parrocchie, de' Seminarj, e degli Ospedali. E come gravandosi in questa forma tutt' i beni più privilegiati delle Chiese, non è dovere, che a confronto di ciò goda nessun Laico alcuna esenzione, la quale venga poi ad accrescere il peso degli Ecclesiastici: perciò il ripartimento de' pubblici pesi dovrà farsi a proporzione di tutt' i beni di qualunque sorta, come si è detto di sopra, realmente posseduti da ogni Laico, tanto Cittadino, quanto Forestiere, e de' beni burgensatici, posseduti da' Baroni, o di tutti quei che sono, e saranno descritti nel Catasto di ciascheduna Comunità: laonde volendo il Sovrano esimere per l'avvenire qualcuno da questa contribuzione, l'importo dell'esenzione di esso dovrà ripartirsi, ed accrescersi sopra de' beni degli altri Secolari, e non mai sopra quei delle Chiese, e delle Comunità, e Luoghi Ecclesiastici.

IV. Tutti quei beni delle suddette Chiese, Comunità, e Luoghi Ecclesiastici, che saranno sottoposti alla divisata contribuzione, dovranno egualmente pagarla, o ch'essi li facciano a mano propria, o che li diano in affitto, o Colonia. Il colono bensì per la sua porzione colonica dovrà soggiacere a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono tutti gli altri Laici.

V. Succedendo, che dal giorno d'oggi in avvenire qualche Chiesa, e Comunità, e Luogo 68 Ecclesiastico acquisti nuovi beni, di qualunque natura si sieno, dovranno detti beni restare perpetuamente sottoposti a tutt' i tributi regj, e pubblici pesi, che si pagano, e pagheranno da' laici.

VI. Quanto poi a' beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari saranno tutti soggetti a tut- 69 ti quei pesi, a' quali soggiacciono i beni de' laici, a riserva solamente di quella porzione di beni, che secondo le tasse Sinodali de' luoghi, quando non si ordinano *ad titulum beneficii*, sarà loro assegnata per titolo dell' ordinazione; la qual porzione, o sia patrimonio Sagro dovrà essere affatto immune, ed esente da qualunque peso, e ciò si osserverà ancora per gli Ecclesiastici Greci, quantunque abbiano moglie.

VII. I beni, che si assegnano agli Ecclesiastici per patrimonio Sagro, giusta la disposizione de' 70 Sinodi locali, e secondo i decreti, che han fatti, o che faranno i Vescovi, purchè non sieno di minor frutto di ventiquattro ducati annui, e non oltrepassino quello di quaranta, secondo gli ordini, che Sua Santità darà a' Vescovi sopra la tassa de' patrimonj; dovranno godere di una total' esenzione, o che li facciano a mano loro, o che li diano in affitto, o colonia, e che sieno assegnati al promovendo dal Padre, o dalla Madre, o da qualunque altra congiunta, o estranea persona: con dichiarazione bensì, che di questa esenzione dovranno cominciar a godere solamente dal giorno, in cui l'ordinando ascenderà all' ordine del Suddiaconato, e non prima, quantunque il patrimonio Sagro fosse costituito fin da quando il Cherico fu iniziato alla prima Tonsura.

VIII. E nell' attual ripartimento, che dovrà farsi de' già detti pesi sopra i beni degli Ecclesiastici, e 71 Secolari, dovranno intervenirvi, ed essere intesi, come interessati, i Deputati dell' uno, e dell' altro Clero. Così parimente quando dagli Amministratori si renderanno in ciascun anno i conti a' soliti Deputati di qualunque Comunità, dovrà intervenirvi un Deputato Ecclesiastico, unicamente per invigilare sopra le alterazioni, che avessero potuto succedere dopo il primo ripartimento sopra il più, ed il meno della contribuzione degli Ecclesiastici.

IX. Essendo gli Ecclesiastici renitenti, o morosi a pagare la porzione loro spettante de' suddetti 72 pesi, l'Esattore laico esibisca, o mandi la nota di essi al Vescovo, o Ordinario del luogo, il quale sotto la medesima dia l'*Exequatur*, che si proceda contra di loro *per quascumque, quoad executionem realem tantum*; e negandosi dal Vescovo, o Ordinario del luogo, che possa l'Esattore laico ricorrere al Metropolitano, o al Tribunal misto.

Indi in undici §§. si dà la regola per le franchigie, cioè dal 10. sino al 21. e nel 22. si stabilisce così.

X. Finalmente i Cherici, e Diaconi Selvatici, gli Eremiti, le Bizzoche, e chiunque patentato, o privilegiato, con qualunque nome si chia- 73 mi, sia delle Curie Ecclesiastiche, sia de' Luoghi pii, e di Abazie, anche Cardinalizie, non dovranno godere di alcuna delle sopraddette, o di qualunque altra esenzione: ma ogni uno di essi resterà soggetto al pagamento di tutt' i dazj, a di tutte le gabelle, ed a qualunque altro peso, a guisa degli altri Laici.

S'Incarica dunque a tutte le Università del Regno, che con tutta l'esattezza osservino, ed eseguano quel che di sopra si è prescritto, ed a quello in minima parte non ardiscano contravvenire. Ed affinchè non si prenda in affare di tanta importanza il menomo abbaglio, si danno alle Università medesime i seguenti avvertimenti, co' quali le Istruzioni già formate vengano in parte, o corrette, o accresciute; acciò la formazione de' Catasti in tutto venga eseguita nella forma nel Concordato prescritta.

I. Essendosi nel Concordato stabilito, che il Catasto debba formarsi coll' assistenza degli Ordi- 74 narj de' Luoghi, e di due Deputati uno degli Ecclesiastici Secolari, e l'altro de' Regolari, i quali Deputati debbono essere intesi, come interessati, dovranno prima di ogni altro atto gli Amministratori di ogni Università scriver lettera all' Ordinario del Luogo, dandogli parte, che si vuol formare il Catasto, e richiedendolo, acciò dia gli ordini per l'elezione de' Deputati suddetti. Lo preghino altresì, perchè disponga, acciò tutti gli Ecclesiastici così Secolari, come Regolari, facciano le loro rivele non solo per li beni proprj, ma anche per li beni delle Chiese, Monisteri, Beneficj, Badie, e Luoghi Pii Ecclesiastici, che ad ognuno di essi appartiene, come ancora perchè sia fatta la rivela de' beni, che la Mensa Vescovile in quel luogo possiede. Dovranno ancora pregarla per la fede della Tassa Diocesana de' Patrimonj de' Preti, e perchè sia all' Università dato lo Stato dell' anime, acciò se ne possa far uso conveniente. La lettera sarà del seguente tenore:

*Illustriss., e Reverendiss. Sig., e Padrone Colendiss.*

75 DOvendosi da questa Università procedere, coll' assistenza di V. S. Ill., alla confezione del General Catasto, nella quale debbono intervenire, ed essere intesi due Deputati de' due Ceti Ecclesiastici Secolare, e Regolare in esecuzione del Concordato fatto tra il Re nostro Signore, e la Santa Sede; perciò la preghiamo, acciò dia gli ordini a chi conviene, per la destinazione de' suddetti due Deputati, i quali eletti, favorirà ella dare a noi la notizia della loro elezione, ed ordinare ad essi, che secondo gli avvisi, che avranno da questa Università, vogliano intervenire, ed assistere agli atti necessarj alla formazione del Catasto, acciò quegli intesi, possa venire il tutto regolato, e stabilito colla giustizia, che conviene. Preghiamo in oltre V. S. Ill. a dar gli ordini necessarj a chi conviene, e sotto quelle pene, che le parranno, acciò da tutti gli Ecclesiastici Secolari, e Regolari, così di questa Città, come di altri luoghi, e che possegono qui beni, si facciano le rivele di tutto quello, che così essi, come le loro Chiese, Monisteri, Benefizj, Badie, e Luoghi pii Ecclesiastici posseggono, così in beni stabili, come in annue rendite, censi, estazioni, ed animali di qualunque spezie con tutta la distinzione possibile, spiegandosi in esse i pesi, che i beni suddetti sopportano, acciò se ne abbia nella discussione la dovuta considerazione,

qua-

quali rivele dovranno essere nelle nostre mani esibite fra lo spazio di otto giorni, così come col Bando da noi formato, e che dovrà pubblicarsi, vien prescritto a' laici. Nel tempo medesimo è pregata V. S. Ill. ad ordinare al Procuratore della sua Mensa Vescovile, che faccia, ed esibisca, come sopra, nelle nostre mani, la rivela di tutto ciò che la Mensa suddetta in questa Città possiede colla distinzione, e spiega de' pesi, come sopra, e che da cotesta sua Curia sia formata fede della Tassa Diocesana de' Patrimonj de' Preti, e quella pervenga nelle nostre mani, ed in fine che ci si dia ancora lo Stato delle anime, che servirà, acciò non rimanga Cittadino non descritto, e tassato nel Catasto. Siccome noi intendiamo di ubbidire esattamente, ed eseguire gli ordini di S. M., e non contravvenire in minima parte al Concordato suddetto, così siamo sicuri, che V. S. Ill. col suo zelo, e rettitudine sarà ancora per procurare co' mezzi convenevoli, che 'l Ceto Ecclesiastico dal suo canto adempia il suo dovere, con eseguirla colla dovuta esattezza, e sincerità, e desiderosi dell'onore de' comandamenti di V. S. Ill. con tutto il rispetto ci protestiamo per sempre.

Di V. S. Ill., e Rev. i . . . del mese . . . 1741.

Illustriss. Monf. Vescovo di . . . . . . . Divotiss. ed Obbligatiss. Servidori.

„ N. N. Sindaco.
„ N. N. Eletto.
„ N. N. Cancelliere.

La lettera si faccia presentare al Vescovo col dovuto rispetto dall'Ordinario Cancelliere dell' Università, il quale dee tenersene copia, ed in piedi della medesima farà il seguente notamento.

Io qui sottoscritto N. N. Ordinario Cancelliere dell'Università di questa Città, mi sono portato in questo giorno dall' Illustriss., e Reverendiss. Monf. Vescovo . . . per ordine de' Signori Amministratori di questa Università, e gli ho recata lettera da' medesimi a lui scritta del tenore, come in questa copia si legge, ed in fede del vero ne fo quest'atto da me sottoscritto, e suggellato col suggello dell' Università.

i . . . del mese di . . . . . 1741.
N. N. Cancelliere.

La copia della lettera suddetta con quest'atto si conserverà fra le altre scritture, ed atti del Catasto.

76 E come l'Ordinario del luogo, seguita che sarà l'elezione de' Deputati Ecclesiastici, con sua lettera ne darà la notizia agli Amministratori, o pure farà pervenire nelle loro mani l'atto dell elezione; così avvertano gli Amministratori, che o la lettera, o l'atto si conservi fra le Scritture del Catasto, facendovi notare dal Cancelliere la giornata, in cui si sarà o l'una, o l'altro ricevuto.

77 II. Essendosi nel foglio 11. delle Istruzioni nel capitolo, che comincia *Frattanto*, parlato dell'apprezzo da farsi dagli Estimatori di tutto l'intero territorio dell'Università senza nominatamente esprimersi i beni di Chiese, Monisteri, ed Ecclesiastici; si avverte che in esecuzione del Concordato debbono essere apprezzati tutti gli stabili di Ecclesiastici, di Chiese, Cappelle, Beneficj, Badie, Monisteri, Commende, e Luoghi pii Ecclesiastici, come nel Concordato si prescrive; e sebbene siesi nel Concordato suddetto stabilito, che sieno immuni, ed esenti dal peso della contribuzione i beni delle Parrocchie, degli Ospedali, e de' Seminarj, pure sarà bene, che anche questi nell'apprezzo vengano compresi a togliere ogni via di frode, o occultazione de' beni, che debbono contribuire; mentre basterà, perchè sia eseguita l'esenzione prescritta, che non sieno i beni suddetti compresi nella tassa, che risulterà dal Catasto.

78 III. Nella pagina 13. nel capitolo *In oltre gli Amministratori*, si ordina, che gli Amministratori di ciascuna Università formino lo Stato dell'introito, e dell'esito, e quello si trasmetta nella Regia Camera. Giacchè con altro ordine di questo Tribunale spedito a dì 29. di Luglio del corrente anno, inviato a' Tesorieri, e Percettori delle Provincie, si è ordinato alle Università, che subito formassero, e mandassero qui in Napoli il loro Stato; perciò, come si crede, che nel giungere queste Istruzioni, ogni Università già avrà tutto ciò eseguito, non bisogna, che nuovamente lo Stato si mandi. Se però alcuna fosse stata in ciò negligente, subito, e senza la minima dilazione, esegua l'ordine dato per mezzo de' Percettori, e Tesorieri.

79 IV. Nel detto foglio 14. nel capitolo, che comincia *Ricevute*: Si ordina, che i sei Deputati, debbano unirsi per esaminare, e discutere la fede fatta dagli Amministratori intorno al frutto, ed alla rendita degli animali, ed appresso si parla di doversi fissare i prezzi di vettovaglie, e di altri generi. E perchè in quest'atto debbono intervenire, ed essere intesi i Deputati Ecclesiastici; perciò fissato il luogo, e 'l tempo di detta discussione, se ne dee dare l'avviso a' suddetti Deputati. A quest'effetto il Cancelliere delle Università farà un foglio del tenore seguente.

80 Essendo stabilito, che nel dì . . di questo mese nel luogo . . . si uniscano i Signori Amministratori, e Deputati per discutere la fede fatta intorno alla rendita, e frutto, che gli animali danno in questo territorio, e fissarsi il prezzo delle vettovaglie, e di altri generi; se ne porta la notizia a' Signori Deputati Ecclesiastici N. N., e N. N., acciò vogliano intervenirvi per dire tutto quello, che loro occorrerà su questa materia in esecuzione del Concordato.

i . . . del mese . . . 1741.
N. N. Cancelliere.

Questo foglio preventivamente al giorno dell' unione si faccia pervenire a' Deputati Ecclesiastici. Il duplicato si tenga dal Cancelliere, sotto del quale si faccia un atto da lui sottoscritto di essersi nel giorno . . . fatto pervenire alle mani de' Deputati Ecclesiastici, e si conservi negli atti, e scritture del Catasto.

81 V. Nel foglio 15. nel capitolo, che comincia *Quando poi*, si dà la norma, come debbano disporsi le rivele riducendosi a diversi volumi. Si avverte, che oltre de' volumi in detto luogo spiegati, debbono farsi due altri volumi delle Chiese, Luoghi pii Ecclesiastici, ed altri espressi nel Concordato. Un volume conterrà le Chiese ec. che sono del luogo, ove formasi il Catasto; l'altro delle Chiese di altri Paesi, o del Regno, con ispiegarsi distintamente, dove o le

o le Chiese, o i Monisteri, o i Luoghi pii Ecclesiastici sono siti, come altresì due altri volumi dovranno farsi degli spogli delle rivele, e discussioni, oltre di quelli, di cui si è parlato nel foglio 17. nel capitolo, che comincia: *Terminata &c.*

VI. Nel suddetto foglio 15. si parla del Bando, che dee precedere alla discussione delle rivele, acciò i Cittadini, che vogliono esserne intesi, v' intervengano; perchè questo è l'atto principale del Catasto, perciò dee darsene l'avviso a' Deputati Ecclesiastici, affinchè possano intervenirvi.

Il Cancelliere farà a questo fine un foglio del tenor seguente.

82 Dovendosi nel dì ... di questo mese nel luogo ... cominciare la discussione delle Rivele per la formazione di questo Catasto, e continuarsi ne' giorni seguenti; se ne porta la notizia a' Signori Deputati Ecclesiastici N. N., N. N., acciò in esecuzione del Concordato possano intervenirvi, ed essere intesi.

i . . . del mese di . . . 1741.

N. N. Cancelliere.

Questo foglio si farà pervenire a' Deputati, ed il duplicato si conservi negli atti del Catasto, con farvisi in piedi l'atto dal Cancelliere di essersi fatto pervenire a dì . . . il simile a' medesimi, come si è detto di sopra dell'altro avviso.

83 VII. Nel foglio 17. nel capitolo, *Per li beni degli Ecclesiastici*, si è data la regola di ciocchè dovevasi appurare intorno a' titoli degli acquisti de' beni delle Persone Ecclesiastiche. Al presente viene tutto ciò ad essere inutile; onde non è necessario, che i Deputati si prendano questa briga, giacchè in esecuzione del Concordato per tutt' i loro beni le Persone Ecclesiastiche, debbono, come i laici, contribuire, a riserba solo del Sagro Patrimonio, per cui sono immuni per la somma stabilita dalla Tassa Diocesana. E se la Persona Ecclesiastica sarà stata ordinata *ad titulum Beneficii*, allora niuna esenzione goderà ne' suoi beni patrimoniali; ma nella rendita del Benefizio sarà immune per la somma tassata del sagro Patrimonio dal Sinodo Diocesano, e per lo di più dovrà contribuire per metà, come è prescritto per tutti gli altri beni di Chiese.

84 VIII. Nè pure è necessario l'esame, ed appuramento prescritto nel foglio 17. nel capitolo *Si dee inoltre*, intorno alla qualità, e requisiti de' Chierici, e de' Beneficiati, giacchè i medesimi in virtù del Concordato non godono per li loro beni proprj di alcuna esenzione, e solo dal giorno, che saranno ascesi agli Ordini sagri immuni per lo sagro Patrimonio.

85 IX. Nel suddetto foglio 17. in due Capitoli si parla degli Oblati, e degli Eremiti; ora si avverte, che i medesimi in virtù del Concordato non godono di veruna esenzione, e debbono essere trattati come tutti gli altri laici; e perciò non è necessario il minuto appuramento intorno a' medesimi prescritto ne' suddetti capitoli.

X. Nel foglio 18. si è data la formola del Bando, con cui s'invitano tutt' i Cittadini, acciò se alcuno di essi si sente gravato nelle discussioni fatte, proponga i gravami, che occorreranno, per potersi dagli stessi Deputati esaminare, e discutere. Questo bando, come è generale per tutti gl' interessati nel Catasto, potrebbe bastare anche per gli Ecclesiastici, che potranno proporre i loro gravami, se si sentiranno gravati, o da loro stessi, o per mezzo de' due Deputati; ma per procedere con maggiore accerto, se ne dia una particolar notizia a' Deputati Ecclesiastici con un foglio del tenore seguente.

86 Essendosi compiuta la discussione delle Rivele per la formazione di questo Catasto, si è emanato bando, acciò tutti coloro, che vogliono, comparischino fra giorni quattro a proporre quei gravami, che avverso delle discussioni fatte occorreranno. Se ne dà anche la notizia a' Signori Deputati Ecclesiastici N. N., ed N. N., affinchè se ad essi occorre cosa in contrario alle discussioni fatte, possano fra lo spazio di giorni quattro proporre i loro gravami, ed assistano a' Deputati per potersi discutere, ed esaminare.

i . . del mese . . . . . 1741.

N. N. Cancelliere.

Il foglio si faccia pervenire a' Deputati Ecclesiastici, e se ne tenga il Cancelliere il duplicato, e facendovisi l'atto, come si è detto di sopra, si conservi nelle scritture del Catasto.

87 XI. Nel detto foglio 18. si dà la formola del Bando per l'esibizione di que' documenti de' pesi, che sieno nelle rivele espressi, senza esserne i documenti suddetti esibiti. Si avverte, che di ciò anche dee darsene l'avviso a' Deputati con un foglio sottoscritto dal Cancelliere in tutto nella forma di sopra prescritta.

88 XII. Nel foglio 19. si parla dell'apprezzo, e della discussione de' beni de' primi quattro Estimatori, e de' sei Deputati, prescrivendosi l'elezione di due nuovi Estimatori per far l'elezione di due nuovi Deputati per la discussione. Si avverte, che nella suddetta discussione, dovranno ancora intervenire, ed essere intesi i Deputati degli Ecclesiastici, a' quali se ne darà l'avviso nella forma avvertita di sopra dal Cancelliere dell' Università. Come altresì dovranno i Deputati Ecclesiastici essere intesi nella discussione de' gravami, che mai si producessero contra la suddetta discussione, e così si osservi in tutti gli altri atti simili da farsi, e precisamente nell' atto dell' appuramento della rendita de' Molini, Centimoli, Trappeti, o altro corpo simile, del qual atto si è parlato nelle Istruzioni foglio 21. e perciò se ne porti a' Deputati Ecclesiastici l'avviso dal Cancelliere nel modo detto di sopra.

XIII. In fine generalmente si avverte, che tutto ciò, che nelle Istruzioni si era stabilito doversi praticare rispetto a' Laici, tanto intorno alle rivele de' Cittadini abitanti, e de' Forestieri: apprezzo con tutta la distinzione anche de' pesi: rivele da farsi dall' Università per coloro, che non l'avessero fatte: discussione, e gravami contra le discussioni, ed altro; dovrà nell' istesso modo, e con la stessa diligenza, ed esattezza eseguirsi, e praticarsi rispetto alle Persone Ecclesiastiche, Chiese, Monasteri, e Luoghi pii Ecclesiastici, ed altri giusta il Concordato, tanto del luogo, ove si fa il Catasto, quanto di altri luoghi o del Regno, o fuori del Regno.

89 Oltre al prescritto in questi Avvertimenti, i quali riguardano l'esatta esecuzione del Concordato, si previene agli Amministratori di ogni Uni-

Università, che se mai fra due Università vi sia controversia di confini di territorj siti nel luogo controvertito, si dovranno apprezzare, e discutere, descrivendosi con rubrica a parte, e nell' altra delle Università contendenti, perchè con altre Istruzioni si prescriverà la regola da tenersi per la tassa de' suddetti beni, ed a quale delle due Università dovrà pagarsi. Ed anche gli annui crediti, che taluno abbia con persona di altra Università, si descrivano tanto nella Patria del Creditore, quanto in quella del Debitore, perchè in appresso si dirà in quale delle due Università dovrà il Creditore esser tassato.

Per ora con le suddette istruzioni già prima formate, e con gli avvertimenti, che ora si danno, debbono subito le Università dar principio alla formazione del Catasto, poichè mentre in esse si attenderà a far tutto ciò che si è prescritto; nel tempo medesimo si formeranno dal Tribunale della Regia Camera le altre Istruzioni necessarie per regolare la liquidazione del Catasto, formazione d'Onciario, e di Tassa, e sua pubblicazione ed esecuzione; le quali formate che saranno, si manderanno subito all' Università medesime, perchè da loro stesse si dia compimento ad un' opera cotanto importante; con avvertenza che se mai in qualche Università non si ritrovasse persona abile e capace per intendere queste istruzioni, e per eseguirle; dovrà la medesima dal luogo più vicino procurar l'assistenza di persona dotata dell'abilità necessaria, a cui dandosi una congrua ricompensa, si possa col suo consiglio e direzione eseguire esattamente tutto il prescritto di sopra. Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i 15. di Agosto 1741.

*D. Lodovico Paternò M. C. L.*
*V. Fiscus.* *D. Carlo Mauri.*
*D. Donato d'Ajello Razionale.*
*Antonio Teseo Att.*

## CAROLUS DEI GRATIA REX

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET IERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

DI Real ordine del Re Nostro Signore a dì cinque d'Agosto del corrente anno furono formate e trasmesse a' 14. di detto mese a tutte l' Università del Regno l'istruzioni secondo le quali dovevasi eseguire dalle medesime il Concordato fatto dalla M. S. colla S. Sede per la parte che riguarda la moderazione delle franchigie degli Ecclesiastici così Regolari, come Secolari dell'uno, e dell'altro sesso, e dell'abolizione delle franchigie a' Cherici e Diaconi selvatici, Eremiti, Bizzoche, e chiunque Patentato, e Privilegiato, con qualunque nome si chiami, giusta il tenore del detto Concordato in esse fu ordinato agli Amministratori dell' Università, che subito avessero procurato fede dell' Ordinario del luogo, o di chi fa le sue parti, di tutt' i Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici secolari, che attualmente si ritrovano nelle loro rispettive Università, e nota distinta di tutti gli Ecclesiastici Regolari dell' uno, e dell' altro sesso, che sono ne' Luoghi Pii Ecclesiastici e Religiosi, e fede giurata ed autentica del Rettore del Seminario, che forse fosse nelle loro, Università, degl' Alunni, ed altri giusta le dette istruzioni, e la fede degli Affittatori ed Esattori de' Dazj e delle Gabelle di tutt' i franchi Ecclesiastici, con la distinzione delle franchigie sin ora da' medesimi godute, e quanto si esige per Gabella sopra ogni tomolo di farina, ed altre specie di viveri, e che avessero fatto un tanteo, o sia conto prudenziale dell' importo mensuale, che ridondava in beneficio dell' Università colla diminuzione, e rispettiva abolizione delle suddette franchigie, ed a proporzione d'esse proporre, ed esaminare in pubblico Parlamento qual Gabella convenisse scemare ed abolire, avendo sempre mira al sollievo de' poveri, ed alla minorazione ed abolizione di quella della farina, dell'altre che sono a questi più gravose, e che indi le originali fedi e scritture, la copia de' libri degli Affittatori, o Esattori delle suddette Gabelle, e la copia autentica del pubblico Parlamento, che si dovea fare, si fossero rimesse in questo Tribunale, ed in fine di ciascun mese avessero detti Amministratori fatta relazione al Tribunale dell' importo dell' avanzo, per farvi la necessaria riflessione, e darsi poi gli ordini convenienti.

E perchè pochissime sono l' Università, da cui si ha riscontro d'essersi con esattezza l'istruzioni suddette eseguite, donde si prende motivo di temere, che in molte di esse non siesi atteso con la dovuta diligenza, attenzione e zelo a procurare all' Università quel profitto, a cui il clementissimo amore di S. M. col suddetto Concordato ha aperta la via; perciò nuovamente s'incarica a tutt' i Magnifici Sindaci, Eletti, Cancellieri, ed ogni altro a chi spetta dell' Università, Terre e Luoghi di questo Regno, che sotto le pene nelle dette istruzioni comminate, e di altre ad arbitrio di questo Tribunale *citra* pregiudizio delle pene di già incorse per l'inosservanza, vogliano con l'esattezza, attenzione e zelo dovuto sollecitamente eseguire quel tanto coll'istruzioni suddette fu prescritto ed ordinato, con far pervenire subito a questo Tribunale le scritture degli appuramenti dell' avanzo; ed altre come sopra enunciate, e le copie autentiche delle conclusioni, che o si sono fatte, o si faranno ne' pubblici Parlamenti. E come oltre al risolversi lo scemamento di qualche Gabella a' poveri più gravosa fino alla pubblicazione ed esecuzione de' Catasti, debbono essere depositate in ciascheduna Università molte somme pervenute dall' avanzo fatto nella moderazione ed abolizione di dette franchigie, e che saranno per depositarsi in appresso, e conviene che dette somme sieno impiegate in quell' uso che sarà più utile ed espediente al sollievo dell' Università medesime, e specialmente de' poveri; perciò s'ordina a tutti gli Amministratori di ciascuna Università, che convocato pubblico Parlamento si proponga in quale uso più utile all' Università, e di maggiore sollievo de' poveri sia bene impiegare dette somme, che sono pervenute e perverranno in deposito, acciò anche prima di venire alla pubblicazione ed esecuzione de' Catasti, che debbono con tutta sollecitudine formarsi, ed allo scemamento di qualche Gabella, possano i Popoli di questo Regno incominciare a sentire in par-

parte il frutto delle clementissime premure della M. S. tutte intese al vantaggio e sollievo de' suoi Fedelissimi Sudditi. E le copie autentiche delle conclusioni che saran fatte, si trasmettano subito a questo Tribunale, acciò se ne possa fare l'uso conveniente.

S'incarica altresì a tutt' i Governatori delle Città, Terre e Luoghi del Regno, così Regj, come Baronali, che ove mai vedessero, o negligenza, o lentezza negli Amministratori in non eseguire colla dovuta attenzione gli ordini dati, così per la confezione de' Catasti, come intorno alle franchigie degli Ecclesiastici, debbano avvertirli seriamente di fare il loro dovere, e non giovando i loro avvertimenti, subito ne diano parte a questo Tribunale, perchè si possa procedere col dovuto rigore al gastigo di coloro, che se ne renderanno meritevoli, con avvertenza che in caso di trascuraggine, anche i Governatori ne resteranno tenuti.

Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i 31. Ottobre 1741.

*D. Ludovico Paternò M. C. L.*
*V. FISCUS.* *D. Carlo Mauri.*
*D. Donato d'Ajello Razionale.*

*Antonio Teseo Att.*

## CONTINUAZIONE DELL'ISTRUZIONI PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO.

*Dell' Istruzioni per la Formazione del Catasto.*

90 CON le prime Istruzioni date in istampa con gli Avvertimenti pubblicati in appresso, fu data la regola per la formazione degli atti preliminari del Catasto, cioè dell'elezione de' Deputati, e degli Estimatori dell'apprezzo de' beni, della formazione delle rivele, e della discussione delle medesime; fu altresì prescritto il modo, come tutto ciò si dovesse eseguire, con sentire i Deputati degli Ecclesiastici per esecuzione del Concordato. Furono, già è molto tempo, così l'istruzioni, come gli Avvertimenti inviati a tutte le Università del Regno, acciò avessero colla dovuta rettitudine, e lungi ogni frode ed inganno, atteso alla formazione degli atti suddetti. E come al presente si crede che in ogni Università siesi adempiuto all' ordinato dalla Maestà del Re N. S. per la sollecita confezione de' Catasti, dovendosi la liquidazione de' medesimi, e la loro pubblicazione ed esecuzione non già farsi nel Tribunale della Regia Camera, come fu la prima idea; ma il tutto eseguirsi dall' Università medesime: perciò si sono da questo Tribunale formate queste altre istruzioni già prima promesse; colle quali si dà chiaramente la norma da poter compire questa grand' opera, che dee essere cotanto utile al pubblico bene dell' Università del Regno, e di sollievo notabilissimo a' poveri.

Colle medesime coloro, a' quali appartiene, con facilità apprenderanno, come dagli apprezzi, rivele e discussioni fatte dovrà formarsi il libro del Catasto, e come da questo ricavarsi la tassa sopra tutti coloro, che per diversi riguardi e rispetti compongono quei corpi, che nel nostro Regno Università vengono appellate. E come ognuna di queste è un aggregato d'uomini, e di beni di varia specie e natura; così in queste istruzioni prima di tutto, si farà parola delle varie persone, che ne sono membri e parti, e delle diverse qualità loro, che in questa materia debbono essere attese. Si tratterà in secondo luogo de' beni, e della varia loro natura, dalla quale non uniformi derivano le regole, che per lo Catasto debbono osservarsi. Indi si darà non solo la norma per formarsi il libro del Catasto secondo i formolarj delle partite di tutti coloro, che debbono essere accatastati, ma anche il metodo, e la regola per la formazione della tassa così rispetto a' beni, che rimarrà sempre, e sino a nuovo Catasto invariabile, come rispetto all' industrie personali, negozj, denari, animali e teste; le quali cose soggiacendo a variazione col decorso del tempo, in ogni anno deesene formare la nuova tassa.

I dubbj, che in questa materia sogliono occorrere, con queste istruzioni vengono risoluti e rischiarati; ma non si pensa già, che con brevi regole generali possa venir chiusa ogni via alle liti, ed alle contese. Onde quando mai alcun dubbio sorgesse, la risoluzione del quale non potesse dalle date regole ricavarsi; potranno l' Università, nelle quali ciò avvenga, ricorrere al Tribunale della Regia Camera, la quale sollecitamente darà le risoluzioni, che saranno giuste e convenienti.

## P A R T E I.

*Delle varie persone, che compongono un' Università, e delle varie loro qualità, che debbono attendersi nella confezione del Catasto.*

91 PUò taluno esser considerato come membro e parte di qualche Università, o per ragione della persona, o per ragione de' beni, che nel Territorio della medesima possiede. Perciò si considerano membri di un' Università, non solo tutt' i Cittadini nella medesima abitanti, o abitanti altrove; ma anche i forestieri, o perchè abbiano in alcun luogo la loro abitazione, o perchè beni vi posseggono. Le qualità diverse di ciascheduno debbono riguardarsi, non solo rispetto all' età maggiore, o minore, ed al sesso o mascbile o femminile; ma anche rispetto al ceto laicale, o Ecclesiastico. Queste, ed altre diverse qualità diversamente danno regola alla tassa; e perciò di tutte partitamente si farà parola.

92 I. I Cittadini debbono essere tassati per tutt' i pesi, che l' Università sostiene, nè si fa distinzione, se sia fuoco numerato, o no. Il numero de' fuochi si attende solamente per ragolare quello che un' Università dee alla Regia Corte, ed agli Assegnatarj de' Fiscali: ma rispetto all' Università tutt'i Cittadini, o sieno, o non sieno fuochi numerati, debbono contribuire, secondo che le forze di ciascheduno comportano.

93 II. Ciascheduno dee esser tassato non solo per li beni, che possiede, ma anche per la testa, e per l'industria, che fa, o mestiere ed arte, che esercita. Per li beni la tassa per tutti sarà uniforme: non così per la testa, e per lo mestiere. Per la testa sono tassati tutti coloro, che non vivono nobilmente, cioè tutti coloro, che esercitano qualche arte non nobile, ma manuale. Sono perciò esclusi dalla tassa della testa, così

quel-

quelli, che vivono delle loro rendite, come anche i Dottori di legge, i Medici Fisici, i Notai, ed i Giudici a contratti. Si avverte però, che in alcuni luoghi del Regno persone vili, e che esercitano mestiere non nobile, sogliono essere Giudici a contratti, onde questi non debbono essere esenti dal pagamento della testa. La tassa della testa può essere carlini dieci, o più, o meno, secondo i bisogni dell' Università, come si dirà in appresso; l'esenzione da questa tassa però vale sino alla somma di carlini dieci; ma se la tassa fosse di più, tutti debbono pagare il di più, o sia Medico, o Dottore di legge, o ogni altro nobilmente vivente. I sessagenarj ancora sono immuni dal pagamento della testa sino alla somma di carlini dieci, e per lo di più anche debbono contribuire.

94 III. Oltre della tassa per li beni, e per la testa, pagano anche i Cittadini per lo mestiere, che taluno faccia colla persona. Non è però uniforme il pagamento, ma diverso, secondo diversi sono i mestieri, e che danno o maggiore, o minore guadagno a chi l'esercita. Abbiamo ân ciò la tassa fatta dalla Regia Camera nell' anno 1639., ed approvata negli ultimi tempi della Giunta dell' Allivio, ch'è la seguente:

*Agli Speziali di Medicina, e Mannali, Procuratore, quando non è Notajo once sedici* . . . . . 16

*Sonatore, Panattiere, Azzimatore, Cucitore, Mandese, o Cartese, Calzolajo, Massaro, Arte di far Carra, Ferrajo, Barbiere, Fornajo, Bottegaja, once* . . . . . . . . . . . . . . . . 14

*Vaticale, Tavernajo, Ortolano, Putatore, Fabbricatore, Armiere, Polliere, Chianchiere, Cernitore, Lavorante once* . . . . . . . . . . . 12

Questa dunque dovrà osservarsi, ed eseguirsi.

Quelli, che non sanno mestiere alcuno manuale, ma vivono colle loro rendite, non sono compresi in questa tassa, come nè pure sono tassati coloro, ch' esercitano professioni nobili, le quali, secondo si è detto di sopra, rendono taluno immune dal peso della testa sino all' accennata somma di carlini dieci.

95 IV. Oltre la tassa per li beni, per la testa, e per l'arte, si dee sottoporre a tassa il danaro, cha taluno tenga impiegato in mercanzia. Se alcuno compra, e vende, o grani, o olj, o seta, o altro qualunque genere per tutto il danaro, che si negozia, dee tassarsi. Così anche gli Speziali, i Massari, ed altri simili, oltre della tassa spiegata di sopra per lo mestiere, che fanno, debbono tassarsi per lo danaro, che nel medesimo tengono impiegato. Rispetto però all' appuramento del danaro, che tengasi impiegato in mercatura, si avverte, che questo si faccia prudenzialmente, e con tutta l'equità da' Deputati, ed Amministratori, con prendere anche parere da altre persone intese del Paese, probe, e savie, acciò coloro, che fanno questo mestiere, non sieno gravati oltre del giusto.

96 V. Se in una casa vi è il Padre con molti figli, o il fratello maggiore con molti fratelli minori, o figli unitamente viventi, il padre solamente, o il fratello maggiore, che fa figura di Capo della casa, sarà tassato per la testa, gli altri no. Per l'arte, che esercitano, tutti debbono tassarsi; con distinzione però dell' età, che ha ciascheduno. Il Bracciale, per esempio di anni 18. compiuti sarà tassato per once 12.: il Bracciale dagli anni 14. fino a' 18. sarà tassato per metà. Coloro, che non hanno compiuti i 14., in nulla. Per li beni tutti saranno ugualmente tassati, e così pel danaro, che tenessero in negozio, Si riguarda anche l'età in coloro, che sono fuochi, poichè fino agli anni 14. compiuti non pagano nè per la testa, nè per l'arte: dagli anni 14. sino a' 18. compiuti, pagano per metà; in età maggiore pagano per la testa, e per l'arte per intero la tassa.

97 VI. Le donne, o vergini, o vedove non sono tassate, nè per testa, nè per mestiere, o arte, che mai facessero. Per li beni sono tassate, se i beni danno di rendita ducati sei, dedotti i pesi; debbono ancora esser tassate per lo danaro, che mai tenessero impiegato in mercanzia. Le maritate nè pure per testa, o per mestiere debbono tassarsi. Per le loro doti consistenti in istabili, o censi, o annue entrate sono tassati i loro mariti, durante il matrimonio. Per li beni estradotali debbono elleno esser tassate.

98 VII. Per li Cittadini assenti dee avvertirsi, che se essi sono fuochi nella propria Patria, debbono in quella esser tassati non solo per li beni, per la testa, e pel mestiere, che facciano; ma anche per la mercatura. Lo stesso sarà, se essendo dipendenti da fuochi numerati, non v'è nella propria Patria chi sostenga il peso del fuoco. Se poi nella propria Patria v'è persona, che sostenga il peso del fuoco, ed essi saranno fuochi acquisiti in altra Università, saranno trattati, come forestieri, e pagheranno solo per li beni, non già per la testa, nè per l'arte, che esercitano, nè per la negoziazione. Se poi non sono fuochi acquisiti in altra Università, pagheranno nella propria Patria, come gli altri Cittadini.

99 VIII. I forestieri si considerano per diversi riguardi, o per li beni, che in qualche Università posseggono, o per l'abitazione, che vi facciano, non possedendovi beni, o per li beni, e per l'abitazione insieme.

100 Per li beni pagano i forestieri la sola bonatenenza, contribuendo co' Cittadini al peso de' carlini 42. a fuoco, per cui è tassata ogni Università. Per l'abitazione, oltre della tassa suddetta per li beni, pagano anche i forestieri carlini quindici l'anno in beneficio dell' Università, dove abitano, e pagano ancora la rata delle spese comunitative, di cui sentono il comodo, come sono Orologio, Strade, Fontane, Medici, Maestri di Scuole, mantenimento di Chiese, bandi pretorj, e cose altre simili. In somma per le spese comunitative tutti debbono contribuire, se ne sentono il comodo, ancorchè sieno forestieri.

Questo, che sinora si è detto, appartiene a' Cittadini, e forestieri laici. Resta a parlare degli Ecclesiastici.

101 IX. Questi, se sono Cherici *in minoribus*, non godono di niuna esenzione rispetto a' beni, perchè debbono per essi contribuire, come i laici: se sono Cittadini, come Cittadini: se sono forestieri, come forestieri. Non pagheranno però testa, nè saranno tassati per arte, o mestiere, che per altro ad essi non è lecito esercitare. Ed in ciò non vi è differenza alcuna tra' semplici

Che-

Cherici; e Cherici beneficiati; poichè solo gli Ecclesiastici *in sacris* godono l'immunità loro accordata col Concordato fatto tra la Santa Sede, e la Maestà del Re N. S.

102 X. Gli Ecclesiastici ascesi agli ordini Sacri saranno esenti, ed immuni da qualunque contribuzione solo per li beni di Sacro Patrimonio; e per tutti gli altri per qualunque titolo, e maniera da essi acquistati, dovranno contribuire, come gli altri Cittadini laici. Per godere però essi dell'esenzione per lo Patrimonio Sacro, dovranno produrre i documenti legittimi, da' quali costi la costituzione del Sacro Patrimonio, e sopra quali beni trovasi il medesimo costituito; con avvertenza bensì, che se la rendita de' beni sottoposti al Sacro Patrimonio fosse maggiore della somma stabilita colla Tassa Diocesana, la quale per lo Concordato non può essere nè minore di ducati 24., nè maggiore di ducati 40., tutto l'eccesso, oltre la somma stabilita nella Tassa Diocesana, dovrà esser sottoposta alla Tassa in beneficio dell'Università. Quegli Ecclesiastici, che sono stati ordinati *ad titulum Beneficii*, e non già *ad titulum Patrimonii*, saranno esenti; ed immuni da ogni contribuzione solo per quella rendita del beneficio, ch'è corrispondente alla somma stabilita colla Tassa Diocesana per lo Patrimonio Sacro. Il di più poi, che'l beneficio rendesse, dovrà regolarsi, come tutti gli altri beni Ecclesiastici, cioè soggiacendo alla metà di quella contribuzione, alla quale soggiacerebbero, se fossero beni de' laici.

103 XI. I Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi forestieri saranno trattati, come i forestieri laici, cioè pagheranno solo la bonatenenza per li beni, che possèggono fuori della loro Patria in altra Università. E se il Patrimonio Sacro sopra detti beni sarà costituito, costando ciò da validi documenti, dovranno per lo detto Sacro Patrimonio essere immuni ed esenti da tassa, e contribuzione, e come de' laici esteri si è detto di sopra, che se hanno beni, contribuiscono la bonatenenza per li medesimi, questo stesso si dovrà osservare per gli Ecclesiastici. E se gli Ecclesiastici esteri saranno abitanti in altra Università, dovranno anche nella medesima contribuire alla rata delle spese, di cui gli abitanti Ecclesiastici sentono il comodo, secondo si è spiegato parlandosi de' laici.

104 XII. Oltre de' laici, e delle persone Ecclesiastiche, sono le Università composte di Cappelle, Capitoli, Monisteri dell'uno, e dell'altro sesso, Beneficj, Commende, Collegiate, Mense Vescovili, e simili corpi Ecclesiastici. Questi per li beni, che prima del Concordato possedeano, debbono contribuire per metà di quello, che si farebbe, se fossero posseduti da' laici. Per li beni poi, che dopo della pubblicazione del Concordato avessero acquistato, o acquistassero mai in appresso, contribuiranno, come se fossero da' laici posseduti. Se le Chiese, i Monisteri &c. sono del Paese, dove fassi il Catasto, dovrà la contribuzione essere a misura di quel che i Cittadini laici di quel luogo contribuiscono: se sono di altra Università, contribuiranno, come gli esteri bonatenenti.

105 XIII. Da questa contribuzione sono esenti i Seminarj, gli Ospedali, e le Parrocchie in virtù del Concordato; tutt' i loro beni però, e rendite si descrivano nel fine del Catasto, riducendosi in once, ma non se ne faccia tassa, mentre dalla medesima debbono essere immuni.

106 XIV. Il Ceto de' Baroni, tanto nel nostro Regno ragguardevole, merita, che di esso si faccia parola. Intorno ad essi dee prima di tutto riflettersi, se essi sono fuochi dell'Università del feudo, che possèggono, o no. Regolarmente l'abitazione, che essi facciano ne' loro feudi, non è cagione, che in essi si abbiano a riputare per fuochi: solo per tali dovranno aversi, se nella numerazione del *1669.*, o essi, o i loro maggiori si trovassero portati per fuochi. L'abitazione però, che mai facessero in altri luoghi, può fare, che per fuochi acquisiti si abbiano a riputare: solo per tali dovranno aversi, se nella numerazione del *1669.*, o essi, o i loro maggiori si trovassero portati per fuochi. L'abitazione però, che mai facessero in altri luoghi, può fare, che per fuochi acquisiti si abbiano a riputare nella stessa guisa, che dell' altra gente, che feudi non possiede, si osserva. Se sono fuochi, debbono così rispetto alle loro persone, e famiglia, come a' beni burgensatici, che possèggono, esser trattati, come gli altri Cittadini, e contribuiranno a tutto ciò, che i medesimi contribuiscono. Se poi non sono fuochi dell'Università del loro feudo, saranno trattati, come gli altri bonatenenti esteri, secondo di sopra si è parlato.

107 XV. I beni feudali, da essi posseduti, sa ogni uno, che non soggiacciono ad alcuna contribuzione, come nè pure gli animali, che servono *ad instructionem feudi*. Sogliono però spesso occorrere delle contese per indagare, quali animali si dicano con effetto essere *ad instructionem feudi*. Intorno a ciò si dice, che sono *ad instructionem feudi* i buoi, che servono per arare, e coltivare i territorj feudali, e le capre, e pecore, che si tengono per ingrassare i territorj suddetti, acciò si rendano più fertili in quella quantità, che sarà stimata proporzionata all'effetto suddetto; per gli altri animali debbono i Baroni esser tassati, e contribuire, come gli altri contribuiscono. E per li beni, che possèggono in quella Università, che hanno promiscuità co' loro Feudi, pagheranno nell'Università del feudo, o la Colletta, come Cittadini, se saranno fuochi numerati, o la bonatenenza, se non lo saranno.

108 XVI. I possessori de' territorj, o altri stabili per censo, saranno per li beni censiti accatastati, dedotto il censo, che si paga a' padroni diretti, o in danaro, o in generi, come grano, olio &c. Lo stesso si farà de' coloni perpetui, deducendosi quel, che pagano a' padroni de' fondi, che coltivano, cioè si accatasteranno i fondi per la rendita, che danno, dedotta la festa, o la settima, o la decima, o altra prestazione in danaro, che sono tenuti pagare; e tutti questi saranno tassati, o alle collette, come Cittadini, o alla bonatenenza, come forestieri, secondo la diversa loro condizione.

Questo, che si è detto de' territorj censiti, e che si tengono a perpetua colonia, ha luogo non solo, se il loro dominio diretto sia di particolari, o di Chiese, o Monisteri, ma anche se sia di alcun feudo. Mentre in questo caso i territorj

ritorj tenuti da' censuarj, o coloni si reputano per allodiali, e la prestazione, che si paga al padrone del feudo, sarà feudale, o sia in danaro, o in generi.

XVII. Essendosi parlato di coloro, che debbono esser tassati, o per colletta, o per bonatenenza, resta, che si parli di quelle persone, che per qualche privilegio non debbono soggiacere a contribuzioni, o in tutto, o in parte.

109 Fra queste in primo luogo debbono essere rammentati i Padri onusti di dodici figli. Questi goderanno dell'immunità delle collette, e bonatenenza, dopo che avranno avuto il privilegio dalla Regia Camera; onde non esibendosi il privilegio, non debbono esser trattati immuni. Dopo spedito il privilegio, ancorchè tutti i figli morissero, l'immunità non si estingue. I figli, morto il padre privilegiato, abitando unitamente con la madre, o pure con la matrigna, che guardi il letto vedovile; sono anche immuni, ma se vivessero separati dalla madre, o dalla matrigna, non godono di alcuna immunità. Questa immunità del privilegiato padre onusto si estende al padre del privilegiato, abitando unitamente, ed alla moglie, guardando il letto vedovile per tutt'i loro beni. Non godono però i privilegiati padri onusti di alcuna esenzione per li beni acquistati dopo la spedizione del privilegio, come nè pure godono esenzione per li debiti contratti dall'Università per essere ammessa al Regio Demanio, per le spese de' Ponti, Fontane, Torri, Guardie di marina, Predicatori, Orologj, Mastri di Scuole, Medici, Avvocati, e Proccuratori, mantenimenti di Chiese, ed altre cose simili, di cui sentono il comodo.

110 XVIII. I Napoletani anche godono di alcune esenzioni. Questi sono di diversa specie: alcuni sono Napoletani per nascita, o per origine, cioè figli de' Napoletani nativi: altri acquistano la cittadinanza per l'abitazione, che facciano nella Città con casa propria, e con moglie Napoletana. I primi godono il privilegio de' Napoletani, o abitino, o non abitino in Napoli: gli ultimi non godono del privilegio, abitando altrove; e perciò di necessità debbono coloro, che pretendono esenzione, come Napoletani, esibire il privilegio spedito dalla Regia Camera, ed i Napoletani della terza specie debbono anche esibire documento valido per pruova della loro abitazione in Napoli. Si avverte però, che siccome i Napoletani godono dell'esenzione della bonatenenza per le annue rendite, che posseggono eziandio sopra le Università del Regno, così non sono immuni dal pagamento della bonatenenza per gli stabili, che posseggono altrove; e se facessero abitazione in qualche Università del Regno, debbono anche contribuire alla rata delle spese, e de' pesi universali, de' quali sentono il comodo. Per gli animali i Napoletani anche debbono contribuire la bonatenenza a quella Università, dove gli animali dimorano. E' però in loro elezione, o di pagare per essi la bonatenenza o la fida per l'erba, che pascolano. Quel che si è detto de' Cittadini Napoletani, s'intende anche de' Cittadini de' Casali di Napoli, e degli Esposti della Casa Santa dell'Annunciata, i quali, ottenuto che abbiano il privilegio, debbono di quello come Cittadini Napoletani godere.

111 XIX. I Cittadini della Città della Cava godono esenzione, anche per la bonatenenza, per gli stabili, che possedessero fuori del tenimento della lor Patria. Si ricerca però, che facciano la loro abitazione nella propria patria; onde non basta ad essi, per godere di questa esenzione, il produrre il privilegio spedito da questa Regia Camera, che sempre è necessario per tutt'i Privilegiari; ma debbono anche esibir documento valido, donde si giustifichi la loro abitazione nella Città, o ne' Casali della Cava.

112 Le Vedove generalmente, durante la veduità, godono de' privilegj, de' quali i loro mariti vivendo godeano.

113 XX. Vi sono nel Regno altri privilegj conceduti, o a Comunità, a ceti di persone, o a particolari famiglie; esibendosi i privilegj da questa Regia Camera spediti, debbono farsi buoni, secondo però sono presentemente nella loro osservanza, senza la quale il privilegio non si attende.

114 XXI. Sono spesse le contese fra le Università per alcuno, che si pretenda da due Università esser suo fuoco, specialmente a motivo della nuova situazione fatta de' fuochi delle Università del Regno nell'anno 1737. Queste non debbono essere d'impedimento alla liquidazione, ed esecuzione de' Catasti; perciò si prescrive, che quando due Università contendono per alcun fuoco, l'una, e l'altra debbono procedere all'apprezzo, discussione, e tassa della partita di colui, per cui è la contesa, come se fosse suo fuoco; la tassa però non dovrà esigersi nè dall'una, nè dall'altra Università, ma tutte e due dovranno darne la notizia al Regio Percettore Provinciale, il quale facendo il confronto delle due tasse a lui inviate, sarà l'esazione di quella, che ascenderà a somma maggiore; e dovrà poi in pubblico Banco di questa Città far deposito della somma esatta. In tanto le Università contendenti dovranno ricorrere nel Tribunale della Regia Camera, la quale decisa la controversia, intese le parti, ordinerà la liberazione del deposito a quella Università, che sarà nella lite vincitrice. E quando mai le due Università contendenti fossero di Provincie diverse, come ogni Università è tenuta dar la notizia della tassa al Percettore della sua Provincia, in questo caso i due Percettori debbono fra di loro sentirsela, e sarà l'esazione quello, a chi sarà stata trasmessa la tassa contenente somma maggiore. Le Università ne' casi di sopra menzionati non solo daranno la notizia della tassa al Regio Percettore, ma anche al Tribunale della Regia Camera, la quale se ne valerà per esigerne conto dal Percettore, acciò per negligenza de' subalterni non rimanga in dimenticanza qualche partita, senza farsene esazione, e deposito.

## P A R T E II.

*De' beni, e della diversa loro qualità, e natura.*

IN questa materia del Catasto universale i beni, che debbono considerarsi, sono gli stabili, i censi, le annue rendite, il danajo, che impiegato in qualche negozio, dà frutto, e gli animali.

115 I. Per ciò che tocca agli stabili, i possessori de' medesimi contribuiranno in quella Università, dove sono siti, o la Colletta, come Cittadini,

tadini, o la bonatenenza, come forestieri, secondo si è detto nella parte antecedente, dove si sono notate le diverse qualità de' possessori, le quali diversamente danno regola alla tassa.

116 II. Qui conviene aggiugnere, che spesso s'incontrano degli stabili, i quali sono siti in feudi, che non compongono Università, essendo disabitati; e per questi fa uopo riflettere, che se i feudi disabitati sono siti dentro, e nella giurisdizione di altro feudo maggiore, allora per gli stabili si dovrà contribuire all'Università del feudo maggiore, in cui sono siti i feudi disabitati. Se poi i feudi disabitati fossero siti fuori del tenimento, e giurisdizione di altro feudo maggiore, in questo caso dovrà contribuirsi a quella Università, della quale sono i possessori Cittadini, e la tassa sarà per l'intera colletta, come fossero beni siti nella patria del possessore.

117 III. Può darsi però il caso, che i possessori degli stabili, siti in sì fatti feudi disabitati, sieno o stranieri di questo Regno, o Napoletani, o di altro luogo del Regno, dove non sono per li beni tassati, ed in questo caso, come si tratta d'un Catasto universale di tutti gli stabili del Regno, è dovere, che tutti sieno tassati, e paghino. E, come i possessori non soggiacciono a questo peso nella propria Patria, dovranno per li beni suddetti contribuire all'Università più vicina al feudo disabitato, cioè a quella Università, il cui territorio è attaccato al feudo disabitato; e come molte Università saranno confini al feudo disabitato, si prescrive, che debbasi contribuire a quella Università, che ha maggiore attacco. Per esempio, se un feudo disabitato confinerà con tre Università, con una per un miglio di confine, con un'altra per un miglio, e mezzo, e con la terza per tre, la contribuzione dovrà farsi a questa terza Università, e non alle due prime. Se poi il confine di due, o di tre Università fosse uguale col feudo disabitato, sarà giusto, che la tassa si divida fra tutte e tre le Università.

118 IV. Per questi stabili allodiali in feudi disabitati posseduti da' Baroni di altro feudo, i Baroni contribuiranno nella propria patria, non già nell'Università del loro feudo, quando non sieno fuochi numerati nel medesimo. Questo però avrà il suo luogo, quando nella propria patria si pagano per fiscali, perchè se sieno di Città, ove non si pagano fiscali, o pure stranieri di questo Regno, si eseguirà la regola prescritta di sopra.

119 V. Vi sono delle Università, che non hanno l'una dall'altra territorio diviso, e separato, ma comune, ed indiviso, come sarebbe il territorio d'una Città comune a tutt'i Casali. Per li beni in sì fatto territorio comune, ed indiviso situati, debbono i possessori esser tassati nella Università o della Città, o del Casale, di cui sono Cittadini, se le Università separatamente si governano, e separatamente portano i loro pesi. E per li beni posseduti da' forestieri, o abitanti, o non abitanti, per li quali dee pagarsi la bonatenenza, si farà dall'Università principale la tassa della medesima, e poi l'importo di quella si ripartirà colle altre Università site nel territorio comune, a proporzione del numero de' fuochi, per cui contribuiscono alla Regia Corte.

120 VI. Spessissime sono le contese, quando fra due Università, che hanno territorio diviso, e separato, vi sia promiscuità. Per gli Arresti generali dal Tribunale della Regia Camera è prescritto, che per gli stabili situati ne' territorj promiscui fra due Università, il possessore dee esser tassato all'intera colletta nella Università, di cui è fuoco, e così dee continuarsi ad osservare nella confezione del general Catasto del Regno. Resta a darsi la regola, quando la promiscuità non è certa, ma contraddetta. In queste contese, che infinite ve ne sono nel Regno, dee distinguersi il petitorio dal possessorio. Se il Possessore è certo, perchè due Università si trovino nel possesso della promiscuità, e solo si contende del petitorio, perchè una delle due Università contendenti dica non doversi continuare nella promiscuità; in questo caso dovranno osservarsi gli Arresti generali menzionati di sopra sino a tanto, che decisa la causa del petitorio, non sarà la promiscuità abolita.

Quando poi il possessorio neppure fosse certo, in questo caso non è dovere che s'impedisca l'ultimazione del Catasto da quasti litigj, i quali per esser decisi, portano della lunghezza del tempo; perciò e dall'una, e dall'altra Università contendenti dovrà formarsi tassa a parte de' beni siti in Territorj pretesi promiscui; ma come le tasse saranno diverse nelle due Università, perchè in una dovrebbe pagarsi l'intera Colletta, e nell'altra la sola bonatenenza, non è dovere che 'l possessore paghi e l'una e l'altra tassa; ma non è dovere nè pure, che non soggiaccia a verun pagamento sino alla decisione della lite della promiscuità; perciò si stabilisce, che quelle Università, che avranno sì fatte liti, fatte che avranno le tasse de' Territorj controvertiti, queste si rimettano al Percettore Provinciale, il quale debba avere il carico di confrontare le due tasse fatte dalle due Università contendenti, e poi esigere la somma, che sarà contenuta nella tassa maggiore, e di tutto quello, ch'esigerà, ne terrà conto a parte, con trasmettere il denaro in pubblico Banco qui in Napoli, dove debba rimanere depositato per liberarsi poi con ordine del Tribunale della Regia Camera a quell'Università, alla quale sarà dovuto, decisa la contesa della promiscuità.

Questo, che si dice delle promiscuità, s'intende quando non vi sia certo solito per l'esazione, o della Colletta, o della bonatenenza; poichè se mai una delle due Università contendenti fosse nel possesso di esigere, o Colletta, o bonatenenza per li Territorj, o certamente promiscui, o per tali pretesi; questo solito dovrà inviolabilmente essere osservato, e dovrà attendersi il possesso, che sia favorevole ad alcuna delle due Università.

121 VII. Agli stabili succedono le annue esazioni o per censi, o per compre di annue entrate, o per interesse di denaro dato a mutuo. Per li censi dee contribuirsi in quella Università, dove gli stabili sottoposti a' censi sono situati, e si pagherà o l'intera Colletta, o la bonatenenza, secondo che i Creditori de' censi saranno o Cittadini, o forestieri di quel luogo. Per le annue entrate, e per gl'interessi de' mutui, dovrà pagarsi in quel luogo, dove sono i Cittadini debitori; e similmente si pagherà, o bonatenenza,

o in-

o intera Colletta, secondo che i Creditori saranno o cittadini, o forestieri.

122 VIII. Per le annue entrate però, che l'Università pagano a' Creditori istrumentarj, dee osservarsi lo stabilito dalla *Pram. XVIII. de Adm. Universitatum*, colla quale si tassa la bonatenenza a ragione di carlini quattordici e grana $3\frac{5}{9}$ per ogni ducati cinque d'annualità; e questa somma si dedurrà dall'Università da' pagamenti che dovrà fare a' suoi Creditori, quando questi sieno forestieri: se poi i Creditori sono Cittadini, dovranno contribuire la Colletta. I Napoletani però sono immuni da questo pagamento, e se i Creditori fossero Chiese, Monisteri, Benefizj o altri simili luoghi, debbono non già pagare l'intera bonatenenza, ma solamente per metà se saranno forestieri: e se saranno del luogo, e dell'Università dove fassi il Catasto, debbono pagare la metà della Colletta, che pagherebbero i Cittadini laici.

123 IX. Il denaro impiegato in negozio per lo frutto, che se ne raccoglie, dee esser tassato, come per esempio, se taluno tiene impiegati ducati 2000. in compra o di grani, o di oglj, o di sete, o di altro genere simile, per lo guadagno che suole fare nel comprare e nel vendere i generi suddetti, dee esser tassato; ed intorno a ciò generalmente si prescrive, che per gli utili, che si ricavano da sì fatti negozj, la persona, che li fa, dee esser tassata nella propria Patria, e non già nel luogo dove o compra, o vende i generi suddetti, e l'appuramento dell'utile dee farsi con quella discretezza e prudenza prescritta nella prima parte.

124 Lo stesso dovrà osservarsi per l'industria, che taluno faccia in culture de' territorj fuori della propria Patria; poichè per lo guadagno, che ne ricava, dee nell'Università, di cui è Cittadino, esser tassato.

125 IX. Gli animali anche sono soggetti alla tassa per l'utile, che danno a' padroni: la tassa però sarà diversa da quella che si fa degli stabili, o de' censi, o di annue rendite, o di denaro a negozio; poichè gli animali, oltre alle mortalità, alle quali soggiacciono, fra certo tempo indubitatamente anderebbero a finire, se in luogo de' vecchi non si sortogassero de' giovani; perciò come cinque ducati di rendita di stabile danno il capitale di ducati 100., così cinque ducati di rendita d'animali non danno altro di capitale, che ducati cinquanta, computandosi il frutto degli animali a ragione del 10. per 100.: e come generalmente parlandosi di frutto, s'intende il frutto netto, dedotte le spese pel mantenimento de' corpi; così quando parlasi di frutto d'animali, si dee dedurre qualunque spesa, che per lo loro mantenimento è tenuto il Padrone a soffrire, come è la spesa de' Custodi, la spesa dell'erba, o altra simile. Gli animali de' Locati soggiacciono anche a tassa, deducendosi però tutto ciò che per essi pagasi alla Regia Dogana. E siccome s'è detto di sopra, che per la mercatura, che taluno faccia fuori della propria Patria, dee esser tassato in quella, e non già nel luogo ove fassi la mercatura, questo anche ha luogo per gli animali, per li quali non è tenuto chi li possiede contribuire nel luogo ove li tiene; ma dee contribuire a quell'Università, di cui è Cittadino, essendo solo tenuto a pagare la fida o prezzo dell'erba in quel luogo, dove gli animali sono mantenuti. Per gli animali, che si danno a società dee esser tassato il Padrone degli animali per questa rata di utile, che a lui secondo il contratto, dee pervenire nel luogo, ove egli è Cittadino, ed il socio sarà tassato per l'altra parte del guadagno, che a lui appartiene, anche nel luogo, ove egli è Cittadino.

126 XI. E' dubbio se per gli uffícj, che alcuni nel Regno posseggono con qualità burgensatica *in perpetuum*, debbano esser tassati i Possessori de' medesimi; e come la decisione di sì fatti dubbj può esser diversa per le varie circostanze, che occorrono ne' casi particolari; perciò si prescrive, che in quell'Università in cui vi sieno uffícj posseduti *in perpetuum*, da alcuno debba liquidarsi la rendita de' medesimi, così per l'annua provvisione, come per li lucri ed emolumenti, dedotte le spese necessarie per l'esercizio de' medesimi; e fatta la liquidazione suddetta, debba trasmettersi in questa Regia Camera, la quale intesi i Possessori, e riconosciute le concessioni, darà la provvidenza, che sarà giusta e corrispondente alla natura e qualità di ciascheduno ufficio.

127 XII. Per li feudi, e beni feudali non si dee nè bonatenenza, nè Colletta a beneficio di quell'Università dove sono siti. Per li suffeudi neppure cosa alcuna dovrà pagarsi, perchè per essi si paga l'Adoa, e 'l rilevio al Possessore del feudo, da cui dipendono. Non così de' beni redditizj a feudo o in denaro, o in vettovaglie, o in altro genere; poichè l'annua rendita sarà feudale, ma i beni sono allodiali. Onde dedotto l'annua rendita, i Possessori debbono per essi tassarsi o a Colletta, o a bonatenenza secondo che saranno o Cittadini, o forestieri.

128 XIII. Il dubbio sarà nelle partite de' Baroni in discernere i beni feudali da' beni burgensatici siti ne' territorj de' loro feudi. In quell'Università, che hanno Catasto per tutt'i beni, che trovansi accatastati, e l'Università è nel possesso di esigere o la Colletta, o la bonatenenza, non può esservi dubbio, che i Baroni debbono esser tassati. Ma come infinite Università non hanno Catasto, per dare una certa regola generale da osservarsi, si prescrive che tutti quei beni, per cui i Baroni non han pagati rilevj, debbono nella formazione del Catasto, e della tassa riputarsi per allodiali e burgensatici, e dovranno per essi i Baroni pagare la tassa. Sicchè se il Feudatario pretende che un tal fondo sia feudale, dee produrre la fede del pagamento del rilevio per lo medesimo; non esibendosi, non dovrà il Possessore esser immune dal pagamento della tassa a beneficio dell'Università; e se mai si pretende che per risparmiarsi il pagamento del rilevio siesi fatta frode al Fisco, e non siesi alcun corpo feudale denunciato, avrà ciò bisogno di discussione ed esame; e dovranno le parti ricorrere nel Tribunale della Regia Camera, la quale inteso il Feudatario, e 'l Regio Fisco da una parte, e dall'altra l'Università interessata, deciderà della qualità o feudale, o burgensatica del feudo conteso; non impedito in tanto il pagamento della tassa a beneficio dell'Università per quei corpi, per cui il rilevio non si giustifica essersi pagato alla Regia Corte. Ed al contrario

rio se qualche Università pretendesse che siesi pagato dal Barone il rilevio di corpo burgensatico per farsi frode all' Università per lo pagamento della bonateneoza, o della Colletta; dovrà la medesima ricorrere nel Tribunale della Regia Camera, facendo le necessarie instanze, su le quali intese le parti, ed il Regio Fisco, si darà la provvidenza, che sarà giusta; ma frattanto non può essere il Barone astretto a pagamento di tassa per quel corpo, per cui giustifica aver pagato il rilevio al Regio Fisco.

129 XIV. Le case di propria abitazione con piccioli giardini di delizia, e non di rendita, ad esse attaccati, non debbono esser tassate a' Possessori; però non si dee tralasciare di descriversi nel Catasto. Non così le case, da cui alcuna rendita si ricava, mentre le medesime debbono descriversi e tassarsi.

130 XV. Nella liquidazione delle rendite debbono dedursi i pesi, a' quali i beni soggiacciono.

131 I pesi o sono naturali, o accidentali. Per pesi naturali intendiamo le spese necessarie al mantenimento de' corpi. Per esempio le case han bisogno di rifazioni e riparazioni; e queste debbono dedursi dalla rendita. Il solito che si è praticato per l' addietro è stato, dedursi dall' intera rendita il quarto, e per gli altri tra quarti si sono tassate; e così dovrà osservarsi anche per l'avvenire.

132 I Molini, i Trappeti, i Centimoli, le Valchiere, e simili corpi han bisogno in ogni anno di molte spese per essere mantenuti in esercizio, ed in buono stato, acciò diano rendita. I Deputati dovranno considerare le spese di molti anni, farne coacervazione, e fissar poi quel che all'incirca in ogni anno possa bisognare; e questo dovrà dedursi dalla rendita annuale. Alcuni territorj costeggiati da fiumi, perchè non soggiacciano ad inondazioni, han bisogno altresì di argioi e ripari, questa spesa liquidandosi per coacervazione di molti anni, come sopra, anche dovrà dedursi.

133 XVI. Per pesi accidentali intendiamo quelli, a' quali le robe son sogette per volontà di coloro, che ne sono stati, o ne sono i possessori, e per gli stabilimenti da essi fatti, o per atti di ultima volontà, o per contratti. Di questa fatta sono tutt' i pesi, e prestazinni, a' quali ha voluto il testatore, che il fondo, che lasciava a Tizio, con titolo di eredità, o di legato, soggiacesse: tali sono i pesi ordinati sopra la roba donata: tali i censi, che sopra de' fondi si debbono a' padroni diretti, e le annue prestazioni, o di festa, o di decima de' fondi, a' quali gli stabili soggiacciono. Tutti questi pesi nella liquidazione della rendita debbono esser dedotti. Sicchè non solo si dedurranno i censi in danaro, ed i censi e prestazioni di festa, o di decime in vettovaglie, o altri generi, ma anche quel che il possessore è tenuto di spendere annualmente, o di maritaggi, o di distribuzione a' poveri, o per celebrazioni di Messe, o altra cosa simile.

134 XVII. Qui conviene avvertire, che la deduzione di alcuni pesi è alle Università di danno, come sono i pesi de' maritaggi, e delle distribuzioni a' poveri, di Messe, e simili; per altri le Università non vengono a soffrirne danno alcuno, come sono i censi, o altre prestazioni, e in danaro, o in generi, i quali se si deducono dalla partita del Possessore della roba, debbono caricarsi nella partita del creditore, che ne sarà tassato o per colletta intera, se sarà Cittadino, o per bonatenenza, se sarà forestiere. Se il creditore sarà Ospedale, o Parrocchia, o Seminario, in nulla sarà tassato in esecuzione del Concordato. Se sarà Monistero, Collegiata, Capitolo, Mensa Vescovile, Commenda, o altro luogo Ecclesiastico, sarà tassato per metà per li censi, e altre prestazioni acquistate prima del Concordato, per le altre acquistate dopo, sarà tassato per intero. I censi, e le prestazioni dovute a' Baroni, essendo feudali, non soggiacciono a tassa, se poi si avranno per corpi burgensatici, alla tassa debbono soggiacere.

135 XVIII. A rendere più spedita, e facile l'esazione, e per evitare un giro inutile di pagamenti da farsi dal debitore al creditore, e dal creditore all' Università, si prescrive, che fatta la tassa della partita del creditore del censo, questa faccia pagarsi dal debitore medesimo, e questi pagando il censo al suo creditore, ritenga quella somma, che paga all' Università per lui. Per esempio, Tizio paga a Cajo ogni anno per censo ducati 100, o cento tomola di grano. Di questo danajo, o di questo grano Cajo, che n'è il creditore, sarà tassato per ducati otto l' anno: fatta la tassa, questa per l' esazione si carichi a Tizio debitore, e da lui si riscuota. Tizio però non pagherà al suo creditore gl' interi ducati 100, ma solamente ducati 92., ritenendosi i ducati 8., che per lui paga all' Università. E questo generalmente si osservi per tutt' i pesi di prestazioni, o di danaro, o di generi, a' quali taluno soggiaccia a beneficio di un altro per qualunque titolo, che sia.

136 Come però talvolta ne' contratti si conviene, precisamente nelle vendite di annue entrate, che il peso o della colletta, o della bonatenenza vada a peso del debitore del censo, e non del creditore, dovendosi questo patto eseguire, allora non potrà il debitore ritenere quel che verrà a pagare di tassa per lo creditore, ma dovrà pagare interamente l' annualità al medesimo dovuta. Questo però s' intende, sempre che l' annualità unitamente colla somma, che dovrà pagarsi per la tassa, non ecceda il dieci per 100., perchè in questo caso per quel, che importa l' eccesso, potrà il debitore ritenere.

## PARTE III.

*Del metodo, col quale dovrà formarsi il libro del Catasto, e la Tassa generale, co' Formolarj, secondo i quali dovranno nel Catasto descriversi le partite di tutti coloro, che debbono essere accatastati.*

137 Primieramente nel libro del Catasto si descriveranno tutt' i Cittadini laici, così dell' uno, come dell' altro sesso, tanto abitanti, quanto assenti, con ordine Alfabetico: con avvertenza, che in questi vanno descritti anche i Chierici, ancorchè fossero Beneficiati.

In secondo luogo si descriveranno gli Ecclesiastici Cittadini secolari, costituiti *in Sacris*, come sono Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi, così abitanti, come assenti.

In terzo luogo si descriveranno le Chiese, e luoghi Pii, Badie, Beneficj, Commende, Monisteri, dell' uno, e dell'altro sesso, Conservatorj, ed altri simili, che sono nel tenimento dell' Università.

In quarto luogo si descriveranno i forestieri abitanti laici.

In quinto i forestieri abitanti Ecclesiastici secolari costituiti *in Sacris*, come sopra.

In sesto luogo si descriveranno i forestieri bonatenenti non abitanti laici, fra' quali vanno compresi anche que' Cittadini assenti possessori de' beni, per li quali vi è in Patria chi rappresenta il fuoco, ed essi sono fuochi acquisiti di altre Università.

Io settimo i forestieri bonatenenti non abitanti Ecclesiastici secolari.

Ed in ultimo luogo le Chiese, Monisteri, Badie, Commende, Beneficj, e simili, come sopra, situati fuori del tenimento dell' Università, e che posseggono beni nel medesimo.

E rispetto a' Baroni, se questi saranno fuochi del luogo, ove si fa il Catasto, si descriveranno colla loro famiglia, e beni burgensatici nella rubrica de' Cittadioi abitanti, se abiteranno nel Paese, o nella rubrica de' Cittadini assenti, se non vi abiteranno. All'incontro, se non saranno fuochi, si descriveranno nella rubrica de' forestieri abitanti, se vi abiteranno, o nella rubrica de' forestieri non abitaoti, se non vi abiteranno. Ed in quanto a' loro beni feudali, perchè questi non sono sottoposti a pagamento alcuno, si descriveranno nella fine del Catasto con rubrica separata. E ciò, che si è detto de' Baroni, s' intende ancora per ogni altro feudatario.

E parimente nella fine del Catasto con rubriche anche separate si descriveranno i beni delle Parrocchie, Ospedali, e Seminarj, e questo per notizia dell' Università in caso di passaggio a persone soggette.

Prima però di passare avanti, è necessario darsi il metodo, come dalla rendita liquidata de' beni debbano tirarsi le once.

*Metodo per ridurre la rendita in once.*

Per l' industrie personali, o sia arte manuale di ciascuno Cittadino, già si è inserita la tassa nella prima parte di queste Istruzioni al num. 3.

138 Per li Territorj seminatorj, Arbusti, Vigne, Oliveti, Boschi, Erbaggi, Montagne, Censi, Esazioni, e simili rendite, dalla somma, in cui sarà dagli Apprezzatori, e Deputati stabilita, dedotti i pesi, si tirano l' once alla ragione di carlini tre di rendita per ciascuna oncia di ducati sei di capitale, che corrisponde al cinque per cento; in modo, che ducati cinque di rendita formano once 16. e gr. 20., le quali fanno la somma di duc. 100. di capitale.

139 Per li danari, che si sarà verificato nelle discussioni delle rivele, essersi impiegati in negozio, si liquideranno anche l' once alla detta ragione di carlini tre di rendita per ciascuna oncia. Onde rendendo per esempio un capitale di ducati 100. annui ducati 7. 2. 10., tirandosi l' once dalla rendita de' ducati 7. 2. 10., alla suddetta ragione di carlini tre per oncia, saranno once 25.; come all'incontro rendendo un capitale di duc. 100. annui duc. tre, si tirino l' once alla suddetta ragione di carlini tre, saranno once dieci. E così dovrà osservarsi di tutte l'altre rendite di qualsivoglia sorta, come sono censi consegnativi, o censi enfiteutici, o qualsivoglia altra annua esazione.

140 Per la rendita degli Animali d' ogni genere, di quel che rimarrà netto al Padrone, secondo le discussioni de' Deputati, si tireranno le once; però non alla ragione di carlini tre, ma di carlini sei per oncia, perchè secondo di sopra si è detto, il frutto degli animali si valuta non al cinque, come gli stabili, ma al diece per cento del capitale.

Tutto ciò, che fin qui si è avvertito, veggasi posto in pratica ne' seguenti formolarj.

I.

141 *Formolario di Cittadino Bracciale, che non tiene figli maggiori d' anni* 14., *nè beni da tassarsi.*

Andrea Caprino bracciale anni 30.
Maddalena Nappo moglie anni 25.
Francesco figlio anni 4.
Caterina figlia anni 5.

Testa duc. uno duc. 1.
Industrie once 12.

Abita a casa propria, sita nella Piazza del Mercato, giusta li beni di Fulano di Fulano, coll' annua rendita di carlini 2. alla Chiesa Madre.

Non possiede altri beni di sorta alcuna, vivendo con le sue proprie fatiche.

*Delle Case di propria abitazione non si tirano once, come si è detto nella seconda parte num.*, 16.

142 *E perciò neppure se ne deduce il peso. Questo però dee caricarsi al Creditore del Censo.*

*Qui si avverta, che se il Cittadino non fosse bracciale, ma fosse artista, varierà la tassa dell' once dell' industria, secondo l' arte, ch' esercita, e si caricherà secondo la tassa inserita nella prima parte al num.* 8.

II.

143 *Formolario di Cittadino Bracciale, che tiene figli maggiori d' anni* 14., *e* 18., *e tiene beni.*

*De' due figli il maggiore si tassa per intero, il minore per metà, come si è detto nella prima par. n.* 5.

Francesco di Paolo bracciale anni 55.
Maria di Francesco moglie anni 50.
Andrea figlio bracciale anni 25.
Nicola figlio servitore anni 15.
Agata figlia *in capillis* anni 18.

Testa duc. uno duc. 1.
Industria di Francesco once 12.
Industria di Andrea once 12.
Industria di Nicola once 6.

Abita nella casa N. N. pagandone ducati 4. d' affitto.

Possiede un territorio di moggia quattro seminatorio, nel luogo detto la Viarella, confina co' beni di N. N., ed N. N. stimata la rendita per annui ducati cinque, sopra del quale vi tiene il peso di annui ducati sei di censo enfiteutico, che corrisponde a Francesco Lenti, qual peso assorbisce la rendita.

Sono in tutto, once trenta . . . . . 30.

*Per questo Territorio non si tirano once, perchè la*

*la rendita è assorbita dal peso; onde il Possessore non ne pagherà tassa. Sarà bensì il Creditore tassato per le once corrispondenti a' ducati sei del censo. E la tassa si esigerà dal debitore, con facoltà al medesimo di ritenere dal pagamento, che dee farne al Creditore, se pure non vi sia il patto che 'l censo debba pagarsi franco di bonatenenza, e di colletta, come si è detto nella seconda parte n. 18.*

III.

144 *Formolario di Cittadino Massaro, che tiene beni, ed animali, e tiene pesi sopra la roba, e figli, ch' esercitano arte diversa dal Padre:*

*La Casa, col giardino di propria abitazione, non è tassata, come sopra. Ma se qualche membro se ne affitta, per questo si tassa il Padrone.*

Marco di Pietro Massaro anni 50.
Caterina Sorbo moglie anni 40.
Domenico figlio bracciale anni 20.
Filippo figlio sartore anni 16.
Anna figlia anni 8.
Testa ducati uno . . . . . . . . duc. 1.
Industria di Marco once 14.
Industria di Domenico once 12.
Industria di Filippo once 7.

Possiede la Casa, ove abita nel luogo detto la Piazzolla, con piccolo giardino di proprio uso, giusta i beni di N. N. di membri cinque superiori, e tre inferiori, della quale ne tiene affittato un membro inferiore, e due superiori per annui ducati sei, da' quali, dedotto il quarto per l'accomodazioni necessarie, restano ducati quattro, e mezzo.
Sono once 15.

Di più possiede un Territorio nel luogo detto Longra di moggia otto, giusta i beni di N. N., ed N. N. stimata la rendita per annui ducati venti.
Sono once 66. 20.

Di più possiede diece Buoi aratorj; stabilita la rendita per annui ducati quaranta. Sono once 66. 20.

Sono in tutto once 181. 10.

*Si avverte, che l'once qui per gli Animali non sono tirate, come si tirano dalle rendite degli stabili, ma per metà, come si è detto nella seconda parte num. 10.*

*Pesi da dedursi.*

Tiene di debito annui duc. cinque per vendita d'annue entrate, per capitale di ducati cento, che corrisponde alla Chiesa di S. Carlo, i quali importano once 16. tt. 20. once 16. 20.

Restano once cento sessantaquattro, e tt. 20. once 164. 20.

IV.

145 *Formolario di Cittadino assente, ch'è fuoco dipendente da fuoco, e non vi è chi lo rappresenti in propria Patria.*

Alessandro Albino bracciale commorante nella Terra d'Androsciano anni 45.
Antonia Cocchiara moglie anni 36.
Francesco figlio bracciale anni 19.
Niccola figlio bracciale anni 16.
Testa duc. uno duc. 1.
Industria d'Alessandro once 12.
Industria di Francesco once 12.
Industria di Niccola once 6.

Possiede un Territorio seminatorio di moggia tre nel luogo detto lo Fusaro, giusta i beni di N. N., ed N. N., col peso di annui ducati 9. che corrisponde di censo enfiteutico alla Baronal Camera: stimata la rendita per annui ducati diciotto; sono once 60.

Di più possiede un somaro: stimata la rendita per annui carlini dodici, sono once 2.

Sono in tutto once 92.

*Pesi da dedursi.*

Sopra del suddetto Territorio vi tiene il peso di annui ducati nove, per censo enfiteutico, che corrisponde alla Baronal Camera, che sono once trenta 30.

Restano once sessantadue 62.

V.

146 *Formolario di Cittadino assente, per cui vi è in Patria chi sostiene il peso del fuoco Paterno, e non è fuoco acquistato altrove.*

*Questo non si tassa per la testa, perchè non è fuoco effettivo in propria Patria.*

*Dee però essere tassato per l'industria, come Cittadino, che non è fuoco acquisito altrove.*

Niccola di Alesio Mastro Fabbricatore commorante nella Città di Capua anni 40.
Lucrezia Rosso moglie anni 35.
Luca figlio Sartore anni 18.
Industria di Niccola once 12.
Industria di Luca once 14.

Possiede la terza parte de' beni pervenutigli dall'eredità del qm. Francesco suo Padre, consistenti in una Masseria campestre con arbusto, e viti di moggia 35. nel luogo detto il Campo, giusta i beni di N. N., atteso l'altre due terze parti di detta Masseria si posseggono da Fabrizio, ed Alessandro altri suoi fratelli maggiori *utrinque* congiunti, abitanti in questa Terra, da' quali si sono rivelate, stimata detta intera Masseria per annui ducati cento; sono once 333. 10.

Di più possiede la terza parte degli annui ducati venti, che per capitale de' ducati 400. creditarj, *ut supra*, se gli corrispondono dall' Università di questa Terra, per causa di credito istromentario, attesa l'altre due terze parti spettano a' detti suoi fratelli, *ut supra*: detti annui ducati 20. sono once 66. 20.

Sono in tutto once 426.

*Pesi, e deduzione.*

Detti fratelli hanno il debito d'annui ducati ventiquattro, che per capitale de' ducati 400., che corrispondono a Francesca loro sorella dotali

tali della medesima, sono once 80.

Restano once 346.

Il terzo delle quali, che dee caricarsi al suddetto Niccola di Alesio, importa once 115. 10.

VI.

147 *Formolario di Cittadino Chierico non per anche asceso in Sacris, ancorchè sia beneficiato.*

*Il Chierico non si tassa per la testa, nè per arte, o mestiere. E' tassato bensì per li beni, o per gli Animali, e Mercatura, come ogni altro laico quando mercatura forse facesse.*

*Non si pongono in questa partita i beni del benefizio, che forse il Chierico tiene, perchè de' medesimi si descriverà la partita a parte sotto il titolo del beneficio.*

Chierico Niccola Imparato del qu. Giulio anni 18.
Nicoletta sorella anni 10.
Giulia Salzano madre anni 49.

Possiede la Casa, ove abita, ereditaria del suddetto qu. suo Padre, sita nel luogo detto Vicoluongo di membri due superiori, e due inferiori con un poco di giardino di misure 6. per proprio uso, giusta i beni di N. N., ed N. N., col peso di annui earlini due di rendita alla Chiesa Madre.

Di più possiede tomola tre di territorio seminatorio nel luogo detto Pantano, giusta i beni di N. N., ed N. N., stimata la rendita per annui ducati nove, sono once 30.

Di più tiene impiegati ducati quattrocento in negozio di compra, e vendita di grani, stabilita la rendita per anoui ducati trentadue once 106. 20.

Di più tiene impiegati ducati 400. in negozio di compra, e vendita di grani, stabilita la rendita per annui ducati 32. once 106. 20.

Di più possiede venti Vacche da corpo, stabilita la rendita per annui ducati venti, sono once 33. 10.

Di più possiede due Buoi aratorj, stabilita la rendita per annui ducati otto, sono once 13. 10.

Di più possiede un Somaro, stimata la rendita per annui carlini dodici, sono once 2.

Sono in tutto once cento ottantacinque, e tt. 10. once 185. 10.

VII.

148 *Formolario di Donna Vedova Cittadina.*

*Il Formolario della vergine in capillis è in tutto lo stesso, come quello della vedova; solo varia nella descrizione della persona, perchè per la vedova di Francesco di Niccola, e per la Vergine si dice figlia di Tommaso di Gallo.*

Teresa Mola Vedova del qu. Pietro Gloriati anni 65.

Possiede la Casa, ove abita, nel luogo detto la Piazza di membri tre inferiori, e tre superiori, giusta i beni di N. N., ed N. N., della quale tiene affittati due membri inferiori, ed uno superiore per annui ducati otto, da' quali, dedotto il quarto per le accomodazioni necessarie, restano ducati sei, sono once 20.

Di più possiede moggia sei di territorio seminatorio arbustato, e vitato, nel luogo detto la Piana, giusta i beni di N. N., ed N. N. stimata la rendita per annui ducati dodici, sono once 40.

Sono in tutto once sessanta 60.

VIII.

149 *Formolario di Sacerdote Secolare Cittadino, Diacono, o Suddiacono.*

*Si dice il Patrimonio in ducati 36., supposto, che questa sia la forma della tassa Diocesana. Che se mai è minore, o maggiore, si porterà quello, che nel Sinodo della Diocesi è stabilito. Con avvertenza, che non può esser meno di ducati 24., nè più di ducati 40. l'anno, giusta il Concordato, e come si è detto nella prima parte nel num. 10.*

D. Andrea d'Ulmo Sacerdote.

Possiede un Territorio seminatorio nel luogo detto il Ponte, giusta i beni di N. N., ed N. N. di moggia venti arbustato, e vitato assegnatogli *ad titulum Patrimonii* da N. N. Stimata la rendita per annui ducati cinquanta, da' quali dedottine annui ducati trentasei, che importa il suo Patrimonio Sacro, giusta la tassa Diocesana, restano ducati quattordici, che sono once 46. 20.

Di più possiede un oliveto nel luogo detto Monticello di moggia tre, giusta i beni di N. N., ed N. N. di alberi 30. d' olivi: stimata la rendita per annui ducati quindici, sono once 50.

Di più un altro pezzo di territorio nel luogo detto la Motta di moggia 25. seminatorio, giusta i beni di N. N., ed N. N. stimata la rendita per annui ducati sessanta, sono once 200.

Sono in tutte once 296. 20.

Tiene il peso d'annui ducati dieci, che paga di sua porzione a Maria d' Ulmo sua sorella per le doti dell'istessa, che sono once 33. 10.

Resta la partita suddetta per once dugento sessantatrè e tt. 10. 263. 10.

IX.

150 *Formolario di Monistero, o Abazia, o altro luogo Pio del Paese.*

Venerabile Monistero di S. Maria delle Grazie de' PP. Carmelitani.

Possiede una masseria di moggia venti arbustata, e vitata nel luogo detto i Carmini, giusta i beni di N. N. stimata la rendita per annui ducati quaranta, sono once 133. 10.

Di più un altro territorio seminatorio di moggia 30. nel luogo detto al Fiume, giusta i beni di N. N., ed N. N.

Riporto 133. 10.
N. N. stimata la rendita per annui ducati quarantacinque, sono once 150.
Di più possiede Giumente da corpo numero venti, stimata la rendita per annui ducati 25. sono once 41. 20.
Di più possiede pecore da corpo numero mille, stimata la rendita per annui ducati cento sono once 166. 20.

Sono in tutto onca quattrocento novantuno, e tt. 20. 491. 20.

### X.

151 *Formolario di Forestiere abitante laico.*

*Qui si avverte, che al suddetto Forestiere abitante non si sono tirate l'once degli Animali, che possiede, mentre di questi dee pagare i pesi universali nella Terra, dove sarà fuoco numerato, e solo dovrà pagare la fida, o erbaggio ne' luoghi, ove tiene a pascolare i suoi Animali, giusta il disposto ne' decreti generali di questa Regia Camera.*

Niccola d'Antonio della Città d'Aversa anni 50.
Maria d'Aurelio moglie anni 45.
Francesco figlio anni 15.
Anna figlia anni 12.
*Jus habitationis* 1. 2. 10.
Possiede una masseria di moggia venti arbustata, e vitata nel luogo detto le Molina, giusta i beni di N. N., ed N. N. stimata la rendita per annui ducati venticinque, sono once 83. 10.
Di più possiede vacche da corpo numero venti. 20.
Di più pecore da corpo numero cinquecento. 500.

### XI.

152 *Formolario di Forestiere abitante Ecclesiastico costituito* in Sacris.

D. Francesco Colucci Diacono della Città di Capua.
Possiede una masseria di moggia quaranta semioatoria, ed arbustata con viti, nel luogo detto gli Arbusti, giusta i beni di N. N. ed N. N. stimata la rendita per annui ducati cento venti, sono once 400.
Di più possiede annui ducati quindici, che per capitale di ducati trecento se gli corrispondono da Antonio di Chiara di questa Terra, per vendita d'annue entrate fattagli sopra i suoi beni in territorio di questa predetta Terra, sono once 50.

Sono in tutto once 450.

### XII.

153 *Formolario di Forestiere bonatenente non abitante laico.*

Agnello Cocciola di Pentima.
Possiede un territorio parte aratorio, e parte arbustato nel luogo detto le Cesine, giusta i beni di N. N., ed N. N. di moggia trentacinque, stimata la rendita per annui ducati settanta, sono once 233. 10.
Di più un altro territorio boscoso nel luogo detto la Montagna, giusta i beni di N. N. di moggia dieci, stimata la rendita per annui ducati diece, sono once 33. 10.

Sono in tutto once 266. 20.

### XIII.

154 *Formolario di Forestiere bonatenente, non abitante Ecclesiastico secolare costituito in sacris.*

D. Luzio Santoro Suddiacono della Città di Carinola.
Possiede un territorio seminatorio con alberi di querci nel luogo detto la Fratte, giusta i beni di N. N., ed N. N. di moggia trentasei, stimata la rendita per annui ducati trentanove, sono once 130.
Di più una selva castagnale nel luogo detto il Castagneto di un moggio, stimata la rendita per annui ducati quattro, e mezzo: sono once 15.

Sono in tutto once centoquarantacinque 145.

155 *Formolario di Chiesa, Monistero, Capitolo, Collegiata, o altro luogo Pio Forestiere bonatenente.*

Venerabile Monistero di S. Pietro di Donne Monache della Città d'Agerola.
Possiede una masseria di moggia cento di territorio seminatorio arbustato e vitato, con casa di fabbrica per uso del Massaro, Granajo, e Cellajo nel luogo detto la Piana di Munno, giusta i beni di N. N., ed N. N. stimata la rendita per annui ducati trecento, e quindici, col peso d'un maritaggio l'anno di annui ducati quindici ad una Zitella povera orfana del Paese, quali dedotti dalla rendita suddetta, restano ducati trecento: sono once 1000.
Di più moggia venti di terra boscosa nel luogo detto il Bosco. censuate ad N. N. per annui ducati sei, sono once 20.

Sono in tutto once mille, e venti 1020.

156 *Formolario del Barone Cittadino, ch'è fuoco.*

Ill. D. Cesare Belli Duca di questa Terra anni 45.
Ill. D. Anna del Sole moglie anni 34.
D. Luigi figlio anni 19.
D. Alfonso figlio anni 16.
D. Isabella figlia anni 14.
D. Carlo fratello anni 21.
D. Filippo fratello anni 39.
Francesca della Valle Cameriera anni 39.
Teresa Fascella serva anni 40.
Giovanna Milo serva anni 19.
Niccola Selli di Cutro Gentiluo-

luomo anni 41.
Francesco Sellitto Cameriere . anni 35.
Biase Spalla di Lecce Lacchè anni 40.
Gaetano Scillo di Bari servo anni 38.
Agnello Esposito Volante anni 17.

Possiede i seguenti beni burgensatici, cioè.

Il Palazzo Baronale edificato dal qu. Ill. Duca D. Francesco Padre del detto Ill. Duca D. Cesare, sito nella pubblica Piazza, di più, e diversi membri superiori, ed inferiori con Stalla, Rimessa, Cantina, Granai, Magazzini, e Giardino di moggia due in circa, alberato di diverse sorte di frutta per proprio uso.

Di più accosto al suddetto Palazzo vi sono sei stanze terreno per uso di botteghe con camere superiori, affittate a diversi per aanui ducati sessanta, da' quali dedotto il quarto per le accomodazioni necessarie, restano ducati quarantacinque, sono once 150.

Di più una masseria con fabbrica di moggia cento di territorio seminatorio, parte arbustate con viti, e parte campestri nel luogo detto la masseria del Signore, con casa di membri quattro inferiori, e Cellajo, e membri tre superiori per uso d'abitazione del Massaro, giusta i beni di N. N., ed N. N. e via pubblica, col peso d'annui ducati sessanta di censo perpetuo, che corrisponde al Rev. Capitolo, stimata la rendita per annui ducati trecento sessanta, sono once 1200.

Di più altra masseria campestre di moggia cinquantasei nel luogo detto i Campi, giusta i beni di N. N. e beni proprj, stimata la rendita per annui duc. cento sessantotto, sono once 560.

Di più possiede altre moggia cento di territorio campestre nel luogo suddetto, censuato a più Cittadini in questa Terra, a ragione di carlini dieci a moggio, importano annui ducati cento, sono once 333. 10.

Di più una vigna di migliaja trecento cinquanta nel luogo detto la Vigna della Corte, giusta i beni di N. N., e via pubblica, con cellajo, e palmento, stabilita la rendita per annui ducati dugento, e dieci, sono once 700.

Di più possiede un Oliveto di moggia trentacinque di territorio con alberi 175. di olivi nel luogo detto l'Oliveto grande, giusta i beni di N.N., ed N. N. stimata la rendita per annui ducati cento settantacinque; sono once 583. 10.

Di più possiede un Trappeto nel luogo detto l'Ogliara, giusta i beni di N. N. ed N. N. coll'annuo censo di ducati sette, e mezzo al Rev. Capitolo, stimata la rendita per annui

once 3526. 20.

Riporto once 3526. 20.
ducati ventidue sono once 73. 10.

Di più possiede annui ducati diciassette, ch' esige da diversi Cittadini di questa Terra per causa de' censi minuti sopra case, che da' medesimi si posseggono, situate sopra suolo burgensatico, sono once 56. 20.

*Animali.*

Di più possiede due cavalli per uso del proprio Calesso.

Di più tre cavalli di sella per uso proprio.

*Si avverte, che degli Animali per uso proprio non si paga tassa.*

Di più possiede sei Buoi aratorj, due de' quali servono *ad instructionem feudi* cioè per la coltura de' Territorj feudali. Degli altri quattro, che servono per la coltura de' burgensatici, stabilita la rendita per annui ducati otto, sono once 13. 10.

*Si avverte, che i Deputati nella discussione debbono fare questo esame.*

Di più mille pecore da corpo, dalle quali si deducono cento, che servono per mandriare i territorj feudali; e dell'altre 900. stimata la rendita per annui ducati novanta, sono once 150.

Sono in tutto. once 3820. 00.

*Pesi da dedursi.*

*Qui si ricorda quello, che si è detto nel principio di questa terza parte, che se il Barone, ch' è fuoco, abiterà nel feudo, si descriverà la sua partita fra la rubrica de' Cittadini abitanti; Se non vi abiterà, si descriverà nella rubrica de' Cittadini assenti. Si noti, che questi pesi vitalizj si dedurranno, durante la vita di coloro, che li godono. Onde in ogni anno dovrà portarsi la fede della Vita, altrimenti si carichi l'intera partita senza deduzione di peso.*

I suddetti annui ducati sessanta che corrisponde di censo perpetuo al Rev. Capitolo sopra della summenzionata masseria detta del Signore, sono once 200.

Di più i suddetti annui ducati sette, e mezzo, che corrisponde di censo al detto Rev. Capitolo sopra del Trappeto, detto l'Ogliara, sono once 25.

Di più al Rev. Padre D. Annibale Belli suo fratello Monaco Cassinese per suo vitalizio annui ducati cinquanta, sono once 166. 20.

Di più alla Rev. D. Maria Angela Belli sua figlia Monaca professa nel Monistero di S. Chiara di Lecce per suo vitalizio annui ducati quaranta, sono once 133. 10.

*Onc ut supra* once 3820.
*Dedotti per i sud. pesi* once 525.00. Sono once 525. 00.
Restano once tremila dugento novantacinque once 3295.

157 *Formolario del Barone, che non è Fuoco.*

Ill. D. Nicola di Leone Duca di questa Terra. Possiede i seguenti beni burgensatici, cioè

Possiede il Palazzo Baronale, edificato da' suoi anteceſſori nel luogo detto il Castello, di più e diversi membri superiori, ed inferiori, con giardino d'un moggio in circa con alberi di frutta per proprio uso, e del suo Agente.

Di più da sotto detto Palazzo vi possiede diverse stanze terrene al numero di dieci, affittate a più Cittadini di questa Terra per annui ducati venti, da' quali dedotto il quarto per l'accomodazioni necessarie, restano ducati quindici: sono once 50.

Di più moggia ottanta di territorio con arbusto nel luogo detto le Terre della Corte, giusta i beni di N. N. ed N. N. stabilita la rendita per annui ducati dugento quaranta, sono once 800.

Di più una Vigna di moggia due con migliaja cinquanta di viti nel luogo detto le Vigne, giusta i beni di N. N. ed N. N. stimata la rendita per annui ducati ottantadue, e carlini tre; sono once 274. 10.

Di più possiede venti Vacche da corpo, stimata la rendita per annui ducati venti, sono once 33. 10.

Di più pecore da corpo numero cinquecento, stimata la rendita per annui ducati cinquanta, sono once 83. 10.

Di più Capre da corpo num. cento, stimata la rendita per annui ducati sei, sono once 10.

Sono in tutto once mille dugento cinquantuna 1251. 00.

Dopo che descritte saranno nel libro del Catasto le partite di sopra menzionate de' Cittadini forestieri, laici, ed Ecclesiastici, Baroni, Chiese, e Monisteri, si farà la seguente Collettiva, o sia Mappa Generale, anche con ordine Alfabetico, cioè

158 *Formolario della Collettiva Generale.*

## CITTADINI.

| | Once d'industrie. | Once de' beni. | Unione d'once. |
|---|---|---|---|
| Andrea d'Ambrosio | n. 12 | n. | n. 12 |
| Antonio Marcone | n. 12 | n. | n. 12 |
| Antonio di Mase | n. 12 | n. 40 | n. 52 |
| Bartolommeo Mascillo | n. 14 | n. 250 | n. 264 |
| Berardino Campitelli | n. 16 | n. 330 | n. 346 |
| Carlo di Majo | n. | n. 570 | n. 570 |
| Cesare di Nicola | n. 18 | n. 46 | n. 64 |
| Daniele Longo | n. 24 | n. 72 | n. 96 |
| Domenico Incaldo | n. | n. 340 | n. 340 |
| Ercole Linsa | n. 28 | n. 47 | n. 75 |
| Fabrizio Romeo | n. | n. 680 | n. 680 |
| Francesco Nicodemo | n. 48 | n. 82 | n. 130 |
| Gaetano Parise | n. | n. 520 | n. 520 |
| Giovanni Peluso | n. 12 | n. 32 | n. 44 |
| Gio: Batista Senatore | n. 16 | n. 62 | n. 78 |
| Giuseppe Mascillo | n. 14 | n. 120 | n. 134 |
| | 226 | 3191 | 3417 |
| Riporto | n. 226 | n. 3191 | n. 3417 |
| Ignazio Longobucco | n. 30 | n. 42 | n. 72 |
| Luigi Persico | n. | n. 183 | n. 183 |
| Luigi Petraro | n. 12 | n. 53 | n. 65 |
| Marco Peluso | n. 28 | n. | n. 28 |
| Michele Albrizio | n. 16 | n. 32 | n. 48 |
| Natale d'Amato | n. 24 | n. 55 | n. 79 |
| Nicola Nigro | n. 48 | n. 17 | n. 65 |
| Onofrio d'Alesio | n. 36 | n. 21 | n. 57 |
| Orazio Coclite | n. 16 | n. 24 | n. 40 |
| Paolo Dentice | n. | n. 182 | n. 182 |
| Pietro Saggese | n. 14 | n. 18 | n. 32 |
| Quinzio Calabrese | n. 30 | n. 21 | n. 51 |
| Raimo Bianco | n. 28 | n. 23 | n. 51 |
| Rocco Anselmo | n. 16 | n. 38 | n. 54 |
| Saverio Lanza | n. 14 | n. 22 | n. 36 |
| Stefano Novi | n. 18 | n. 58 | n. 71 |
| Tommaso Benincasa | n. | n. 232 | n. 232 |
| Tomaso del Gesù | n. | n. 324 | n. 324 |
| Valerio di Domenico | n. 24 | n. | n. 24 |
| Vito di Negro | n. 16 | n. 18 | n. 34 |
| Vito Stella | n. 28 | n. 14 | n. 42 |
| | 624 | 4568 | 5187 |

*Vedove e Vergini in Capillis.*

| | |
|---|---|
| Anna Lieggi | once 50 |
| Orsola Manno | once 35 |
| Santa di Nicola | once 63 |
| Tecla di Lorenzo | once 52 |
| Valeria Benincasa | once 197 |
| Sono in tutto | once 397. |

*Cittadini assenti fuochi, e dipendenti da' fuochi numerati.*

| | Once d'industrie. | Once de' beni. | Unione d'once. |
|---|---|---|---|
| Ascanio d'Amico commorante nella Terra di Luco once | 12 | | 12 |
| Bartolommeo d' Aleſſio commorante nella Città d' Aversa once | | 128 | 128 |
| Domenico Bianco commorante nella Città di Capua once | 28 | | 28 |
| Domenico Negro commorante in Napoli once | | 321 | 321 |
| Luca Marcone commorante nella Terra d'Albi once | 16 | 42 | 58 |
| Marco Lombardi commorante nella Città di Gumana once | 14 | 76 | 90 |
| Nicola Quinaj commorante nella Terra di Trasacco once | 24 | | 24 |
| Sebastiano Campitelli commorante in Napoli once | | 214 | 214 |
| | 94 | 781 | 875 |

*Ecclesiastici Secolari Cittadini.*

| | Once de' beni. |
|---|---|
| D. Andrea Benincasa Sacerdote | once 170 |
| D. Biase d'Ambrosio Sacerdote | once 282 |
| D. Nicola Pandolfo Diacono | once 135 |
| D. Bartolommeo Casino Suddiacono | once 157 |
| | 744 |

Chie-

*Chiese, Monisteri, luoghi Pii, &c. siti nel Paese.*

Venerabile Monistero di S. Maria le Grazie once dugento ottanta; che per metà secondo il Concordato sono once 140

Venerabile Monistero di donne Monache di Gesù e Maria once cinquecento, che per metà, *ut supra* once 250

Badia di S. Maria *ad Nives* once cinquecento sessanta, che per metà, *ut supra* once 280

Mensa Vescovile di N. N. once duemila, e quattrocento, che per metà *ut supra* once 1200

Capitolo della Chiesa di S. Michele once mille, che per metà, *ut supra* once 500

Sono in tutto once 2370

*Forestieri abitanti laici.*

| | | |
|---|---|---|
| Agnello Quinzj d'Aversa | once | 50 |
| Andrea Moranо di Nola | once | 35 |
| Biase di Bartolommeo di Capua | once | 170 |
| Domenico Lecce di Teano | once | 182 |
| Francesco Cioffo di Salerno | once | 207 |
| Giovanni Armenante di Sessa | once | 145 |
| Sono in tutto | once | 789 |

*Ecclesiastici Secolari Forestieri abitanti.*

D. Antonio Manuelli di Monteleone Sacerdote once 100

D. Giovanni Alfieri dell'Aquila Sacerdote once 95

D. Nicola Siviglia di Salerno Sacerdote once 55

Sono in tutto once 250

*Forestieri non abitanti laici.*

| | | |
|---|---|---|
| Ambrosio Cajo d'Amalfi | once | 199 |
| Andrea di Lillo di Capua | once | 250 |
| Berardino Campitelli di Napoli | once | 375 |
| Domenico di Francesco di Nola | once | 203 |
| D. Luigi Sersale di Sorrento | once | 582 |
| Ill. Possessore di questa Città per li beni burgensatici | once | 1251 |
| Sono in tutto | once | 2860 |

*Forestieri non abitanti Ecclesiastici Secolari.*

D. Marco d'Ambrosio di Salerno Sacerdote once 275

D. Andrea Buono di Nocera Sacerdote once 380

D. Bartolommeo Marsilio d'Aversa Diacono once 190

D. Luca Adinolfo di Capua Suddiacono once 433

Sono in tutto once 1278

*Chiese, Monisteri, e luoghi Pii di Napoli, e altri luoghi.*

Venerabile Collegio Massimo de' PP. Gesuiti di Napoli once 800. che per metà secondo il Concordato sono once 400

Venerabile Monistero de' PP. Teresiani di Napoli once mille e dugento, che per metà, *ut supra* once 600

Riporto once 400

Venerabile Monistero di S. Anna de' Domenicani di Capua once mille, che per metà, *ut supra* once 500

Venerabile Monistero de' PP. Certosini d'Aversa once mille e seicento, che per metà, *ut supra* once 800

Sono in tutto once 2300

Fattasi questa Mappa, o sia descrizione generale, che si rende facilissima dalle partite, che una per una saranno in ogni foglio descritte nel libro del Catasto con le divisate regole Alfabetiche, ed ordine di sopra detto, si passerà ancora alla Collettiva generale dell'once, che per l'istessa chiarezza di sopra espressata, si rende anche facile, come per esempio.

159 *Collettiva generale dell'once*

| | | |
|---|---|---|
| Once di Cittadini | once | 5187 |
| Di Vedove e Vergine in capillis | once | 397 |
| Di Cittadini assenti fuochi, e dipendenti da fuochi numerati | once | 875 |
| Di Ecclesiastici Cittadini Secolari | once | 744 |
| Di Chiese, Monisteri, Badie, Beneficj, luoghi Pii &c. del Paese per la metà dell' | once | 2370 |
| Sono in tutto | once | 9573 |
| Di Forestieri abitanti laici | once | 789 |
| Di Ecclesiastici Secolari forestieri | once | 250 |
| Di forestieri non abitanti laici | once | 2860 |
| Di forestieri non abitanti Ecclesiastici secolari | once | 1278 |
| Di Chiese, Monisteri, Badie, Beneficj, luoghi Pii, forestieri per la metà dell'once 4600. | num. | 2300 |
| Sono in tutto once | num. | 17050 |

160 Terminatasi questa collettiva, si viene poi alla formazione della tassa, per la quale si avvertisce, che i forestieri bonatenenti non abitanti, così laici, come Ecclesiastici secolari, ed Ecclesiastici regolari, Chiese, Cappelle, Monisteri dell'uno, e dell'altro sesso, Badie, Commende, Congregazioni, Beneficj, Capitoli, Collegiate, Mense Vescovili, ed altri quali si vogliano luoghi Pii, debbono tassarsi per la bonatenenza, e contribuire unitamente con i forestieri abitanti e Cittadini al peso de' carlini 42. a fuoco per quel numero de' fuochi, ne' quali l'Università sono state mandate in tassa nell'ultima situazione dell'anno 1737. Con questo divario però, che i laici ed Ecclesiastici secolari dovranno essere tassati per l'intera rendita de' loro beni, a riserba del Patrimonio Sacro, giusta la tassa Diocesana, che non dovrà essere men degli annui ducati 24. nè maggiore degli annui ducati quaranta, come si prescrive nel Concordato. Al contrario le Chiese, i Monisteri, Beneficj &c. debbono tassarsi per la metà, come si è detto nella seconda parte di queste Istruzioni.

161 I Forestieri abitanti dovranno essere tassati, e contribuire non solo a' detti carlini 42. a fuoco; ma ancora la rata delle spese commutative, delle quali sentono il comodo, ed a' carlini 15. l'anno per lo *jus habitationis*, quale *jus habitationis* si pagherà solamente da' forestieri abitanti laici, e non già dagli Ecclesiastici.

162 Ed i Cittadini dovranno esser tassati e contribuire a tutt'i pesi, tanto ordinarj, ed estraordinarj della Regia Corte, quanto a'debiti istrumentarj dell' Università e pesi comunitativi; alla quale contribuzione i laici saranno tassati nella testa, nell'industria, o arti manuali, e beni; e gli Ecclesiastici secolari ne' soli beni e mercature ( se mai ne facessero ); e le Chiese, Cappelle, Monisteri, Beneficj, Commende, Badie, Congregazioni, ed altri quali si vogliano luoghi Pii nella metà, siccome si prescrive nel Concordato, e sta avvertito di sopra, per que' beni da essi posseduti ed acquistati prima della pubblicazione del detto Concordato, e per intero siccome i laici per li beni acquistati, o che si acquisteranno dopo la pubblicazione del medesimo Concordato.

163 E per quel che riguarda alla tassa delle teste, e dell'once, essendosi riconosciuti moltissimi Catasti finora formati per l'Università del Regno, da' medesimi si è osservato, che o per inavvertenza, o imperizia di chi gli ha formati, io alcuni si veggono tassate le teste in somme esorbitanti, e gravose a' poveri, ed in altri si veggono tassate l'once in somme eccessive in pregiudizio de' benestanti. Che però nella presente formazione de' Catasti generali del Regno, affinchè si osservi l'uguaglianza nel pagamento de' pesi, tanto incaricato dalla Real Clemenza del Re Nostro Signore, si prescrive che la tassa delle teste generalmente si situi alla ragione di carlini dieci per ciascun capo di famiglia, e la tassa dell'once non debba eccedere le grana quattro, e mezzo per ciascuna, eccetto però ne' seguenti casi, cioè:

164 Per quelle Università, nelle quali finora è stato solito viversi a gabelle, se nel ripartimento della tassa delle teste alla detta ragione di carlini dieci per ciascuna, e nella tassa dell'once alla detta ragione di gr. 4 ½ per ciascuna, non si arrivasse a fare il pieno, che bisogna all' Università per supplire a tutt'i pesi, che tiene, giusta lo stato discusso da questa Regia Camera; in questo solo caso dovrà l'Università congregata in pubblico Parlamento risolvere di lasciare qualche gabella, meno gravosa però, e meno sensibile a' poveri per quella quantità solamente, quale bisogna per complire il pieno di tutt'i pesi; giusta lo stato discusso.

165 E per quelle Università, nelle quali finora è stato solito viversi a Catasto, o tassa *inter Cives*, volgarmente detta tassa a battaglione, senza esazione di alcuna gabella, facendosi il ripartimento suddetto, col tassarsi la testa nella detta quantità di carlini 10. per ciascuna, e l'once a grana quattro, e mezzo l'una, se mai non si arrivasse a fare il pieno, che necessita all'Università per supplire a tutt'i pesi, che tiene, giusta lo stato discusso, allora per le dette Università solite vivere a Catasto, proporzionatamente si andrà avanzando la tassa della testa, e dell'once suddette sio tanto, che si giunga a fare il pieno. Per lo quale effetto, affinchè non vengano gravati i poveri, nè pregiudicati i benestanti, si stabilisce, che eccedendo la tassa dell'once le dette grana quattro e mezzo fino a grana sei, allora la tassa della testa si avanzerà fino a carlini dodici e mezzo per ciascuna; e dalle grana sei, fino a carlini quindici per ciascuna, e dalle grana 7. fino ad 8. ad oncia, si avanzerà la tassa della testa fino a carlini 17., e gr. 1. e ½. E qui si avverte, che siccome i Nobili viventi, Dottori di Legge, Medici fisici, Notai, e Giudici a contratti, che non esercitano arti vili, sessagenarj, e minori dell'età d'anni 18. sono immuni dalla tassa della testa; per questa Università, ove sarà necessario di tassarsi per la testa somma maggiore de' carlini dieci, per lo di più de' carlini dieci dovrao tassarsi le persone immuni, ad esclusione però sempre de' minori dell'età d'anni 18., quali *de jure* non sono sottoposti al pagamento di testa in qualsivoglia somma venga la medesima tassata.

166 Si avverte ancora, che per quelle Università, ove forse tassandosi la testa a carlini 10. per ciascuna, e grana 4 ½. per ciascun' oncia, si oltrepassasse il pieno, che bisogna all' Università, giusta lo stato discusso, allora il di più si minorerà dalla tassa dell'once, e delle teste a proporzione.

167 Coo queste premesse dunque, e determinazioni si passerà alla formazione della tassa generale nel seguente modo.

168 Si avrà presente lo stato discusso da questo Tribunale, e che si manderà in ciascuna delle Università del presente Regno, da cui si desume, che l'Università N. N. numerata per fuochi cento, abbia di peso per la Regia Corte, fiscali istrumentarj, e pesi forzosi annui duc. 792.

Le once importano num. 17050.

169 Desi dunque far il pieno di questi ducati 792., con qualche picciolo avanzo; onde si principierà la tassa in primo luogo da' forestieri bonatenenti non abitanti nel modo, che siegue.

*Tassa di bonatenenza per li Forestieri bonatenenti non abitanti.*

170 L'Università di questa Terra N. secondo l'ultima situazione dell'anno 1737. fu mandata in tassa per fuochi numero cento, che per ragione di carlini 42. a fuoco, a'quali debbono contribuire i forestieri bonatenenti noo abitanti, importano anoui ducati 420., che ripartiti al suddetto oum. d'once 17050. viene a cascare per oncia grana due, e cavalli cinque. Essendo l'once de' Forestieri bonatenenti, così Laici, come Ecclesiastici secolari, e Chiese, Monisteri, Beneficj, luoghi Pii &c. come dalla collettiva num. 6438. a detta ragione di grana 2. e cavalli cinque per oncia, importa la tassa di essa annui ducati centocinquantacinque tt. 2. 18 ½ e si debbooo, cioè.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Da' forestieri bonatenenti laici noo abitaoti, per le suddette once | 2860. | duc. | 69. | 0. | 11 ⅔ |
| Da' forestieri bonatenenti non abitanti Ecclesiastici secolari per le suddette once | 1278. | duc. | 30. | 4. | 8 ½ |
| once | 4138. | duc. | 100. | 0. | 00 ⅙ |

E dal-

Riporto once 4138. duc. 100. 0. 00 $\frac{1}{2}$
E dalle Chiese Monisteri, Badie, Beneficj, e luoghi Pii forestieri per le suddette once 2300. metà dell' once 4600. nnce 2300. duc. 55. 2. 18 $\frac{1}{2}$

Sono le medesime once 6438. doc. 155. 2. 18 $\frac{1}{2}$
Deducendosi adunque dalle suddette once num. 17050 le suddette once 6438. per le quali si è dato carico a detti forestieri non abitanti bonatenenti restano nnce diecimila seicento dodici once 10612.

*Tassa per li Forestieri abitanti*.

171 Perchè i Forestieri abitanti si enmpongono di laici, ed Ecclesiastici secolari, quali Ecclesiastici secolari abitanti, oltre a' carlini 42. a fuoco, debbono anche unitamente co' forestieri abitanti laici soggiacere alla rata delle spese comunitative, delle quali sentono il comodo, che, secondo lo stato discusso di questa Università, sono le seguenti, cioè.

Al Predicatore Quaresimale annui duc. 25.
Al Medico annui duc. 50.
Per accomodo di fontane, e strade annui duc. 15.
Per festività de' Santi Protettori annui duc. 50.

Sono duc. 140.
A' quali aggiunti annui ducati 420. che importano i carlini 42. a fuoco sopra d.n. di fuochi cento duc. 420.

Sono duc. 560.
Da' quali se deducendosi i ducati 155. 2. 18 $\frac{1}{2}$. che importa la tassa della bonatenenza de' Forestieri non abitanti laici, Ecclesiastici secolari, Chiese, e Monisteri forestieri duc. 155. 2. 18 $\frac{1}{2}$

Restano duc. 405. 2. 18 $\frac{1}{2}$

I suddetti ducati 405. 2. 18 $\frac{1}{2}$ ripartendosi alle suddette once 10612. viene a cascare per oncia grana tre, e cavalli nnve. Ed essendo l'once degli Ecclesiastici secolari fnrestieri abitanti n. 250. alla detta ragione di grana 3 $\frac{9}{10}$. per nncia importa la tassa duc. 9. 1. 17 $\frac{1}{2}$

E deducendosi le suddette once 250. dalle suddette once 10612. nnce 250.

Restano once 10362.

171 I forestieri abitanti laici, oltre al pagamento de' carlini 15. l'anno *ratione habitationis*, debbono contribuire a' ducati 420. che importano i carlini 42. a fuoco duc. 420.
Alle spese comunitative di sopra menzionate in somma d'annui ducati 140. 140.
Ed alle seguenti altre spese
Al Governatore per bandi pretorj annui duc. 66.
Al Maestro di scuola annui duc. 15.

Sono duc. 641.

Da' quali deduconsi i suddetti ducati 155. 2. 18 $\frac{1}{2}$. che importa la tassa della bonatenenza de' Forestieri non abitanti laici, Ecclesiastici, Chiese, Monisteri &c. Forestieri duc. 155. 2. 18 $\frac{1}{2}$
Deduconsi ancora i ducati 9. 1. 17. 2 $\frac{1}{2}$. che importa la tassa della bonatenenza de' Forestieri abitanti Ecclesiastici Secolari duc. 9. 1. 17 $\frac{1}{2}$
Come pure deduconsi annui ducati nnve, quanto importano i carlini 15. l'anno *ratione habitationis* sopra il numero di sei Forestieri abitanti ( figurandoci, che in questa Università questo num. ve ne sia ). 9.

Sono uniti duc. 173. 4. 16 $\frac{1}{2}$

Che dedotti da' suddetti ducati 641. restano duc. 468. 4. 16 $\frac{1}{2}$
I suddetti ducati 468. 4. 16 $\frac{1}{2}$ ripartendosi alle suddette once 10362. viene a cascare per oncia grana tre, e cavalli undici, ed essendo l'once de' Forestieri abitanti laici al numero di 789. alla detta ragione di grana 3 $\frac{11}{12}$ importa la tassa di esse duc. 30. 4. 10 $\frac{2}{3}$
Deducendosi adunque dalle suddette once 10362. le suddette nnce 789

Restano once 9573

*Tassa de' Cittadini*.

173 Questa nostra Università, secondo lo stato rimesso, e discusso dalla Regia Camera, tiene i seguenti annui pesi, cioè.

| | | |
|---|---|---|
| Alla Regia Corte | duc. | 355 |
| A' Creditnri fiscalarj | duc. | 150 |
| A' Creditori istrumentarj | duc. | 15 |
| Al Governatnre per bandi pretnrj | duc. | 16 |
| Al Giurato | duc. | 12 |
| Al Cancelliere | duc. | 10 |
| Al Medico | duc. | 55 |
| Al Maestro di Scunla | duc. | 15 |
| Al Predicatore | duc. | 25 |
| Per festività de' Santi Protettori | duc. | 50 |
| Per le spese estraordinarie, inclusivi i ducati 15. di accomodo di strade, e Fontane | duc. | 32 |
| E per In jus dell' esazinne | duc. | 70 |
| Sono uniti | duc. | 805 |

Da' quali dedntti ducati 155. 2. 18 $\frac{1}{2}$ che porta la tassa de' Forestieri bonatenenti non abitanti laici, Ecclesiastici Secolari, Chiese, Mnni-

Monisteri &c. Forestieri 155. 2. 18 $\frac{2}{3}$

Altri ducati 9. 1. 17 $\frac{2}{3}$. che porta la tassa della bonatenenza de' Forestieri abitanti Ecclesiastici Secolari 9. 1. 17 $\frac{2}{3}$

Altri ducati nove per tanti, che importano carlini 15. l'anno per lo *jus habitationis* di sei Forestieri abitanti 9.

Altri ducati 30. 4. 10 $\frac{2}{3}$. che importa la tassa della bonatenenza de' detti Forestieri abitanti laici 30. 4. 10 $\frac{2}{3}$

Altri duc. 100. per la tassa delle teste alla ragione di carlini 10. l'una 100.

Sono in tutto 304. 4. 6 $\frac{8}{12}$

Più si deducono altri ducati 80. che importa la rendita de' corpi proprj dell' Università, siccome si porta dallo stato discusso, cioè

Dall' affitto della difesa annui duc. 20.

Dall' affitto della bottega annui duc. 30.

Dalla fida della montagna annui duc. 10.

Dal molino annui duc. 20.

Sono . duc. 80.

Uniti sono duc. 384. 4. 6 $\frac{8}{12}$

Che dedotti da' suddetti ducati 805. Restano duc. 421. 4. 6 $\frac{8}{12}$

Quali suddetti ducati 421. 4. 6 $\frac{8}{12}$ ripartiti alle suddette once 9573. vienc a cascare per oncia grana quattro, ed un terzo, alla quale ragione importano duc. 414. 4. 3

Per il che avanzano in ciascuno anno duc. 7. 3. 9 $\frac{8}{12}$

Che possono servire per qualche bisogno estraordinario.

174 Dopo formato il Catasto nella forma prescritta in queste Istruzioni, e la tassa giusta l'inserito formolario, si formerà dall' Università col suo Cancelliere, e Conservatore del Catasto il libro dell'esazione, da consegnarsi all'Esattore, o Affittatore, quale libro si formerà nel modo, che siegue:

175 Si farà il titolo del libro, dicendosi: *Libro della Tassa de' Cittadini, Forestieri, Ecclesiastici, Chiese, e Luoghi Pii del corrente anno 1742. importante la somma di ducati . . . che si ha per esigersi a N. N. Esattore, e Appaltatore alla ragione di ducati . . . per* 100., e questo titolo dovrà firmarsi da tutti gli Amministratori, e dal Cancelliere, e suggellarsi col suggello dell' Università, come altresì dovranno tutt' i suddetti Amministratori, e Cancelliere soscrivere l'ultimo foglio di questo libro.

Di poi coll'ordine Alfabetico si descriveranno tutt' i Cittadini, Forestieri abitanti, e Forestieri Bonatenenti non abitanti, nell'istessa maniera prescritta nel formolario della Collettiva Generale, ed in una pagina si descriverà il nome della persona tassata, e la pagina all'incontro si lascerà bianca per notarsi i pagamenti, che si fanno, distinguendo i tempi, e le somme.

Andrea d'Ambrosio dee

| | | |
|---|---|---|
| Per Testa | duc. 1. | |
| Per once 12. d'industria | duc. | 2. 14 |
| Sono | duc. | 1. 2. 14 |

Andrea d'Ambrosio ha pagato

| | | |
|---|---|---|
| A' 12. Settembre in conto | duc. | 2. 10 |
| A' 7. Gennajo pagato in conto | duc. | 2. 10 |
| A' 4. Maggio pagato a complimento | duc. | 2. 14 |
| Saldo | duc. | 1. 2. 14 |

176 *Per cavare in ciascun anno la Tassa dal Catasto.*

Perchè in ciaschedun anno variano l'once delle industrie, o arti personali de' danari impiegati in mutui, o mercatura, e degli animali per l'aumento, o diminuzione di essi; come anche crescendo, e diminuendo il numero delle Teste per le mortalità, che accadono de' Cittadini, e per le nuove famiglie, che si costituiscono; perciò è evidente, che in ogni anno è necessario farsi nuovo onciario di tutte le cose suddette, che soggiacciono a mutazione, e fissarsi il numero di coloro, che debbono per la testa contribuire. A questo effetto debbono gli Amministratori dalle fedi de' morti, e de' matrimonj seguiti in quell'anno, e col Catasto alle mani ricavare il numero effettivo delle Teste.

177 Debbono stabilire ancora il numero dell'once dell'industrie manuali, *seu* arti meccaniche, poichè quelli, che nel Catasto saranno tassati per la metà dell'industria, perchè non erano per anche giunti all'età degli anni 18., col corso del tempo vi saranno giunti, e dove in detto Catasto erano tassati per metà, nella nuova tassa dovranno essere tassati per intero. E così ancora quelli, che nel Catasto non erano tassati in numero alcuno di once, perchè in età di anni tredici, o meno, col crescer degli anni saranno giunti all'età di anni quattordici, si dovranno tassare nella metà della loro industria manuale: deducendosi all'incontro l'once dell' industrie de' morti, e di coloro, che per decrepita età non saranno più abili alla fatica.

178 Coloro altresì, che nel Catasto si troveranno tassati in alcun numero di once per denaro dato a mutuo, o impiegato in mercatura, e con legittimo documento, faran costare essere stato restituito il danaro, che teneasi dato, e non impiegato in altro, o finita la mercatura, o terminato il negozio, ed il danaro rimasto inutile, e che non dà frutto alcuno; in ciascuno di detti casi dovranno nella nuova tassa essere disgravati per quel numero d'once, che importerà la rendita del danaro mancato dall'impiego di tali negozj, o restituito.

179 E per ultimo, come in ciascun anno cresce, e decresce il numero degli animali, perciò in ogni anno, alcuni giorni prima di formarsi il nuovo libro dell'esazione della Tassa, si dovrà dall' Università convocata in pubblico Parlamento procedere all'elezione di due, o più Deputati per formare la numerazione degli animali, che si possegono da ciascheduno, e ritrovandosi accresciuti di numero, tassarsi l'once maggiori rispetti-

spettivamente secondo la regola data di sopra nelle presenti Istruzioni; E ritrovandosi minorato in alcuna partita il numero degli Animali da quello, che ritrovasi descritto nel Catasto, si dovrà dal Padrone produrre il documento legittimo della mancanza seguita de' suoi animali, e se gli sarà la deduzione; e non producendosene documento, non gli si farà deduzione alcuna, ma resterà tassato per quel numero, che ritrovavasi descritto nel Catasto.

180 Rispetto alle once degli stabili, queste saranno sempre l'istesse, e solo dovrà aversi l'avvertenza di notare al margine delle partite del Catasto i passaggi, che i beni faranno da una persona ad un'altra per via di vendite, e compre, o altri quali si vogliano titoli, discaricandosi dalla partita del primo possessore, e caricandosi alla partita di colui, che ne avrà fatto l'acquisto. Dalla Regia Camera della Sommaria i 20. Settembre 1742.

*D. Lodovico Paternò M.C.L.*
*V. Fiscus.* *D. Carlo Mauri.*
*D. Donato d'Ajello Razionale.*

*Antonio Tesco Att.*

CAROLUS DEI GRATIA REX

UTRIUSQ. SICILIÆ, ET JERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ &c.

181 LA paterna clementissima cura, che tiene occupati tutt'i pensieri della Maestà del Re N. S. per lo sollievo delle Università del Regno, siccome ha procurato col Concordato fatto colla S. Sede, che a' pubblici pesi contribuisse il Ceto degli Ecclesiastici tutti, che prima per la maggior parte ne' era esente; così premurosissimi ordini ha dati a tutte le Università per mezzo di questo Tribunale, degli Spettabili Presidi Provinciali, del Regio Consiglier Commissario di Campagna, e del Regio Consigliere Governatore di Capua, perchè di ognuna di esse colla dovuta diligenza, e rettitudine si formasse il Catasto, de' quali non solo dovrà ricavarsi il profitto, che dagli Ecclesiastici sarà per pervenirne, ma anche l'altro notabilissimo vantaggio, cioè, che ognuno con giustizia e secondo le sue forze, ed averi, sia tassato alla contribuzione, dalla quale per varie vie la gente più benestante sottraendosi, in una guisa insoffribile in grandissima parte il peso sopra de' poveri ne veniva a ricadere. A questo effetto eseguendo, com' è suo dovere, questo Tribunale gli ordini veneratissimi di S.M., formò le prime Istruzioni, ed Avvertimenti, che dati alle stampe, furono, già è molto tempo, ad ogni Università trasmessi, perchè avessero atteso con sollecitudine alla formazione degli atti preliminari del Catasto; ed ora ha altre Istruzioni formate, colle quali si dà la norma, e'l metodo da ricavare dalle discussioni già fatte delle rivele, e degli apprezzi, l'Onciario, e la Tassa, e formare il Librone del Catasto, ed eseguirlo, prescrivendosi in esse varie regole generali, onde questa opera facile, e spedita a tutti rendesse. Si ordina dunque, ed incarica in nome della Maestà del Re N. S. a tutti gli Amministraturi, e Deputati di ciascheduna Università, che al ricevere, che faranno le suddette nuove ultime Istruzioni per mezzo de' Presidi Provinciali, del Regio Consigliere Commessario di Campagna per Terra di Lavoro, del Regio Consigliere Governatore di Capua per quella Città, e suoi Casali, subito si applichino alla sollecita confezione, pubblicazione ed esecuzione del Catasto, in guisa che fra lo spazio di quattro mesi al più in ogni Università sia il Catasto compiuto, pubblicato ed eseguito, acciò l'utile universale, che da quello è per risultare, non sia ulteriormente dilatato. Come altresì si prescrive, che del Catasto, che in ogni Università dovrà formarsi, se ne facciano due Libroni in tutto simili, e colle stesse solennità, e sottoscrizioni degli Amministratori, e Deputati nel primo, ed ultimo foglio, che saranno altresì segnati col suggello dell'Università; de' quali due Libroni, rimanendone uno nell' Università da conservarsi nel pubblico Archivio, l'altro con tutte le scritture, ed atti fatti per la confezione del Catasto, cioè bandi, rivele, apprezzi, spogli, discussioni, stati d'anime, ed altro, debbasi rimettere qui in Napoli per via della Secreteria di Stato d'Azienda per conservarsi nel Grande Archivio della Regia Camera. Gli Amministratori, e Deputati, che trascureranno di ciò eseguire, come altresì qualunque altra persona di ogni grado, e condizione, niuna eccettuata, che forse farà per dare impedimento a questa grand'opera, tutt'incorreranno nella Regia indignazione, e soggiaceranno alle pene di ducati mille per ogni uno, e di un anno di carcere, o altra anche più grave ad arbitrio della Regia Camera, secondo che la qualità della colpa, e malizia, che sia per usarsi, richiederà. Ed acciò nessuno possa allegare causa d'ignoranza, questo editto si pubblichi in ogni Università del Regno nelle forme solite, e de' documenti della sua pubblicazione se ne dovrà tener conto dagli Spettabili Presidi Provinciali, dal Regio Consigliere Commessario di Campagna, e dal Regio Consigliere Governatore di Capua, i quali per ordine del Re N. S. dovranno tutto curare, e far eseguire. Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i 28. Settembre 1742.

*D. Lodovico Paternò M.C.L.*
*V. Fiscus.* *D. Carlo Mauri.*

*Antonio Tesco Att.*

*FINE DEL CATASTO, E DELL'ONCIARIO.*

DEL

## DEL TRATTATO DI ACCOMODAMENTO TRA LA SANTA SEDE, E LA CORTE DI NAPOLI.

### *SOMMARIO SECONDO.*

1 *Editto per la pubblicazione del trattato di accomodamento tra la S. Sede, e la Corte di Napoli.*
2 *Bolla del Sommo Pontefice Regnante Benedetto XIV. intorno a detto trattato.*
3 *Trattato di accomodamento tra la S. Sede, e la Corte di Napoli.*
4 *Immunità Reale*. Cap. 1.
5 *Immunità Locale*. Cap. 2.
6 *Immunità Personale*. Cap. 3.
7 *Requisiti de' Promovendi agli Ordini*. Cap. 4.
8 *Visite e rendimento di conti delle Chiese, Estaurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, ed altri simili Luoghi Pii governati da' laici*. Cap. 5.
9 *Cause e delitti, ne' quali i Giudici Ecclesiastici potranno procedere anche contra i laici*. Cap. 6.
10 *Introduzione de' libri forestieri*. Cap. 7.
11 *Materie Beneficiali*. Cap. 8.
12 *Tribunale Misto*. Cap. 9.
13 *Deroga alle disposizioni contrarie al suddetto trattato*. Cap. 10.
14 *Facoltà Plenipotenziaria data dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. al Cardinal Valenti Gonzaga per l'accomodamento del Trattato.*
15 e 16 *Facoltà Plenipotenziaria data dal Re Nostro Signore ( che Dio guardi ) al Cardinale D. Trojano d'Acquaviva ed Aragona, ed all' Arcivescovo di Tessalonica Cappellano Maggiore D. Celestino Galiani per l'accomodamento del Trattato.*
17 *Ratifica del Trattato di Sua Santità Benedetto XIV.*
18 *Ratifica di detto Trattato del Re Nostro Signore ( che Dio guardi )*
19 *Costituzioni dell' immunità Ecclesiastiche de' Sommi Pontefici Gregorio XIV., Benedetto XIII., e Clemente XII.*

#### Prima Gregorii XIV.

20 *Abusus indultorum dat causam constitutioni.*
21 *Indulta varia extrahendi confugas a Pontificibus concessa.*
22 *Indulta extrahendi moderantur.*
23 *Immunitate non gaudent laici grassatores depopulatores, occidentes & mutilantes in Ecclesia, & commt. proditorie occidentes, assassini, haresis & lasa Majestatis rei.*
24 *Episcopis privative tribuitur facultas extrahendi in casibus permissis.*
25 *Confugæ in carceribus Episcopalibus detinendi.*
26 *Hæresis cognitio ad Forum Ecclesiasticum pertinet.*
27 *Contra Ecclesiasticos tam Saculares, quam regulares laici nullimode procedant.*
28 *Contravenientes excommunicantur, & forma promulgationis præscribitur.*

#### Secunda Benedicti XIII.

29 *Cura Pontificis pro immunitate servanda exponitur.*
30 *Gregorii XIV. sensus refertur.*
31 *Controversia super Gregoriana Bulla intelligentia.*
32 *Confirmatur constitutio Gregorii XIV.*
33 *Grassator pro unica grassatione asylo non gaudet.*
34 *Occidentes, vel mutilantes in Ecclesia, vel de Ecclesia.*
35 *Extractores.*
36 *Assassinii tam mandatarii, quam mandantes.*
37 *Interficientes animo præmeditato, ac deliberato, falsificantes literas Apostolicas.*
38 *In telonio vel banco furtum aut falsitatem committentes.*
39 *Monetarii.*
40 *Nomine Curiæ rapientes cum homicidio, vel mutilatione.*
41 *Variæ opiniones, & praxes in criminum exceptorum qualitate probanda, & declaranda improbantur.*
42 *Cum indiciis ad capturam Judex Ecclesiasticus reum extrahit, & asportat ad suos carceres.*
43 *Cum indiciis ultra torturam Judex Ecclesiasticus reum consignet Judici Sæculari cum obligatione restituendi, si purgaverit indicia.*
44 *Episcopis privative competit declaratio immunitatis.*
45 *Observantia Bullæ Episcopis omnibus demandatur.*
46 *Irritantur attentata.*
47 *Contrariis derogatur.*

#### Tertia Clementis XII.

48 *Detestabilis homicidiorum frequentia movet Pontificem ad sanctionem.*
49 *Sanctiones contra homicidas editæ confirmantur.*
50 *Itidem innovantur sanctiones contra deferentes, retinentes ac vendentes arma.*
51 *Inhibetur compositio & moderatio pœnarum per arma deferentes incursarum.*
52 *Pœna ordinaria irrogatur pro homicidio etiam in rixa commisso.*
53 *Quævis gratia, vel habilitatio reorum prohibita fuit ab Innocentio XII. in causis homicidii præmeditati, & a Clemente prohibetur, etiamsi homicidium in rixa contigerit.*
54 *Omnibus Status Ecclesiastici Ordinariis prohibetur facultas habilitandi quomodolibet homicidas, nisi post quinquennium.*
55 *Pœna pro armorum ignitorum explosione.*
56 *Consuetudo nominandi reos jam damnatos ut liberentur a supplicio, servatur societatibus indulta gaudentibus, & in præmium laboris tantum.*
57 *Fori privilegium non suffragatur homicidis, qui sunt patentati.*
58 *Pro duobus homicidiis Clericus primæ tonsuræ privilegium fori & canonis amittit, quamvis requisita Sacrorum Canonum servaverit.*
59 *Clericus in minoribus requisita Clericalia non servans privatur privilegio fori in causis homicidii.*
60 *Confirmantur Bullæ Gregorii XIV., & Benedicti XIII. de immunitate locali, atque ad Ecclesiasticos homicidas extenduntur.*
61 *Nati majores viginti annis, omnesque complices in crimine homicidii asylo non gaudent.*
62 *Pro homicidio in rixa patrato cum armis ad occidendum aptis immunitas non suffragatur nisi fuerit casuale, vel ad propriam defensionem.*
63 *Extrahendi ab Ecclesia inquisitos homicidii forma præscribitur.*
64 *Bannitos, aut in contumaciam damnatos extrahere ab asylo permittitur cuilibet Judici Ecclesiastico inspectis actis contumacialibus, qui juramentum, seu promissionem exigat restituendi extractum, si diluerit indicia in suis defensionibus.*
65 *Observantia præscriptæ formæ demandatur, contrariis non obstantibus.*
66 *Extensiones hujus Clementinæ extra ditionem Pontificiam non servantur.*
67 *Sequuntur clausulæ irritantes attentata contra constitutionem, derogantes contrariis & præscribentes formam promulgationis.*
68 *Tassa della franchigia de' Vescovi ed Ordinarj del Regno sopra la Gabella della farina, e del pane, e sua pubblicazione.*

TRAT.

# TRATTATO

## DI ACCOMODAMENTO

TRA

# LA SANTA SEDE.

E

# LA CORTE DI NAPOLI,

Conchiuso in Roma tra' Plenipotenziarj della Santità di Nostro Signore PAPA BENEDETTO XIV., e della Maestà di CARLO, Infante di Spagna, RE delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Approvato e ratificato dalla Maestà Sua sotto il dì 8. di Giugno 1741., e dalla Santità Sua a' 13. dello stesso mese, ed anno.

*Si sono aggiunte in questa nuova edizione: Le Bolle de' Sommi Pontefici Gregorio XIV., Benedetto XIII., e Clemente XII., intorno alla Immunità Locale: ed in oltre la Tassa delle Franchigie de' Vescovi, ed Ordinarj del Regno sopra la Gabella della Farina e del Pane.*

## CARLO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME &c. INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, GASTRO &c. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA &c.

1 L'Oggetto principale delle nostre sollecitudini, sin da' primi momenti, che dalla Divina Onnipotenza fummo chiamati al governo di questo Regno, egli si fu di proccurare a tutto poter nostro la felicità de' nostri dilettissimi sudditi. Non potendola Noi certamente conseguire tra gli ostacoli de' contrarj sentimenti, che nelle materie d'Immunità, ed in altri articoli giuridizionali divideano gli animi del Clero, e del Popolo, e cagionavano continue controversie tra' Ministri della Ecclesiastica, e Civil Potestà, con infinito pregiudizio della Giustizia, e del privato e pubblico riposo; rivolgemmo il nostro pensiere a por termine alle reciproche e scandalose contese de' membri dello stesso corpo, riunendogli a godere, per mezzo di una concordia, i beni, e i vantaggi, che gli uomini ritraggono dalla Società. Ci applicammo dunque agli espedienti più opportuni per conseguirla; e niente rallentati dall'esempio delle infruttuose negoziazioni, mille volte tentate da' nostri Serenissimi Predecessori co' Sommi Pontefici, e sempre infelicemente riuscite; deliberammo anche Noi, ascoltando solamente i nostri sentimenti pacifici, di tenere la stessa via di amichevole composizione, introducendone, per tal cagione, trattato, per mezzo de' nostri Ministri Plenipotenziarj co' Ministri della Santa Sede, sotto il glorioso Pontificato di Clemente XII. di felice ricordanza: durante la cui vita non si risparmiò nè applicazione, nè fatica per lo avanzamento di un disegno sì giusto in se stesso, sì conforme alle massime della divina, ed umana ragione, sì utile per lo bene della Chiesa, e dello Stato, e sì necessario per la prosperità da' Popoli. Ma la Divina Provvidenza, avendone riservata la gloria del progresso e della conchiusione al suo fedel servitore, e nostro Santo Padre, Benedetto XIV., il quale non tenendo altro a cuore, che di estendere il Regno del Donator della pace, che ha voluto farci regnare; ha così ben corrisposto a' nostri laudevoli desiderj, ed ha tanto contribuito a questa Santa impresa, che fra poco spazio di tempo, avendo benedetta Iddio la rettitudine delle di lui, e delle nostre intenzioni, si è veduta in fine perfezionata, benchè sempre desiderata, sempre tentata, e per secoli mai non conseguita.

Per mezzo dunque de' vicendevoli Plenipotenziarj, muniti delle necessarie facoltà, e precedente maturo esame, e prudente consiglio di sapientissimi Cardinali, se ne concertarono e stabilirono, in forza di transazione, e di concordia, le Convenzioni, i Capitoli, i Patti, e i Concordati, che furono distesi in forma di Trattato, sottoscritto in Roma sotto il dì 2. del mese di Giugno dell'anno corrente, in nome e parte di S. S. dal suo Segretario di Stato il molto Reverendo in Cristo Padre Cardinal Silvio Valenti Gonzaga, e per parte nostra dal molto Reverendo in Cristo Padre il Cardinal Trojano d'Acquaviva, nostro Ministro presso la Santa Sede, e dal Reverendo in Cristo l'Arcivescovo di Tessalonica D. Celestino Galiano, nostro Consigliere, e Cappellano Maggiore di questo Regno. Nel qual Trattato, che comincia: *Trattato di accomodamento tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli ec.* non avendosi altra mira dalle due Pote-

Potestà, se non che al servigio di Dio, al sollievo delle Comunità del Regno, e de' Particolari oppressi da' pubblici pesi, al riordinamento della Ecclesiastica Disciplina, alla retta amministrazione sì della Giustizia, che delle rendite dell'Estaurite, e degli altri laici Luoghi Pii, ed alla estirpazion degli abusi del confugio, delle franchigie, della introduzion de' libri, e dalla impunità de' delinquenti; se ne sono conchiusi i salutari, fermi, e stabili ordinamenti, digeriti in molti articoli, sotto dieci differenti Rubriche, o sien Capi, che si raggirano i primi tre circa la reale, locale, e personale Immunità: il quarto, e 'l quinto circa i requisiti di coloro, che debbonsi promuovere agli Ordini Sacri, e circa il rendimento, e visita de' conti delle Chiese, dell'Estaurite, delle Confraternite, degli Ospedali, de' Conservatorj, e di simili Luoghi Pii, fondati e governati da' Laici: il sesto circa le cause, e i delitti, in cui i Giudici Ecclesiastici posson procedere anche contra i Laici: e gli altri quattro circa la introduzion de' libri forestieri, circa le materie beneficiali, la erezion di un Tribunal Misto, e la deroga alle disposizioni contrarie al suddetto Trattato. Il quale, essendo stato ratificato da Noi il dì 8., e dalla S. S. il dì 13. dello stesso Giugno; fu inserito in una Bolla del medesimo nostro Santo Padre della stessa data, che comincia: *Memores &c.*; e con nostro sommo piacere fu da Noi ossequiosamente ricevuto.

Ora volendo Noi far gustare a' nostri amatissimi Popoli i frutti delle nostre fatiche, e il divin dono di questa Concordia, con la esecuzione di quanto in essa si è sollennemente stipulato e convenuto; abbiamo stimato di pubblicare, col presente nostro Editto, l'accennata Bolla con la inserzione dal Trattato, e degli altri autentici documenti delle Plenipotenze e Ratifiche, col qual Editto perpetuo in forma di Legge sollenne e generale, ordiniamo e comandiamo a tutt'i nostri Tribunali, a' nostri Uffiziali sì Regj, che Baronali, ed a tutti e singoli, di qualsivoglia dignità, grado, stato, condizione, sesso, ed età, di puntualmente e religiosamente osservare ed eseguire quanto di parola in parola si è convenuto ne' Capitoli, Patti, Articoli, e Convenzioni, contenute nel Trattato suddetto, sotto pena della nostra Regia indignazione, contra coloro, che attenteranno di contravvenire in tutto, o in parte, al prescritto del medesimo; volendo, e di piena nostra scienza a Real volontà espressamente ordinando, che lo stesso sia inviolabilmente in tutte le sue parti eseguito, come se fosse legge fondamentale del Regno. E perciò anche di piena nostra scienza, e Real volontà aboliamo, deroghiamo, ed annulliamo tutte le Leggi, Capitoli, Costituzioni, Riti, Prammatiche, Arresti, Privilegj, Usi, e legittime Consuetudini, per quella o quelle parti, che fossero contrarie alle Convenzioni, Patti, Capitoli, e Concordati stipulati in questo Trattato. Volendo in oltre, che la esecuzione del medesimo cominci subito dal dì della sua legittima pubblicazione, per que' Capitoli, e per quegli Articoli, per li quali non vi è bisogno di ulteriore regolamento; ma che, a riguardo della riduzione delle franchigie degli Ecclesiastici, non cominci, che dal primo del prossimo mese di Settembre, a tenore però delle regole, leggi, ed istruzioni, che saran date dal Tribunale della nostra Camera della Sommaria, e non altrimenti: non essendosi avuto dalle due Potenze altro oggetto, che il disgravio delle Università, ed il sollievo de' Poveri.

Ed affinchè il presente Regio Editto venga a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsene causa d'ignoranza; vogliamo, che il medesimo con la Bolla, e con l'intero Trattato si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno; ritornando nella nostra Real Segreteria di Stato con le dovute relate. Ed in pubblica testimonianza il medesimo Regio Editto è stato da Noi firmato, e suggellato col suggello delle nostre Reali Armi, e roborato dall'infrascritto Duca di Montealegre, Cavaliere del nostro Real Ordine di S. Gennaro, Nostro Consigliere, e Segretario di Stato e del Dispaccio. *Dato in Napoli il dì 29. Luglio 1741.*

CARLO.

Locus ✠ Sigilli.

GIUSEPPE GIOVACCHINO DI MONTEALEGRE.

V. DE IPPOLITO PRAES. S. R. C. VICE-PROTONOT.

*Dominus Rex mandavit mihi Josephø Borgia a Secretis.*

*A dì 3. Agosto 1741. Io Pasquale Moccia Lettore de' Regj Bandi dico di avere pubblicato il soprascritto Trattato, ed Editto co' Trombetti Regali ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli.*

Pasquale Moccia.

*Faccio fede Io Notar Giuseppe de Palma di Napoli, come il suddetto Trattato, come anche l'Editto è stato questo giorno tre Agosto 1741. pubblicato per li luoghi soliti di questa Città dal suddetto Pasquale Moccia Lettore de' Regj Bandi, ed in fede ho segnato.*

Locus Signi.

# TRATTATO
## DI ACCOMODAMENTO
### TRA
# LA SANTA SEDE.
### E
# LA CORTE DI NAPOLI,

Conchiuso in Roma tra' Plenipotenziarj della Santità di Nostro Signore PAPA BENEDETTO XIV., e della Maestà di CARLO, Infante di Spagna, RE delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Approvato e ratificato dalla Maestà Sua sotto il dì 8. di Giugno 1741., e dalla Santità Sua a' 13. dello stesso mese, ed anno.

# BENEDICTUS
## EPISCOPUS
### SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.* 1

2. MEmores Apostolici illius moniti: In pace vocavit Nos Deus; non enim est dissensionis Deus, sed pacis: Pastoralis nostræ sollicitudinis frequentes dirigimus curas ad omnes occasiones & caussas tollendas, quibus contentiones & diffidia inter Dei Sacerdotes, & Laicæ Potestatis Ministros ali ac foveri solent, unde plurima, & gravissima sæpenumero exoriri mala contingit, in animarum perniciem, & Ecclesiasticæ disciplinæ perturbationem. Itaque lubenti animo amplectimur quæcumque a Carissimis in Christo Filiis, Catholicæ Ecclesiæ Regibus, ac Principibus, Nobis opportune suggeruntur, ad stabiliendam firmandamque in eorum Regnis, ac Provinciis pacem & tranquillitatem, qua Ecclesia Sancta, ejusque populus in Domino gaudeat & lætetur.

Nuper quidem, nempe die secunda currentis mensis Junii, ad sedandas componendasque controversias inter Curias Ecclesiasticas, & Curias seculares jampridem exortas, quibus & Ordinariorum jurisdictio impediebatur, & Ecclesiasticæ Disciplinæ frangebatur vigor, & populorum quies & unio perturbabatur, aliaque plura, & gravia oriebantur mala, & majora in diem timeri poterant, quibus non mediocriter Paternus animus noster, & Pastoralis commovebatur sollicitudo; quædam conventiones, capitula, & concordata, ex parte quidem, & nomine Sedis Apostolicæ a dilecto Filio nostro Sylvio S. R. E. Presbytero Cardinali tit. S. Priscæ Valente Gonzaga nuncupato, ex parte vero, & nomine Carissimi in Christo Filii nostri CAROLI, utriusque Siciliæ & Jerusalem Regis Illustris, & Infantis Hispaniarum a dilecto pariter Filio nostro Trojano tit. S. Cæciliæ Cardinali de Aquaviva, tum etiam a Venerabili Fratre Cælestino Archiepiscopo Thessalonicensi, ejusdem CAROLI Regis Plenipotentiariis, subscripta fuerunt, habito prius eorum diligenti ac maturo examine a nonnullis Venerabilibus Fratribus nostris S.R.E. Cardinalibus, & Romanæ Curiæ Prælatis, nec non a' præfatis Trojano Cardinali, & Cælestino Archiepiscopo Thessalonicensi, sub Prædecessore nostro rec. mem. Clemente XII., & deinde etiam coram Nobis, qui etiam per Nosmet ipsi non semel ea considerare, & expendere curavimus, & tanquam temporum conditioni, rerumque statui congrua, & opportuna, ac necessaria ad optatam pacem & concordiam inter utrasque Curias, & Clerum, & Populum restituendam, firmandamque approbavimus. Horum autem tenor, qui sequitur, videlicet:

## TRATTATO DI ACCOMODAMENTO

3. Tra la S. Sede, e la Corte di Napoli, conchiuso in Roma tra i Plenipotenziarj della Santità di PAPA BENEDETTO XIV., e della Maestà di CARLO Infante di Spagna, RE delle due Sicilie.

*Approvato e ratificato dalla M. S. sotto il dì 8, di Giugno 1741. e dalla S.S. a' 13. dello stesso mese, ed anno.*

PEr terminar le dispute e controversie, che da più secoli nel Regno di Napoli sono state su diversi capi tra le Curie laiche, ed ecclesiastiche, e per torre con ciò ogni occasione di discordie tra le due Potestà; la Santità di Nostro Sign. BENEDETTO XIV., e la Maestà di CARLO Infante di Spagna, RE delle due Sicilie, per mezzo de' loro Plenipotenziarj, muniti delle necessarie facoltà, dopo diligentissimo esame, e matura deliberazione, nella quale per parte di Sua Santità si è inteso il parere di alcuni Signori Cardinali, son convenuti ne' seguenti capitoli, che dovranno da amendue le parti per l'avvenire perpetuamente, ed inviolabilmente osservarsi, col cominciarsene l'esecuzione in tutto ciò che potrà subito, e senza dilazione praticarsi ed eseguirsi, dopo che questo presente Trattato sarà stato sottoscritto, e ratificato.

## CAPO PRIMO.

### 4 *Immunità Reale.*

TRovandosi la maggior parte delle Comunità del Regno esauste, ed impotenti a soddisfare sì a' pubblici pesi, come a' frutti de' debiti, che si trovano per bisogni pubblici dello Stato aver contratti, per lo più con Monasteri di povere Monache, Capitoli, ed altri luoghi, e Comunità ecclesiastiche; e dall'altra parte, per la maniera, come ora si riscuotono le pubbliche imposizioni, cadendone la maggior parte del peso sopra la più misera gente, necessitata in certi luoghi per un rubbio di macinato a pagare di gabella niente meno di quattro ducati, ed in altri, dove si vive a testatico, un miserabile, che non ha che le sole braccia, con le quali dee mantener se stesso, e tutta la sua povera famiglia, è talvolta costretto a pagare fino ad otto, o dieci ducati l'anno: quindi S. M. per sollievo de' suoi più poveri sudditi, e di que' luoghi Pii, e precisamente de' Monasteri di povere Monache, che, per aver la maggior parte delle lor rendite in censi attivi sopra le Comunità, si trovano ridotti in molta strettezza; ha determinato, mediante un general Catasto di tutt'i beni del Regno, fare una più giusta distribuzione de' pubblici pesi. Ma tutto ciò non ostante, de' beni del Regno trovandosi gran parte passata *in manus mortuas*, senza che per essi si paghi un sol quattrino per li bisogni dello Stato, i soli beni posseduti da' laici non possono bastare pel sollievo desiderato de' poveri, e delle Comunità; perciò la Santità di Nostro Signore, attesa l'impotenze de' laici, ed avendo ugualmente a cuore il sollievo della più misera gente del detto Regno, e de' luoghi Pii, che hanno crediti con le Comunità, aderendo alle istanze di Sua Maestà, è benignamente condiscesa, che per quello, che riguarda l'esenzione e le franchigie degli ecclesiastici del Regno di Napoli, si osservi per l'avvenire quanto vien disposto ne' seguenti articoli.

I. Ne' Catasti, i quali si debbon fare, o debbon rinnovarsi, per ordine regio, da tutte le Università del Regno, si comprenderanno, e si faranno descrivere tutt'i beni, di qualsivoglia natura si sieno, posseduti dagli Ecclesiastici Secolari, e Regolari: al qual effetto gli Ordinarj di ogni luogo sforzeranno i renitenti per le vie legali a farne le rivele, darne le assegne, ed a tutt'altro, che sia per essere a ciò necessario; con dichiarazione però, che 'l detto Catasto, e tutto ciò si faccia con l'assistenza degli Ordinarj medesimi, de' Deputati del Clero, ed a spese unicamente de' laici.

II. Fatto che si farà di mano in mano da ciascheduna Comunità il suo Catasto, a' pubblici pesi, che sopra de' beni accatastati si pagheranno da' possessori laici, le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii ecclesiastici contribuiranno solamente per la metà di quello, che quei tali lor beni pagherebbero, se si possedessero da' laici, detratti bensì prima tutt'i pesi annessi a' detti beni, che sono obbligati a soddisfare. Ben inteso però, che tra questi pesi non sia mai compreso il mantenimento, ed alimento delle persone. La qual suddetta contribuzione per li beni ecclesiastici, come sopra, dovrà in ciascun luogo, ed Università del Regno cominciar dal giorno, che in esso luogo i laici, in vigore del nuovo Catasto da farsi, o pure già fatto fino al giorno d'oggi, come si verifica di qualche luogo, cominceranno a pagare i pubblici pesi, senza che debba aspettarsi che il suddetto nuovo Catasto sia terminato per tutto il Regno. E considerando Sua Beatitudine, che vi sono moltissime fondazioni nel Regno suddetto, particolarmente di Regolari, fatte nel secolo passato, e nel presente, di rendite assai considerabili, e tali, che compongono forse la maggior parte delle rendite degli Ecclesiastici; e che restando queste esenti ed immuni dalla detta contribuzione per la facilità, che hanno di provare i loro titoli di prima erezione, la maggior parte del peso si risonderebbe nelle prime erezioni fatte ne' secoli antecedenti, per la pruova, o deficiente, o assai difficile per rintracciare la fondazione; come anche ne' più poveri Luoghi Pii, e persone ecclesiastiche; nè si avrebbe il fine desiderato, che si è espresso di sopra, perchè anche i laici, oppressi da gravi pesi, sarebbero obbligati a contribuire molto più, ed oltre alle lor forze; perciò è anche condiscesa permettere, ed ordinare, che restino sottoposte alla divisata contribuzione anche tutte le fondazioni di ogni sorta, detratti però sempre prima tutt'i pesi, ed obblighi, come sopra. E la suddetta contribuzione sopra i beni passati *in manus mortuas*, si pagherà solamente fino a tanto che dureranno i presenti bisogni delle Università del Regno, e per quei soli pesi, che si trovano imposti fino al giorno d'oggi, e non già per quei, che si potranno imporre per l'avvenire.

III. Alla contribuzione, come sopra stabilita, resteranno soggetti i beni posseduti da tutte le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri Luoghi Pii Ecclesiastici, di qualunque sorta si sieno, di Religiosi delle undici Congregazioni, di Gesuiti, de' Cavalieri di Malta, e loro Commende, di Mense Episcopali, o Archiepiscopali, di Abazie Concistoriali, e possedute da' Signori Cardinali: esclusi solamente i beni di quei benefizj, che si assegneranno agl'Ordinandi in Patrimonio Sagro, per quella sola rata però che secondo la tassa Sinodale, o Conciliare importerà il detto Patrimonio, ed esclusi anche i beni delle Parrocchie, de' Seminarj, e degli Spedali. E come gravandosi in questa forma tutt'i beni più privilegiati delle Chiese, non è dovere, che a confronto di ciò goda nessun laico alcuna esenzione, la quale venga poi ad accrescere il peso degli Ecclesiastici; perciò il ripartimento de' pubblici pesi dovrà farsi a proporzione di tutt'i beni di qualunque sorta, come si è detto di sopra, realmente posseduti da ogni laico tanto Cittadino, quanto Forestiero, e de' beni burgensatici posseduti da' Baroni, e di tutti quelli, che sono e saranno descritti nel Catasto di ciascheduna Comunità: laonde volendo il Sovrano esimere per l'avvenire qualcuno da questa contribuzione, l'importo dell'esenzione di esso dovrà ripartirsi ed accrescersi sopra de' beni degli altri secolari, e non mai sopra quei delle Chiese, e delle Comunità, e Luoghi Ecclesiastici.

IV. Tutti quei beni delle suddette Chiese, Comu-

Comunità, e Luoghi Ecclesiastici, che saranno sottoposti alla divisata contribuzione, dovranno egualmente pagarla; o che essi li faccino a mano propria, o che li dieno in affitto, o colonia. Il colono bensì, per la sua porzione colonica, dovrà soggiacere a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono tutti gli altri laici.

V. Succedendo, che dal giorno di oggi in avvenire qualche Chiesa, Comunità, e luogo Ecclesiastico acquisti nuovi beni di qualunque natura si sieno, dovranno i detti beni restare perpetuamente sottoposti a tutt'i tributi Regj e pubblici pesi, che si pagano e pagheranno da' Laici.

VI. Quanto poi a' beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari, saranno tutti soggetti a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono i beni de' laici; a riserba solamente di quella porzione di beni, che secondo le tasse Sinodali de' Luoghi, quando non si ordinano *ad titulum beneficii*, sarà loro assegnata per titolo dell'ordinazione, la qual porzione, o sia Patrimonio Sagro, dovrà essere affatto immune ed esente da qualunque peso: e ciò si osserverà ancora per gli Ecclesiastici Greci, quantunque abbiano moglie.

VII. I Beni, che si assegnano agli Ecclesiastici per Patrimonio Sagro, giusta la disposizione de' Sinodi locali, e secondo i decreti, che han fatto, o che faranno i Vescovi, purchè non sieno di minor frutto di ventiquattro ducati annui, e non oltrepassino quello di quaranta, secondo gli ordini, che Sua Santità darà a' Vescovi sopra la tassa de' Patrimonj; dovranno godere di una totale esenzione, o che li facciano a mano loro, o che li diano in affitto, o colonia, o che sieno assegnati al promovendo dal padre, o dalla madre, o da qualunque altra congiunta, o estranea persona: con dichiarazione bensì, che di questa esenzione dovranno cominciare a godere solamente dal giorno, in cui l'Ordinando ascenderà all'ordine del Suddiaconato, e non prima, quantunque il Patrimonio Sagro fosse costituito fin da quando il Cherico fu iniziato alla prima tonsura.

VIII. E nell'attual riparto, che dovrà farsi de' già detti pesi sopra i beni degli Ecclesiastici e secolari, dovranno intervenirvi, ed essere intesi come interessati, i Deputati dell'uno, e dell'altro Clero. Così parimente quando dagli Amministratori si renderanno i conti in ciascun anno a' soliti Deputati di qualunque Comunità, dovrà intervenirvi un Deputato Ecclesiastico, unicamente per invigilare sopra le alterazioni, che fossero potute succedere dopo il primo ripartimento sopra il più, ed il meno della contribuzione degli Ecclesiastici.

IX. Essendo gli Ecclesiastici renitenti, o morosi a pagare la porzione loro spettante de' suddetti pesi; l'Esattore laico esibisca, o mandi la nota di essi al Vescovo, o Ordinario del luogo, il quale sotto la medesima dia l'*exequatur*, che si proceda contra di loro *per quoscumque quoad executionem realem tantum*. E negandosi dal Vescovo, o Ordinario del luogo, che possa l'Esattore laico ricorrere al Metropolitano, o al Tribunal Misto.

X. L'uso delle franchigie da godersi dagli Ecclesiastici, dovrà regolarsi a tenore di quello che trovasi stabilito ne' seguenti articoli.

XI. A' Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi dovranno darsi le franchigie, a misura della convenienza e bisogno di ciascuno, avuto riguardo al numero de' familiari laici, che ognuno di loro ritiene al proprio servigio, che vivono propriamente a loro spese, ed alla limosina di pane, che ciascun di loro è solito di fare: la qual convenienza, e bisogno di ciascun Vescovo a proporzion delle rendite del suo Vescovado, sarà esaminata e stabilita in Napoli da Monsignor Nunzio Apostolico, e da un Ministro Regio: ed in caso che questi non convenissero, si devolva al Tribunal Misto.

XII. Gli Ecclesiastici del Clero secolare, dal giorno che saranno promossi al Suddiaconato, e non prima, goderanno dell'esenzione di sei tomola di farina l'anno per ciascheduno: e ciò s'intenda, tanto vivente il lor padre, quanto dopo la morte di esso.

XIII. Gli Ecclesiastici poi del Clero regolare, sì dell'uno, come dell'altro sesso, compresi anche i Luoghi Pii Ecclesiastici, e Religiosi, come sono i Conservatorj, e simili, goderanno l'esenzione di cinque tomola di farina l'anno per ciascheduna persona collocata ne' detti Conservatorj; come anche per ciascun Religioso, o Religiosa, computati in questo numero quei solamente, che vestono l'abito della Religione, tra' quali restano in conseguenza compresi i Professi, Novizj e Terziarj dell'uno, e dell'altro sesso, che vivono collegialmente.

XIV. A' Seminarj dovrà bonificarsi la franchigia a proporzione del numero di tutti gli Alunni che mantengono, o Laici, o Ecclesiastici che sieno, a ragione di cinque tomola per ciascheduno, come anche de' Servitori, e Ministri Laici necessarj al loro attual servizio; purchè ne' gran Seminarj non sieno più di quattro; e ne' piccioli più di due: a riserva de' Suddiaconi, Diaconi e Sacerdoti, che ivi servissero, a' quali si darà la franchigia di sei tomola, in conformità di quanto si è detto di sopra.

XV. I Suddiaconi, Diaconi e Sacerdoti goderanno la suddetta franchigia solamente nella patria loro, o ne' luoghi dove avran fissato il lor domicilio, o per avervi qualche beneficio, che obblighi alla residenza, quando sono ivi presenti; ma trovandosene assenti, non debbano goderla nè ivi, nè altrove; purchè in qualche luogo dentro lo stesso Regno di Napoli non si trovino impiegati nel servizio di qualche Chiesa, Luogo Pio, o Scuola: perchè allora potranno goderla solamente nel luogo, dove dimorano, e rendono un tal servizio. Da questa regola vengono eccettuati solamente i Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi, i quali benchè si allontanino dalla residenza, seguiteranno ivi a godere delle franchigie, a proporzione del numero di quei familiari laici, che continuando a vivere a loro spese, avranno lasciati nelle respettive loro Diocesi; come pure delle limosine di pane, che seguiteranno a fare anche durante la loro assenza: e tutto ciò proporzionatamente alla destinazione, che come sopra si è detto, si farà per ciaschedun Vescovo da Monsignor Nunzio, e da un Ministro Regio, o dal Tribunal Misto in caso di discordia tra di loro.

XVI. Le suddette franchigie dagli Ecclesiastici si godranno in ispecie, senza poterle vendere, nè donare di sorta alcuna: a riserva del caso di quegli Ecclesiastici, i quali non avendo grano, e non facendo pane in casa, sono obbligati a comprarlo ne' forni pubblici, o pure in piazza; a' quali sarà permesso di vendere la loro franchigia, purchè nol comprino esente dalla Gabella.

XVII. Le franchigie, che in alcuni luoghi del Re-

Regno si godono dagli Ecclesiastici sopra altre specie di viveri, continueranno a goderle, come le godono presentemente tutte le suddette persone, che goderanno dell'esenzione sopra la farina.

XVIII. Se poi le suddette franchigie, precise quella della farina, in cambio di farla godere in ispecie, vi fosse già in alcun luogo tra le Comunità, ed il Clero un accordo di pagarle in contanti; in questo caso se l'accordo sarà legittimo, e fatto co'debiti assensi, e se sarà in oltre per minor quantità di quella, che si trova stabilita nel presente trattato; dovrà osservarsi: ma se sarà per quantità maggiore, dovrà moderarsi a proporzione delle franchigie, che dagli Ecclesiastici si goderanno in vigore del presente trattato.

XIX. Si dichiara bensì, che tutto quello, che si è fin qui disposto in materia delle franchigie, non dovrà aver luogo rispetto all'Arcivescovo, Clero secolare e Seminario della Città di Napoli, per li quali seguiterà a praticarsi inalterabilmente quello, che si è per lo più costumato da trent'anni in qua, senz'alcun riguardo a qualunque novità si fosse fatta in contrario; ma l'avrà bensì rispetto a tutto il resto del Regno, non ostante qualsisia consuetudine o transazione, con la quale fossero state stabilite le franchigie suddette in quantità maggiore.

XX. E pretendendosi dagli Ecclesiastici di qualunque luogo del Regno, che *titulo oneroso* se ne goda da loro sotto nome di franchigia una maggior quantità, se ne dovrà da essi esibire e provare prontamente il titolo oneroso nel Tribunal Misto: dal quale giustificato che sia il titolo oneroso, non si mancherà ordinare, che si facciano godere dagli Ecclesiastici quelle franchigie che loro converranno di giustizia.

XXI. Quello che si è disposto per li Cherici e Preti Latini, avrà ancora luogo per li Preti e Cherici Greci, ancorchè sieno ammogliati: i quali dal giorno che saranno promossi al Suddiaconato, goderanno ancor la franchigia di sei tomola di farina l'anno; e tutte le altre, che in quel tal luogo si godono da' Preti Latini sopra altre specie di viveri.

XXII. Finalmente i Cherici e Diaconi selvatici, gli Eremiti, le Bizzoche, e chiunque patentato, o privilegiato, con qualunque nome si chiami, sia delle Curie Ecclesiastiche, sia de' Luoghi Pii, e di Abazie anche Cardinalizie, non dovranno godere di alcuna delle sopraddette, o di qualunque altra esenzione, ma ognuno di essi resterà soggetto al pagamento di tutt'i dazj, e di tutte le Gabelle, ed a qualunque altro peso, a guisa dagli altri laici.

## CAPO SECONDO.

### 5. *Immunità locale.*

I. Rifuggendosi nel luogo immune qualunque de' delinquenti laici, supposto reo di eccettuato delitto, ad ogn'istanza e richiesta del laico Magistrato, con gl'indizj *ad capturam*, concedasi da' Vescovi, e loro Vicarj Generali in Città, e negli altri luoghi da' Vicarj foranei, ed in mancanza di questi dalla persona Ecclesiastica più degna, che fa figura di Superiore nel luogo, la licenza di trarlo dal Sagro Asilo, con l'intervento di persona Ecclesiastica da destinarsi da' medesimi, e si consegni alla Curia secolare con l'obbligo giurato *in scriptis* di ritenere il reo *nomine Ecclesiae*, e di restituirlo alla Chiesa, in caso si decida che debba goderla; e non restituendosi, rimanga al Vescovo la facoltà di procedere contra del Magistrato secolare con le pene canoniche di violata immunità.

II. Nel caso che rispetto agli accennati delinquenti la detta licenza fosse negata, dopo ricercata nel modo detto di sopra, sia lecito al Giudice laico, senza timore d'incorrere nelle censure, estrarre il delinquente con tutta modestia, e senza scandalo, con l'obbligo però in iscritto, come sopra, da trasmettersi alla Curia Ecclesiastica del Vescovo.

III. Costituito il reo nelle carceri laicali, si formi dal Giudice secolare il processo informativo sopra il delitto, e nel termine di quattro mesi si esibisca alla Curia del Vescovo, e questi dentro il termine di un mese debba dichiarare se il reo goda, o no.

IV. Quando poi il Giudice laico fra lo spazio di quattro mesi non esibisca il processo, dovrà il Vescovo richiederlo per la restituzione del reo alla Chiesa; la qual restituzione non potrà dal Giudice laico ritardarsi a forma dell'obbligo fatto nell'atto della consegna. E quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese non avrà dichiarato, s'intenda *eo ipso* devoluto il giudizio al Tribunal Misto.

V. Perchè possa il Vescovo dichiarare, che l'inquisito non goda del beneficio dell'asilo, bastano gl'indizj *ad torturam*.

VI. Dichiarandosi dal Vescovo, che il reo non goda, in tal caso debba cessare l'effetto dell'obligo fatto dal Giudice laico nell'atto della consegna detto di sopra: ed all'incontro dall'istesso Giudice laico dovrà farsi nuovo obbligo del tenore di quello detto di sopra di rimettere il reo in Chiesa, qualora il medesimo abbia nelle sue difese purgati gl'indizj sopra la qualità, che rende il delitto eccettuato; restando ciò a carico della coscienza dello stesso Giudice laico.

VII. Dal giudizio del Vescovo non si ammetta al reo alcun ricorso, ma potranno tanto il Fisco laico, quanto il Fisco Ecclesiastico ricorrere al Tribunal Misto, al quale sia lecito impinguare, o ordinare nuovo processo; quando così stimi bene.

VIII. Che sotto nome di Vescovi s'intendono i veri Vescovi, e non già i Prelati inferiori di qualunque specie, quantunque abbiano proprio e separato territorio, e giuridizione quasi Episcopale, dovendosi per tali luoghi esenti ricorrere o al Vescovo Diocesano, se il luogo è nella Diocesi, o pure al viciniore; alla riserva bensì di quei Prelati inferiori, che avessero ottenuto, o che ottenessero dalla Sede Apostolica uno speciale indulto di procedere in queste cause d'immunità locale.

IX. Non goderanno per l'avvenire del beneficio dell'asilo tutt'i seguenti.

X. Gl'incendiarj, cioè coloro, che *dolo malo, & data opera* metteranno, o faranno metter fuoco, o che *scienter* daranno ajuto, o consiglio a chi mettesse fuoco a qualunque Chiesa, luogo Sagro, o Religioso, o a qualunque casa abitabile, sita tanto in Città, e luoghi abitati, quanto fuori di essi: come altresì a' tugurj costrutti *ad instar domorum*, soliti abitarsi da' Contadini, o Pastori, o sopra gli armenti, e le greggi, alle vigne, seminati, oliveti, selve, o qualunque altro podere alberato, coltivato, e fruttifero.

XI. I Ricattatori, cioè a dire coloro, i quali conducono, o trasportano violentemente, o dolosamente

*atente de loco ad locum* uomini, e donne ivi ritenendoli per obbligargli a riscattarsi; come altresì coloro, che per via di ambasciate, o lettere chieggono denaro, o altra cosa con minaccia di ammazzare le persone, o d'incendiare i beni di quegli, a' quali son dirette, in caso che non facciano quello che chieggono.

XII. Coloro, che *scienter*, *dolo malo*, *& animo nocendi* compongono, vendono, o propinano il veleno, quantunque non sia seguita la morte della persona, che voleva avvelenarsi, e nè tampoco abbia la medesima in effetto per qualche fortunato accidente preso il veleno.

XIII. Coloro, che fanno assassinate, o che per commessione data loro assassinano, o che a' suddetti scellerati danno ajuto o consiglio, quantunque non vi sia seguita la morte, purchè però *deventum fuerit ad actum proximum, hoc est ad insultum, ita ut intervenerit vulnus*.

XIV. I Grassatori e Ladri di strade pubbliche, e vicinali, anche per la prima volta, che commettessero un tal delitto, quantunque senz'alcuna offesa della persona del dirubato.

XV. Coloro, che di notte tempo aprono con chiavi false, o adulterine, con grimaldelli, ed altri istrumenti le porte delle case, botteghe, fondachi e magazaini, o pure che rompono, e bruciano le suddette porte, o che entrano in tali suddetti luoghi per li tetti, o finestre, o per aperture fatte nelle muraglie, e rubano tanta quantità, per la qual cosa meritano secondo le leggi comuni, o municipali la morte.

XVI. Così parimente coloro, che in tempo di notte sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della giustizia, si fanno aprire dagli abitatori le porte delle case, ed ivi entrati rubano, o fanno violenza all'onestà delle donne di detta casa.

XVII. I Falsificatori di cedole, o sieno fedi di credito, o di altre scritture de' pubblici Banchi, come altresì coloro, che falsificano ordini, per mezzo de' quali in pregiudizio della pubblica fede, esigono denaro da altri depositato ne' pubblici Banchi.

XVIII. I Mercatanti fraudolentemente decotti, i quali fingendo di esser falliti nascondono il loro avere in frode de' loro creditori.

XIX. I Regj Tesorieri della Città di Napoli, ed i Percettori generali delle Provincie, i quali ritenendo, o ricevendo denaro regio dagli Officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera per trasmetterlo alla cassa generale, commettono furto, o falsità in somma che abbia luogo la pena ordinaria. Così pure il Cassiera maggiore, o gli altri Officiali e Ministri de' pubblici Banchi, che rubano da quegli il danaro in tanta quantità, che perciò debbano soggiacere alla stessa pena ordinaria. I Conservatori de' pegni, e gli altri Officiali e Ministri de' pubblici Monti, che rubassero i pegni in tanta quantità da dover soggiacere alla medesima pena. E per ultimo coloro, i quali essendo pubblici Cassieri dell'Università del Regno rubano il danaro della cassa pubblica nella stessa notabile, e punibile quantità.

XX. Tutt' i delinquenti, o rei di delitto di lesa Maestà nel primo, e secondo capo. E nel secondo capo, per quello che appartiene ad offese personali fatte a' Ministri, ed Officiali per ragione del loro ufficio, debbano intendersi compresi coloro solamente, i quali facessero offesa personale, e non verbale a quei Ministri, ed a quegli Officiali, che amministrano giustizia, ed esercitano giurisdizione comunicata loro immediatamente dal Sovrano, e non già dagli utili Padroni e Baroni de' luoghi.

XXI. Coloro, che per forza estraggono, o fanno estrarre i rei dalla Chiesa, o qualsivoglia altro luogo immune.

XXII. Coloro, che tanto nelle Chiese, quanto ne' Cimiterj, o in qualunque altro luogo immune commettono omicidj, mutilazioni di membri, o qualsisia altro delitto, per cui *de jure communi intrat pœna sanguinis, aut triremium*: come altresì coloro, che usciti delle suddette Chiese, e luoghi immuni commettono i medesimi delitti.

XXIII. Coloro, che si abusano del confugio, anche per la prima volta, si estraggano da quello di ordine del Vescovo, e d'ordine del medesimo si trasportino in altra Chiesa; nel qual trasporto non possano essere molestati dalla Curia secolare *sub pœna violatæ immunitatis*; e s'intimi loro, che, abusandosi del confugio per la seconda volta, sarà dichiarato dal Vescovo, che non godano più veruna sorta d'immunità Ecclesiastica. Ed affinchè da' Vescovi del Regno possa farsi speditamente una tal dichiarazione, sarà da Sua Santità conceduta loro una volta per sempre la facoltà, acciocchè non debbano in ciascun caso, che potrà occorrere di doverne far uso, scriverne a Roma per ottenerla.

XXIV. Che a coloro, che rifuggono nelle Chiese, o luoghi immuni, i Vescovi, i Vicarj foranei, o chiunque fa figura di Superiore Ecclesiastico in Città, o in qualunque altro luogo della Diocesi, faccian subito toglier le armi, implorando, quando vi sia di bisogno, il braccio della Curia secolare; la quale facendo istanza a' suddetti Superiori Ecclesiastici, che si levino le armi dalla Chiesa, e luoghi immuni, sieno tenuti i medesimi dare la licenza di estrarle con l'intervento di persona Ecclesiastica, e non volendosi accordare da' suddetti Superiori Ecclesiastici la licenza; sia lecito alla Potestà secolare estrarre le dette armi: le quali anche nel caso che si tolgano a' rifuggiti da' Superiori Ecclesiastici, dovranno consegnarsi al Magistrato laico, premessa la protesta da farsi dalla medesima persona Ecclesiastica a tenore del *Cap. Prælatis de homicid. in 6.*

XXV. Qualora dovrà farsi qualche perquisizione in Chiesa, o in altro luogo immune, di cosa rubata, o di contrabbando, o di scrittura, o di danaro, o robe occultate da' contumaci, o che in qualunque maniera possano al Fisco appartenere; dovranno i Ministri (senza però esser tenuti a manifestare il luogo preciso ed individuo) chiederne la licenza a' Superiori ecclesiastici, la quale dovrà accordarsi in Città dal Vescovo, e negli altri luoghi della Diocesi da' Vicarj foranei, ed in lor mancanza dalla persona più degna, che fa figura di superiore Ecclesiastico (eccettuati però i Monasteri di Monache, e Conservatorj di donne.) ottenuta la licenza, si farà la perquisizione con l'intervento di persona Ecclesiastica, e ritrovandosi contrabbando, o roba rubata, o qualunque altra roba, o cosa delle dette di sopra, premessa dalla medesima persona Ecclesiastica la protesta da farsi a tenore del *Cap. Prælatis de homicid. in 6.* si estrarrà, e si consegnerà alla Curia laicale: anzi che chiedendosi dal-

dalla medesima la licenza suddetta a' Superiori Ecclesiastici, se le fosse negata, potrà in tal caso da se stessa procedere alla detta perquisizione ed estrazione, senza timor d'incorrere nelle censure; a riserva però sempre, come sopra, de' Monasteri di Monache, e de' Conservatorj di donne.

XXVI. Per l'avvenire non goderanno il beneficio dell'Immunità i seguenti luoghi.

XXVII. Le Chiese rurali esistenti fuori delle Città, e luoghi abitati, nelle quali non si conserva il Venerabile, eccettuatene le Parrocchie, e le Chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura delle anime; con dichiarazione, che tanto rispetto alle suddette Chiese rurali riserbate, quanto a riguardo di tutte le altre Chiese, che sono in Città, ed altri luoghi abitati, non debba il beneficio dell'asilo distendersi, quanto all'esteriore, ad altro che all'atrio, quando sia circondato di muro, a' portici, scale, e porta, così anteriori, che laterali, ed alla facciata anteriore solamente.

XXVIII. Le Cappelle, e gli Oratorj esistenti nelle case de' particolari, o Magnati, quantunque abbiano privilegio di Cappelle pubbliche, e l'adito in istrada pubblica. Così parimente tutte le Cappelle delle Fortezze, o Castelli chiusi, ancorchè si conservi in esse il SS. Sagramento.

XXIX. I Campanili separati dalle Chiese, e dalle muraglie di esse.

XXX. Le Chiese dirute, ed abbandonate con la precedente profanazione, che si ordinerà a' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi rispettivamente di fare.

XXXI. Gli orti, e giardini, ed altri luoghi di Chiese, o di qualsisia altra casa religiosa, i quali non sono circondati da muraglie, e non sono compresi nella clausura.

XXXII. Le botteghe, e le case attaccate alle muraglie delle Chiese, o de' Monasteri, o di qualsisia altra casa religiosa, quantunque abbiano interna comunicazione con le medesime, purchè non sieno comprese nella clausura.

XXXIII. Le case, in cui abitano i Sacerdoti, o altri Ecclesiastici, ancorchè abbiano l'ingresso nella Chiesa, eccettuatene però le case, ove abitano Parochi, ed altri Ecclesiastici destinati alla cura, e custodia della Chiesa, purchè bensì tali case si abitino da essi stessi, e non da altri: le quali avendo l'immediata comunicazione interiore con la stessa Chiesa, goderanno del sagro asilo, non ostante, che abbiano la porta con l'uscita in istrada pubblica.

XXXIV. La Bolla della santa memoria di Clemente XII., che incomincia: *In supremo justitiæ solio*, per ciò, che riguarda omicidj, rispetto all'immunità locale, avrà luogo nel Regno di Napoli nella maniera stessa, che ha luogo nello Stato Ecclesiastico, in tutto ciò, che non è contrario alla presente disposizione. Anzi sapendo la Santità di Nostro Signore, non senza dispiacere del suo pietosissimo animo, quanto sia grande il numero degli omicidj, che succedono ciascun anno nel detto Regno; acciocchè col rigor delle pene possa porsi qualche freno a tanto male, permette e concede, che tutti gli omicidj con gl'indizj *ad capturam*, e col praticar tutto il di più, che si dispone negli *artic. I. e II.* di questo capo, sieno estratti da qualunque luogo immune, e custoditi nel carcere laicale, con la condizione bensì, che se l'omicidio commesso sarà stato affatto casuale, o *ad justam sui defensionem cum moderamine inculpatæ tutelæ*, l'autore di tale omicidio dovrà subito rimettersi in piena libertà, rimanendo a' Giudici laici la facoltà di procedere contra tutti gli altri omicidi a tenor delle leggi, e di quel tanto, che si è disposto in questo capo per que' rei, che si potranno estrarre da' luoghi immuni.

XXXV. Siccome ancora dovranno aver luogo nel Regno di Napoli la Costituzione di Gregorio XIV. che incomincia: *Cum alias*: e l'altra di Benedetto XIII. che incomincia: *Ex quo Divina disponente Clementia*: in tutto ciò, che parimente non sarà contrario alla presente disposizione.

## CAPO TERZO.

### 6. *Immunità Personale.*

I. A Riserva de' soli veri Cherici, che hanno i requisiti prescritti da' Sacri Canoni, e delle persone religiose dell'uno, e dell'altro Sesso, che, vestendo l'abito religioso, vivono collegialmente sotto la disciplina, ed ubbidienza de' legittimi superiori, o pure, che si trovano destinati da' loro legittimi superiori agl'impieghi necessarj fuori de' Monasteri, i quali tutti debbono godere il privilegio del foro, in conformità de' Sacri Canoni; niun'altra persona, con qualunque nome si chiami, goderà, o potrà pretender di godere esenzione alcuna dal foro laicale. Eccettuati solamente i Cursori de' Vescovi, a' quali si farà godere quell'esenzione, che si dirà qui appresso.

II. I Cherici conjugati, i quali hanno i requisiti prescritti dal Sacro Concilio di Trento *cap. 6. sess. 23. de reform.*, e che non esercitano atti, o negozj indegni dello stato Chericale, debbono godere il privilegio del foro in tutte le cause puramente criminali, che vengono criminalmente trattate; ma non già rispetto alle cause criminali, che riguardano l'interesse delle Parti, e che si trattano in forma di giudizio civile; ma sì per queste, come per tutte le cause civili, rimarranno sottoposti alla cognizione, e determinazione de' Giudici laici, da' quali potrà procedersi contra di essi con l'esecuzione solamente *super bonis*; ma se per mancanza di beni fosse bisogno di carcerarli, se ne dovrà dimandar prima l'*exequatur* al Giudice Ecclesiastico, dal quale non dovrà negarsi. Affinchè poi tali Cherici conjugati godano, senza verun contrasto delle Curie laicali, il suddetto privilegio del foro, dovrà essere lor cura di giustificare ogni anno avanti l'Ordinario del luogo, in cui hanno il domicilio, di avere osservati gli accennati requisiti, e di riportarne dall'istesso Ordinario una declaratoria in iscritto, da concedersi *gratis*. Le mogli poi, ed i figli de' medesimi non dovranno godere di verun privilegio del foro, *nec durante, nec soluto matrimonio*.

III. Rispetto al delitto dell'assassinio, commesso da qualunque Cherico, o altra persona Ecclesiastica, prevenendo il Giudice laico nella cattura dell'inquisito, potrà ritenerlo, *nomine Ecclesiæ*, nelle carceri laicali, e formare il processo: ma prima di procedere alla sentenza, ed all'esecuzione della medesima, dovrà aspettare la declaratoria del Tribunal Misto *super qualitate assassinii*, la quale dovrà darsi dal medesimo, veduto il processo fatto dalla Curia laicale, *servatis servandis*, e sentito il reo nelle sue difese: per lo qual effetto dovrà dalla Curia laicale esibirsi il processo al suddetto Tri-

Tribunal Misto dentro lo spazio di quattro mesi.

IV. Trovandosi qualunque persona Ecclesiastica con roba di contrabbando, non sarà lecito alle Curie, e Ministri laici di arrestarne, o carcerarne la persona.

V. Potranno i Vescovi, ed altri Ordinarj, che tengono giurisdizione quasi Vescovile, avere un numero prefisso di Cursori, cioè due, o tre, coloro, che hanno picciole Diocesi: il doppio numero, cioè quattro, o sei, secondo la loro ampiezza, quei, che governano Diocesi mediocri: il triplo coloro, che hanno le Diocesi più grandi, secondo la pianta, che se ne farà: dodici l'Arcivescovo di Napoli, e dodici parimente Monsignor Nunzio.

VI. A' detti Cursori, quando realmente esercitano sì fatto impiego, farà lecito portare armi non proibite dalle Regie Prammatiche, purchè dopo essere stati destinati al carico di Cursori, producano in Napoli, al Reggente della Gran Corte della Vicaria, in Terra di Lavoro al Commessario di Campagna, e nelle altre Provincie del Regno al Preside Provinciale, l'autentico documento di non trovarsi inquisiti, e diano a' medesimi notizia della patente di Cursore ottenuta dal Vescovo, o da altro Ordinario, cui debbano servire.

VII. I suddetti Cursori, durante il loro impiego, ed esercizio, goderanno l'esenzione dal foro laicale, in quanto alla restrizione personale per le cause civili, miste, e criminali. Ciò bensì dee intendersi per quelle sola cause, che non meritano la pena della morte, o di galea; nelle quali procederanno, contra di essi, o i Governatori Regj viciniori, o altri Giudici, e Ministri Regj, siccome più piacerà a Sua Maestà; ma non già le Corti Baronali, alle quali sarà solamente permesso di arrestarli per li suddetti delitti, e di darne parte al Giudice, o Ministro Regio, che dovrà procedere.

VIII. Nel caso, che dalla sentenza del Vescovo, o di altro Ordinario in ciascuna della suddette cause appartenenti a' Cursori, alcuno si sentisse gravato, e volesse valersi dell'appellazione, del ricorso, o di altro rimedio dalle leggi approvato; potrà ciò fare o al Metropolitano, o al Tribunal Misto; e questo, per non gravar le parti, destinerà due Giudici *in partibus*, uno Ecclesiastico da eleggersi da' Ministri Ecclesiastici del Tribunal Misto, e l'altro da eleggersi da' Ministri laicali del medesimo Tribunale: e questi due Giudici decideranno la causa in grado del rimedio proposto. E quando avvenisse, che costoro nel giudicare fossero discordi, la causa debba giudicarsi dal medesimo Tribunal Misto, la sentenza del quale, senz'appellazione alcuna, dovrà eseguirsi. Per quelle cause poi spettanti a' Cursori de' Metropolitani, e di altri Prelati soggetti immediatamente alla Sede Apostolica, le quali saranno giudicate in prima istanza da' medesimi Metropolitani, o altri Ordinarj esenti, l'appellazione, o qualunque altro de' suddetti rimedj dovrà indirizzarsi al Tribunal Misto; il quale giudicherà nella forma detta di sopra.

IX. Per minorare ancora il numero degli esenti, dovranno gli Ordinarj de' luoghi da ora innanzi servirsi de' Cherici per Ministri delle loro Cancellerie; e volendosi prevalere di secolari, goderà il privilegio del foro il solo Cancelliere, o sia Mastrodatti della Curia, nella maniera bensì detta di sopra per li Cursori.

X. Oltre a' Cursori, ed al Cancelliere, o Mastrodatti, nella maniera spiegata di sopra, niun' altra persona laica, quantunque patentata, sotto qualunque nome, e titolo, come neppure i Romiti, e Cherici selvatici, goderà esenzione alcuna dal foro laicale.

XI. Avendo udito Sua Santità, che alcuni Vescovi dal Regno, dopo aver condannato per omicidj, ed altri gravi, e capitali delitti, alla pena della galea in vita, o pure per sette anni, o al carcere per detto tempo, qualunque delinquente Cherico, o Ecclesiastico del suo foro; si avanzano ad assolverli, con ammettergli a composizione pecuniaria: quindi è, che per togliere lo scandalo de' Popoli, ed i pericoli, che possono succedere nel vedere i parenti dell'uccisο non solo ripatriare, ma anche in piena libertà l'omicida; ordina, che in avvenire non debbano, nè possano assolvere per via di composizinne pecuniaria tali delinquenti; e che non ostanti tali composizioni, ed assoluzioni, che in avvenire fossero fatte da' medesimi Vescovi, il delinquente così assoluto possa carcerarsi, e punirsi con la pena medesima, specificata nella sentenza, da' Metropolitani; ed in caso che la composizione, ed assoluzione fosse fatta dal Metropolitano, possa il Vescovo viciniore far carcerare, e punire il delinquente; ed il Vescovo sarà obbligato a restituire alla parte il danaro, che avesse ricavuto.

## CAPO QUARTO.

### 7. *Requisiti de' Promovendi agli Ordini.*

Avendo la Sede Apostolica in varie occasioni, e tempi presi diversi espedienti, per moderar nel Regno di Napoli il numero degli Ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV., quando con decreto di una Congregazione particolare di Signori Cardinali del 1. di Luglio 1623. furono a quest' effetto stabilite alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti, che si desideravano: quindi bramando Nostro Signore dare a questo disordine pronto, ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca in esso una disciplina, in vigor della quale gli Ecclesiastici del Regno si rendano veramente utili alla Chiesa, e di edificazione a' popoli; si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l'esame ad alcuni Signori Cardinali, i quali, avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliar Sua Beatitudine a pubblicare un decreto, che contenga in sostanza i seguenti punti: con dichiarazione però, che con questo non s'intenda in cosa alcuna derogare agli usi, e consuetudini di quelle Diocesi, dove si osserva maggior disciplina.

I. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura; se non che a titolo di Beneficio, o Cappellania perpetua, le cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio Sagro nella Diocesi del promovendo.

II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile o necessario alla Chiesa conferir la prima tonsura a qualche giovane, benchè non abbia verun beneficio, potrà farlo; ma nel solo caso, che abbia il medesimo una pensione Ecclesiastica perpetua della rendita, che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio Sagro nella sua Diocesi, o l'intero Patrimonio: il quale, per evitar qualunque,

unque frode ed inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse, e dovrà regolarsi a tenore della tassa sinodale di ciascuna Diocesi, purchè non sia esso patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggiore di quaranta.

III. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o pensione Ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra, o dell'intero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale, dopo aver terminati diece anni di sua età, non sia andato a dimorare almeno per un triennio in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico; e, dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'abito Chericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle Feste di Precetto di ciascuno de' tre anni, non abbia servito a qualche Chiesa, nella maniera, che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta, computando questo servizio con la dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico.

IV. Volendo qualche giovane condursi in qualche pubblica Università, o in altro luogo a fine d'ivi applicarsi alle scuole, ed agli studj, potrà farlo: ed il tempo, che ivi dimorerà, potrà servirgli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stesse in un Convitto Ecclesiastico; purchè però lo faccia con la permissione del proprio Vescovo, e con le sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo, e con la direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l'abito chericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de' tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatagli, che presterebbe, dimorando nella propria Diocesi; con condizione espressa, che volendo essere iniziato alla prima tonsura, debba ottener le lettere testimoniali del Vescovo del luogo, dove ha dimorato, *de vita, & moribus*; e di aver esattamente adempiuto quanto gli è stato prescritto: a vista delle quali potrà esser promosso.

V. Dal quale obbligo si debbano eccettuar solamente coloro, che sono artati, cioè a dire, che chiamati in virtù della fondazione a qualche Beneficio, o qualche Cappellania Ecclesiastica vacante: i quali potranno promoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar le regole prescritte: cioè la delazione dell'abito Chericale, la frequenza delle scuole, e de' Sagramenti, ed il servizio triennale della Chiesa, e benchè non abbiano l'età ne' precedenti articoli determinata, ove si tratti di Beneficj fondati prima del S. Concilio di Trento; con dichiarazione in oltre, che dalla disposizione di sopra accennate, s'intendano eccettuati coloro, che sono artati nel solo caso, in cui il Beneficio, o la Cappellania sia veramente Ecclesiastica, cioè fondata coll'autorità Ecclesiastica perpetua, e debba provvedersi *titulo collativo*, o d'istituzione, e che i padroni di essi non possano differire oltre al tempo stabilito da' Sacri Canoni la nomina, e presentazione a' medesimi: e con condizione finalmente, che le rendite de' detti Beneficj, e Cappellanie Ecclesiastiche debbano, detratti i pesi, costituire almeno la metà di quel che importa la tassa del Patrimonio Sagro stabilita nella propria Diocesi del promovendo.

VI. E perchè talvolta essendo molti chiamati allo stesso Beneficio, o Cappellania Ecclesiastica sono gli Ordinarj costretti a conferire a tutti la prima tonsura, a fine di renderli capaci del Beneficio, o della Cappellania, donde siegue l'inutile moltiplicità de' Cherici, non potendo il Beneficio, o Cappellania conferirsi, che ad un solo; perciò, quando questo accada da ora innanzi, basterà, che, presentandosi nel tempo congruo avanti il proprio Ordinario coloro, che pretendono aver diritto al controverso Beneficio, o Cappellania, e ritrovandosi dal medesimo idonei così *quoad scientiam*, che *quoad bonos mores*, e che non abbiano impedimento canonico, per essere promossi alla prima tonsura; spedisca loro le lettere testimoniali sopra la detta idoneità, e di non avere impedimento canonico, per essere promossi alla prima tonsura; in virtù delle quali potranno essi istituire la lor pretensione, e proseguir la causa avanti al Giudice Ecclesiastico, anche in concorso di Cherici pretendenti; appunto come se avuta avessero già la prima tonsura: la quale potrà poi conferirsi a colui, che, terminata la causa, avrà ottenuto il Beneficio, o Cappellania, riputandolo a tal effetto artato, e facendogli godere que' privilegj, che a' medesimi di sopra sono stati conceduti.

VII. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutt'i Cherici, compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo studio, come alle opere di pietà, per rendersi degni di ascendere agli Ordini Sagri, avendo l'età legittima: al qual effetto dovranno continuare a dimorare in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico, e, non potendo ciò fare, dovranno almeno prestare per ogni anno, o per la maggior parte di esso, come sopra, nella Chiesa, loro assegnata dal proprio Ordinario, quel servizio, che dal medesimo verrà loro prescritto; o dimorando in qualche Università, o altro luogo, per proseguir le scuole, o gli studj, dovranno adempir quelle medesime cose di sopra ordinate per coloro, che debbon essere iniziati alla prima tonsura.

VIII. Dovranno tutt'i Cherici così di prima Tonsura, come di Ordini minori far costare nel principio d'ogni anno avanti gli Ordinarj de' luoghi, ne' quali hanno il domicilio, di avere osservati i requisiti del S. Concilio di Trento intorno all'abito, e tonsura chericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra; e ciò mediante l'attestazione del proprio Rettore, o Superiore del Seminario, o Convitto Ecclesiastico, per quei, che sono in Seminario, o in Convitto Ecclesiastico; e per quei Cherici, che non sono in Seminario, nè in Convitto Ecclesiastico, mediante le attestazioni de' Parochi, e Rettori delle Chiese, alle quali sono ascritti, intorno alla delazione dell'abito, e tonsura chericale, frequenza de' Sagramenti, e servizio della Chiesa, e con le attestazioni de' Maestri, e Lettori intorno alla continuazione delle scuole, e degli studj, ed alla delazione dell'abito, e tonsura chericale. Ed all'incontro dovranno gli stessi Ordinarj tener pubblicamente appesa nella Sagrestia della lor Cattedrale, affinchè possa da tutti leggersi, una tabella, in cui dopo di aver riconosciuta la sufficienza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nella loro Cancelleria, faranno scancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro, che ritroveranno non avere esattamente osservati i requisiti predetti: e per lo contrario faranno

ranno registrarvi i nomi solamente di quei, che gli avranno osservati, a' quali consegneranno ogni anno *gratis* una declaratoria in iscritto, acciocchè possa da' medesimi senz' alcun contrasto godersi di tutt' i privilegj chericali. De' quali privilegj all' incontro non goderanno que' Cherici di prima tonsura, o di ordini minori, che, per non avere osservati i suddetti requisiti, saranno stati cancellati dalla detta tabella, da tenersi pubblicamente in Sagrestia, e non avranno la menzionata declaratoria del Vescovo.

IX. I Vicarj Capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo solito Capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun Capitolo, e da registrarsi negli atti Capitolari, concedere le lettere dimissoriali a laici, benchè sieno realmente artati per ragion di Beneficio, o di Cappellania, che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all' *Art. V.*, o pure, a coloro, che, avendo già la prima tonsura, sono presentati a qualche Beneficio, o Cappellania, che *actu requirat certum ordinem*, e con l' espressa condizione, che così nell' uno, che nell' altro caso colui, che chiede di essere promosso, non sia stato altre volte rigettato dal Vescovo antecessore, ma, ove si tratti di persone, che non sono veramente artate nel senso di sopr' accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, nè pure *post annum luctus Ecclesiæ*, senza una espressa licenza della Sagra Congregazione del Concilio.

X. Chiunque sarà promosso alla prima Tonsura, agli Ordini minori, o agli Ordini Sacri, contra la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopr' accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio dell' ordine già conferitogli; e chi l' avrà così ordinato, o pure gli avrà a tale effetto concedute le dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall' esercizio de' Pontificali; e non essendo Vescovo, ma Prelato inferiore con l' uso de' Pontificali, sarà sospeso per sempre dall' esercizio de' medesimi; e non avendo l' uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall' esercizio dell' Officio, e de' suoi Ordini.

## CAPO QUINTO.

*8 Visite, rendimento di Conti delle Chiese, Estaurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, ed altri simili luoghi Pii fondati, e governati da' laici.*

I. A Riserva delle Chiese, e Luoghi Pii, che sono sotto l' immediata Regia protezione, sia perchè sono di Regia fondazione, e dotazione, o perchè *in limine fundationis* sono state messe sotto l' immediata protezione Regia, si potranno da' Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi visitare, *quoad spiritualia tantum*, tutte le Chiese, Cappelle, Estaurite, Confraternite, ed altri simili luoghi Pii laicali amministrati, e governati da' laici, ancorchè per qualunque altro titolo, diverso dagli espressi di sopra, sieno sotto la Regia protezione.

II. Oltre a ciò si potrà da' medesimi Vescovi, ed Ordinarj destinar persona, che co' Razionali, o sieno Deputati, che saranno eletti da chi spetta, secondo il solito, intervenga alla revisione de' conti, che ciascun anno impreteribilmente si dovranno rendere dagli Amministratori de' suddetti Luoghi Pii non sottoposti all' immediata Regia Protezione, come si è detto di sopra. Con questo bensì, che la detta persona destinata dal Vescovo, o sia Ordinario, debba intervenirvi *omnino gratis*, e senza interesse del Luogo Pio.

III. Dopo fatto l' esame, e revisione de' conti, risultando da essi, che gli Amministratori sieno debitori, e perciò venendo significati, la significatoria si dovrà spedire da' suddetti Razionali, e Deputati, insieme con la persona destinata dal Vescovo: e tal significatoria, spedita nella maniera suddetta, avrà la via esecutiva, *prout de jure*.

IV. La persona, in tal forma significata, rimarrà *ipso facto* privata dell' esercizio del suo impiego, nè potrà essere ammessa, o reintegrata nell' esercizio, se non nel caso, che paghi immediatamente dopo la significatoria, o pure in grado di revisione venga assoluta dal Giudice. L' esecuzione poi della significatoria, trattandosi contra di persone laiche, dovrà farsi dal Giudice laico, e contra delle persone Ecclesiastiche, dovrà farsi dal Giudice Ecclesiastico.

V. Dovrà il Tribunal Misto, da erigersi in Napoli, invigilare, e soprantendere, che quanto ne' precedenti articoli si è disposto intorno alla visita, e rendimento de' conti degli Ospedali, Estaurite, Confraternite, ed altri Luoghi Pii laicali governati, ed amministrati da' laici, che non sono sotto l' immediata Regia protezione nel modo spiegato di sopra, sia fedelmente osservato, con l' invigilar primieramente, che gli Amministratori de' suddetti Luoghi Pii rendano infallibilmente ogni anno i conti nella maniera spiegata nel precedente numero secondo. 2. Col decidere tutte le liti, che possono insorgere, ad occasione, ed intorno al rendimento de' conti. 3. Dovrà il medesimo Tribunale Misto invigilare, e soprantendere che i suddetti Luoghi Pii sieno bene amministrati, con farsi della lor rendite l' uso, che si conviene, secondo la natura, e gli obblighi di ciascuno di essi.

VI. I Luoghi Pii, che sono amministrati e governati da sole persone Ecclesiastiche, debbano solamente visitarsi dagli Ordinarj tanto nello spirituale, quanto nel temporale, purchè non sieno sottoposti all' immediata Regia Protezione nella maniera spiegata di sopra.

## CAPO SESTO.

*9 Cause, e delitti, ne' quali i Giudici Ecclesiastici potranno procedere anche contra de' Laici.*

I. OLtre alle materie di fede, ed a' delitti di eresia, che non si controverte, che sieno di privativa cognizione de' Vescovi, i Laici, i quali avranno la sagrilega temerità di celebrar la S. Messa, o di esercitare altre funzioni all' Ordine Sagro appartenenti, o di ascoltare le Sagramentali Confessioni, saranno privativamente processati, e puniti dalla sola Potestà Ecclesiastica.

II. La cognizione, e punizione del delitto di poligamia parimente apparterrà alla sola Potestà Ecclesiastica.

III. Spetteranno parimente a' soli Giudici Ecclesiastici privativamente le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità, o invalidità del matrimonio, come degli sponsali.

IV. Così pure saranno di privativa giuridizione Ecle-

Ecclesiastica le cause beneficiali, purchè non si trattino di Juspatronati Regj, o feudali, per quelle sole cause, la decisione delle quali principalmente dipende dal vedere, se il patronato sia annesso, o nò, al feudo, o *de universitate bonorum* negli altri patronati laicali.

V. Oltre a' suddetti casi non dovrà porsi impedimento alcuno a' Superiori Ecclesiastici di procedere contra i laici, secondo la disciplina dalla Chiesa, e le regole canoniche, con sole pene spirituali, anche di censure, contra de' peccatori pubblici e scandalosi, e precise contra de' sagrileghi, degli adulteri, de' concubinarj, degli usurai, de' bestemmiatori, e consimili.

VI. Con dichiarazione finalmente, che ne' delitti, come di furto della Sagra Pisside con le Particole consegrate, di bestemmie, e simili, se dal processo risulterà, che il reo laico sia sospetto di eresia, dovrà il Giudice laico, secondo quel che finora si è praticato, e si pratica in Regno, rimetterlo al Giudice Ecclesiastico, *ut procedat super haeresi:* dal qual Giudice Ecclesiastico, profferita ch'egli avrà la sua sentenza, o assolutoria *ab haeresi*, o condannatoria, dovrà poi con la solita protesta del *cap. Praelatis de homicid. in 6.* consegnarsi il reo al Giudice laico, *ut procedat ad ulteriora*.

## CAPO SETTIMO.

### 10. *Introduzione de' libri forestieri.*

PRima di permettersi l'estrazione de' libri forestieri dalla Dogana di Napoli, se ne farà de' libri dar nota, cioè una copia dell' originale, che suol darsi al Ministro Regio destinato su questo affare, al Signor Cardinale Arcivescovo; dal quale dopo che si farà esaminata con tutta la maggior brevità possibile, per non essere di danno a' poveri Librai, in caso vi trovi libri contrarj alla nostra S. Fede Cattolica, ed a' buoni costumi, se ne manderà dal medesimo nota al suddetto Ministro Regio, acciocchè possa da lui farsene il debito uso, per impedire il corso a' libri notati, come perniciosi, prima che sieno stati esaminati da' Teologi, e da altre persone abili. E questo stesso si praticherà nelle Città capi di Provincie, quando occorrerà, che vi s'introducano libri da' paesi stranieri, col farsi dare al Vescovo del luogo copia della nota, che farà data al Ministro Regio.

Tutto ciò dee intendersi per li soli libri forestieri, che s'introducono nel Regno; perchè rispetto a quei, che in esso si stampano, dovrà osservarsi il solito della revisione, ed approvazione anche degli Ordinarj, prima di stamparsi, e pubblicarsi.

## CAPO OTTAVO.

### 11. *Materie Beneficiali.*

I. COncederà Sua Santità indulto, che tutt' i Beneficj così semplici, che residenziali, Canonicati, Dignità, Parrocchie, Badie, e Vescovadi del Regno di Napoli, che sono di sua libera collazione, si debbano conferira dalla Sede Apostolica a' soli regnicoli; a riserva però solamente di ducati veotimila di pensioni, che la Santità Sua si riserberà, e fisserà sopra alcuni de' Vescovadi, e delle Badie, che alla medesima piacerà trascegliere, e determinare tra tutt' i Beneficj del Regno di Napoli, che non si provveggono a Regia nominazione, per poterne disporre, come più piacerà alla stessa Santità Sua in beneficio de' suoi sudditi dello Stato Ecclesiastico.

II. Ugual quantità di annue pensioni, o pure l'equivalente somma in altra più comoda maniera, con gradimento di S. M., la medesima Santità Sua riserberà sopra gli stessi Beneficj, che non sono di nomina Regia, a disposizione di S. M. Napoletana da conferirsi a' suoi sudditi del Regno di Napoli, che saranno nominati dalla stessa Maestà Sua.

III. Non ostante il suddetto indulto, tutti gli esteri, che si trovano esser già stati provveduti nel Regno di Napoli di Vescovadi, Beneficj, o Pensioni, debbono, durante la lor vita, goder di tali Beneficj, o Pensioni, de' quali, o delle quali si trovano già provveduti, quantunque non sieno sudditi dello Stato Ecclesiastico: de' quali provveduti bensì fino al giorno della sottoscrizione del presente Trattato dovrà darsi nota al Cardinale Acquaviva dentro lo spazio di due mesi. E tutto ciò, oltre a' Beneficj, e Badie situate in Regno di Napoli (delle quali si darà nota al suddetto Cardinal Ministro) uniti, o unite, o pure i cui frutti, o in parte, o in tutto si trovano applicati a varie Chiese, Collegj, Monasteri, e case pie di Roma, o in altri paesi dello Stato Ecclesiastico, che dovranno continuare ad essere uniti, o unite, o applicati in perpetuo per lo stesso uso.

## CAPO NONO.

### 12. *Tribunale Misto.*

I. SI formerà un Tribunal Misto composto di cinque soggetti, cioè due Ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità, e due Laici, o Ecclesiastici da deputarsi parimente da Sua Maestà, tutti quattro regnicoli. E circa il quinto, che dovrà esser sempre persona Ecclesiastica parimente regnicola, Sua Maestà Napoletana nominerà tre soggetti, e Sua Santità ne sceglierà uno.

II. Non dovrà l'ufficio, e l'impiego di questi cinque Deputati durar più, che per lo spazio di un solo triennio, da cominciare *a die captae possessionis:* dopo il quale s'intenda spirata *ipso facto* ogni lor facoltà, ed autorità, quando non fossero confermati per altro triennio, con espressa, e nuova conferma, da farsi con Brevi, o Lettere patentali, cioè i quattro semplici Deputati da quella Potestà, da cui sono stati rispettivamente eletti, ed il Presidente di comune, e nuovo espresso consenso di amendue le Potestà, con dichiarazione, che volendo Sua Santità, o Sua Maestà mutare, anche dentro il triennio, qualunque de' due soggetti da essi Deputati, ed a quelli sostituire altri, a loro arbitrio, e beneplacito, possan farlo, senz' allegarne alcuna causa, e senza chiederne, nè attenderne consenso veruno dall'altra Potestà.

III. Accadendo però nel fine del triennio la Sede vacante, dovranno così il Presidente, come i due Deputati Ecclesiastici continovare nel loro impiego, quantunque, spirato il triennio, non sieno muniti d'altra conferma fino alla nuova provvista da farsi dal nuovo Pontefice.

IV. In caso di assenza, o di malattia di qualcuno de' due Deputati Ecclesiastici, sia lecito a Monsignor Nunzio *pro tempore* di surrogarvi per maniera di provvisione altro soggetto Ecclesiastico; come altresì in caso di assenza, o di malattia di qualcuno de' due Deputati Regj, resti in arbitrio di

di S. M., o dalla persona, a cui stimerà ella di comunicare tal facoltà, di far lo stesso. Ed in caso che talvolta per assenza, malattia, o altro qualunque caso anche legale, sia necessario che altro soggetto supplisca le veci del Presidente; allora supplirà interinamente colui, che tra i tre soggetti nominati da Sua Maestà, sarà stato scelto da Sua Santità per far le veci del Presidente ne' suddetti casi di assenza, o d'impedimento del medesimo. Tutto ciò però non debba intendersi in caso di mancanza per poche volte: nel qual caso sia lecito agli altri che interverranno, di tener Tribunale, non ostante l'assenza di qualcuno de' loro colleghi, purchè non sia più di due settimane.

V. Per lo servizio di questo nuovo Tribunale si deputerà dal medesimo quel numero di Ministri Subalterni, ed in quel modo, ch'egli stimerà necessario. Ma dovendo talvolta far uso della famiglia armata, si servirà di quella della Potestà secolare, e delle carceri laicali contra de' laici, e de' Cursori, e carceri Ecclesiastiche contra delle persone Ecclesiastiche.

VI. Si terrà questo Tribunale una volta la settimana, ed anche più quando così richieda il bisogno in qualche Monastero, o altro luogo più comodo della Città di Napoli da prescegliersi.

VII. Alla riserva del Presidente, il quale dovrà sempre avere il primo luogo, sederanno gli altri Deputati di qualunque grado, o graduazione si sieno, secondo il luogo che verrà loro destinato dalla sorte; al qual fine se ne farà l'estrazione per bussola: con dichiarazione che questa estrazione debba farsi al principio di ogni triennio, quantunque restassero nell'impiego taluni Deputati; ma che accadendo mutazione nel corso dello stesso triennio la persona surrogata debba occupare il luogo del suo predecessore.

VIII. Così il Presidente, come tutt'i Deputati, ed anche i Ministri Subalterni dovranno prima di cominciare ad esercitare la lor carica, giurare nello stesso Tribunale *ad sancta Dei Evangelia*, secondo la formola da stabilirsi non solamente di osservare, e fare osservare quanto viene stabilito nel presente Trattato, ma altresì di non arrogarsi veruna sorta di giuridizione, e di autorità, oltre a quella, che vien loro conceduta in virtù del presente stabilimento di questo Tribunale; cioè il Presidente nel pieno consesso del Tribunale, e tutti gli altri in mano del Presidente, con dichiarazione, che i medesimi, e ciascuno d'essi debbano rinnovare il detto giuramento nella forma prescritta di sopra ogni volta che fossero confermati.

IX. Il Presidente non avrà autorità di risolvere da se medesimo, nè pure per modo di provvisione, e le commissioni dovranno distribuirsi in pieno Tribunale, com'era solito praticarsi in Collaterale. La decisione si farà alla pluralità de' voti, cominciando nel votare *ordine retrogrado*; cioè da quel Deputato, che siede in ultimo luogo, di maniera che l'ultimo a votare sia il Presidente. I decreti dovranno emanarsi sotto il nome dello stesso Tribunale, e sottoscriversi da tutti cinque secondo che parimente sederanno il Presidente, e i Deputati in Tribunale.

X. Questo Tribunale non dovrà avere altra incumbenza, se non che 1. di decidere e terminare le controversie intorno all'Immunità locale, quando nasce dubbio, se il reo debba, o no godere il beneficio dell'asilo nella maniera spiegata nell'*Artic. V. e VIII.* dell'Immunità locale. 2. Di decidere alcune delle cause spettanti a' Cursori de' Vescovi, ed altri Ordinarj nella maniera che si è detta a suo luogo. 3. Di dichiarare *super qualitate assassinii* commesso da un Cherico, o altra persona Ecclesiastica, quando il Giudice laico previene nella cattura di esso nella maniera che si stabilisce nell'*Artic. III.* dell'Immunità personale. 4. Di sopraintendere ad invigilare alla retta amministrazione de' Luoghi Pii laicali, cioè amministrati e governati da' laici, con decidere le liti, che possono nascere intorno al rendimento de' conti degli Amministratori di essa, nella maniera spiegata nel Capo V. di questo Trattato. 5. Nel caso da qualche Comunità, o persona Ecclesiastica si pretenda convenirle *titulo vere oneroso*, maggior quantità di franchigia di quella, che si assegna nel presente Trattato, potrà riconoscere, se ciò sia vero, e determinare ciò che sarà di giustizia, nella maniera spiegata nel Capo dell'Immunità Reale *Art. XX.* 6. D'invigilare all'adempimento de' legati pii, col procurare ne' casi particolari, nella maniera che stimerà più propria, che i renitenti a soddisfare, se saranno laici da' loro competenti Giudici laici sieno costretti all'adempimento de' legati pii; e se saranno Ecclesiastici, da' loro rispettivi Superiori, e Giudici Ecclesiastici. E finalmente d'invigilare all'osservanza del presente Trattato, come si è detto di sopra.

XI. Quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese, da che gli sarà stato presentato il processo, non avrà dichiarato intorno alla qualità del delitto, se il rifugito goda, o no, s'intenda *eo ipso* devoluto il giudizio a questo Tribunale, conforme si stabilisce con l'*Artic. IV.* del Capo II. del presente Trattato. Come pure, che avendo il Vescovo fatta la detta dichiarazione, sia lecito a questo Tribunale ricevere i ricorsi, che dalla medesima interponessero il Fisco Ecclesiastico, o il Fisco laico, ed impinguare, ed ordinar nuovo processo, stimando così bene; e successivamente veduti gli atti, e sentite le parti, confermare, o infermare inappellabilmente i giudicati de' Vescovi, a tenor di quello, che sta risoluto con l'*Artic. VIII.* del suddetto Capo II.

XII. In tutt'i casi suddetti dovrà procedere il Tribunale inappellabilmente, e privativamente a qualunque Ministro, Giudice, o Tribunale, sì Ecclesiastico, che Laico, sia di qualsivoglia rango, anche di Monsignor Nunzio, o di qualsivoglia altro Giudice, o Ministro anche Deputato, o Delegato da S. M., che pretendesse procedere per via di Regia protezione, e di economica provvidenza; con dichiarazione, che qualunque atto si facesse in contrario da altri Tribunali, o Giudici, così Ecclesiastici, che secolari, tanto della Città di Napoli, quanto del Regno, sia nullo *ex defectu jurisdictionis*: ed in caso d'inosservanza possano i Tribunali, e Giudici così Laici, che Ecclesiastici, residenti fuor della Città di Napoli, inibirsi dal Tribunal Misto, ed a riguardo de' Tribunali di Napoli spedirsi dal medesimo le ortatorie, le quali abbiano forza d'inibizione: di maniera che qualunque atto fatto da' medesimi Tribunali, o Giudici di Napoli, dopo le suddette ortatorie, sia *ipso facto* nullo, *ex defectu jurisdictionis*, come sopra.

XIII. Ec-

XIII. Eccettuate le materie di sopra espresse nell'*Artic. X.* di questo Capo, non potrà questo Tribunale ingerirsi in nessuna maniera in tutte le altre, che appartengono alla giurisdizione degli Ordinarj (le quali debbano avere il loro libero corso, tanto per le prime istanze, quanto per li ricorsi, ed in grado di appellazione) nè ammettersi dal medesimo i ricorsi, o le appellazioni sotto qualunque pretesto, sotto pena di nullità di tutti gli atti, che si facessero in contrario, e di violazione del giuramento, prestato per quest'effetto al Presidente ed a' Deputati.

XIV. Tutti gl'atti e spedizioni di questo Tribunale, così giudiziali, che estragiudiziali, dovranno farsi onninamente *gratis*, senza potersi niente esigere per ragion di scrittura, sigillo, sottoscrizione, registro, studio di processo, o qualsivoglia altra cosa: alla riserva delle sole copie, che si dovranno tassare a ragione di grana due per facciata, che sia scritta di righe ventidue per ciascuna facciata di carattere comune.

XV. Le spese, che sono necessarie per lo mantenimento del Tribunale, Subalterni, e tutt'altro, si dovranno fare ugualmente a conto di Sua Santità, ed a conto di Sua Maestà, con quegli espedienti, che sopra di ciò parranno più proprj all'una, ed all'altra Potestà.

## CAPO ULTIMO.

*13. Deroga alle disposizioni contrarie al presente Trattato.*

PEr l'intera esecuzione del presente Trattato resteranno rivocati, ed annullati, come in virtù di questo articolo si rivocano, ed annullano tutte le disposizioni, ordini, e decreti così pubblici, che privati, fatti dall'una, e dall'altra Potestà, in tutto ciò, in cui sono contrarj alla presente disposizione, ed a quanto si contiene nel presente Trattato.

Dato dalle stanze del Palazzo Apostolico nel Quirinale in questo dì 2. Giugno 1741.

S. Cardinale Valenti.

T. Cardinale Acquaviva.

Locus ✠ Signi.

D. Celestino Arcivescovo di Tessalonica.

Loco ✠ Signi.
Loco ✠ Signi.

# PLENIPOTENZE.

## BENEDICTUS PAPA XIV.

14 DIlecte Fili noster, salutem, & Apostolicam benedictionem. Pro singulari illa, ac prorsus paterna, qua carissimum in Christo Filium nostrum CAROLUM utriusque Siciliæ, & Jerusalem Regem Illustrem complectimur caritate, nihil optamus impensius, quam ut omnia, & singula, quæ mutuam inter Apostolicam hanc Sanctam Sedem, & ejusdem CAROLI Regis Regnum Neapolis, quod est directi dominii ejusdem Sanctæ Sedis, concordiam tranquillitatemque quomodolibet interturbare possent, quemadmodum jamdudum interturbant, opportune præscriptis Sacerdotii, Regnique juribus in perpetuum, benedicente Domino, ad divini honoris, & ecclesiasticæ disciplinæ incrementum componere satagamus. Espropter statim atque in hac sublimi sacrosancti Apostolatus specula altissimo divinæ providentiæ consilio constituti fuimus, certiores fieri voluimus de omnibus, quæ sub fel. record. Clemente Papa XII. Prædecessore nostro ad effectum hujusmodi tractata; diuque discussa fuerant, etsi, ipso Clemente Prædecessore viam universæ carnis ingresso, nondum ad optatum finem perducta fuissent; ut sublatis e medio diffidiis & contentionibus, tandem aliquando utrinque conciliarentur, & justitia, & pax sese invicem oscularentur. Cum autem nonnullos ex S. R. E. Cardinalibus, qui cum circumspectione Tua sedulo cognoscerent, proponerent, ac tractarent omnia, & singula hujusmodi negotio transigendo absolvendoque necessaria, & opportuna deputaverimus, ac insimul eadem pro votis vicissim Nobis præsentibus proposita, discussa, ac prope composita fuerint. Hinc est, quod Nos, motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, ut debito fine tandem præmissa concludantur, ac in perpetuum stabiliantur, Te, de cujus fide, prudentia, integritate, & in rebus agendis dexteritate plurimum in Domino confidimus, in nostrum, & ejusdem Sedis Plenipotentiarium, tenore præsentium nominamus, constituimus, & deputamus; Tibique, ut nostro, dictæque Sedis nomine cum dilecto Filio nostro Trojano tit. S. Cæciliæ S. R. E. præfatæ Presbytero Cardinali de Aquaviva nuncupato, ac Venerabili Fratre Cælestino Archiepiscopo Thessalonicensi, quos ipse CAROLUS Rex elegit, ac sufficienti pariter ad hæc mandato munivit, omnia, & singula negotia hujusmodi conficere, & concludere, & confecta & conclusa manu tua subscribere signoque tuo munire libere, & licite possis & valeas, plenam & amplam facultatem harum serie concedimus & impertimur. Decernentes validum & efficax fore quidquid, earundem præsentium vigore, Tu egeris, tractaveris & concluseris, id omne, quantum in Nobis est, acceptum, & gratum, firmumque ac ratum haberi, nec non observare, complere, & exequi in verbo Romani Pontificis promittentes. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. *Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die* 11. *Junii MDCCXXXXI. Pontificatus Nostri anno primo* = *D. Cardinalis Passioneus* = *Dilecto Filio nostro Silvio S. R. E. Cardinali Valenti Gonzaga nuncupato.*

# CARLO

## PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, ec. Infante di Spagna, Gran Principe Ereditario di Toscana, ec.

15 ATteso il vivo desiderio, che sin dalla nostra esaltazione al Trono di questi Regni, abbiamo avuto di vedere aggiustate, convenute, e terminate una volta per sempre le dispute, e controversie, che da alcuni Secoli a questa parte si sono originate, e dibattute tra' Tribunali Regj, ed Ecclesiastici di questo nostro Regno di Napoli sopra varj punti, tutti di grandissima importanza, e con-

e conseguenza, perchè interessano così il servigio di Dio, come la quiete, e convenienza de' nostri Sudditi, e Vassalli; e perchè abbiamo considerato, che come Principe religioso, divoto, ed amico della Santa Sede non potevamo conseguire un fine così giusto, e buono, se non mediante un Trattato di accomodamento, ed amichevole aggiustamento fra questo Regno, e la Santa Sede, al quale finora si è travagliato; perciò e per la grande soddisfazione, che abbiamo della vigilanza, ed efficace sollecitudine, con cui Voi D. Trojano di Acquaviva, e Aragona, Prete Cardinale del titolo di S. Cecilia, nostro Ministro presso Sua Beatitudine il nostro Santissimo Padre BENEDETTO XIV. avete secondato in questo importante affare il nostro pio zelo, ci siamo determinati di nominarvi, ed autorizzarvi, come in virtù della presente vi nominiamo, ed autorizziamo, con tutto il potere, e facoltà, che si richiede, ed è necessario; affinchè per Noi, e rappresentando la Nostra Persona, possiate aggiustare, convenire, e firmare col Ministro, o Ministri Plenipotenziarj, che saranno nominati per parte di Sua Santità, con ampia facoltà eguale a quella, che vi diamo in questa Plenipotenza, un Trattato di accomodamento delle accennate dispute, e controversie fra questo Regno, e la Santa Sede, obbligandoci Noi, come ci obblighiamo, e promettiamo sotto la nostra fede, e parola Reale, che staremo, e passeremo per detto Trattato di accomodamento, come cosa fatta in nostro Nome, e per nostra propria Volontà, ed Autorità Reale, e che dentro il termine, che sarà convenuto, e specificato, approveremo, e ratificheremo in forma speciale, con le forze, giuramenti, e requisiti necessarj il riferito Trattato d'accomodamento tra questo Regno, e la Santa Sede, affinchè sia valido, e stabile adesso, ed in ogni tempo.

In fede di ciò comandiamo spedirsi la presente, firmata di nostra mano, suggellata col suggello delle nostre armi, e contrassegnata dal nostro infrascritto Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Nella nostra Real Villa di Portici i 26. di Maggio del 1741.

*IO IL RE.*

( *L. S.* )

Giuseppe Gioacchino di Montealegre.

# C A R L O

## PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, ec. Infante di Spagna, Gran Principe Ereditario di Toscana ec.

16 Atteso il vivo desiderio che fin dalla nostra esaltazione al Trono di questi Regni, abbiamo avuto di veder aggiustate, convenute, e terminate una volta per sempre le dispute e controversie, che da alcuni Secoli a questa parte si sono originate e dibattute tra' Tribunali Regj, ed Ecclesiastici di questo nostro Regno di Napoli sopra varj punti, tutti di grandissima importanza e conseguenza, mentre interessano così il servigio di Dio, come la quiete, e convenienza de' nostri Sudditi e Vassalli; e perchè abbiamo considerato, che come Principe religioso, divoto, ed amico della Santa Sede, non potevamo conseguire un fine così giusto, e buono, se non mediante un Trattato di accomodamento, ed amichevole aggiustamento fra questo Regno, e la Santa Sede, al quale finora si è travagliato; perciò, e per la gran soddisfazione, che abbiamo della vigilanza, ed efficace sollecitudine, con cui Voi D. Celestino Galiani Arcivescovo di Tessalonica, Cappellano Maggiore di questo nostro Regno di Napoli, avete cooperato a secondare in questo importante affare il nostro pio zelo, ci siamo determinati di nominarvi, ed autorizzarvi, come in virtù della presente vi nominiamo ed autorizziamo con tutto il potere e facoltà, che si richiede, ed è necessaria, affinchè per Noi, e rappresentando unitamente col Cardinal D. Trojano d'Acquaviva ed Aragona nostro Ministro, e primo Plenipotenziario, la nostra Persona, possiate aggiustare, convenire e firmare unitamente col Ministro, o Ministri Plenipotenziarj, che saranno nominati per parte di Sua Santità con ampia facoltà eguale a quella, che vi diamo in questa Plenipotenza, un Trattato di accomodamento delle accennate dispute e controversie fra questo Regno, e la Santa Sede, obbligandoci Noi, come ci obblighiamo e promettiamo sotto la nostra fede e parola Reale, che staremo, e passeremo per detto Trattato di accomodamento come cosa fatta in nostro Nome, e per nostra propria Volontà, ed Autorità Reale, e che dentro il termine, che sarà convenuto, e specificato, approveremo, e ratificheremo in forma speciale con le forze, giuramenti, e requisiti necessarj il riferito Trattato di accomodamento tra questo Regno, e la Santa Sede, affinchè sia valido, e stabile adesso, ed in ogni tempo.

In fede di ciò comandiamo spedirsi la presente firmata di nostra mano, suggellata col suggello delle nostre Armi, e contrassegnata dal nostro infrascritto Consigliere e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Nella nostra Real Villa di Portici i 26. di Maggio 1741.

*IO IL RE.*

( *L. S.* )

Giuseppe Gioacchino di Montealegre.

17 Postmodum hujusmodi conventiones, pacta, & concordata in omnibus, & singulis punctis, clausulis, articulis, & conditionibus approbata, confirmata, & ratificata fuerunt a carissimo in Christo Filio nostro CAROLO Rege prædicto suis regiis literis datis Neapoli die octava mensis Junii præsentis anni, qui Nobis deinde humiliter supplicari fecit, ut illis pro firmiori eorum subsistentiæ robur Apostolicæ firmitatis adjicere, nec non auctoritatem potiorem, & decretum interponere dignaremur. Nos itaque magnopere cupientes omnes discordiarum causas penitus abolere, ut sublatis ex agro Dominico dissensionum seminibus, copiosa bonorum operum seges ad laudem, & gloriam Dei succrescat: Desiderantes insuper prædictum CAROLUM Regem, quem & eximia suorum Majorum merita, & spectata ejus erga Nos, & Apostolicam Sedem, reverentia, amor & obsequium, singularis erga Deum pietas, & religio, aliaque multa virtutum ornamenta clarum & commendabilem in conspectu nostro, & Romanæ Ecclesiæ reddunt, gratiis, & favoribus prosequi singularibus; de prædictorum Vene-

Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardioalium consilio, & assensu, ac ex certa scientia, & matura deliberatione oostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine præinsertas Cooventiones, Capitula, Pacta, & Coocordata, tenore præsentium, approbamus, ratificamus, laudamus, & acceptamus, illis Apostolici muniminis, & firmitatis robur & efficaciam adjungimus, omniaque in eis cootenta, ac promissa sincere, & inviolabiliter, ex oostra; ejusdemque Sedis parte adimpletum, & servatum iri tam nostro, quam nostrorum Successorum nomine promittimus ac spondemus. Præterea hortamur io Domino, atque admonemus omnes, & singulos Archiepiscopos, Episcopos, & locorum Ordinarios tam præseotes, quam futuros pro tempore in dicto Regno existentes, ut præ oculis semper habeant, se Ministros esse Christi Domini Regis Pacifici, & Mansueti, qui a Propheta Prlnceps Pacis cognominatus est, & qui rediturus in Cælum, unde descenderat, pacem tanquam propriam hæreditatem Apostolis, ac Discipulis suis reliquit: omni Igitur studio & cura ea, quæ pacis sunt, ament, ac sectentur, & quæcumque, ut præsertur ioter Sedem Apostolicam, & CAROLUM Regem prædictum pacta, conveota, & concordata fueruot, accurate, & diligeoter servent atque custodiant. Ut vero id promptius & expeditius facere possint, omnem eis, eorumque Vicariis, Officialibus, ac Mioistris facultatem desuper necessariam, & opportunam, ad prædictorum tamen dumtaxat executionis effectum, & eo modo, ac forma tantum, juxta quam in præinsertis concordatis, pactis, & capitulis nominatim, & expresse concedenda promittitur, & noo aliter, nec alio modo per has præsentes nostras damus, tribuimus, & impartimur: Decernentes, easdem præsentes literas nullo uoquam tempore de subreptionis, & obreptionis, aut oullitatis vitio, vel intentionis oostræ, aut alio quocunque quamvis magno, & incxcogitato defectu notari, aut impugnari posse, sed semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, & inviolabiliter observari debere; donec tameo & quousque pacta, & conditiones io tractatu expresse serventur, & noo alias, non aliter, nec alio modo: Non obstantibus quibusvis Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus & ordinationibus nostris, & Cancellariæ Apostolicæ regulis præsertim de jure quæsito non tollendo; nec non quarumcumque Ecclesiarum, & Monasteriorum fundationibus etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in cootrarium quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis, cæterisque contrariis quibuscumque: Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores pro expressis & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permaosuris, ad præmissorum effectum dumtaxat specialiter, & expresse derogamus. Et præterea, quia difficile foret, presentes literas ad singula, in quibus de eis forsan fides facienda fuerit, loca deferri, eadem Apostolica auctoritate decernimus, & volumus, ut earum transumptis, etiam impressis, manu tamen publici Notarii subscriptis, & sigillo alicujus Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis plena ubique fides adhibeatur, & periode stetur, ac si dictæ præsentes literæ forent exhibitæ, vel ostensæ: Et insuper quoque irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel Ignoraoter contigerit attentari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagioam nostræ approbationis, ratificationis, laudationis, acceptationis, commutationis, reservationis, constitutionis, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, & BB. Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. *Datum Romæ apud S. Mariam Majorem idibus Janii anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quadragesimo primo, Pontificatus Nostri anno primo.*

P. Cardinalis Prodatarius.

D. Cardinalis Passioneus.

Visa de Curia.
*N. Antenellus.*

*Loco ✠ Plumbi.*

*J. B. Eugenius.*

## RATIFICA DI S. M.

# CARLO

## PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, ec. Infante di Spagna, Gran Principe Ereditario di Toscana ec.

18 Avendo ben riconosciuto, e maturamente considerato il Trattato di accomodamen„ to tra la S. Sede, e Noi, conchiuso e firmato „ in Roma il giorno due del corrente mese, in „ nome della Santità di Papa BENEDETTO XIV., „ dal M. Rev. in Cristo Padre Cardinale Silvio „ Valenti Gonzaga, Segretario di Stato della San„ tità Sua, ed io nome nostro, dal M. Rev. in „ Cristo Padre Cardinal Trojano d'Acquaviva no„ stro Ministro presso Sua Santità, e dal Rev. in „ Cristo Arcivescovo di Tessalooica D. Celestino „ Galiano nostro Consigliere e Cappellano Mag„ giore di questo Regno, muniti delle opportune „ speciali facoltà, e rispettive Plenipotenze; il „ qual Trattato consiste in dieci Capi, che versano „ sopra l'Immunità Reale, Locale, e Personale, „ i Requisiti de' promovendi agli Ordini, le Visi„ te e Rendimento de' conti delle Chiese, e Luo„ ghi Pii fondati e governati da' Laici, le Cause „ e Delitti in cui i Giudici Ecclesiastici possano „ procedere anche contra de' Laici, l'introduzione „ de' Libri forestieri, le Materie beoeficiali, l'Ere„ zione di un Tribunale Misto, e la Deroga alle „ disposizioni contrarie allo stesso Trattato, il qua„ le è del seguente tenore.

Trattato di accomodamento tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli &c. vedi alla *pag. 49. e segg.*

„ Ed essendo tutto quanto si contiene nel sopra „ descritto Trattato del nostro intero gradimento, „ e soddisfazione, lo abbiamo Noi perciò piena„ mente accettato, approvato, e ratificato, e con„ fermato, come in effetto lo accettiamo, appro„ viamo, e ratifichiamo, e confermiamo; promet„ tendo in fede e parola di RE tanto per Noi, „ quanto per li Reali Nostri Successori di eseguir„ lo ed osservarlo, e di farlo inviolabilmente ese„ guire ed osservare in ogni punto, ed articolo;

„ e di

„ e di giammai contravvenirvi, nè permettere che „ direttamente, o indirettamente vi si contravvenga in maniera alcuna; persuasi che egualmente „ sarà eseguito ed osservato nello stesso modo per „ parte dalla Santità Sua, e de' Sommi Pontefici „ suoi Successori. In fede di che abbiamo firmata di nostra mano la presente approvazione, accettazione, ratifica e conferma, e comandato „ che vi si apponga il nostro Real Sigillo, e che „ sia contrassegnata dal Duca di Montealegre, Cavaliere del nostro Real Ordine di S. Gennaro, „ nostro Consigliere e Segretario di Stato, e del „ Dispaccio. Dato in Napoli agli 8. di Giugno dell' „ anno 1741.

*C A R L O.*

( *L. S.* )

GIUSEPPE GIOACCHINO DI MONTEALEGRE.

---

*19 SUMMORUM PONTIFICUM*

## GREGORII XIV., BENEDICTI XIII., ET CLEMENTIS XII.

*Constitutiones de Immunitate Ecclesiarum.*

GREGORIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI.

*Ad perpetuam rei Memoriam.*

20 CUm alias nonnulli Prædecessores nostri, & præsertim fel. record. Sixtus Papa Quintus, nec non Pius etiam Quintus, sancto zelo ducti, diversas facultates & indulta extrahendi, etiam in casibus quibusdam a jure non permissis, ex Ecclesiis criminosos & delinquentes, compluribus sæcularibus Principibus, eorumque Curiis & Magistratibus, sub variis modis & formis, concesserint; prout in illis plenius continetur: experientia postmodum docuit, tum ob diversitatem & differentiam hujusmodi indultorum, tum quia plerique eorundem Principum Ministri ex hoc ipso illa diversimode, etiam latius quam par erat, & ad suum libitum interpretandi occasionem arripuerunt, illisque abuti cœperunt; subortam esse non mediocrem, in aliquibus locis, libertatis & immunitatis Eccle-

21 siasticæ perturbationem & confusionem; alibi vero ne ipsos quidem laicos Indultis hujusmodi uti voluisse, aut potuisse, quod populis, inveterata erga Ecclesias reverentia, devotis, & assuetis, scandali potius, quam quietis occasionem præberent. Illud etiam absurdum sæpenumero secutum est, ut infimæ interdum conditionis laici, non modo juris, sed etiam literarum penitus ignari & imperiti, dum, quasi potestates, aut ministri Curiæ sæcularis in aliquo Castro, aut Oppidulo jurisdictionem exercebant, facultatum & indultorum hujusmodi limites longe excesserint, eaque suo arbitratu in sensus minus rectos, & ab intentione concedentis omnino alienos detorserint, & illorum prætextu, quicquid sibi in mentem venit, attentare præsumpserint, in grave jurisdictionis, & immunitatis Ecclesiasticæ præjudicium, locorum, & personarum divino cultui dicatarum contemptum, ipsius divinæ Majestatis offensam, & scandalum plurimorum. Quare, pro commisso nobis a Domino pastoralis officii munere, prædictis absurdis & scandalis obviare, ac differentias hujusmodi ad uniformem regulam reducere, omnemque dubitandi, ac perperam interpretandi occasionem dilucida declaratione submovere, abusus tollere, & ne Ecclesiastica jura plane conculcentur, & negligantur, opportune providere decrevimus, prout etiam dictus Sixtus Prædecessor noster iisdem de causis motus statuere decreverat, licet morte præventus hoc adimplere nequiverit: Ita tamen ut quando præsens temporum calamitas, & nimia, quæ jam invaluit, perversorum hominum malitia id exposcit, aliquid etiam ad terrorem delinquentium, & ad coercenda illorum facinora, ultra id, quod prisca illa majorum nostrorum disciplina, & vetus sacrorum Canonum norma præscripserat, in quibusdam casibus, congrua moderatione adhibita, permittamus.

22 Hac itaque nostra perpetuo valitura constitutione omnia & quæcumque privilegia, indulta, & gratias tam per prædictum Sixtum, ac Pium V., quam alios quoscumque nostros Prædecessores, aut nosmetipsos, Sedemque Apostolicam, ejusve Legatos, super abducendis vel extrahendis ab Ecclesiis, Monasteriis, Sacellis, Domibus regularibus, & sæcularibus, locisve sacris, aut religiosis, aliisque in casibus a jure permissis, hominibus certorum tunc expressorum, vel non expressorum criminum reis, aut fraudolentis decoctoribus, etiam in odium certorum delictorum, & pro bono, pace, & quiete publica, & ex causis urgentissimis ac necessariis, & æquipollentibus in casibus in jure expressis, atque ex paritate, identitate, aut majoritate rationis extensis, perpetuo, vel ad certum nondum elapsum tempus, seu ad vitam alicujus Principis, aut beneplacitum, seu alias quomodolibet concessa, etiam iteratis, aut multiplicatis vicibus approbata, & innovata, ac usu recepta, literasque Apostolicas sub plumbo, aut in forma Brevis, seu alias quomodocumque desuper confectas, quarum tenores hic haberi volumus pro expressis, ac de verbo ad verbum insertis, sublata penitus omni differentia, ita ad unam tantum formam reducimus, & moderamur.

23 Ut laicis ad Ecclesias, locaque sacra, & religiosa prædicta confugientibus, si fuerint publici latrones, viarumque grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac viatores ex insidiis aggrediuntur, aut depopulatores agrorum, quive homicidia, & mutilationes membrorum in ipsis Ecclesiis, earumve Cœmeteriis committere non verentur, aut qui proditorie proximum suum occiderint, aut assassinii, vel hæresis, aut læsæ Majestatis in personam ipsiusmet Principis rei, immunitas Ecclesiæ non suffragetur. Sed universis & singulis venerabilibus Fratribus nostris Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis, cæterisque Ecclesiarum, & Monasteriorum Prælatis tam sæcularibus, quam cujusvis Ordinis regularibus, districte præcipiendo mandamus & præcipimus, ut laicos in casibus prædictis delinquentes, ad eorum Ecclesias, Monasteria, domos, & alia loca supradicta sacra, seu religiosa respective confugientes, & in eis se recipientes atque morantes, qui prædicta delicta, eorumve aliquod, judicio suo commisisse

misisse videbuntur, quando a Curia saeculari fuerint requisiti, & quilibet eorum fuerit requisitus, Ministris & Officialibus Curiae saecularis absque irregularitatis nota, aut alicujus censurae Ecclesiasticae incursu tradi & consignari curent & faciant, & quilibet eorum curet & faciat.

24 Ne autem Curia saecularis praedicta Ministris facultate illos olim, ut praefertur, per se, & propria auctoritate extrahendi, & abducendi sibi attributa, & per praesentes revocata, abutantur; volumus, dictaque auctoritate decernimus, & declaramus, ut Curia saecularis, ejusque Judices & Officiales, ab Ecclesiis, Monasteriis, locisque sacris praedictis laicum aliquem, ut praefertur, delinquentem in nullo ex casibus supradictis, sine expressa licentia Episcopi, vel ejus Officialis, & cum interventu personae Ecclesiasticae ab eo auctoritatem habentis, ad quos solos, & non alios Episcopis inferiores, etiam si alias Ordinarii sint, aut nullius Dioecesis, aut Conservatores ab hac Sede specialiter, vel generaliter deputati, praedictam licentiam dandi facultas pertineat: occurrente autem casu in loco exempto, & nullius Dioecesis, tunc ad Episcopum viciniorem devolvatur haec cognitio, & non ad alios, capere, extrahere, aut incarcerare non possint, nisi eo casu, quo ipse Episcopus, & dictae personae Ecclesiasticae requisitae illos in delictis superius expressis culpabiles tradere, aut capturae & carcerationi intervenire & assistere recusaverint, tuncque reverentiae Ecclesiae, & locis sacris debitae memores praedictos delinquentes minori, quo id fieri poterit, cum scandalo & tumultu, extrahere curent.

25 Quodque delinquentes laici praedicti, postquam, ut praefertur, ab Ecclesiis, locisve sacris extracti & capti fuerint, ad carceres Curiae Ecclesiasticae reponi, & inibi sub tuto & firmo carcere, ac opportuna custodia data illis, si opus fuerit, per Curiam saecularem, detineri debeant, nec inde extrahi, Curiaeque saeculari praedictae consignari, nec tradi possint, nisi cognito prius per Episcopum, seu ab eo deputatum, an ipsi vere crimina superius expressa commiserint, tuncque demum de mandato Episcopi per Judicem Ecclesiasticum Curiae saeculari, quacumque appellatione postposita, consignentur.

26 De crimine vero haeresis cognitio ad forum Ecclesiae tota pertineat, neque in ea Curia saecularis se quoquomodo intromittat.

27 Sicuti etiam prohibemus, ne contra ecclesiasticas personas saeculares, aut cujusvis Ordinis, vel Militiae etiam S. Joannis Hierosolymitani, regulares, quoquomodo etiam vigore praedictorum privilegiorum, indultorum, aut concessionum, quae omnia ad terminos juris per praesentes reducimus, procedant, aut se intromittant, illasve ab Ecclesiis, Monasteriis, Domibus, locisque sacris, aut religiosis, etiam in casibus in hac constitutione expressis, extrahere, abducere, capere, carcerare, aut cognoscere de criminibus ad forum Ecclesiae pertinentibus, alias quam de jure, & per privilegia eisdem Ordinibus, aut Militiis concessa permittitur, quomodolibet praesumant.

28 Quod si quis quacumque dignitate, & auctoritate praeditus praemissorum, aut alio quovis praetextu quicquam praeter, aut contra hujus nostrae constitutionis tenorem attentare praesumpserit, declaramus eum ipso facto censuras, & poenas easdem incurrere, quae contra libertatis, juris, & immunitatis Ecclesiasticae violatores per Sacros Canones, & Conciliorum generalium, nostrorumque Praedecessorum Constitutiones sunt promulgatae. Sicque per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, & S. R. E. Cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, in quavis causa, & instantia judicari, & definiri debere, necnon irritum decernimus & inane, si secus super his per quoscumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus praemissis tam Sixti, & Pii Quinti, quam aliorum quorumcumque Praedecessorum nostrorum literis Apostolicis, privilegiis, indultis, & facultatibus &c. *Datum Romae in Monte Quirinali, anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo nonagesimo primo, Nono Kal. Junii, Pontificatus nostri anno primo.*

## BENEDICTUS EPISCOPUS

### Servus Servorum Dei.

*Ad perpetuam rei Memoriam.*

29 Ex quo, divina disponente clementia, ad supremum universi Christiani populi regimen assumpti fuimus, considerantes debitum, quo obstringebamur, Ecclesiarum, sacrorumque locorum Immunitatem sartam tectam inviolatamque ubique custodiendi, inter graviores suscepti apostolici ministerii curas merito recensuimus; diu multumque rationes, ac media nobiscum expendere non omisimus, quibus ipsa Immunitas in pristinum venerationis & reverentiae locum restitui posset, ac in omnibus Orbis catholici regionibus ita observaretur, quemadmodum prisca illa majorum nostrorum disciplina, & vetus canonicarum sanctionum norma praescripsit.

30 Dum haec sollicito animo revolveremus, in oculos primum incurrit celebris illa constitutio a fel. rec. Gregorio PAPA XIV. praedecessore nostro edita, quae incipit: *Cum alias*: qua quidem constitutione idem Gregorius praedecessor, pro pastorali zelo suo hunc ipsum in scopum intendens, facultates & indulta, a quibusdam Rom. Pontificibus, ac praesertim a S. Pio V., & Sixto etiam V. praedecessoribus item nostris, tunc suis concessa aliquibus Principibus, eorumque Officialibus, & Magistratibus extrahendi, ac abducendi ab Ecclesiis, aliisque locis immunibus certorum criminum reos & delinquentes, reformavit, moderatusque fuit. Simul autem delictorum frequentiae, unde publica tranquillitas maxime perturbatur, occurrere volens, ac impedire quantum licebat, ne aliqua graviora a pravis hominibus patrarentur sub certa Immunitatis spe, quam ex confugio ad loca immunia sibi parabant, nonnulla expressit & explicavit crimina, & casus, in quibus laicos delinquentes Ecclesiastica Immunitate nequaquam gaudere voluit & decrevit; ac insuper Judices constituit, qui in occurrentibus casibus, an delictum esset, nec ne, in eadem Gregoriana constitutione exceptum, cognoscere & declarare deberent: certamque

que demum formam in extractione prædictorum delinquentium a locis immunibus observandam stabilivit, & inviolabiliter ab omnibus perpetuo observari mandavit, quemadmodum in prædicta constitutione anno Incarnationis Dominicæ 1591. nono Kal. Jun. promulgata uberius continetur.

31 Quoniam vero post editam hujusmodi constitutionem ob varias Doctorum eam interpretantium sententias, & variam itidem Curiarum Ecclesiasticarum in illius executione praxim multiplices contentiones super vero rectoque ejus sensu inter Ecclesiastica, & sæcularia Tribunalia exortæ fuerunt; quamplures Romani Pontifices, ac præsertim piæ memoriæ Clemens IX., Clemens X., & Clemens XI. prædecessores similiter nostri de præfatis contentionibus dilucida casuum exceptorum explicatione submovendis non semel, sicut excepimus, deliberarunt: faciliorem que insuper eos probandi, & declarandi methodum, ut ejusdem Gregorii prædecessoris mens plenius executioni demandaretur, Curiis Ecclesiasticis præscribere cogitabant; sed ab aliis distracti curis, ac interim morte præventi destinata perficere nequiverunt.

32 Hinc igitur est, quod Nos omnino expedire arbitrantes, ut ejusmodi controversiis finis aliquando imponatur, eorumdemque prædecessorum pio, atque salubri proposito inhærentes, motu proprio, ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque apostolicæ potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura constitutione, in primis providam memorati Gregorii prædecessoris constitutionem, cum omnibus & singulis in ea contentis, atque dispositis, amplissime confirmamus, approbamus, & innovamus, & quatenus opus sit, criminum in illa exceptorum reis & delinquentibus Immunitatem Ecclesiasticam suffragari nequaquam debere iterum ac de novo decernimus, & declaramus. Præterea non absque gravi animi nostri dolore animadvertentes ob auctam, atque in dies invalescentem perversorum hominum malitiam sæpe ac sæpius nonnulla alia gravia crimina perpetrari, quæ non minus quam illa in Gregoriana constitutione, ut præfertur, excepta, publicam quietem perturbant, proinde ad delinquentium audaciam, ac ejusmodi delictorum frequentiam, quantum fieri poterit, coercendam, pro Apostolici muneris nostri debito, ea, quæ inferius explicabuntur, statuenda censuimus.

33 Cum itaque prædicta Gregoriana constitutione cautum sit, ut publicis latronibus, viarumque grassatoribus, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, aut viatores ex insidiis aggrediuntur, immunitas Ecclesiastica minime suffragetur; non levis autem inter Doctores emerserit controversia, an quis ex unico actu publicus latro & grassator dici possit, vel plures ad id actus requirantur: Nos ejusmodi controversiam dirimere intendentes, unicam tantum grassationem in via publica, aut vicinali admissam sufficere ad hoc, ut quia publicus latro & grassatur dici valeat; dummodo tamen grassati mors, aut membrorum mutilatio sequuta fuerit, tenore præsentium definimus & declaramus. Insuper ab Ecclesiasticæ Immunitatis beneficio excludimus atque repellimus, & pro exclusis atque repulsis haberi volumus nedum eos, qui homicidia, aut mutilationes membrorum in Ecclesiis,

34 earumve cœmeteriis committere audent, quemadmodum in Gregoriana constitutione sancitum est; verum etiam eos, qui stantes in Ecclesia, vel cœmeterio interficiunt stantes extra Ecclesiam, vel cœmeterium, aut ipsis membrorum mutilant: necnon eos, qui stantea extra Ecclesiam, aut cœmeterium occidunt stantes intra Ecclesiam, vel cœmeterium, aut iis membrum mutilant. Ad eos tandem, qui confugientibus vim inferunt, atque

35 ipsos ab Ecclesia, aliove loco immuni violenter extrahunt & abducunt: declarantes in quatuor præmissis casibus ejusmodi reos non illius tantum Ecclesiæ, quam violarunt, sed cujuscumque etiam alterius Ecclesiæ Immunitate gaudere nequaquam posse, aut debere.

36 Ad hæc in crimine assassinii non modo mandatarios, qui in ipsamet Gregoriana constitutione aperte excipiuntur, sed etiam mandantes, qui certum præmium, aut mercedem sive in pecunia, sive in aliis rebus tradiderint, aut promiserint, quamvis promissio nullum habuerit effectum, dummodo assassinium re ipsa patratum fuerit, ab Ecclesiasticæ Immunitatis beneficio excludimus, ac pro exclusis perpetuo haberi volumus & mandamus.

37 Excludimus pariter, repellimus, atque privamus ejusdem Immunitatis privilegio interficientea proximum suum animo præmeditato ac deliberato. Falsificantes literas apostolicas. Ministros Montis Pietatis, vel alterius publici telonii,

38 aut banci pro depositis Principis, privatarumque personarum destinati, furtum aut falsitatem in prædictis locis committentes, cujus ratione arca pecuniaria ita minuatur, ut pœnæ ordinariæ locus sit. Conflantes, adulterantes, vel tondentes quascumque monetas aureas, vel argenteas etiam

39 Principum exterorum, quocumque in loco, aut Provincia, ubi crimen admittitur, liberum habeant usum & commercium, vel ipsas monetas conflatas, adulteratas, aut detonsas scienter ita expendere & erogare præsumentes, ut frau-

40 dis consciì, atque participes censeri possint. Illos demum, qui sub nomine Curiæ sese introducunt in alienas domos animo ibidem perpetrandi rapinas, easque reipsa committunt, cum homicidio, aut mutilatione membrorum alicujus ex domesticis earumdem ædium, vel etiam extranei, quem ibi forte reperiri contigerit, dummodo homicidium, vel membrorum mutilatio sequatur.

41 Cæterum cum diuturna experientia compertum fuerit, Curias Ecclesiasticas in casibus, qui hactenus evenerunt, difficulter probare, & consequenter declarare potuisse delictum, pro quo quis ad Ecclesiam confugerat, fuisse comprehensum in numero excepto, aut propter variam earundem Curiarum praxim, & varias pariter opiniones Doctorum, qui antedicti Gregorii prædecessoris mentem, quoad normam ab ipso præscriptam recipiendi probationes, & procedendi ad declarationem criminum exceptorum, interpretari voluerunt: statuimus, præcipimus & mandamus, nullam in hoc de cætero haberi rationem cujuscumque interpretationis ejusdem Gregorianæ constitutionis, quæ a quocumque Doctore prodierit, neque praxis a quibuslibet Curiis, aut Tribunalibus invectæ: imo nec quarumcumque declarationum, quæ ab hujus Almæ Urbis nostræ Tribuna-

bunalibus, five etiam a Congregatione venerabilium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Immunitati Ecclesiasticæ præpositorum emanaverint, quatenus præsenti nostræ constitutioni adversentur, sed in occurrentibus casibus normam hic a nobis præscribendam inviolabiliter ab omnibus observari volumus & sancimus.

42 Quotiescumque igitur Curia Ecclesiastica a Curia sæculari fuerit requisita, ut laicum aliquem delinquentem a loco immuni extrahi, ac illi consignari faciat, eaque super delicti excepti qualitate, ac personæ reitate subministrata, vel acquisita sint indicia, quæ ad capturam decernendam sufficere videantur; tunc Curia Ecclesiastica ad ejusdem delinquentis extractionem ab Ecclesia, aliisque locis immunibus ope ac medio suorum executorum, imploratn etiam, quatenus opus sit, brachii sæcularis auxilio, & cum interventu personæ Ecclesiasticæ ab Episcopo deputandæ procedere teneatur, extractumque ad suos carceres asportari, ac ibi sub tuta custodia detineri curet & faciat. Ubi vero ex processu informativo desuper conficiendo constet de crimine excepto, ac insuper adversus eundem extractum talia resultent indicia, ut crimen ab eo fuisse patratum moraliter credi possit (quæ quidem indicia juxta regulas juris vocantur ultra torturam) eo tandem casu præfatum extractum Ministris & Officialibus Curiæ sæcularis tradere & consignare possit, ac debeat, exacta tamen, receptaque prius ab ipsis obligatione in forma juris valida restituendi extractum Ecclesiæ sub pœna excommunicationis latæ sententiæ Nobis, ac pro tempore existenti Romano Pontifici reservatæ, quatenus idem extractus indicia contra ipsum acquisita in suis defensionibus purget ac diluat. Quod si ea minime purgaverit, & vere delinquens repertus fuerit; Curiæ sæculari in ipsum tali casu, ut juris esse censuerit, agere atque procedere liceat.

43

44 Præterea considerantes sæpe dictum Gregorium prædecessorem in sua constitutione optimo quidem jure sanxisse, ut soli Episcopi, & non alii Episcopis inferiores, etiam si locorum Ordinarii sint, aut nullius Diœcesis, aut Conservatores a Sede Apostolica specialiter, vel generaliter deputati, cognoscere & declarare valeant, an delicta, pro quibus inquisiti ad loca immunia confugerunt, & in eis se receperunt, sint, nec ne, de genere, ac numero exceptorum: Nos providam ejusmodi dispositionem approbantes & confirmantes, eique inhærentes motu, scientia & potestatis plenitudine similibus, tenore præsentium quibuscumque Magistratibus, Officialibus & Ministris sæcularibus, necnon quibusvis aliis personis cujuscumque gradus & conditionis existant, etiamsi Imperiali, Regia, Ducali, aut alia quavis mundana dignitate, aut auctoritate præfulgeant, districte interdicimus ac inhibemus, ne hujusmodi causis vel conficiendo processus, vel inquisitos extrahendo a locis immunibus, vel declarando crimina ab eis admissa esse de exceptis in Gregoriana, aut in præsenti nostra constitutione, ullo pacto sese ingerant aut immisceant: quod si secus quidquam attentare præsumserint, ex nunc omnia in contrarium præmissorum gerenda irrita & inania, nulliusque roboris vel momenti perpetuo fore, ipsosque attentantes in censuras, & alias pœnas a sacris canonibus, & constitutionibus Apostolicis adversus eos, qui jurisdictionem Ecclesiasticam quoquo modo lædunt ac violant, inflictas incurrere decernimus & declaramus. Volentes, intendentes, ac expresse mandantes, quod omnimoda cognitio, atque judicium de criminibus in Gregoriana constitutione exceptis, ac a nobis superius explicatis; tum etiam de aliis, quæ in præsenti nostra constitutione adjicienda, & similiter excipienda duximus, quemadmodum, ut præfertur, adjecimus & excepimus, ad Episcopos tantum privative quoad omnes alios perpetuo spectet, atque spectare debeat, & donec ipsi in occurrentibus casibus declaraverint, delictum esse de exceptis, & cœtera omnia a nobis superius constituta adimpleverint, inquisitos Ecclesiæ, vel alterius loci sacri, ad quem confugerunt, Immunitate gaudere tuto debere, ac in ea conservandos & manutenendos esse statuimus, præcipimus & mandamus.

45 Universos demum, & singulos venerabiles Fratres nostros Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, & Episcopos quos hujus nostræ constitutionis executores deputamus, in visceribus Domini Nostri Jesu Christi hortamur, & paterna charitate admonemus, ut quanti momenti sit hoc negotium, serio cogitantes, in occurrentibus casibus qualitatem testium, & probationum pondus summo studio, ac vigilantia scrutentur, omnemque fraudem & dolum procul arceri satagant: quin etiam sacerdotali pectore quotiescumque opus fuerit, iis omnibus obsistant, qui ejusdem constitutionis executionem, ac observantiam quomodocumque temerario ausu impedire præsumerent. In reliquis porro casibus tam in hac nostra, quam in Gregoriana constitutione non exceptis, memores, quam acriter semper, & qua eximia, ac prorsus singulari animi fortitudine majores nostri pro Ecclesiastica libertate, ac Immunitate pugnaverint, nihil de illa imminui permittant, neque sacris juribus labem ullam irrogari patiantur, sed ea pari sane zelo, atque constantia tueri curent; ab omni tamen tumultu ac perturbatione caventes, ne jactantiæ causa potius quam misertationis & justitiæ titulo Ecclesiastica privilegia asserere velle videantur.

46 Decernentes easdem præsentes literas, & in eis contenta quæcumque semper valida, firma, & efficacia existere, ac fore, suosque integros, atque plenarios effectus ubique sortiri, & obtinere, ac ab omnibus, & singulis, ad quos spectat & pro tempore spectabit quomodolibet in futurum, inviolabiliter & inconcusse observari; sicque, & non aliter, in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, & Apostolicæ Sedis Nuncios, aliosve quoslibet quavis præeminentia & potestate fungentes, ac functuros, sublata iis & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate & auctoritate, judicari & definiri debere, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

47 Non obstantibus Cancellariæ nostræ Apostolicæ regulis, necnon quorumcumque prædecessorum nostrorum literis Apostolicis, privilegiis, indultis

tis & facultatibus &c. *Datum Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo vigesimo quinto, sexto Idus Junii, Pontificatus nostri anno secundo.*

## CLEMENS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI.

*Ad perpetuam rei Memoriam.*

48 IN supremo Justitiæ folio, meritis licet imparibus, per ineffabilem Divinæ sapientiæ, atque bonitatis abundantiam constituti, tametsi subditos nostros charitatis potius vinculo, quam legum severitate in officio continere semper optaverimus, considerantes tamen crebra, quæ in temporali S. R. E. ditione, ac etiam in hac alma Urbe nostra patrantur homicidia, ac succrescentem in dies virorum sanguinum immanitatem, qui posthabitis gravissimis prædecessorum nostrorum sanctionibus, ac omnis divini, humanique Juris plane obliti, quinimmo vel feris ipsis animantibus, utpote in genus suum minime sævjentibus crudeliores, passim levissima etiam quandoque de causa proximum suum depascuntur, ejusque cruore quasi musto inebriantur, nedum corporibus mortem inferentes, sed non raro animabus quoque pretiosissimo Domini, & Salvatoris nostri Jesu Christi Sanguine redemptis (si non fiot armis spiritualibus divina præveniente gratia munitæ) æternam perditionem procurantes, cogimur, licet inviti nova, validioraque quærere, & adhibere remedia, quibus tam exitiale ac detestabile flagitium de eadem Urbe, ac finibus universæ ditionis præfatæ, cujus peculiaris cura, ac tutela Nobis a Domino commissa est, propulsetur atque exterminetur: eas in primis incundo rationes, per quas omnis spes ac fiducia immunitatis, quæ illecebra peccandi persæpe esse solet, delinquentibus adimatur, ut quos a tam atroci scelere nec Dei timor, neque humana necessitudo, nec fraterna charitas retrahit, pœnarum temporalium (sibi quocumque præcluso effugio, ac evadendi aditu) necessario subeundarum formidine deterriti, tandem ab effundendo proximi sui sanguine manus abstineant.

Hinc est, quod Nos non minus ex injuncto Nobis divinitus Apostolicæ sollicitudinis munere, quam publicæ tranquillitatis ac securitatis studio, multorumque ad Nos identidem delatis querimoniis excitati, post maturam, quam super ea re cum nonnullis ex venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, & dilectis filiis Romanæ Curiæ Prælatis, ad id a Nobis specialiter deputatis, qui rem ipsam jussu nostro diu, atque accurate discusserunt, habuimus deliberationem, de illorum consilio, ac etiam motu proprio, & ex certa scientia nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, hac in Urbe prædicta, aliisque civitatibus, terris, & locis, Nobis, & eidem S. R. E. in temporalibus mediate, vel immediate subjectis perpetuo valitura constitutione, quæ infra sequuntur, ut serpenti morbo hujusmodi occurramus, statuenda & ordinanda duximus.

49 Ac primum quidem omnes, & singulas constitutiones a fel. rec. Pio II., Paulo II., Sixto IV., Julio II., Leone X., Clemente VIII., Julio III., Pio V., Gregorio VIII., Sixto V., Innocentio XI., Innocentio XII., ac Benedicto XIII.; & quibusvis aliis Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris adversus homicidas saluberrime editas (quarum tenores præsentibus literis pro plene, & sufficienter expressis, & de verbo ad verbum insertis haberi volumus) cum omnibus, & singulis in eis contentis, quæ ipsis præsentibus contraria non sunt, harum serie approbamus, confirmamus, & innovamus, illasque adversus quemcumque non usum, seu contrarium usum, qui quovis modo prætendi, vel allegari posset, restituimus, & plenarie reintegramus, atque deinceps omnino, ac inviolabiliter observari præcipimus & mandamus.

50 Et quia haud satis est delicta prohibere, nisi etiam quæ illa patrandi occasionem ac commoditatem præbent, provide submoveantur, omnes propterea, & quascumque prædictorum, ac præsertim Pii IV., & Pii V., necnon fel. rec. mem. Alexandri Papæ VIII., quarum initium est = *Et si cuncta &c.* = aliorumque antecessorum literas, & ordinationes, quibus vetantur delatio, retentio, & venditio sclopporum = *archibusetti* = vulgariter nuncupatorum, pugionum, cultrorum, parvarum sicarum, aliorumque armorum mensuræ brevioris tribus palmis, utpote ad cædem clam, & dolose inferendam aptorum, prout quoque edictum Kalendis Januarii MDCCVIII. de mandato piæ memoriæ Clementis Papæ XI. prædecessoris quoque nostri promulgatum, cæteraque bannimenta huc usque publicata antedicta, aliave similis, vel alterius generis arma in Urbe, ac ditione præfatis sub diversis etiam capitalibus pœnis prohibentia (quæ itidem præsentibus pro expressis, & ad verbum insertis haberi volumus) ac omnia, & singula in eis contenta similiter approbantes, ac innovantes; ne pœnarum per eorumdem prædecessorum literas, edictum, & bannimenta adversus illorum transgressores cujusvis in illis expressæ qualitatis & conditionis fuerint, statutarum, executio ullatenus impediatur, tenore præsentium districte interdicimus

51 quibuscumque Tribunalibus, Magistratibus, ac Judicibus tam Urbis præfatæ, quam aliarum civitatum, terrarum, & locorum Nobis, & Sedi Apostolicæ mediate vel immediate subjectarum, ac quibusvis ejusdem S. R. E. Cardinalium Congregationibus qualibet quantumvis ampla potestate, & auctoritate suffultis, perinde ac ipsis S. R. E. Cardinalibus, etiam de latere Legatis, ne in causis delationis, ac retentionis istiusmodi armorum ulli delinquenti pœnas, quas quomodolibet incurrerunt, gratiose remittant, aut componant, ac vel in minima etiam parte moderentur, sed ea dumtaxat, quæ stricti juris fuerint, juxta præcisam formam, & dispositionem literarum, edicti, & bannimentorum præfatorum decernant, & exequantur. Quod si ex peculiaribus quandoque facti circumstantiis, vel ex qualitate personarum gratiæ, compositioni, aut pœnæ moderationi locum esse, æquitate ita suadente, prudenter existimaverint, nihilominus neque tunc ad concessionem gratiæ, compositionem aut moderationem pœnæ devenire possint, nisi prævia nostra, ac Romani Pontificis pro tempore existentis, expressa approbatione, sub nullitate gestorum, ac inde sequutorum, & quoad Judices præfatos sub pecuniariis insuper, aliisque etiam

etiam corporalibus nostro, & ejusdem Pontificis arbitrio infligendis pœnis; memoratisque Cardinalium Congregationibus, ac Cardinalibus etiam de latere Legatis quamcumque facultatem, quæ eis de jure, usu, vel consuetudine, seu alias quomodolibet competere posset, in dictis causis delationis, aut retentionis armorum arbitrandi, gratiam impertiendi, & componendi, ac moderandi pœnas hujusmodi, harum serie abrogamus & revocamus.

52 Præterea, sicuti in bannimentis generalibus pro urbe præfata, ac universo Statu nostro Ecclesiastico editis cavetur, homicidas non excusari a pœna ordinaria etiam pro homicidio in rixa commisso, si ex processu constiterit, rixam ex causa irrationabili, seu bestiali, ut vocant, ortam fuisse, ita quia tantum legibus addendum venit, quantum rixarum, & homicidiorum frequentia excreverit, statuimus, ut in Urbe, ac quibuscumque Civitatibus, terris, & locis, Nobis, & Sedi Apostolicæ mediate, vel immediate subjectis prædictis, comprehensis etiam quatuor Legationibus, ac Civitatibus Bononiensi, Ferrariensi, & Beneventana, aliisque etiam specialem, & individuam mentionem requirentibus, occisor pœna pariter ordinaria puniatur, licet homicidium sequutum sit in rixa, si homicida rixæ auctor fuerit: utque calor iracundiæ a pœna ordinaria delinquentem nusquam eximat, ubi inter tempus rixæ, ac patratum homicidium sex horarum spatium intercesserit, quod sufficere volumus, ut reus ad actus extraneos diverterit, vel divertisse debuerit; declarantes, quod ubi luculenter ex processu hujusmodi constiterit in actu homicidii nullam adsuisse rixam inter occisum, & occisorem, nec pro parte occisoris probetur intra dictum intervallum sex horarum homicidium immediate præcedentium aliquam subortam fuisse rixam, interfector pœnæ ordinariæ omnino subjiciatur. Neve prætextu erroneæ, & nunquam approbatæ consuetudinis, sive interpretationis quispiam decipiatur, ad omnium, & singulorum memoriam serio revocamus prædicta pœna ordinaria teneri nedum ore proprio homicidium confessos, sed etiam qui de commisso homicidio, juxta juris Canonici, ac civilis dispositionem, quam in cæteris quibuscumque delictis fartam tectamque fore volumus, convicti fuerint, quibusvis prætensis usu & stilo, rebusque judicatis in contrarium minime attentis.

53 Cumque ad reprimendam sanguinariorum hominum audaciam, quæ jam tunc invalescebat, idem Innocentius XII. prædecessor in supradicta sua constitutione incipientis = *Vires sanguinum &c.* = inter alia expresse, ac omnino prohibuerit inquisitos, processatos, condemnatos aut bannitos, sive uti principales, sive uti mandantes, vel mandatarios, sive uti complices, aut auxilium, aut consilium, vel favorem præstantes ex causa, seu occasione homicidii, pro quo pœna ordinaria, vel extraordinaria imposita fuisset, seu imponenda foret, & quos quibuscumque futuris temporibus similiter inquiri, processari, condemnari, seu banniri contigisset in Urbe, & universa ditione Ecclesiastica nullo unquam tempore, vel modo ex aliqua gratia, seu compositione, vel per viam cassationis processus remitti, seu quoquo modo gratiose rebanniri, habilitari, seu cum eis dispensari, minusque illis aliquem salvum conductum, seu liberum commeatum (præterquam pro vero, reali, & necessario servitio justitiæ, & tunc pro eo dumtaxat tempore, quod hujusmodi servitio congrueret) concedi per quoscumque Civitatum, & locorum præfatorum Gubernatores, Provinciarum Rectores, dictæ Romanæ Ecclesiæ in temporalibus Vicarios, & justitiæ Officiales, & quoscumque alios, quamvis speciali & individua mentione dignos, ac etiam ipsos Cardinales de latere Legatos, quorum tamen respectu dictam suam constitutionem locum habere decrevit in homicidiis, animo doloso & præmeditato commissis. Quamvis nulla suboriri possit dubitatio, quin prædicti Cardinales de latere Legati pro eorum eximia dignitate, ac laudabili justitiæ zelo semper, ea, qua decebat moderatione, ac prudenti circumspectione antehac usi sint facultate sibi sic præservata, quoties de homicidiis in rixa, aut alias sine animo doloso & præmeditato sequutis actum fuit, attamen quia præconcepta spes veniæ consequendæ perversos homines animosiores pronioresque reddit ad rixas & contentiones excitandas, & confovendas, earumque calore cædes parandas, quo damnabilis hæc præsumptio ex eorum animis penitus evellatur, eorumque sævitia irremissibilium pœnarum metu compescatur, enarratam constitutionem, ac prohibitionem, quam idem Innocentius XII. prædecessor quoad Cardinales de latere Legatos in homicidiis animo doloso & præmeditato locum sibi vindicare voluit, sicut præmittitur, ad homicidia etiam in rixa, & sine præmeditatione commissa per præsentes extendimus & ampliamus, itaut de cætero non liceat eisdem Cardinalibus de latere Legatis, neque etiam ipsis Cardinalium Congregationibus, sine nostro, & Romani Pontificis pro tempore existentis speciali mandato inquisitos, processatos, & condemnatos, aut bannitos ex causa, vel occasione homicidii etiam in rixa & absque præmeditatione patrati, ex gratia, seu compositione, vel per viam cassationis processus remittere, seu gratiose rebannire, habilitare, seu cum eis dispensare, neque illis aliquem salvum conductum, præterquam pro vero, reali, & necessario servitio justitiæ, & tunc pro eo dumtaxat tempore, quod hujusmodi servitio congruat, concedere, etiamsi pacem ab hæredibus, vel consanguineis, aut filiis defuncti habuerint.

54 Venerabilibus quoque Fratribus nostris Archiepiscopis, & Episcopis, ac dilectis Filiis locorum Ordinariis in Ecclesiastica ditione præfata consistentibus in virtute sanctæ obedientiæ ac sub nostræ, & Romani Pontificis pro tempore similiter existentis indignationis pœna earumdem tenore præsentium præcipimus, ne in causis homicidii sive qualificati, & animo doloso & præmeditato, sive in rixa commissi, quibuscumque reis eorum jurisdictioni & foro quavis causa subjectis jam condemnatis, seu bannitis, sive quos in futurum per eorum Curiam inquiri, processari, condemnari, seu banniri contigerit, ullam similiter gratiam, absolutionem, compositionem, cassationem processuum, pœnæ remissionem, seu moderationem, habilitationem, dispensationem, & salvum conductum, liberumque commeatum (excepto dumtaxat dicto reali, & necessario justitiæ

stitiæ servitio pro congruo illius tempore ) imposterum impertiantur, nisi post elapsum a die admissi delicti quinquennium, & tunc in ejusmodi causis ea tantum, quæ stricti juris canonici fuerint, exequantur; decernentes quidquid contra hanc nostram prohibitionem ab eis, eorumque Curiis, nec non etiam a dictis Cardinalibus de latere Legatis, ac Cardinalium Congregationibus factum fuerit, cum inde pariter sequutis, ipso jure nullum ac irritum, nulliusque roboris & momenti fore, nec tam in judicio, quam extra illud delinquenti, etiam ad effectum inducendi, & allegandi bonam fidem, ullatenus suffragari posse, & debere.

55 Ad hæc ne ulla actio ad necem tendens, seu præordinata inulta remaneat, sancimus & ordinamus, ut pro armorum ignitorum explosione delinquens, si deliberate exploserit, & subsequuta sit offensio, ultimi supplicii pœnam incurrat: sin autem non deliberata explosione aliquem offenderit, triremium pœnam in perpetuum subeat: & si animo quidem deliberato, sed absque alicujus offensione ejusmodi arma laxaverit, pœnæ triremium per decennium obnoxius sit: ac demum ubi nec præmeditatio, nec offensio intervenerint, simplex tamen explosio quinquennali remigatione vindicetur.

56 Ad nominationes quoque, quæ fiunt pro liberatione reorum jam damnatorum a promerito supplicio, nostræ dirigentes considerationis intuitum, in eo, quod attinet ad illas nominationes, quibus nonnullæ Archiconfraternitates, aliæque Societates Urbis, & ditionis hujusmodi ob egregia, quæ assidue exercent pietatis & christianæ charitatis opera, ex speciali Sedis Apostolicæ concessione, quæ tamen sit in viridi observantia, potiuntur; quæque satellitibus, seu Curiæ apparitoribus pro bannitorum, & in contumaciam condemnatorum captura in præmium laboris concedi consueverunt, nihil præter consuetudinem innovandum decrevimus; at nominationes eorumdem bannitorum, & in contumaciam damnatorum, quas ex gratia dictæ Urbis Gubernator, Cardinalium Congregationes, ac ipsi Cardinales de latere Legati executoribus justitiæ, & aliis quibuscunque attribuere solent, vires deinceps nolumus obtinere, nec nominatis ex causa homicidii in aliquo prodesse; nisi Nobis, seu eodem Pontifice, pro tempore existente, prius consultis, habitoque desuper nostro, vel ejus assensu.

57 Et quoniam experimento compertum est, administrationem, ac cursum rectæ, & expeditæ justitiæ, qua Reipublicæ salus præcipue innititur, summopere obturbari vel ab excessivo numero privilegiatorum, vulgariter = *patentati* = nuncupatorum, vel a minus recta intelligentia privilegiorum concessorum; proinde salvis, firmisque remanentibus decretis, ac resolutionibus, quæ temporibus fel. pariter record. Urbani Papæ VIII., & dictorum Innocentii XI., ac Innocentii XII. prædecessorum, aut alias quandocumque ea super re emanaverunt, volumus, quod privilegium fori nemini quorumcumque privilegiatorum hujusmodi tam in Urbe, quam in reliquo Statu Ecclesiastico prædictis ( officialibus, aliisque privilegiatis a Congregatione pro tempore existentium ejusdem S. R. E. Cardinalium contra hæreticam pravitatem generalium Inquisitorum, ac Ministris necessariis actu inservientibus Archiepiscopis, Episcopis, ac Ordinariis præfatis, eorumque Curiis dumtaxat exceptis ) pro crimine homicidii suffragetur, sed dicti privilegiati, quatenus clericali charactere insigniti, Ecclesiasticæ, & quatenus laici fuerint, sæculari jurisdictioni subjaceant: reservantes Nobis facultatem declarandi, quinam, quotque esse debeant veri familiares dictorum Archiepiscoporum, Episcoporum, & Ordinariorum, ac Officiales necessarii Curiis Ecclesiasticis, verum & actuale servitium præstantes.

58 Insuper quia ex illis etiam, qui in sortem Domini vocati sunt, quique aliis irreprehensibilis, & ab omni culpa & macula immunis vitæ, ac virtutum exemplo prælucere deberent, aliqui interdum reperiuntur adeo suæ vocationis immemores, ut impellente humani generis hoste, pluribus etiam homicidiis manus suas cruentare non perhorrescant; Nos perversorum quorumcumque malitiæ obviandum esse, non indulgendum probe intelligentes, ad istorum quoque frænandam pervicaciam perpetuo itidem statuimus, quod Clericus primæ Tonsuræ nullum beneficium Ecclesiasticum obtinens, tametsi conditiones Clericis hujusmodi a Concilio Tridentino præscriptas servaverit, ac servet, pro duobus tamen homicidiis animo deliberato & præmeditato per eum patratis, privilegio fori, & Canonis in odium tanti excessus, & ad aliorum terrorem exuatur, & uti incorrigibilis omnino sæculari potestati subjiciatur, ab ea tanquam laicus legitimis pœnis plectendus.

59 Clericus quoque in minoribus Ordinibus constitutus, nec pariter beneficiatus, nec præscripta a Concilio Tridentino servans, tam cœlebs, quam conjugatus in causis homicidii dicti privilegio fori non gaudeat, eoque privatus remaneat, neque a proprio Episcopo, seu Ordinario repeti, minusque habitum clericalem, quem indigne abjecit, reassumere possit, nisi post totaliter expiatam admissi delicti pœnam. Declaratio autem, an reus ante patratum homicidium requisita a Concilio Tridentino servaverit, ad Episcopum, aliumve loci Ordinarium omnino spectet, non retardata interim delinquentis assecuratione facienda, etiam per Judicem laicum, nomine Ecclesiæ, qui illum pariter Ecclesiæ nomine ad illius dispositionem retinere possit, ac debeat, donec dicta declaratio prodierit, quacumque diversa, ac etiam contraria juris Canonici, & Apostolicarum constitutionum dispositione, seu interpretatione, necnon consuetudine haud refragante.

60 Porro cum idem Benedictus prædecessor animadvertens homicidia hujusmodi suo etiam tempore increbescere, nec minus quam alia facinora in celebri constitutione dicti Gregorii XIV. etiam prædecessoris, quæ incipit = *Cum alias &c.* = recensita publicæ quieti officere, pro commissi sibi apostolici officii debito per prædictam suam anno Incarnationis Dominicæ MDCCXXV. sexto idus Junii, cui initium est = *Ex quo divina &c.* = evulgatam constitutionem, laicos animo præmeditato ac deliberato proximum suum interficientes ab ecclesiasticæ immunitatis beneficio excluserit & repulerit, ac pro exclusis atque repulsis haberi voluerit; Nos ob gliscentem in dies

dies quorumdam Ecclesiasticorum nequitiam, qui nulla proprii Status habita ratione non raro in edeo nefarium, detestandumque crimen prolabuntur, ipsorum Gregorii, & Benedicti prædecessorum constitutionibus, quas supra confirmavimus, atque innovavimus inhærentes, & quatenus opus sit, criminum in illis exceptorum reos immunitate Ecclesiastica nequaquam juvari iterum decernentes, eamdem Benedicti prædecessoria constitutionem, laicos animo præmeditato ac deliberato proximum suum, sicut præmittitur, interficientes a beneficio immunitatis Ecclesiasticæ excludentem, ad ipsos Ecclesiasticos cujuscumque gradus & ordinis existant in Urbe, ac universa ditione, Nobis & Sedi Apostolicæ mediate, vel immediate subjecta homicidium animo similiter præmeditato, ac deliberato patrantes extendimus quoque, & ampliamus, dummodo tamen causa admissi per eos homicidii ab illorum Judice Ecclesiastico competente cognoscatur, & ab eo, si rei reperti fuerint, citra pœnam sanguinis ad præscriptum Sacrorum Canonum condigna puniantur animadversione.

61 Ulterius ad varias Doctorum, qui ejusdem Benedicti prædecessoris mentem quoad personas in dicta ejus constitutione comprehensas interpretari ac explicare voluerunt, sententias & opiniones dirimendas, declaramus homicidii reos natu minores vigintiquinque, majores vero viginti annis tam Laicos, quam Clericos atque omnes, & singulos sive Laicos, sive Clericos, qui mandatum, consilium, instigationem, auxilium cooperativum, aut aliam operam occisori præbuerint, ex quorum singulis pravis actibus homicidium evenerit, in dicta Benedicti prædecessoris constitutione comprehensos esse, ac deinceps censeri debere, eamque, quatenus opus sit, ad ipsos pariter extendimus; ita scilicet, ut illorum extractio e loco immuni, atque traditio Curiæ sæculari quoad laicos ad ejusdem Curiæ sæcularis requisitionem fiat a Curia Ecclesiastica, & Clerici ab ipsa Curia Ecclesiastica ex officio omnino extrahantur juxta normam infra dicendam.

62 Item declaramus omnes, & singulos prædictos tam laicos, quam Ecclesiasticos, qui in Urbe, ac ditione præfatis ex causa & occasione homicidii etiam in rixa commissi cum armis, seu instrumentis suapte natura aptis ad occidendum inquisiti, & processati, vel in contumaciam banniti, & condemnati fuerint, dummodo homicidium non fuerit casuale, vel ad propriam defensionem, immunitatis præfatæ beneficio minime etiam gaudere.

63 Utque reorum ratione homicidii, ut præfertur, excepti inquisitorum, seu bannitorum, & in contumaciam condemnatorum extractio ab Ecclesiis, aliisque locis immunibus, atque traditio suo cuique Judici competenti legitimis modo & forma a Curia Ecclesiastica fiant, volumus & ordinamus, ut quotiescumque Judici Ecclesiastico competenti innotuerit aliquem Laicum, seu Ecclesiasticum ex causa homicidii excepti inquisitum, atque processatum ad Ecclesiam, seu locum immunem confugisse, ibique moram trahere, ac ea super delicti qualitate, ac personæ reitate subministrata, vel acquisita suppetant indicia, quæ ad capturam decernendam sufficere videantur; tunc idem Judex Ecclesiasticus ex officio, ac nemine etiam requirente, si delinquens sit Clericus; si vero laicus, postquam a Curia sæculari requisitus fuerit, ad ipsius delinquentis extractionem ab Ecclesia, seu loco immuni, implorato etiam ad hoc, quatenus opus sit, auxilio brachii sæcularis, & cum interventu personæ Ecclesiasticæ ab Episcopo deputandæ devenire teneatur: extractumque ad suos, si tuti & securi fuerint; sin minus, ad Curiæ sæcularis carceres asportari, ibique sub tuta custodia detineri curet & faciat. Ubi vero ex processu informativo desuper conficiendo quoad inquisitum nondum condemnatum, dictus Judex Ecclesiasticus ex acquisitis, seu subministratis indiciis ad torturam tantum sufficientibus ab extracto homicidium, a præfata Benedicti prædecessoris, & hac nostra constitutionibus exceptum, patratum fuisse cognoverit ad declarationem, quod scilicet de casu ita excepto constet, progrediatur, extractumque, si laicus sit, Ministris & Officialibus Curiæ sæcularis; si autem Clericus, ejus competenti Judici Ecclesiastico tradere & consignare possit, ac debeat, exacta tamen, receptisque in actu traditionis & consignationis hujusmodi a Judice quidem sæculari juramento, & ab Ecclesiastico promissione in verbo veritatis de restituendo extractum Ecclesiæ, locove immuni sub pœna excommunicationis latæ sententiæ Nobis, & eidem Romano Pontifici pro tempore existenti reservatæ, quatenus extractus in suis defensionibus, quæ ad tramites juris, & ordinationum Apostolicarum ei competunt, præfata elidat, seu diluat indicia, & si illa minime eliserit sive diluerit, & delinquens repertus fuerit, Judici suo, scilicet Ecclesiastico in Clericum, sæculari in laicum, ut juris esse censuerit, animadvertere liceat.

64 Quoties autem de jam bannito, aut in contumaciam damnato ex causa homicidii superius excepti sive laico, sive Ecclesiastico agetur, quilibet Judex Ecclesiasticus, ut præfertur, competens ad illius, laici nimirum, instante Curia sæculari, & Clerici ex officio, extractionem ab Ecclesia, locove immuni cum interventu quoque personæ Ecclesiasticæ ab Episcopo deputandæ, ac traditionem suo respective Judici, sicut mox dispositum est, faciendam procedat, solamque sententiæ contumacialis, & actorum, quibus illa fundatur, exhibitionem ad hoc sufficere decernimus, ut dictus Judex Ecclesiasticus ex illorum inspectione dumtaxat agnito, num istiusmodi sententia contumacialis legitime, justeque prolata sit ad formam constitutionum Apostolicarum, pronunciare ac declarare queat, & debeat, an bannitus, & in contumaciam damnatus consignandus veniat necne. Exactis pariter & receptis, quatenus consignetur, a Judice sæculari juramento, si delinquens sit laicus, ab Ecclesiastico vero, si fuerit Clericus, promissione, ipsum, ut supra, restituendi Ecclesiæ, locove immuni sub antedicta pœna excommunicationis, si extractus in suis similiter defensionibus ei ad præscriptum præfatarum constitutionum Apostolicarum competentibus nullitatem, & injustitiam contumacialis sententiæ prædictæ ostenderit, & sceleris indicia diluerit: quod si id præstare nequiverit, & ex eisdem sententia, & actis rite & recte gestis reus repertus fuerit, Judex ejus competens sententiam exequi, & quando aliquem in pœna

pœna irrogata excessum deprehenderit, etiam moderari valeat, ita quod quæcumque declaratio a prædicto Judice Ecclesiastico facta in judicio Ecclesiasticæ immunitatis super consignatione banniti, & in contumaciam damnati, ejusque denegatione nullatenus deservire, & a nemine allegari possit in alio diverso ac separato judicio, in quo scilicet de præfatæ sententiæ contumacialis executione postmodum disputari contigerit, ad quem effectum dicta declaratio Judicis Ecclesiastici perinde habeatur, ac si non emanasset, nec ullus exinde scrupulus animo Judicis competentis in cognoscenda, & definienda validitate, seu nullitate, justitia, seu injustitia ejusdem sententiæ contumacialis ingeratur.

65 Hanc autem methodum & formam sic a Nobis stabilitam exacte & inconcusse ab omnibus deinceps observari volumus & mandamus quacumque alia prædecessorum dispositione, aut contraria interpretatione, ac praxi in quibusvis Curiis, Urbis, & ditionis præfatarum quomodolibet, & quandocumque invecta, nec non, a Tribunalibus dictæ Urbis, ac etiam a Congregatione pro tempore quoque existentium ejusdem S. R. E. Cardinalium immunitati Ecclesiasticæ, & controversiis jurisdictionalibus præposita, etiam iteratis vicibus emanatis haudquaquam obsistentibus.

66 Cæterum quæ memoratis constitutionibus Gregorii XIV., & Benedicti XIII. prædecessorum in cunctis christiani orbis partibus juxta earum tenorem, ac dispositionem inviolabiliter retinendis ac custodiendis, per modum extensionis & ampliationis adjiciend a duximus, nusquam ad cæteras regiones, utpote sicut in Domino gaudentes accepimus, non adeo multiplicia grassantur homicidia, neque ultra ditionem Ecclesiasticam præfatam extendere & ampliare intendimus.

67 Decernentes easdem præsentes literas, & in eis contenta quæcumque semper ac perpetuo firma, valida, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios & integros effectus sortiri, & obtinere tam in Urbe, quam in reliquis omnibus civitatibus, terris, & locis Nobis, & S. R. E. mediate, vel immediate subjectis, comprehensis etiam quatuor Legationibus, ac ipsis Bononien. Ferrarien. ac Beneventana Civitatibus, aliisque etiam specialem & individuam mentionem requirentibus præfatis, ac generaliter in quibuscumque curiis tum ecclesiasticis, tum sæcularibus, etiam baronalibus respective, nullis exceptis, atque ab omnibus, & singulis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, plenissime observari; sicque & non aliter in præmissis per quoscumque judices ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ipsius Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales etiam de latere Legatos, eorumdemque Congregationes, aliosve quoslibet quacumque præeminentia, & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, judicari & definiri debere; ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus præmissis, aliisque Apostolicis, ac in universalibus, provincialibusque, & synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus &c. *Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo trigesimo quarto Kalendas Februarii, Pontificatus nostri anno quinto.*

# T A S S A

## DELLE FRANCHIGIE

De' Vescovi, ed Ordinarj del Regno sopra la Gabella della Farina, e del Pane pubblicata per ordine di S. M. con Bando della Regia Camera della Sommaria,

## CARLO

### PER LA DIO GRAZIA

RE DI NAPOLI, SICILIA, E GERUSALEMME, ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec.

68 VOlendo per sua Real Clemenza la Maestà del Re Nostro Signore, che Iddio sempre feliciti, dar compimento al Concordato conchiuso e stabilito con la Corte di Roma nell' anno prossimo passato 1741., ed indi pubblicato in questa Capitale, intorno alle controversie delle Immunità, e Giuridizioni, per le quali si convenne nel *Cap.* 1. al *num.* 11., *che a' Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi dovranno darsi le franchigie a misura delle convenienze, e bisogno di ciascuno, avuto riguardo al numero de' familiari laici, che ognun di loro ritiene al proprio servigio, e che vivono propriamente a loro spese; ed alla limosina di pane, che ciascun di loro è solito di fare. La qual convenienza, e bisogno di ciascun Vescovo, a proporzione delle rendite del suo Vescovado, sarà esaminata, e stabilita in Napoli da Monsignor Nunzio Apostolico, e da un Ministro Regio; ed in caso, che questi non convenissero, si devolva al Tribunale Misto*: Destinò per tanto, con suo Real Dispaccio in data de' 14. Settembre dell'anno 1741., il Marchese D. Carlo Runti Presidente di questa Regia Camera; perchè unito con Monsignor Nunzio Apostolico, Residente in questa Capitale, si formasse da essi la Tassa, o sia Regolamento delle Franchigie da concedersi a' Vescovi, ed Ordinarj, nella maniera espressata nel detto Concordato. I quali due Ministri avendo disimpegnato l' incarico suddetto, formando un distinto Regolamento, s'è poi degnata la M. S. di approvarlo, e di farne rimettere l'esemplare a questa Regia Camera, ordinandole, con altro Regal Dispaccio, per la Segreteria di Stato, e di Azienda, di farlo pubblicare, ed inviolabilmente osservare, con le dichiarazioni, patti, e condizioni, convenuti nella medesima Tassa, che nel presente Bando si trascrive, col detto Dispaccio del tenor seguente, cioè:

*Haviendose concluido, y firmado por este Nuncio Apostolico D. Raniero Simonetti Arzobispo de Nicosia, y por el Presidente de esse Tribunal de la Camara D. Carlos Ruoti, en consequencia de lo dispuesto, en el Capitolo primero numero* 11. *del Concordato, establecido entre esta Corte, y la de Roma en* 2. *de Junio del anno proximo pasado* 1741., *el Reglamiento, o sea Tassa de las franquicias de la Gabella de la Arina, se devon abonar respectivamente a los Obispos, y Ordinarios de las Ciudades, Tierras, y Lugares de este Reyno, assi por su proprio consumo, como de sus Familias seglares, y de limosnas de pan; me manda el Rey pasar a manos de V. S. la copia adjuncta, firmada de mi mano, del citato Reglamiento, afinque la Camara lo haga publicar por via de Bando en Real Nombre, ordenando a todos su puntual inviolable observancia, especialmente a las Universidades, y sus Administratores, y Oficiales, a qui en toca, paraque se concedan dichas franquicias en la sola precisa cantitad, forma, y manera, y por las causas, y cumplidos los pactos, condiciones, que en el mismo Reglamiento se expresan, bajo la pena de reemplazar de proprio a la Universidad el importe de la franquicia que excediere, o se permitiere contra lo establecido en dicha Tassa, y de pagar tambien cinquenta ducados por cada contravencion a beneficio del Regio Fisco, amas de otras penas arbitrarias a la Camara. La qual despues de haver hecho publicar el annunciado Bando, lo hara imprimir unidamente con el referido Reglamiento, a fin de distribuirse a todas las Universidades, para su execucion, remitiendo algunos exemplares de uno, y otro a esta Secreteria de mi cargo, en la inteligencia, que el Reglamiento original firmado del Nunzio, y del Presidente Ruoti, ha pasado a la Secreteria de Estado del cargo del Sennor Duque de Montealegre, para conservarse en ello unitamente con el Concordato original. Dios guarde a VS, muchos años, como deseo. Palacio a'* 13. *de Deziembre* 1742. D. Juan Brancacho = Sign. D. Luis Paternò = Die 15. mensis Decembris 1742. Domino Commissario, Adest cifra Spectabilis Domini Locumtenentis.

### T A S S A

Delle Franchigie della Gabella sopra della farina, e del pane, da concedersi agli Arcivescovi, Vescovi, ed Ordinarj delle Città, Terre, e luoghi di questo Regno di Napoli, tanto per lo vitto, e tavola propria, quanto per li loro familiari Laici, o Cherici, non ascesi all' Ordine Sacro del Suddiaconato, che tengono al servizio, ed a spese proprie nelle loro case; come similmente per la limosina del pane, solita dispensarsi a' Poveri. Convenuta la Tassa suddetta tra Monsignor Arcivescovo Simonetti, Nunzio Apostolico in questa Città, e Regno, ed il Marchese D. Carlo Ruoti, Presidente di Camera di S. M.: e stabilita sulle considerazioni, ed a misura della convenienza, bisogno, e rendite di ciascheduno de'

de' detti Arcivescovi, Vescovi, ed Ordinarj; e però diversamente regolata circa il numero de' familiari, e le quantità delle limosine, e della franchigia. Il tutto in esecuzione del Concordato ultimamente conchiuso tra la Santa Sede, e la Regal Corte di Napoli, e sottoscritto in Roma, sotto la data de' 2. di Giugno del prossimo passato anno 1741. nel Capo primo delle Immunità Reali, ne' numeri 11. e 14.

ACERNO.

Per familiari Laici, o Cherici, come sopra, num. cinque, sono tomola venticinque . . . . . . . . . . . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per la sua tavola tomola dieci . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

ACERRA.

Per familiari Laici, o Cherici, come sopra, num. sei, sono tom. trenta . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

ALESSANO.

Per familiari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque . . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

ALIFE.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

ALTAMURA ARCIPRETURA.

Per familiari, come sopra, num. quattro, sono tomola venti . . tt. 20. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 90.

AMALFI.

Per familiari, come sopra, num., sei sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . tt. 12. l'anno

tt. 101. l'anno

ANDRIA.

Per familiari, come sopra, num. sei sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . tt. 12. l'anno

tt. 162.

ANGLONA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese sono tomola centoventi . . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 162.

AQUILA.

Per familiari, come sopra, nom. cinque, sono tomola venticinque . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

AQUINO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

ASCOLI IN PUGLIA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

AVELLINO.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

AVERSA.

Per familiari, come sopra, num. dieci, sono tomola cinquanta . . tt. 50. l'anno
Per limosine, come sopra, tomola quindici il mese, sono tomola centottanta . . . . . . . . . . . . . . tt. 180. l'anno
Per tavola tomola diciottto . . . tt. 18. l'anno

tt. 248.

ARIANO.

Per familiari, come sopra, num. sei sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

BARI.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dodici il mese, sono tomola centoquarantaquattro. tt. 144. l'anno
Per tavola tomola diciotto . . . tt. 18. l'anno

tt. 202.

BELCASTRO.

Per familiari, come sopra, num. cinque, sono tomola ventiecinque . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

BISCEGLIE.

Per familiari, come sopra num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

BISIGNANO.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

BITETTO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

BITONTO.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

BOJANO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

BOVA.

Per familiari, come sopra, num. cinque, sono tomola venticinque . . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

BOVINO.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . tt. 120. l'anno
Per limosine tomola dodici . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

CAJAZZO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

CALVI.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola dodici . . . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

CAMPAGNA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

CAMPLI, ED ORTONA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tomola dieci . . . . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

CANOSA PREPOSITURA.

Per familiari, come sopra, num. quattro, sono tomola venti . . . . . tt. 20. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta. . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 90.

CAPACCIO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta. . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

CAPUA.

Per familiari, come sopra, num. dieci, sono tomola cinquanta . . . tt. 50. l'anno
Per limosine tomola quindici il mese sono tomola cento ottanta . . . tt. 180. l'anno
Per tavola tomola diciotto . . . . tt. 18. l'anno

tt. 248.

CARIATI.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

CARINOLA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

CA-

CASERTA.

Per familiari, come sopra, num. otto sono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

CASSANO.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

CASTELLAMMARE.

Per familiari, come sopra, num. cinque, sono tomola venticinque . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque, sono tomola sessanta . . . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

CASTELLANETA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

CASTRO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

CATANZARO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

CAVA.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

CIVITA' DUCALE.

Per familiari, come sopra, num. cinque, sono tomola venticinque . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

CONVERSANO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

CONZA.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

COSENZA.

Per familiari, come sopra, num. dieci, sono tomola cinquanta . . . tt. 50. l'anno
Per limosine tomola quindici il mese, sono tomola centottanta . . . . tt. 180. l'anno
Per tavola tomola diciotto . . . . . tt. 18. l'anno

tt. 248.

COTRONE.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

CHIETI.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta. . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

CERIGNOLA ARCIPRETURA.

Per familiari, come sopra, num. quattro, sono tomola venti . . . . . tt. 20. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 90.

FONDI.

Per familiari, come sopra, num. cinque, sono tomola venticinque . . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta. . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

GAETA.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

GALLIPOLI.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

GE.

GERACE.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

GIOVINAZZO.

Per familiari, come sopra num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

GRAVINA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

GUARDIALFIERE.

Per familiari, come sopra, num. cinque, sono tomola venticinque . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

ISCHIA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

ISERNIA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

ISOLA.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

LACEDOGNA.

Per familiari, come sopra, num. cinque, sono tomola venticinque . . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

LANCIANO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

LARINO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

LAVELLO.

Per familiari, come sopra, num. cinque, sono tomola venticinque . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

LECCE.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

LETTERE.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

LUCERA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

MANFREDONIA.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

MARSI.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

MARSICO NUOVO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

MAR-

MARTORANO.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

MASSA.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

MATERA.
Per familiari, come fopra, num. otto fono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limofine tomola dieci il mefe, fono tomola centoventi . . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

MELFI.
Per familiari, come fopra, num. dieci, fono tomola cinquanta . . . tt. 50. l'anno
Per limofine tomola diciotto il mefe fono tomola dugentofedici . . . tt. 216. l'anno
Per tavola tomola quindici . . . tt. 15. l'anno

tt. 281.

MILETO.
Per familiari, come fopra, num. dieci, fono tomola cinquanta . . . . . tt. 50. l'anno
Per limofine tomola diciotto il mefe, fono tomola dugentofedici . . . tt. 216. l'anno
Per la tavola tomola quindici . . tt. 15. l'anno

tt. 281.

MINERVINO.
Per familiari, come fopra, num. cinque, fono tomola venticinque . tt. 25. l'anno
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

MINORI.
Per familiari, come fopra, num. cinque, fono tomola venticinque . tt. 25. l'anoo
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

MOLFETTA.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'aono
Per limofioe tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'aono
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

MONOPOLI.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limofioe tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

MONTEPELUSO.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

MONTE MARANO.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

MOTTOLA.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

MURO.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

NARDO.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

NAZZARET.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anne
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

NICOTERA.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anoo
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

NICASTRO.
Per familiari, come fopra, num. fei, fono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limofine tomola cinque il mefe, fono tomola feffanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

NO-

### NOCERA.

Per familiari, come ſopra num. ſei, ſono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

### NOLA.

Per familiari, come ſopra, num. otto, ſono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limoſine tomola dieci il meſe, ſono tomola centoventi . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

### NUSCO.

Per familiari, come ſopra, num. ſei, ſono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

### OYRA.

Per familiari, come ſopra, num. ſei, ſono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

### OPPIDO.

Per familiari, come ſopra, num. ſei, ſono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe ſono tomola ſeſſanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

### OSTUNI.

Per familiari, come ſopra, num. ſei, ſono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

### OTRANTO.

Per familiari, come ſopra, num. otto, ſono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limoſine tomola dieci il meſe, ſono tomola centoventi . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

### PENNE.

Per familiari, come ſopra, num. ſei, ſono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

### POLICASTRO.

Per familiari, come ſopra, num. otto, ſono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limoſine tomola dieci il meſe, ſono tomola centoventi . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

### POLIGNANO.

Per familiari, come ſopra, num. cinque, ſono tomola venticinque . . tt. 25. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

### POTENZA.

Per familiari, come ſopra, num. ſei, ſono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

### POZZUOLI.

Per familiari, come ſopra, num. ſei, ſono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

### RAVELLO, E SCALA.

Per familiari, come ſopra, num. cinque, ſono tomola venticinque . tt. 25. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

### REGGIO.

Per familiari, come ſopra, num. dieci, ſono tomola cinquanta . . tt. 50. l'anno
Per limoſine, tomola diciotto il meſe, ſono tomola dugentoſedici . . . tt. 216. l'anno
Per tavola tomola quindici . . . tt. 15. l'anno

tt. 281.

### ROSSANO.

Per familiari, come ſopra, num. ſei, ſono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta . . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

### RUVO.

Per familiari, come ſopra, num. cinque, ſono tomola venticinque . tt. 25. l'anno
Per limoſine tomola cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

### SALERNO.

Per familiari, come ſopra, num. dieci, ſono tomola cinquanta . . . . . tt. 50. l'anno
Per limoſine tomola diciotto il meſe, ſono tomola dugentoſedici . . . tt. 216. l'anno
Per tavola tomola quindici . . . . tt. 15. l'anno

tt. 281.

S. AGA.

S. AGATA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

S. ANGIOLO.

Per familiari Laici, o Cherici, come sopra, num. sei, sono tom. trenta . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

S. MARCO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

S. SEVERINA.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . . tt. 12. l'anno

172.

S. SEVERO.

Per familiari, come sopra, num. sei sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100

SARNO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

SESSA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

SORA. tt. 100.

Per familiari, come sopra, num., sei sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

SORRENTO. tt. 100. l'anno

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

SQUILLACE.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

STRONGOLI.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

SULMONA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

TARANTO.

Per familiari, come sopra, num. dieci, sono tomola cinquanta . . . . . . tt. 50. l'anno
Per limosine tomola diciotto il mese, sono tomola dugentosedici . . . tt. 216. l'anno
Per tavola tomola quindici . . . . . . tt. 15. l'anno

tt. 281.

TERLIZZI ARCIPRETURA.

Per familiari, come sopra, num. quattro, sono tomola venti . . . tt. 20. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 90.

TEANO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

TELESE.

Per familiari, come sopra, num. sei sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

TERAMO. tt. 100.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

TERMOLI. tt. 100.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

TRANI.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

TRICARICO.

Per familiari, come sopra, num. dieci, sono tomola cinquanta . . . . . tt. 50. l'anno
Per limosine tomola diciotto il mese, sono tomola dugentosedici . . . tt. 216. l'anno
Per tavola tomola quindici . . . . tt. 15. l'anno

tt. 281.

TRIVENTO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

TRIVICO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

TROJA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

TROPEA.

Per familiari, come sopra, num. otto sono tomola quaranta . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

VENAFRO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

VENOSA. tt. 100.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

UGENTO. tt. 100.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

VICO.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

VIESTI.

Per familiari, come sopra, num. cinque, sono tomola venticinque . tt. 25. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 95.

UMBRIATICO.

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola dodici . . . . . tt. 12. l'anno

tt. 172.

VOLTURARA.

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

*Al P. Abate di Montecasino, in qualità di Ordinario.*

Per familiari, come sopra, num. otto, sono tomola quaranta . . . . . . tt. 40. l'anno
Per limosine tomola dieci il mese, sono tomola centoventi . . . . . tt. 120. l'anno
Per tavola tomola diciotto . . . . tt. 18. l'anno

tt. 178.

*Al P. Abate della Trinità della Cava, come Ordinario.*

Per familiari, come sopra, num. sei, sono tomola trenta . . . . . . . tt. 30. l'anno
Per limosine tomola cinque il mese, sono tomola sessanta . . . . . . tt. 60. l'anno
Per tavola tomola dieci . . . . . . tt. 10. l'anno

tt. 100.

*All'Arciprete della Collegiata di Acquaviva nella Diocesi di Bari.*

Per familiari, come sopra, limosine, e tavola tomola trentanove l'anno in tutto, secondo l' ha godute finora . . . . . . . . . . . . . tt. 39. l'anno

*All' Arciprete di Casa Massima nella medesima Diocesi.*

Per familiari, limosine, e tavola come sopra, tomola quarandue l'anno, conforme l' ha godute finora . . tt. 42. l'anno

Si riserva di fare un'assegnazione a parte per tutti gli altri Abati, Arcipreti, e Regolari, che avranno la qualità di Ordinario in Regno.

Si dichiara in oltre, che se alcuni de' suddetti Arcivescovi, Vescovi, o Ordinarj del Regno fossero insigniti della dignità Cardinalizia, si debba in questo caso, si per la dignità eminente, come

come per lo numero maggiore de' familiari, e l' obbligo che hanno di far maggiori limosine, accrescere a ciascheduno di essi la suddetta franchigia; computando il numero de' familiari, come sopra, sino a quindici, la limosina sino a venti tomola il mese, e la spesa della sua tavola sino a ventiquattro tomola l'anno; che uniti sono tomola trecentotrentanove l'anno.

I familiari Suddiaconi, Diaconi, Sacerdoti, e Religiosi non goderanno cosa alcuna, come familiari degli Arcivescovi, Vescovi, o Ordinarj del Regno; ma bensì avran la franchigia, nella quantità, che sta loro assegnata, e stabilita nel Concordato medesimo: Cioè gli Ecclesiastici Secolari alla ragione di sei tomola l'anno per ciascheduno, ed i Regolari alla ragione di cinque solamente; ancorchè i suddetti Ecclesiastici familiari non sieno del Paese, ma Forestieri, purchè stiano al di loro attual servigio.

La franchigia suddetta non si potrà pretendere in danaro, ma *in specie* solamente: cioè che non si abbia da pagar la gabella per la quantità loro assegnata colla presente Tassa; e neppure si potrà detta franchigia vendere, cedere, nè ad altri assegnare, nella maniera che viene disposto nel Concordato medesimo.

Si concederà ogni mese la rata della franchigia contenuta nella presente Tassa, purchè si presenti a' Gabelloti fede, o certificatoria in iscritto di persona destinada dal Vescovo, o sia Ordinario; attestandosi che la farina, o il pane debba servire per dette cause, che loro sta concessa la datta franchigia, e che a' detti familiari si sommioistri il vitto a casa, ed a spese del Vescovo, o Ordioario.

I familiari suddetti non potranno portare alle case proprie, nè d'altri minima parte del Pane, o farina, per cui si è concessa la detta franchigia.

Sopra del Pane, che si farà colla franchigia, dovrassi mettere il segno, o sia cifra, perchè sia conosciuto per tale, nè altri ne possan far uso in pregiudizio, ed in contravvenzione della Gabella.

La franchigia della limosina s' intenda concessa per lo pane, che si vorrà dispensare giornalmente, ed a minuto a' Poveri; e non già che possa darsi la farina, sotto detto titolo di limosina.

Nelle Città, Terre, e Luoghi, dove presentemente non vi è, o per avvenire si togliesse la Gabella della farina, o del Pane, i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi. niente potranno pretendere in virtù della presente Tassa; la quale avrà l'effetto suo, quando, dove, e per lo tempo, che vi farà la Gabella, e non altrimenti.

Napoli 1. Dicembre 1742.

*Raniero Simonetti Arcivescovo di Nicosia, e Nunzio Apostolico.*

*Carlo Ruoti Presidente della Reg. Camera.*

D. Juan Brancacho.

A' quali Sovrani Reali comandamenti, essendosi data la dovuta osservanza, secondo richiedea la nostra obbligazione; si è interposto, inteso l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, il seguente decreto: cioè.

*Die 15. mensis Decembris 1742. Visis rescripto S. R. M. & Taxa ad hanc Regiam Cameram remissa: Per Illustrem Marchionem Dominum Militem U.J.D. D. Carolum Ruoti dictæ Regiæ Cameræ Summariæ Præsidentem, & Commissarium; factaque per eundem de contentis omnibus in eis relatione in dicta Regia Camera coram Illustri Marchione Domino Locumtenente D. Ludovico Paternò, aliisque Dominis Præsidentibus ipsius, fuit per Cameram ipsam, audito Regio Fisco, consensu provisum, & decretum; prout præsenti decreto decernitur, & providetur: Quod exequatur Rescriptum S. R. M. juxta illius seriem, continentiam & tenorem; ad quem effectum expediatur Regium Bannum, publicetur, deindeque imprimatur: hoc suum &c.*

*Vidit Fiscus.* Sanseverino Act.

Che perciò a nome di S R.M. col presente Bando, il qual debba sempre, ed in ogni futuro tempo avere la sua fermezza, Comandiamo, ed Ordiniamo a tutte le Università di questo Regno, ed a ciascuno di esse, ed a' loro Amministratori, Ufciali, Affittatori, Gabelloti, ed altri a chi spetta, presenti e futuri: che sotto le pene contenute nel preinserto Real Dispaccio, abbia, e debba ognuno per la sua parte, inviolabilmente osservare, ed eseguire la detta trascritta Tassa, o sia Regolamento delle franchigie sopra la Gabella della farina, e del pane, che si dovranno concedere, e far godere ad ogni Vescovo, Arcivescovo, ed Ordinario delle Città, e Terre, e Luoghi di questo Regno, per le quantità, e per le cause, e nella maniera suddetta; e purchè vengano adempiute le condizioni, e patti espressi nella detta riferita Tassa; altrimenti chiunque ardirà di contravvenire a minima cosa delle convenute, prescritte, e stabilite nella medesima Tassa o sia Regolamento, sarà irremissibilmente tenuto, ed obbligato risare all' Università tutto il di più, che si concederà di franchigia diversamente dal detto stabilimento, sia nella maniera, sia nel tempo, sia ne' patti, condizioni suddette: ed io oltre saran puniti per ogni contravvenzione tanto col pagamento di ducati cinquanta in beneficio del Regio Fisco, quanto con altre pene ad arbitrio del Tribunal di questa Regia Camera, secondo viene ordinato col detto Real Dispaccio di S. M.

Nel cui Real nome incarichiamo, ed ordiniamo parimente a tutt' i Governatori delle rispettive Città, Terre, e Luoghi Regj e Baronali, ed alle Regie Udienze Provinciali, che debbano invigilare alla osservanza, ed alla puntuale esecuzione della detta Tassa, e Regolamento, perchè non si commetta la minima mancanza; ed in ogni caso di contravvenzione diano gli opportuni rimedj, e ne facciano subito relazione a questa Regia Camera, per darsi la dovuta provvidenza.

Ed acciocchè niuno possa scusarsi, o allegar causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando, assieme colla detta Tassa, o sia Regolamento, inserito col detto Real Dispaccio, si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città, e vaglia come se fosse stato pubblicato in ogni Città, Terra, e Luogo di questo Regno, e con la debita Relata si conservi nel volume de' Regj Bandi. *Datta Regia Camera della Sommaria a dì 17. Dicembre 1742.*

*D. Ludovicus Paternò M. C. L.*

*V. Fiscus.* *D. Carolus Ruoti.*

Adest Sigillum ✠ impressum &c.

Nicolaus Sanseverino Act.

# PIANTA DE' CURSORI, CONSULTE DEL TRIBUNAL MISTO, MATERIA DEL S. OFFICIO, ED ALTRO.

## *SOMMARIO TERZO.*

1 *Curſorum ordinariorum planta ſervanda in Regno concordata inter Summum Pontificem, & Regem noſtrum.*
2 *Curſorum planta tranſcribitur.*
3 *Tribunal mixtum erectum.*
4 *Locorum Piorum computorum Inſtructio.*
5 & 6 *Tranſcribitur Regale diploma Regis noſtri circa Adminiſtratores Locorum Piorum.*
7 *Difficultates ortæ circa executionem Regalis Diplomatis.*
8 *Conſultatio Tribunalis mixti integra tranſcribitur.*
9 *Tranſcribitur Regale Diploma conforme prædictæ Conſultationi.*
10 *Adminiſtratores Locorum Piorum quomodo eligendi?*
11 *Rationales computorum itidem?*
12 *Contra novos Adminiſtratores, ac Rationales tres exceptiones admittuntur.*
13 *Prima exceptio, ut non ſint debitores: Secunda ut liberati a priori adminiſtratione: Tertia ut non ſint conſanguinei, & affines, adminiſtratorum præcedentium, & quomodo?*
14 *Fundatio legitima attenditur.*
15 *Eodem tempore eligantur Officiales, & Rationales.*
16 *Tranſcribitur Regale Diploma concernens bonum regimen locorum Piorum pro Epiſcopo Triventi.*
17 *Eccleſiaſticæ perſonæ eligi an poſſint?*
18 *Conſules Maris, & Terræ Adminiſtratores ſubſunt Legi Concordati, nec fori exemptionem opponere poſſunt.*
19 *Tranſcribitur Regale Diploma diei 28. Julii 1742.*
20 *Locati menæ pecudum Apuleæ Adminiſtratores locorum Piorum non ſunt exempti.*
21 *Tranſcribitur Regale Diploma diei 9. Auguſti 1747.*
22 *Cauſæ nullitatum electionis infra menſem expediendæ.*
23 *Non poteſt decerni cum clauſula, quod interim exerceant veteres.*
24 *Quoniam interim gubernare debeant?*
25 *Tranſcribitur Regale diploma diei 7. Auguſti 1745.*
26 *Tranſcribitur materia Sancti Officii.*
27 *Tranſcribitur Regalis Orda de anno 1753. pro Notar. ſub tit.* del Generale Albergo de' Poveri.

1 POſt Concordatorum ſubſcriptionem, eodem die pro executione capitis 3. Concordati numero 5. fuit edita Planta Curſorum pro omnibus Epiſcopis, aliiſque Ordinariis Regni pro exercitio eorum juriſdictionis, typis edita Romæ, quæ ad publicam commoditatem tranſcribitur, videlicet.

*Nel Capo terzo del Concordato al Numero V. ſi promette, che ſi farebbe fatta la pianta de' Curſori, che potrebbero tenerſi da' Veſcovi, Arciveſcovi, ed altri Ordinarj del Regno per l'eſercizio della loro giuriſdizione: e perchè nella ſteſſa giorno de' due di Giugno, in cui da' Plenipotenziarj di Sua Santità fu ſottoſcritto il Concordato, fu ancora da' medeſimi concordata e ſottoſcritta la ſeguente Pianta de' Curſori; ſi dà ora queſta per notizia del Pubblico, e per la ſua intera oſſervanza alle Stampe, ed è tale quale ſiegue.*

## T A V O L A

*Del numero de' Curſori, che ciaſchedduna Diceſi del Regno può avere.*

| | |
|---|---|
| L' Arciveſcovo di Napoli | dodici |
| Monſignor Nunzio | dodici |
| Anglona | tre |
| Acerra | due |
| Alife | due |
| Aquino | due |
| Aſcoli | due |
| Atri | due |
| Avellino | due |
| Averſa | quattro |
| Ariano | tre |
| Amalfi | tre |
| Aleſſano | due |
| Aquila | quattro |
| S. Agata | tre |
| S. Angelo e Biſaccia | tre |
| Benevento per que' luoghi della ſua Dioceſi, che ſono in Regno | quattro |
| Biſceglia | due |
| Belcaſtro | due |
| Bova | due |
| Brindiſi | tre |
| Bitetto | due |
| Bitonto | due |
| Bari | quattro |
| Bojano | due |
| Bovino | due |
| Biſignano | tre |
| Coſenza | quattro |
| Cajazzo | due |
| Capaccio | ſei |
| Calvi | due |
| Caſſano | tre |
| Carinola | due |
| Caſerta | due |
| Campagna e Satriano | due |
| Capri | due |
| Converſano | due |
| Cotrone | due |
| Caſtro | due |
| Caſtellaneta | due |
| Civita Ducale | due |
| Cariati | due |
| Campli | due |
| La Cava | due |
| Capoa | quattro |
| Caſtellammare | due |
| Conza | tre |
| Catanzaro | tre |
| Chieti | quattro |
| Fondi | due |
| Gaeta | due |
| Guardialfiera | due |
| Gravina | due |
| Gallipoli | due |
| Giovenazzo | due |
| Girace | tre |
| Iſchia | due |
| Iſola | due |

Iſernia

| | |
|---|---|
| Ifernia | due |
| Lanciano | due |
| Lettere | due |
| Lavello | due |
| Lacedonia | due |
| Larino | tre |
| Lucera | tre |
| Lecce | quattro |
| Melfi | tre |
| Mottola | due |
| Maffa Lubrenfe | due |
| Martorano | due |
| Minuri | due |
| Minervino | due |
| Marfico | due |
| Mileto | fei |
| Matera | quattro |
| Montemarano | due |
| Montepelofo | due |
| Molfetta | due |
| Monopoli | due |
| Muro | due |
| Manfredonia | tre |
| Marfi o fia Pifcina | tre |
| S. Marco | due |
| Nazaret | due |
| Nufco | due |
| Nicotera | due |
| Nola | tre |
| Nocera | due |
| Nardò | due |
| Nicaftro | due |
| Oftuni | due |
| Oyra | due |
| Ortona | due |
| Otranto | tre |
| Oppido | due |
| Penne | due |
| Pozzuoli | due |
| Polignano | due |
| Policaftro | tre |
| Potenza | due |
| Ravello | due |
| Ruvo | due |
| Roffano | tre |
| Reggio | quattro |
| Sorrento | due |
| Seffa | due |
| Strongoli | due |
| Sarno | due |
| Sanfevero | due |
| Sora | due |
| Salerno | cinque |
| Sulmona | tre |
| Squillace | tre |
| Santa Severina | tre |
| Taranto | tre |
| Troja | due |
| Teano | due |
| Telefe | due |
| Trivico | due |
| Trani | tre |
| Termoli | due |
| Teramo | tre |
| Tricarico | due |
| Tropea | due |
| Trivento | tre |
| Ugento | due |
| Umbriatico | due |
| Vico | due |
| Volturara | due |
| Viefti | due |
| Venofa | due |
| Venafro | due |

*Luoghi nullius Diœcefis.*

| | |
|---|---|
| Montecafino | tre |
| Montevergine | due |
| La Trinità della Cava | due |
| S. Stefano del Bofco | due |
| S. Spirito del Morrone, comprefavi l'Abazia di S. Clemente alla Pefcara | due |
| Altamura | due |

Agli altri piccoli *nullius*, in cafo non fuc-fucceda la loro foppreffione ed incorporazione alle Diocefi, nelle quali fono, o colle quali confinano, fi affegneranno, fecondo la maggiore o minor loro eftenfione, uno o due Curfori dal Tribunal Mifto.

Dato dalle Stanze del Palazzo Apoftolico al Quirinale in quefto dì 2. di Giugno 1741.

*S. Card. Valenti. Trojano Card. Acquaviva.*
*C. Arciv. di Teffalonica.*

Erecto jam inclyto Tribunali mixti fori pro executione Concordati, ab eodem variæ confultationes, decifiones, aliæque providentiæ, præfertim pro executione capitis 5. ejufdem Concordati, emanatæ fuerunt, etiam a Rege Noftro Invictiffimo confirmatæ, & primo quæ locorum Piorum computa, & bonum regimen refpiciunt, fe fe offerunt.

## ISTRUZIONE PER LI CONTI DE' LUOGHI PII.

*Un Conto per effer ricettibile, dee contenere il Bilancio lotterale di tutto le partite d' Introito, ed Efito, e le cautele per la giuftificazione così dell' Introito, come dell' Efito.*

### I N T R O I T O.

Circa le partite d' Introito, fi debbono prima portare tutte le rendite annuali fiffe della Chiefa, Congregazione, o altro Luogo Pio, con defcriverfi i corpi uno per uno, in che confiftono, a chi fi tengono affittati, e per qual fomma, con portarfene il documento nel Volume delle Cautele, e citarfi il foglio nella partita del Bilancio, dichiararfene, fpiegarfi la caufa, per la quale non fiefi fatta l'intera efazione, con avvertenza, che farà tenuto *de proprio* l'Amminiftratore fe per colpa fua fiefi trafcurato di efigere.

Dopo defcritti i corpi ftabili, fi defcriveranno gli annui Cenfi perpetui, Rendite, Partite di Arrendamenti, Fifcali, Nomi de' Debitori, ed altri; il tutto con diftinzione.

Di poi fi defcriveranno gli annui Cenfi redimibili, o fieno compre di annue entrate, con fpiegarfi il Capitale, fopra del quale fiefi fatta la compra, chi fia il debitore, e quanto importi l'annualità che fe n' efige &c.

Indi fi defcriveranno i debitori *pro una vice*, come fono le vendite fatte in quell' anno di qualche taglio di felva, o altro frutto degli ftabili, che non è di rendita fiffa in ciafcuno anno, ma

ma se ne vende il frutto in ogni tanti anni. E qui si avverta, che debbonsi descrivere tutt' i corpi di tal genere, in che consistono, ove sono siti, e loro capacità, con dichiararsi poi, che nel tale anno si è venduto il frutto del tale Corpo al Tale, e Tale, per duc. tanti &c.

In appresso si discriveranno le reodite pervenute in quell'anno per causa di esazione annuale, o *mensatim* forse che si fa da' Fratelli di Congregazione, o altri; ove esprimersi in che consista detta esazione, cioè, che si corrisponde da ciascuno, quanti sieno i Fratelli, o altre persone, che contribuiscono, e quanto sia l'introito di detto anno; e si produrrà per documento la fede del Superiore del luogo del numero delle persone di quell'anno, e di ciò che ciascuna di esse era tenuta corrispondere, acciò si possa liquidare, se le quantità, che si portano introitate, vanno a dovere, e corrispondono col documento.

Ed in fine si porteranno nell'Introito tutt' i debiti per causa di attrasso, e non esatti da' predecessori, come pure le partite significate a' precedenti Amministratori; il tutto con distinzione una per una, esprimendosi in ciascuna partita il nome del debitore per causa di attrasso, quanto importi detto attrasso, per qual causa, e che fiasene esatto, &c. e portarsi il documento della diligenza praticata per l'intera esazione, nel caso che non si portassero esatte per intero.

## E S I T O.

Circa l'esito: In primo luogo si debbono descrivere, e portare in esito tutt' i pesi forzosi annuali di detta Chiesa, Congregazione, o Luogo Pio &c. con esibirsi nel volume delle cautele le debite ricevute di ciascun esito.

In secondo luogo si portino in esito i pesi estraordinarj, e spese seguite in quell'anno, come sono accomodazioni, riparazioni, o altre. E per questi esiti estraordinarj si dee portare per documento la necessità di esserli dovuta fare in detto anno la tale riparazione, accomodazione, o spesa, Nota dell'accomodazione, Fede di esperti, o apprezzo, che vi sia bisognato tanto per fare la tale riparazione &c., e la ricevuta degli Operai, che abbiano quella fatta &c.

Circa Administratores, Gubernatores Locorum Piorum, eorumque administrationem, ac bonum regimen Introituum ipsorum adest Regale Diploma diei 12. Januarii 1742., qun Præsidibus Provincialibus, atque Campaneæ Commissario injunctum fuit, ut participarent Gubernatoribus localibus sequentes Regias resolutiones, vz. ut imponerent Administratoribus locorum Piorum laicalium non subjectorum immediatæ Regiæ Protectioni, quod completo anno integro eorum administrationis desisterent ab exercitio eorum muneris, & reddant computa Rationalibus, sive Deputatis eligendis juxta solitum, dummodo hoc solitum sit legitimum, interpretandum, atque regulandum modo præscripto in alio Regali Diplomate diei 12. Maii anni 1742., prævia notitia danda Episcopo, ut destinet personam, quæ intervenire debeat gratis juxta Concordatum ac eodem tempore electione facienda novorum Administratorum ab illis, ad quos pertinet.

Facta visione computorum, si Administratores prædicti remaneant debitores, Rationales, ac Deputati juxta Concordatum relaxare debent significatoriam, cujus gravamen ad Tribunal mixtum admittitur, cui pro observantia Concordati datur Decisio.

Quando administrationis rite, & recte factæ expeditur liberatoria in beneficium Administratorum, eo casu prædicti Gubernatores locales mittant ad respective Præsides, sive Commissarium Campaneæ, notam, sive simplex restrictum authenticum introitus, & exitus eorumdem locorum Piorum laicalium pro dicto primo anno, quod remittant ad Secretariam Status pro rebus Ecclesiasticis.

Denique dicti Præsides, & Commissaril Campaneæ scribant Archiepiscopis, ac Episcopis eorum respective Provinciarum, ut ipsi quodcumque malum alicujus Loci Pii laicalis eorum Diœceseon prœjudiciale Divino cultui, atque publico bono repræsentent Suæ Majestati, quæ pro majori Dei gloria opportune providebit.

Tenor enunciati Regalis Diplomatis hic est, videlicet.

Illustriss. Señor. Ha hecho presente al Rey lo que el Tribunal Mixto representa en consulta de 8. Noviembre del año proximo passado acerca delos graves desordenes, que hay en todo el Reyno sobre la administracion de los lugares pios laicales, co no darlos economos, y Governadores de ellos las devidas quentas del tiempo que han exercido su empleo, antes bien se los mantienen en los mismos por largo tiempo, y a un mas del que està prescripto, y S. M. enterado delo que expresa el dicho Tribunal tocante al assumpto; se ha dignado resolver, y mandar a los Presides Provinciales, y al Commissario de Campaña, que comuniquen a los Governadores de sus respectivas Provincias las Reales resoluciones siguentes, que se ha servido tomar, y son.

Que ordenen a los Administradores de los lugares pios laicales no sugetos a la immediata Regia Proteccion, que haviendo acavado el año entero de su administracion, desman del exercicio de suy empleos, y den las quentas de su administracion a los Racionales, o sean Deputados que se eligieren segun el solito, con avisar al Obispo paraque destine la persona, que deve intervenir *gratis*, segun el Concordado, con eligerse al mismo tiempo los nuevos Administradores por aquellos, aquienes partenente en la conformidad accostumbrada.

Que hecho el examen, y vision de las quentas en la forma expressada, siempre que los Administradores quedan deudores, los dichos Racionales, y Dipudados, segun el Concordado devan expedirles la significatoria, de la qual si las partes se sentieren gravadas, devan avere recurso al Tribunal Mixto, aquien en complimiento del Concordado pertenea la decision; y quando despues la administracion se baya exercitado bien, y se expida a los Administradores la liberatoria, en este caso los referidos Governadores, remitan a los Presides; y al Commisario de Campaña respectivamente una nota, o sea simple restricto autentico del introito, y esito de los citados Lugares Pios laicales por este primero año para deverse por los mismos remittirse en esta Secretaria de mi cargo.

Y as.

Y assi mismo ha mandado tambien S. M. a los referidos Presides, y Comissario de Campaña que comuniquen en escripto a los Arzobispos, y Obispos de sus respectivas Provincias que qualquien de sconcierto, y desorden que sapieren haver en algun Lugar Pio laical en sus Diocesis, del qual resulte prejuicio al servicio de Dios, y al bien publico, lo representen a S. M. por la via de esta Segretaria de mi cargo a fin que S. M. enterado de el pueda dar las providencias oportunas para la mayor gloria de Dios, y aumento de los dichos Lugares Pios laicales.

Todo lo qual prevengo a V. S. Ill. de Reales orden para intelligencia, y govierno del Tribunal Mixto. Dios guarde a V. S. Ill. miles años como desseo. Palacio a 12. de Enero de 1742. Ill. Sig. D. Gaetano Maria Brancone. Sig. Arzobispo de Tesalonica.

Publicato tenore dicti Regalis Diplomatis, nonnullæ relationes Regiarum Audientiarum ad S. M. pervenerunt, & præcipue Regiæ Audientiæ Luceriæ, pro quibus Tribunal mixtum consultationem porrexit Regi nostro Invictissimo tenoris sequentis, vz.

S. R. M. Signore. Dalla Udienza di Lucera colla ingiunta relazione, che la M. V. si è servita di rimettere a questo Tribunale per informo con suo parere, si è rappresentato, che avendo comunicati gli ordini Reali da V. M. dati fuora circa de' Luoghi Pii laicali a' Governatori di quelle Provincie, incaricandone loro la dovuta fedele osservanza, alcuni de' medesimi l'aveano riferito incontrarsi da essi difficoltà nell' eseguirli circa la richiesta da farsi agli Ordinarj Diocesani per la destinazione di un lor Deputato ad intervenir *gratis* co' Razionali eletti secondo il solito alla visione de' conti de' suddetti Pii Luoghi; poichè trovandosi da molto tempo introdotto per trascuraggine, o compiacenza degli Amministratori l'abuso di vedersi tali conti dal solo Computista, o Razionale deputato dalla Curia Ecclesiastica, pretendeano gli Ordinarj di eleggere unicamente essi una tal persona, e non già destinare persona veruna, che con altri a quell' atto intervenisse.

Che i Vescovi a lor favore su di ciò interpetravano quelle parole del Cap. V. del Concordato, di eleggersi i Razionali *secondo il solito*; quando all' incontro solito non potea dirsi un abuso pregiudiziale anche a' Regj diritti; e le menzionate parole dovean solo riferirsi alla diversa maniera, con cui si eleggevano i Razionali secondo la qualità, e l'istituto de' Luoghi Pii. Che in effetto avendo tre Governatori della Terra di Morrone, di S. Croce, e di Castelvetere fatto eleggere i Razionali per la visione de' conti degli Amministratori di que' Luoghi Pii laicali, e richiesti i rispettivi Ordinarj, che sono il Pro-Vicario della Curia di Benevento, ed il Vescovo di Larino a destinare il Deputato loro, il quale intervenisse a quella discussione co' Razionali già eletti, avevano i medesimi assolutamente ricusato di farlo, pretendendo unicamente al Computista da eleggersi da essi appartenersi la visione de' conti. Che oltre a ciò pretendeva il Vescovo di Larino spettare a lui la facoltà di eleggere gli Economi, ed Amministratori de' medesimi Pii Luoghi laicali, anche nelle Cappelle di S. Antonio, e del Carmine della Terra di S. Croce, con tutto che fossero di Patronato Baronale, ed i passati Baroni Duca di Telese, e Conte Stella avessero fatta sempre una tal' elezione, usurpatasi dal Vescovo dopo la devoluzione di quella Terra al Real Patrimonio, e con molto discapito di quelle Cappelle; delle di cui rendite disposte aveva il Vescovo dispoticamente a suo piacere. E finalmente che in vista di tali relazioni de' menzionati Governatori avea stimato l'Udienza di prescrivere per ora a' medesimi, che si astenessero di dare su questo punto altro passo, impedendo il far vedere detti conti dal solo Computista Ecclesiastico secondo l'abuso introdotto; e di umiliarne a V. M. in tanto la notizia di tutto per riaverne i suoi Reali Oracoli, che dovessero a lei servir di norma, ed a Governatori Locali di regola.

Esaminatasi maturamente questa relazione dal Tribunale, fu ponderato, che sin dalla pubblicazione del Concilio di Trento cominciarono i Prelati del Regno a pretendere la giuridizionale ingerenza ne' conti, e nell' amministrazione de' Luoghi Pii laicali; fu loro sempre ciò fortemente contraddetto dal Governo per non essere stati qui ricevuti due capitoli del Concilio attinenti a sì fatti Luoghi, come privativamente sottoposti co' loro beni, e con le persone de' loro Amministratori laici a' Regj Magistrati; da' quali perciò fino a questi ultimi tempi non si è mai permesso a' medesimi Prelati di affatto ingerirsi nel temporale di quei Luoghi Pii, facendo tutt' i di loro atti abolire anche coll' uso de' rimedj economici. Che attento eziandio l'istesso Concilio di Trento su di cui unicamente fondavansi le pretensioni degli Ordinarj, non avean questi alcun diritto di eleggere i Razionali, e Deputati per la vision de' conti de' Luoghi Pii laicali; e molto meno d'ingerirsi affatto nella elezion de' loro Amministratori laici. Poichè siccome prima del Concilio essi niuna ingerenza tenevano in sì fatti Luoghi Pii, ed i conti di questi si discutevano in conseguenza da' Deputati laici eletti dalle parti, o da' loro competenti Giudici Secolari, a' quali detti luoghi co' loro beni, ed Amministratori eran soggetti; così a tal consuetudine non mai derogò il Concilio, ma solo volle, che in tal caso intervenisse alla vision de' conti cogli altri Deputati anche l'Ordinario, senza del quale non fossero valevoli, e legittime le ottenute liberatorie. Onde niente altro fuori di un tale intervento nella vision de' conti poteano mai giuridicamente pretendere i Vescovi del Regno in virtù del Concilio suddetto. Che nel Concordato siccome non erasi avuto affatto pensiero di attribuire a' Vescovi giuridizione alcuna sopra de' beni temporali de' Pii Luoghi laicali, e di loro Amministratori laici, come nello stesso Capo V. chiaramente appariva dalle disposizioni fatte tanto per la visita sola accordata *in spiritualibus*, quanto per la esecuzione delle significatorie da farsi contra de' laici dal solo Giudice laico; così altro non si era inteso di accordare a' Vescovi, se non che, la facoltà di far intervenire un lor Deputato insie-

insieme cogli altri nella vision de' conti per la maggiore indennità de' Pii Luoghi; nè altro potevano essi conseguentemente pretendere in tal dipendenza. Che in seguela di ciò dovevano aversi per abolite dal Concordato le varie particolari contrarie consuetudini del Regno, e praticarsi da per tutto quanto a' medesimi Pii Luoghi la stessa generale uniforme osservanza. Onde non potendo in virtù del Concordato più sussistere qualunque pretesa giurisdizion de' Vescovi sul temporale de' Luoghi Pii laicali, nè pure in conseguenza dovevano aver più luogo alcuno gli atti di eleggere i Razionali, e gli Amministratori de' medesimi Pii Luoghi, che da quella supposta lor giurisdizione potevano unicamente derivare. Che tenendosi tutto ciò presente, siccome non sembrava potersi dire solito giuridico qualunque atto di giurisdizione dagli Ordinarj esercitato nel destinare i Razionali, o eleggere gli Amministratori de' Pii Luoghi laici, per essersi tali atti giurisdizionali de' Prelati sempre contraddetti, e fatti abolire da' Regj Magistrati qualora giungevano a lor notizia, come contrarj alle pubbliche leggi del Regno, ed alla Real Giurisdizione, i cui diritti non potevano esser pregiudicati dalla connivenza, o trascuraggine de' privati vassalli; così quelle parole *secondo il solito* apposte nel Concordato, le quali anche venivano modificate dalle precedenti *da chi spetta*, non potendo attribuire diritto alcuno a coloro, i quali oltre al supposto solito niuna ragione aveano di eleggere gli Amministratori de' Luoghi Pii laicali, o i Razionali per la vision de' conti de' medesimi; doveano per necessità giusta il vero senso, e la mente del Concordato riferirsi non alla pertinenza della potestà giuridica di far tali elezioni, ma solo alle varie maniere con cui quegli atti si faceano da coloro, a' quali di ragione spettavano: essendo certo, che o per le particolari leggi delle fondazioni, o per trattarsi di corpi e Collegj approvati, come tra gli altri sono le Confraternite, varie dovevano esser forzosamente in tutto il Regno le consuetudini e le forme, con cui tali elezioni si facessero da quei, che aveano di ragione il diritto di farle, nè conveniva quelle mutare. E finalmente, che conforme parea bene il doversi ridurre le cose ad un metodo fermo o generale in tutto il Regno per maggior vantaggio de' Pii Luoghi laicali; così molto giusto, sembrava, e convenienté il regolar collo stesso uniforme sistema amendue l'elezioni così de' nuovi Amministratori laici, giusta il sentimento di questo Tribunale a V. M. umiliato nella sua Consulta degli otto del passato Novembre, come pur de' Razionali e Deputati, che dovessero vedere i conti degli Amministratori precedenti de' medesimi Luoghi Pii laicali. Di modo che quelle stesse persone, dalle quali si eleggono i nuovi Amministratori debban contemporaneamente ancora eleggere i Razionali per la vision de' conti degli Amministratori passati; osservando legalmente nell'elezioni degli uni, e degli altri le medesime condizioni, e riserve personali; cioè che i nuovi Amministratori ed i Razionali suddetti eleggendi non sien debitori de' Luoghi Pii; che avendo gli altre volte amministrati, ne abbiano dopo il rendimento de' conti ottenuta la debita liberatoria; e che non sien consanguinei, ed affini degli Amministratori precedenti fino al terzo grado inclusivamente *de jure civili*.

Onde il Tribunale inerendo alla menzionata sua Consulta ha stimato doversi a V. M. rappresentare, che possa degnarsi tanto alla Udienza di Lucera in risposta della sua relazione, quanto a tutte le altre generalmente prescrivere, che qualora non vi sia la fondazione in contrario di alcun Pio Luogo, colla quale sieno specificamente chiamate all' amministrazion di esso alcune particolari Famiglie, o Persone, che sien tuttavia esistenti; e quando non si tratti di Confraternite, o altri Collegj laicali con autorità legittima istituiti, debban tutte l'elezioni così de' nuovi Amministratori de' Luoghi Pii laicali, come pur de' Razionali deputandi alla vision de' conti degli Amministratori precedenti, farsi contemporaneamente finito l'anno dell' amministrazione in pubblico Parlamento a tal fine convocando in ciascuna Terra, conforme si pratica nella elezion degli Officiali, ed Amministratori delle Università del Regno, senza doversi attendere qualunque osservanza, o consuetudine anche immemorabile in contrario sotto la pena della nullità dell' atto, ed altre ad arbitrio della M. V.; con che però tanto i nuovi Amministratori, quanto i Razionali suddetti nell' istesso tempo eleggendi, non abbiano alcuna delle tre menzionate eccezioni, per cui non sarebbero capaci di esser eletti: e che ne' suddetti due casi delle particolari fondazioni o delle Confraternite, od altri Collegj laicali, si osservi, quanto al primo, la legge specifica della fondazion de' Luoghi Pii; e quanto al secondo i Confratelli, ed i Collegiali giuridicamente adunati eleggano contemporaneamente i nuovi Amministratori, ed i Razionali, colle medesime riserve però di sopra espresse; con doversi nella vision de' conti praticare la forma prescritta dal Concordato, e dagli ordini generali da V. M. dati fuora per la esecuzion del medesimo. Iddio guardi, e conservi la Sacra &c. Dal Tribunal Misto a' 18. Aprile 1742. = *di V. M. Umiliss. Vassalli C. Arcive. di Tessal. Pres.* = *G. N. Vesc. di Traj.* = *Giuseppe Maria Andreassi* = *Carlo Mauri* = *Agnello Franchini Segr.*

Prædictæ Consultationi benigne annuit S. M., & juxta tenorem ejusdem circulares ordines directi fuerunt Præsidibus Provincialibus, & Commissario Campaneæ, & sequenti Regali Diplomate directo Regio Capellano Majori Tribunalis Mixti Præsidenti notitiam præbuit, *vz.*

Ill. Señor. Enterado el Rey de lo que el Tribunal Mixto representa en consulta de 18. del pasado en vista de la relacion de la Audiencia de Lucera acerca de los reparos, que encontravan los Governadores de aquella Provincia en la execucion de los ordenes distribuidos tocantes a los Lugares Pios laicales, se ha dignado conformarse con el dictamen del dicho Tribunal, y mandado dar circularmente las ordenes a todos los Presides de las Provincias, y al Comisario de Campaña para su puntual, y devido cumplimiento: y de Real orden lo participo a VS. Ill., paraque el referido Tribunal se halla en esta inteligencia. Dios guarde a VS. Ill. muchos años como desseo. Palacio a 12. de Mayo 1742. = *D. Gaetano Maria Brancone* = *Ill. Señor Arzobispo de Tesalonica.*

Eadem

Eadem descripta norma practicari debet, non solum quando Loca pia gubernantur a solis Laicis; sed etiam quando promiscue Laici, & Ecclesiastici administrant; pluries Tribunal Mixtum ita consultavit S. M., & præcipue pro Civitate Fundorum sub die 2. Aprilis, & pro Terra Trajetti in Diœcesi Cajetæ sub die 2. Maii 1742.

Sub die 30. Maii 1742. Tribunal Mixtum repræsentavit S. M., quod in causa computorum quatuor Capellarum a laicis administratarum Casalis Cisternæ Diœcesis Nolanæ, licet Joachim Calabrese unus ex præteritis Administratoribus produxisset ejus computa in Tribunali Mixto, non existimavit ad eorum discussionem procedere, quia primo fieri debebat in loco administrationis juxta Concordatum, etiam ne tollerent Ordinario jus destinandi in illo actu primæ visionis suum Deputatum gratis interventurum, reservata tamen in casu gravaminis revisione dictorum computorum Tribunali Mixto.

Ex Regali diplomate diei 12. Maii 1742. misso circulariter ad omnes Præsides Provinciales, & ad Commissarium Campaneæ generaliter præscriptum est, quod dummodo fundatio alicujus Loci Pii non sit contraria, qua specifice vocentur ad ejus administrationem particulares familiæ, vel personæ, quæ actu existant, & quan-
10 do non agatur de Confraternitatibus, aut aliis Collegiis laicalibus legitima auctoritate institutis, omnes electiones novorum Administratorum Locorum Piorum Laicalium, & Rationalium, ad præcedentium Administratorum computorum visionem Deputatorum, fieri debeant contemporanee completo anno administrationis in publico Parlamento ad hunc finem convocando in quolibet Terra, prout usu receptum est in electione Officialium Universitatum Regni; non ob-
11 stante quacumque observantia, & consuetudine etiam immemorabili contraria, sub pœna nullitatis, & invaliditatis actus, aliarumque arbitrio S. M.: Hac tamen conditione, quod tam novi Administratores, quam Rationales prædicti eodem tempore eligendi non habeant unam ex tribus exceptionibus, quæ eorum electionis incapaces redderet.

12 Prima exceptio est, ut non sint debitores Locorum Piorum.

Secunda, ut habeant debitam liberatoriam post computorum redditionem pro administratione eorundem alias facta.

Tertia exceptio est, ut non sint consanguinei, & affines præcedentium Administratorum usque ad tertium gradum inclusive de Jure Civili.

13 Quod in prædictis duobus casibus particularium fundationum, aut Confraternitatum, aut Collegiorum laicalium observetur quoad primum lex specifica fundationis Locorum Piorum: &
14 quoad secundum Confratres, & Collegia juridice congregata eligant eodem tempore novos Administratores, & Rationales cum enunciatis reservationibus, & visio computorum fieri debeat juxta formam præscriptam a Concordato, & ab ordinibus generalibus S. M. emanatis pro executione ejusdem.

15 Pro executione omnium prædictorum operæ pretium ducimus transcribere Regale Diploma S. M. sub die 9. Mensis Decembris 1743. pro Reverendo Episcopo Triventi Præsidi Luceriæ directum. E. C.

Inteso il Re di tutto l'espressato da VS. con cotesta Udienza nella sua relazione de' 23. Luglio prossimo passato, ed in quella de' 22. del caduto Ottobre toccante a' Luoghi Pii della Terra di Frosolone, come ancora di altre notizie concernenti alla medesima materia; ha risoluto S. M., secondo di suo Regal Ordine prevengo a V. S., che in suo Regal Nome faccia, che per mezzo di questo Governatore Locale sia partecipato così al Vescovo di Trivento, come agli Officiali di quella Università, che avendo S. M. fatto maturamente considerare tutte le ragioni del medesimo Prelato toccante al suo preteso diritto giurisdizionale sopra il Governo temporale, tanto delle quattro Chiese sistenti in detta Terra sotto il titolo di S. Maria, S. Pietro, S. Michele Arcangelo, S. Egidio; quanto ancora delle tre Cappelle del SS. Sacramento, del Rosario, e del Pur-
16 gatorio sistente in quella Chiesa Arcipretale di S. Maria, non ha riconosciuto in quelle esser alcun motivo giuridico, per lo quale dette Chiese, e Cappelle possano riputarsi esenti dalla general disposizione del Concordato, e de' generali ordini degli 11. Maggio dell'anno passato, con soggettarsi nel temporale ancora delle medesime alla cura dello stesso Vescovo, come sta prescritto nel riferito Concordato, in ciò che mira a' Luoghi Pii da' soli Ecclesiastici sempre amministrati, e che fra tanto debba il medesimo assolutamente astenersi di prendere alcuna menoma giuridica ingerenza, o di fare che sia presa dalla sua Curia, o da qualsivoglia Ministro Ecclesiastico tanto nell'elezione degli Amministratori di dette Chiese, e Cappelle, o de' Razionali per ragione de' conti, quanto in qualsivoglia altra temporale dipendenza delle medesime, lasciando salvo al medesimo Vescovo in quelle il solito diritto di visitarle solamente nello spirituale, e di eleggere un suo Deputato Ecclesiastico, che graziosamente intervenga alla visura da farsi in ciascheduno anno de' conti degli Amministratori di dette Chiese, e Cappelle da' Razionali da eleggersi da quella Università, non ostante qualsivoglia solito anteriore al detto Concordato.

Che la menzionata Università in pubblico parlamento con le precedenti necessarie formalità congregata, debba procedere in ciaschedun anno all'indipendente libera elezione de' nuovi Priori, così delle riferite quattro Chiese, come ancora delle suddette tre Cappelle situate dentro della medesima Arcipretal Chiesa di S. Maria, eleggendo per ciascheduna di tale Chiesa, e Cappelle due Priori, ed altrimenti, delle quali resti libero, e salvo il diritto, e jus onorevole di prendersi uno a propria soddisfazione tanto dell'Arciprete di detta Chiesa Matrice, così per questa sua particolar Chiesa, come per ciascheduna di dette tre Cappelle in quella esistenti; quanto ancora a' respettivi Rettori, e Parochi delle due Chiese solamente, fuora del qual semplice onorato diritto non dovranno la Curia Vescovile di Trivento, ed i detti Arcipreti e Parochi assolutamente inserirsi in altro qualsivoglia atto, che il governo,

amministrazione, o altra temporalità di dette quattro Chiese, e tre Cappelle della Matrice spettasse.

Che nel medesimo tempo, che sieno eletti dall'Università i detti nuovi Amministratori, e Priori debbano essere ancora eletti dalla medesima i Razionali per la visura de' conti degli antecedenti Priori, ed Amministratori di dette Chiese, e Cappelle, i quali con l'intervento grazioso del Deputato dell'Ordinario, dovranno procedere all'esame di detti conti, secondo il prescritto nelle Reali Istruzioni a tal effetto stampate, salvo sempre il ricorso al medesimo Tribunale Misto tanto su cose di gravame della significatoria di detti Razionali, e Deputato Ecclesiastico, quanto per qualsivoglia altro litigio, che possa suscitarsi da occasione; e toccante al dar di detti conti a tenore del Concordato, con avvertenza, che i nuovi Priori, e Razionali da eleggersi da detta Università non tengano alcuna delle tre eccezioni contenute ne' Reali Ordini di S. M. de' 12. di Maggio dell'anno passato, e dopo di quelli i nuovi Amministratori sieno di conosciuto onore, capaci, e benestanti per la magior cautela di detti Luoghi Pii.

Che ritrovandosi dalla detta Università già eletti nel passato Settembre i nuovi Amministratori delle quattro Chiese sopraddette, debba procedersi prontamente dalla medesima nell'espressato modo all'elezione in pubblico Parlamento di ciascheduna delle tre Cappelle del SS. Sagramento, del Rosario, e della Morte, situate in detta Matrice Chiesa, de' quali l'Arciprete della medesima sceglierà uno per ciascheduna Cappella, che sia di sua maggior soddisfazione, come ancora di due Razionali, che uniti co' Deputati dell'Ordinario, debbano nella già espressata forma esaminare i conti de' Sacerdoti D. Alessandro di Cristofano, D. Mattia Fazzana, D. Nicola Ruffo, e degli altri Ecclesiastici, che tanto nell'anno passato, come nel corrente si trovano Amministratori delle medesime Cappelle pendente la controversia, dalla medesima Università dedotta sopra di quelle dopo il mese di Luglio dell'anno prossimo passato.

Che i nuovi Amministratori dell'Università respettivamente già eletti per le quattro Chiese, e le tre Cappelle della Matrice sieno obbligati a respettivamente formare un distinto, e general Inventario, e Stato di tutti gli effetti, beni, ed obblazioni; come ancora delle rendite pertinenti a ciascheduna di dette Chiese, e Cappelle co' respettivi debiti, e pesi ordinarj delle medesime, i quali Stato, ed Inventario dovranno essere rimessi a V. S. da detto Governatore Locale in forma autentica; perchè di poi si rimetteranno a S. M. per questa Segretaria di mio carico, affine di passarsi nel Tribunale Misto, per tenersi presenti nell'occorrenze, ed invigilare, secondo il prescritto in detto Concordato; tal che di que' beni, e rendite si faccia quell'uso conveniente alla naturalezza, ed obbligazioni di ciascheduno di detti luoghi.

Che consecutivamente a tutto questo debba il medesimo Vescovo astringere i passati, e presenti Amministratori Ecclesiastici di dette tre Cappelle della Chiesa Matrice, non solamente a desistere con effetto dall'amministrazione delle medesime, lasciandola interamente a quelli, che dall'Università, come sta detto, saranno eletti a tal carico, facendo consegnare a' medesimi nuovi Amministratori tutt'i libri, Platea, e scritture di detti Pii Luoghi, con tutto il grano, denaro, ed altri quali si vogliano effetti de' medesimi colle debite cautele a beneficio di detti Ecclesiastici, nelle quali tutte le rendite, scritture, ed effetti debbano esser distintamente notati fino ancora a dar con effetto i conti di loro amministrazione a' Razionali, che dalla detta Università saranno eletti, ed al Deputato Ecclesiastico dal medesimo Prelato nella forma già espressata.

Finalmente che così come con tali determinazioni resta tutta la controversia interamente cancellata toccante al Governo, ed alla temporale amministrazione delle sopraddette Chiese, e Cappelle di detta Università di Frosolone; così confida S. M. nel zelo del medesimo Vescovo che dopo di aver eletto un Deputato di tutto il maggior onore, il quale intervenga graziosamente in detta visura de' conti, secondo il Concordato, sempre che tenga notizia di alcun pregiudizio di detti Luoghi Pii, non lascerà d'informarsi accertatamente, e parteciparlo distintamente a S. M., perchè possa dare la provvidenza opportuna alla maggiore indennità di detti Luoghi Pii: Dio guardi a VS. molti anni, come desidero. Napoli 9. Novembre 1743. = *D. Gaetano Maria Brancone* = *Sign. Preside di Lucera.*

Pro Locis Piis, & corporibus mixtis, S. M. in pluribus casibus particularibus decrevit, quod personæ Ecclesiasticæ eligi possint ad officium administrationis, recedens ab Ordinibus datis in anno 1740. quia hujusmodi Administratores Ecclesiastici æque, ac Laici reddere debent computa Rationalibus, ut supra eligendis, & gravamina significatoriarum produci debent ad Tribunal mixtum.

17

Permultæ aliæ Regales determinationes successive pro bono regimine Locorum Piorum a Rege Nostro Invictissimo opportune emanatæ fuerunt, v3. quod Consules Maris, & Terræ, qui Locorum Piorum administrationem sumerent, subiiciantur Legi Concordati, nec fori exemptionem opponere possint; prout ex Regali Diplomate sub die 28. mensis Julii 1742. E. G.

18

Aviendo el Rey declarado, que los Consules de Mar, y Tierra de este Reyno quedan entos en attual Ministerio de los mismos exercer los cargos de Administradores de los Lugares pios; respecto a los quales y especialmiente para la data de las cuentas, deben quedar sugetos a las mismas leyes que S. M. ha dado para todos segun el Concordato, como si no fuesen, por lo que mira a tales cargos Ministros de los Consolados; paso de orden de S. M. a VS. como Delegado de la Real Jurisdicion esta noticia para que en todo caso, lo tenga a si entendido. Dios guarde a VS. M. años como desseo. Palacio y Julio 28. del 1742. = *D. Gaetano Maria Brancone* = *Señor Marques D. Nicolas Fraggianni.*

19

Locati iisdem Regiæ Doganæ Menæ Pecudum Apuliæ Administratores eorundem Locorum, nec etiam gaudent exemptione, sed subite de-

20 bent legem Concordati, prout ex Regali Diplomate die 9. Augusti anni 1742. E. G.

*Ill. Señor. En vista de la Consulta del Tribunal Mixto de 10. del proximo passado Mayo respectiva los Locades de la Aduana de Foxa, y otros privilegiados, aviendo el Rey conformandose con el dictamen del mismo Tribunal; y dadose los ordenes correspondientes en 8. del caido, 21 de orden de S. M. paso a VS. Ill. este aviso para noticia de dicho Tribunal Mixto. Dios guarde a VS. Ill. muchos años como desseo. Palacio 9. Agosto del 1742.* = Ill. Señor El Marques Brancone = Señor Arzobisbo Capellan Mayor.

Ex Regali Diplomate sub die 7. Augusti anni 1745. S. M. decrevit, quod omnes Judices Ordinarii, & Ministri Regni, coram quibus deducuntur quæstiones nullitatum electionum Gu-22 bernatorum Locorum Piorum laicalium, omnino ante quamcumque aliam causam hanc expediant infra mensem, nec in eorum decretis am-23 plius apponant solitas clausulas (*& interim exerceant veteres*) sed absque alia prorogatione immediate a principio litis statuere debent, ut præteriti Administratores, sive Gubernatores desistant, & interim admittantur ad Gubernium illi, qui in temporibus præteritis rite, & recte administraverunt, reddiderunt computa, & liberato-24 riam obtinuerunt; si tamen illam non obtinuerint, exerceant Viri probi melioris conditionis, & famæ in illa Universitate, prout clarius apparet ex dicto Regali Diplomate directo Regio Capellano Majori Tribunalis mixti Præsidenti, E. G.

Ill. Señor. Aviendo el Rey conocido, que los Governadores de los Lugares Pios laycales para continuar, no obstante el tiempo ya decaido, sus encargos, y no dar cuenta de sus administraciones segun el Concordato, proponen, o haçen artifiziosamente proponer exceptiones, y nullidades contra las eleciones de sus successores Administradores nuevos, y como que en vista de ellas suole commetterse por los Regios Tribunales la informacion, y ordenarse, que entretanto continuen en el esercicio los passados administratores, quedando despues por la major parte semejantes Pleitos indecisos, o son prolongados por la malicia, y calumnias de los plei-25 tantes, con tantos remedios legales, de modo que por la diversidad, y multidud de las dependencias de los Tribunales superiores suczede, que antes de despacharse la causa de elecion termine el tempo del encargo, y queden en summa confusion los cuentos de los Lugares Pios a desmas del dispendio del Pleito vanamente promovido, y por largo tiempo suffrido. Para evitar pues tal inconveniente, e desorden, ha resuelto Su Majestad, que todos los Juezes, y Ministros Ordinarios del Reyno ante los quales seran promovidas las questiones de nullitades de elecciones de los Governadores de Lugares Pios laycales, entre un mese precisamente con proferencia a qualquiera otro pleito, despachen dentro de un mes tales causas, oi usen mas las solitas clausulas, *& interim exerceant veteres*, sino que sine aguardar otro tiempo, immediatamente desde el principio del pleito deban ordenar, que los passados Administratores, Governadores desistan; y interinamente subentren a governar aquellos, que en los tiempos han governado dichos Lugares Pios laycales, han dado las cuentas, y obtenido las liberatorias, y en caso que no las hayan obtenido, ya que de poco tiempo a esta parte por el Concordato ha sido puesta en mas rigorosa practica la vista de las cuentas, sean los mas acredidados, y de major buena opinion en el Publico, y de orden de Su Majestad lo prevengo a VS. Ill. en respuesta de la consulta del Tribunal Mixto de 22. de Diziembre del año proximo passado y para inteligencia, y instrucion del mismo Tribunal. Dios guarde a VS. Ill. muchos años como desseo. Palacio y Agosto 7. del 1745. = *D. Gaetano Maria Brancone* = *Señor Arzobisbo Capellan Major.*

## CIRCA MATERIAM SANCTI OFFICII.

*A los Deputados del Santo Ofisio.*

26 AViendo el Rey reconoçido por Consulta de la Camara de Santa Clara, quan desordenadamente han sido formados por la Curia Arçobispal de esta Ciudad, los quatro Processos en materia de Fee contra el Saçerdote Don Antonino Nava, Francisco Frascogna; y el Diacono Don Angel Petrella; queriendo Su Majestad chanzellar tales desordenes, y impedir los que pueden suczeder en lo venidero, para indemnidad de sus Supremos Reales Derechos, y de las Leyes de este Reyno, y de las graçias conçedidas a esta Ciudad; ha resuelto y mandado al Delegado de su Real Jurisdiçion, haga luego en la forma solita intimar el destierro de este Reyno, en el termino de ocho dias a los Canonigos Don Thomas Ruggiero, y Don Domingo Giordano, y que llamandose luego el mismo Delegado de la Real Jurisdicion, al Vicario General de dicha Curia Arçobispal, le haga en Real

*Alli Deputati del Sant'Offizio.*

AVendo il Re riconosciuto con consulta della Camera di Santa Chiara quanto disordinatamente sieno stati formati dalla Curia Arcivescovile di questa Città i quattro processi in materia di Fede, contra del Sacerdote D. Antonino Nava, Francesco Frascogna, ed il Diacono D. Angelo Petrella. Volendo S. M. cancellare tali disordini, ed impedire quelli, che possano succedere per l'avvenire, per l'indennità de' suoi Supremi Reali Diritti, delle leggi di questo Regno, e delle Grazie concedute a questa Città; ha risoluto, e comandato al Delegato della sua Real Giurisdizione, che faccia subito nella forma solita intimare il destierro da questo Regno nel termine di otto giorni, a' Canonici D. Tommaso Ruggiero, e D. Domenico Giordano: e che chiamandosi subito dal medesimo Delegato della Real Giurisdizione il Vicario Generale di detta Curia Arcivescovile, gli faccia in Real Nome

Real nombre una grave repreençion por su atrevimiento de no aver executado puntualmente las leyes del Reyno en proçedimiento de los sobredichos Actos, y que por lo venidero este con seria attençion a observarlas, pues que en otro modo S. M. usarà contra el mismo, los mas fuertes economicos expedientes.

Que los sobredichos Procesos no sean restituidos a dicha Curia Arçobispal, si no que sean retenidos, como en semejantes casos ha sido la practica, en el Règio Archivio de la Real Jurisdiçion, y que para la reduction de las cosas a su antiguo estado, como tambien para purgarse los attentados commetidos en el procedimiento de ellos, el mismo Delegado de la Real Jurisdiçion, insinue al dicho Vicario Generale de esta Curia Arçobispal, que luego restituia al Arçobispo de Capua de quien lo ha reçivido carçerado, el dicho Diacono Don Angel Potrella; reteniendose, no solamente el sobredicho Francisco Frascogna, que por Su Magestad le fue remetido, desde el mes de Deçiembre del año 1743. por notiçias, que se tuvieren, de aver proferido proposiçiones hereticales, y manifestantes Ateismo, sino tambien el Saçerdote Don Antonino Nava que esta sugeto a su Jurisdiçion, contra los quales Reos pudiendo, y queriendo en adelanta proçeder la misma Curia, haya de observar exactamente las siguientes Reales insinuaçiones para el recto, y inviolable ordinario proçedimiento.

Que el mismo Vicario General promptamente chanzelle todo aquello, que en alcun modo, o en la pura apparençia, o en la verdadera substançia resguarda el antiguo nuevo Tribunal de la Fee existente en la misma Curia, y con especialidad el Fiscal, el Mastrodata, los Notarios, el Sello particular del Sancto Ofiçio, el Portero, los Juezes, y los Consultores de tal Tribunal, la estançia en las Carzeles llamanda del Sancto Ofizio, y chanzelle la inscripzion, *Sanctum Officium*: entallada en Marmol sobre la puerta principal en las Estançias destinadas al uso de los sobredichos Ofiziales y Subalternos del pretendido Tribunal de la Sancta Fee: empleando dichas estancias en otro uso, que sea totalmente diverso; y que deba ser restituido a S. M. el sobredicho particular Sello, como tambien todas las Patentes originales de los sobredichos Ofiziales, y Subalternos Diputados en las causas de Fee, con el rescuentro de aver sido todo lo demas que resguarda las sobredichas Chanzellaziones puntualmente executado, bajo la pena del destierro immediatamente del Reyno de dichos Patentados, y de otros que por lo venidero resiviran tales ofizios, ademas de ser declarados desde aora para entonçes incursos an la Real indignaçion, que los tratarà como publicos perturbadores del Estado.

Y paraque en lo venidero quede quitada a los Nazionales toda sombra de sospecha, y en consequençia para la estable seguridad de sus animos, para el esenzial serviaio de Dios, y el mas exemplar decoro de nuestra Sanctissima Religion; ha tambien mandado S. M. al dicho Delegado de su Real Jurisdiçion, insinue assi mismo en su Real Nombre al sobredicho Vicario General,

Que por lo que mira a los Ecclesiasticos, Se-

Nome una grave riprensione per lo suo ardire, di non aver eseguire puntualmente le leggi del Regno, nel procedimento de' sopraddetti atti, e che per l'avvenire stia con seria attenzione ad osservarle: poichè in altro modo S. M. praticherà contra del medesimo i più forti economici espedienti.

Che i sopraddetti processi non sieno restituiti a detta Curia Arcivescovile; ma che si ritengano, come in somiglianti casi si è praticato nel Regio Archivio della Reale Giurisdizione; e che per la riduzione delle cose al di loro antico stato, come ancora per purgar gli attentati commessi nel procedimento di quelli, il medesimo Delegato della Real Giurisdizione insinuì al detto Vicario Generale di questa Curia Arcivescovile, che subito restituisca all'Arcivescovo di Capua, da chi lo ricavè carcerato, il detto Diacono D. Angelo Petrella, ritenendosi non solamente il sopraddetto Francesco Frascogna, che da S. M. le fu rimesso fin dal mese di Dicembre 1743. per le notizie che si ebbero, di avere egli profferite proposizioni Ereticali, e che manifestavano Ateismo, come ancora il Sacerdote D. Antonino Nava, che sta sottoposto alla sua Giurisdizione; contra i quali Rei potendo, e volendo in avvenire procedere la medesima Curia, abbia da osservare esattamente le seguenti Reali insinuazioni per lo retto, ed inviolabile ordinario procedimento.

Che il Vicario Generale prontamente cassi tutto quello, che in alcun modo, o nella pura apparenza, o nella vera sostanza riguarda l'antico, o nuovo Tribunale della Fede esistente nella medesima Curia, e con ispecialità il Fiscale, il Mastrodatti, i Notai, il Suggello particolare del Sant'Officio, il Portiero, i Giudici, i Consultori di tal Tribunale, la stanza nelle carceri chiamate del S. Officio, e cassi l'iscrizione *Sanctum Officium*, intagliata in marmo sopra la porta principale delle stanze destinate all'uso de' sopraddetti Officiali e Subalterni del preteso Tribunale della Santa Fede: impiegando dette stanze ad altr'uso, che sia totalmente diverso; e che debba essere restituito a S. M. il sopraddetto particolar Suggello, come ancora tutte le Patenti originali de' sopraddetti Officiali e Subalterni Deputati nelle causa di Fede, con il riscontro di essere stato tutto il di più, che riguarda le sopraddette cancellazioni puntualmente eseguito, sotto la pena dello sfratto immediatamente dal Regno di detti Patentati, e degli altri, che per l'avvenire riceveranno tali Officj, ed oltre a ciò di essere dichiarati da ora per allora incorsi nella Reale Indignazione, che li tratterà come pubblici Perturbatori dello Stato.

Ed affinchè per l'avvenire rimanga tolta a' Nazionali ogni ombra di sospetto, ed in conseguenza per la stabile sicurezza de' di loro animi, per l'essenziale servizio di Dio, ed il più esemplare decoro della nostra Santissima Religione; ha comandato ancora S. M. al Delegato della Real Giurisdizione, che insinui anche in suo Real Nome al sopraddetto Vicario Generale,

Che per quanto riguarda gli Ecclesiastici Secolari, e Regolari Inquisiti di Eresia, o di leggiero, o veemente sospetto della medesima, come ancora i Laici nel solo Reato di Eresia, o di

Seglares y Reglares inquisidos de Heregia, o de leye, o de vehemente sospecha de la misma, como tambien a los Legos, en el solo reato de Heregia, o de otro delito del privativo conozimento de la sola potestad Ecclesiastica sobre los Legos a tenor del Capitulo VI. del Concordato, dicha Curia Ordinaria Arçobispal, no deba proçeder a citazion, ni carçerazion, si no exhibe antes a S. M. el Proceso informativo, y que daspues haya obtenido la Real permision de poder executar la citazion, y la prision, y de proçeder en adelante, interpuesta que avra la sentençia, antes de publicarla, y executarla, deba por la segunda vez exhibir a S. M. el Proceso para veer assi en la primera, como en la segunda vez, y si hayan sido tales actos formados por la via ordinaria, segun las leyes del Reyno, y las Graçias conçedidas a esta Ciudad.

Que dandose a los Reos la defenza quando no tenga nada qua esperar de ellos el Fisco, la misma Curia Arçobispal no los deba tener mas en los Criminales ni en otras Carzeles secretas, si no que deben dichos Reos estar en comun con todos los demas carçerados civiles, y que hayan la facultad como todos los demas de ascribir, y hablar aquien quieran, quando, y como lo deseen, y lo pidan, sin obliçacion de obtener la liçençia, a los quales Reos deba darse un Abogado de proponersi vez por vez en cada occurençia por VV. SS. y de aprobarse por S. M., el qual Abogado debera usar toda diliçençia, y atençion en su Patroçinio a fin qua queden los subredichos Reos, exemptos de todo su dañoso perjuizio.

Finalmente, que en todas las citationes de hazerse tanto por las causas de Fee, quanto por qualquiera otra causa ordinaria, assi de los Reos principales Ecclesiasticos, o Legos como de los solos testimonios Legos, debe la mensionada Curia Arçobispal axpresar la causa especifica del delicto, por el qual sean expedidas las dichas citaziones.

Ademas se ha servido S. M. ordenar al mismo Delegado de su Real Jurisdiçion que las sobredichas Reales providentias por lo venidero, sean hechas por el mismo, con Cartas Circulares a todos los demas Arçobispos, y Obispos del Reyno para su inteligençia, y execuçion, significandoles igualmente, que en el defeosivo de los Reos debera assi intervenir un Abogado an sus Curias Ecclesiasticas, de eligersa por S. M. por medio de la Camera de Sancta Clara, despues que S. M. avrà visto el Proceso informativo y dado la permision de procederse en adelante.

Todo lo que me ha mandado S. M. pasar a la noticia de VV. SS. paraque se hallen en su entelligençia, y manifestarles al mismo tiempo, como executo, su Real gratitud a la vigilançia, y zelo de VV. SS. en esta dependençia, pues han sido muy justificados sus recursos, paraque no quedasen perjudicadas las gracias a esto Reyno acordadas, las quales siempre que se pretendan vulnerar obeodran VV. SS. por medio da sus recursos y supplicas a S. M. la inviolabla observancia. Dios guarda a VV. SS. muchos años como deseo. Palacio y Diziembre 29. de 1746. = *El Marques Brancone.*

*Señores Diputados del S. Ofizio.*

o di altro delitto del privativo conoscimento della sola potestà Ecclesiastica sopra i Laici a tenore del Capitolo VI. del Concordato, detta Curia ordinaria Arcivescovile, non debba procedere a citazione, sa prima non esibisca a S. M. il processo informativo, e che dopo ottenuto il Real permesso di poter eseguire la citazione, e la prigionia, e di procedere avanti, interposta che avrà la sentenza, prima di pubblicarla ed eseguirla, debba per la seconda volta esibire a S. M. il processo per vedere così nella prima, come nella seconda volta, se sieno stati tali atti formati per la via ordinaria, secondo le Leggi del Regno, e le grazie concedute a questa Città.

Che dandosi a' Rei la difesa, quando non abbia altro da attenderne il Fisco, non debba tenerli più ne' criminali, nè in altre carceri secrete, ma che debbano detti Rei stare in commune con tutti gli altri carcerati civili, e che abbiano la facoltà, come gli altri di scrivere a parlara a chi vorranno, quando e come lo desidereranno, e lo chiederanno, senz'obbligo di ottenere la licenza; a' quali Rei debba darsi un Avvocato da proporsi volta per volta in ciascuna occorrenza dalle VV. SS., e da approvarsi da S. M., il quale Avvocato dovrà usare tutta la diligenza ed attenzion nel lor pacrocinio, affinchè restino i sopraddetti Rei esenti da ogni loro dannoso pregiudizio.

Fioalmente, che in tutte le citazioni da farsi tanto per le cause di Fede, quanto per qualsivoglia altra causa ordinaria, così di Rei principali Ecclesiastici, o Laici, come de' soli testimonj laici, debba la menzionata Curia Arcivescovile esprimere la causa specifica del delitto, per la quala siensi spedite le dette citazioni.

Di più si è servita S. M. ordinare al medesimo Delegato della sua Reale Giurisdizione, che le sopraddette Reali provvidenze per l'avvenire, si facciano dal medesimo con lettere circolari a tutti gli altri Arcivescovi e Vescovi del Regno per loro intelligenza ed asecuzione, significando loro altresì, che nel difensivo de' Rei, dovrà pur intervenire un Avvocato nelle loro Curia Ecclesiastiche da eleggersi da S. M. per mezzo della Camera di Santa Chiara, dopo che S. M. avrà, veduto il processo informativo, data la permissione di procedersi avanti.

Tutto ciò mi ha comandato S. M. passarlo alla notizia di loro Signori, affinchè ne abbiano l'intelligenza, e manifestar loro nel medesimo tempo, come l'eseguisco, la sua Reale gratitudine alla vigilanza e zelo di loro Signori in questa dipendenza, poichè sono stati molto giustificati i loro ricorsi, acciocchè non restassero pregiudicate le Grazie accordate a questo Regno, la quali sempre che si pretendano vulnerare, ne otterranno loro Signori per mezzo de' loro ricorsi, e suppliche a S. M. la inviolabile osservanza, Dio guardi la SS. VV. molti anni come desidero, Palazzo a' 19. Dicembre 1746.

*Il Marchese Brancone.*

*Signori Deputati del Sant'Officio.*

Illu-

*Illustrissimo, e Reverendissimo Signore Padrone osservandissimo.*

NOn è entrato mai in dubbio il Real animo di S. M. che nelle occorrenze delle cause di Fede, voglia VS. Illustrissima attentare di altramente procedere, che colla sua Curia, e co' Ministri ordinarj della medesima, colla sua facoltà ordinaria, e colla forma parimente ordinaria, stabilita da' Sacri Canoni anteriormente alla nascita del preteso, e mai tra noi conosciuto Tribunale del S. Officio, ed autorizzata dalle Leggi, dalle Grazie, e da' Privilegj del Regno: in maniera che la procedura delle medesime non debba in quanto alla forma, nè in quanto alla sostanza in minima parte esser differente da quella di tutte le altre cause Ecclesiastiche criminali. Si è degnata solamente la M. S. ordinarmi, che per la più facile, ed esatta osservanza di questa gelosa parte dell' Ecclesiastica disciplina del Nostro Religiosissimo Regno, come pure per la equità de' Giudizj Canonici, e per togliere ogni ombra di sospetto a' Nazionali, ed in conseguenza per la pubblica quiete, e per lo maggior servizio di Dio, a decoro della Santa Religione, si è degnata, replico, ordinarmi insinuare a VS. Illustrissima.

I. Che per quel che riguarda gli Ecclesiastici Secolari, o Regolari, inquisiti di Eresia, ovvero di leggiero, o veemente sospetto della medesima, come pure rispetto a' Laici nel solo delitto dell' Eresia, o di altro delitto del privativo conoscimento della sola Potestà Ecclesiastica sopra di essi Laici a tenore del Capo VI. del Concordato: Cotesta sua Curia Ordinaria, come sopra, non debba procedere nè a citazione, nè a carcerazione dell' Inquisito Ecclesiastico, o Laico, se non esibisca prima a S. M. il processo informativo, e non abbia di poi ottenuto il Reale permesso di poter eseguire la citazione, o la carcerazione, e di poter procedere avanti nella causa. Ed interpostasi dalla Curia la sentenza, prima però di pubblicarla, e di eseguirla, debba VS. Illustrissima per la seconda volta esibire a S. M. il processo, per vedersi così nella prima, come nella seconda esibizione, se tali atti sieno stati formati per la via ordinaria, e secondo le leggi, e le grazie concedute al Regno.

II. Che nel difensivo da darsi al Reo, si astenga la Curia di tenerlo riservato, o in criminale; ma debba rilasciarlo alla larga, e in commune con tutti gli altri carcerati civili, affinchè più traluca la notorietà del giuridico procedimento Canonico con godere il Reo la giusta facoltà di scrivere e parlare a chiunque, quando, e come lo desidera, per la propria, e legale sua difesa, senza obbligo di averne a chiedere, ed ottenere la licenza. Ed a tal effetto, in vista della prima esibizione del processo, nel tempo istesso, che S. M. accorderà la licenza di proseguirsi la causa, destinerà per mezzo della Real Camera di S. Chiara un Avvocato, che avrà il carico d'intervenire in tutti gli atti della difesa del Reo, con usare ogni diligenza, ed attenzione nel di lui patrocinio, affinchè il Reo rimanga esente da ogni suo dannevole pregiudizio, ed il Pubblico da' giusti conceputi timori.

III. E finalmente, che in tutte le citazioni da farsi in Cotesta Curia Ordinaria, come sopra, tanto per le cause civili di Fede, quanto per qualunque altra causa ordinaria, così de' Rei principali Ecclesiastici o Laici, come de' soli testimonj Laici, si debba dalla medesima Curia esprimere la causa specifica del delitto, per cui sieno spedite le suddette citazioni.

Coteste medesime salutari Economiche provvidenze, in virtù degl' inconvenienti nati sopra questa importante materia sono state da me parimente di Sovrano Real Ordine, comunicate sì a questa Arcivescovil Curia, come circolarmente a tutte le altre del Regno. Ben vede VS. Illustrissima, che le stesse vengono al piissimo animo della M. S. dettate dalla Suprema Legge del governo, la quale l' obbliga in coscienza a sottrarre i Vassalli da ogni violenza, a mantenere il Pubblico tranquillo, ed immune da ogni perniciosa novità, a rischio d' incorrere i Refrattarj nella sua Reale Indignazione, e di essere per conseguente trattati, come volontarj perturbatorj dello Stato. Io eseguendo per la mia parte il Real incarico, di cui mi trovo onorato con Real Dispaccio de' 29. del cadente per la Segreteria di Stato dell' Ecclesiastico; attendo, che VS. Illustrissima cominci la sua dal darmi riscontro di aver ricevuta questa mia lettera, e mi confermo.. *Napoli i 31. Dicembre 1746. Monsignor Vescovo .... Affezionatissimo, ed obbligatissimo Serv.* = *Nicola Fraggianni.*

*A los Deputados del Sancto Officio.*

AViendo el Delegado de la Jurisdiçion en execuçion de las ordenes del Rey de 29. proximo pasado respectivas a los processos formados por la Curia Arçobispal de esta Ciudad en materia de Fee, representado a S. M. da aver dado a todo exacta execuçion, y que el Vicario General de dicha Curia aviendo reçivido con toda la debida resignaçion las insinuaçiones que le fueron hechas por el mismo Delegado de la Real Jurisdiçion, en sequela de las mismas, le ha inviado por medio del Canonico Atanasio Fiscal de la misma Curia el sello, las Patentes, y los Billetes, aseguradole dicho Fiscal en voz, y en nombre del referido Vicario General, de aver sido yà trasmitido el Diacon Don Angel Petrella al Arçobispo de Capua y de aver sido quietada la inscri-

*A' Deputati del Sant' Officio.*

AVendo il Delegato della Real Giurisdizione, in esecuzione degli ordini del Re in data de' 29. del prossimo passato riguardanti i processi formati dalla Curia Arcivescovile di questa Città, in materia di Fede, rappresentato a Sua Maestà di aver data a tutto esatta esecuzione, e che il Vicario Generale della suddetta Curia, avendo ricevute con tutta la dovuta rassegnazione, le insinuazioni che gli furon fatte dallo stesso Delegato della Real Giurisdizione, in sequela delle medesime gli ha inviato per mezzo del Canonico Attanasio Fiscale della stessa Curia il Suggello, le Patenti, ed i biglietti, assicurandogli il detto Fiscale in voce, ed in nome del riferito Vicario Generale, di essere stato già trasmesso il Diacono D. Angelo Petrella all' Arcivescovo di Capua, e di essere

Inscription de *Sanctum Officium* y substituida en su vez la de *Archivium*; aver sido çerrada la ventanilla que correspondia a las estanzias, y de estar quitado el Cruzifico, y la Rueda, empleadas en consequençia en otro uso; assi mismo de aver sido mutado el nombre de *Carzole del Sancto Officio* en el de *San Francisco, y San Pablo*, pues cadauna de aquellas carzeles tiene su nombre particular; me ha mandado S. M. pasar a VV. SS. noticia, como executo, de todo lo expresado, paraque se hallen en su inteligencia. Dios guarde a V.V. SS. muchos años como deseo. Palacio y Enero 5. de 1747. El Marques Brancone.

Señores Deputados del Sancto Ofizio.

essere stata tolta l'iscrizione del *Sanctum Officium*, e di essérvisi sostituita in sua vece quella di *Archivium*; di essere stata chiusa la picciola finestra, che corrispondeva alle stanze, e di essersi tolto il Crocifisso, e la Ruota, impiegati in conseguenza in altro uso, come altresì di essersi mutato il nome delle *carceri del Santo Officio* in quelle di *S. Francesco, e di S. Paolo*, a cagion che ciascheduna di quelle carceri tiene il suo nome particolare. Mi ha ordinato Sua Maestà passare a loro Signori la notizia, come l'eseguo, di tutto il detto di sopra, affinchè ne stiano sull'intelligenza. Dio guardi loro Signori, molti anni, come desidero. Palazzo i 5. Gennajo 1747. *Il Marchese Brancone.*

*Signori Deputati del Santo Officio.*

# C A R L O

## PER LA DIO GRAZIA

RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec.

27 Essendo in questa nostra Città cresciuto all'eccesso il numero de' Poveri mendicanti, i quali alla giornata si veggono girar per le pubbliche strade, chiedendo la limosina, e maggiormente per le Chiese; onde recano disturbo, ed inquietudine alla gente applicata ad assistere al santo sagrificio della Messa, ed alle altre opere di Religione: quindi il nostro Reale animo considerando un tale inconveniente, e considerando ancora, che alcuni de' mendicanti, atti alla fatica, piacendo loro la vita oziosa, e sfaccendata, vogliono attendere piuttosto ad andar mendicando, che procacciarsi il pane col faticare, onde divenuti vagabondi sono d' incomodo, e danno al Pubblico: perciò fin dagli anni passati si presero gli espedienti per darsi principio ad una comoda, ed opportuna fabbrica fuori del Borgo di S. Antonio Abate di questa Città, sotto il titolo di *Generale Albergo de' Poveri*, affine d'ivi collocarsi, e mantenersi nella maniera più propria, e convenienti i mendicanti suddetti.

Ma essendovi bisogno di eccessiva spesa non meno per ridurre a compimento la fabbrica, che per sostentare i Poveri: quindi da Noi si sono presi, e si prendono varj espedienti, senza gravare i nostri amatissimi Vassalli, per adempire una tale opera pia. Consideratosi però che molti di coloro, i quali fanno testamento, o altra universale disposizione de' proprj beni, hanno la pia intenzione di disporre qualche quantità per opera di pietà Cristiana, ma che talvolta manca chi loro insinui, e suggerisca la maniera di eseguirla; e considerando, che il modo più proprio sia di addossare una tal incumbenza a pubblici Notai, i quali sono chiamati a fare i testamenti, o altre disposizioni universali, affinchè possano i medesimi promuovere, ed agevolare la pia intenzione de' disponenti: perciò con matura deliberazione abbiamo fatta la presente Costituzione *omni tempore valitura*, colla quale comandiamo, ed ordiniamo che dal giorno della pubblicazione della medesima sia tenuto ogni pubblico Notajo non meno di questa Città, che di tutti gli altri luoghi di questo nostro Regno, nell'atto di stipular testamento, o altra disposizione universale, d' insinuare con maniere proprie, e convenienti a' dispositori di lasciar qualche cosa, secondo porta la loro facoltà, e condizione a beneficio del sopraddetto Albergo de' Poveri, col porre innanzi agli occhi de' medesimi, che il sovvenire a' Poveri è un vero effetto della pietà Cristiana; e l'Opera del suddetto Albergo è di gran comodo, e sollievo de' mendicanti.

Ma affinchè la nostra volontà abbia il suo effetto, ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i Notai sieno tenuti nell' ultimo del Testamento, o di altra universal disposizione, dire, e spiegare, che da essi si sia fatta una tale insinuazione a' disponenti, col soggiugnere quel che avranno i medesimi disposto a beneficio dell' Albergo suddetto; o veramente, se coloro non vorranno lasciar cosa alcuna, anche di spiegarlo.

Nel caso però, che i Notai mancheranno di fare la detta insinuazione, ordiniamo, e comandiamo, che per la prima volta s' intendano per un anno sospesi dal di loro officio; per la seconda per due anni; e per la terza, che saranno puniti con altre pene maggiori al nostro Reale arbitrio riserbate. E per maggior comprovazione di questa nostra Sovrana disposizione, sarà la presente Costituzione firmata di nostra mano, munita del nostro Real Suggello, e riconosciuta dal nostro Segretario di Stato del Dispaccio per gli affari Ecclesiastici. *Caserta il dì primo Febbrajo 1753.*

C A R L O.

Locus ✠ Signi.

Gaetano Maria Brancone.

Vidit Danza Praes. Vicep.

*Dominus Rex mandavit mihi*

*D. Francesco Rapolla a Secretis.*

*A dì 15. Febbrajo 1753. Io Pascale Moccia Lettore de' Regj Bandi, dico aver pubblicata la presente Prammatica co' Trombetti Reali ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli.*

Pascale Moccia.

DE

# DE FORO LOCATORUM MENÆPECUDUM APULEÆ.

## *SOMMARIO QUARTO.*

1 *Origo Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuleæ.*
2 *Riccii error.*
3 *Æra privilegii Regiæ Dohanæ.*
4 *Transcribitur capitulum privilegii Regis Alphonsi.*
5 *Privilegium versatur circa certum genus personarum, non causarum.*
6 *Auctores contra Riccium.*
7 *Jurisdictio Regiæ Dohanæ amplissima.*
8 *Seu Regales literæ enunciantur.*
9 *Jus habet indistinctum ad causas civiles.*
10 *Hortatoriis parendum.*
11 *Officiales, Servientes, Operarii etiam foro gaudent.*
12 *Transcribitur primum Diploma.*
13 *Secundum Diploma.*
14 *Tertium Diploma.*
15 *Quartum Diploma.*
16 *Quintum Diploma.*
17 *Sextum Diploma transcribitur.*
18 *Regi cordi est privilegiorum observantia.*
19 *Barones petierunt non gaudere foro, quando in fraudem locati fiunt.*
20 *Transcribitur Capitulum XVIII. Gratiarum concessarum a Rege nostro Invictissimo.*
21 *Prætensiones Baronum.*
22 *Regiæ Dohanæ interrupta possessio.*
23 *U. J. D. D. Nicolaus Pasca Advocatus Fiscalis Regalis Patrimonii commendatur.*
24 *Formularum utilitas.*
25 *Formula literarum Hortatorialium Regiæ Cameræ.*
26 *Cambiorum causæ Locatorum, quæ in industria Regiæ Dohanæ non nascuntur, cognoscuntur a Supremo Magistratu Commercii.*
27 *Transcribitur capitulum Plani Legum dicti Supremi Magistratus.*
28 *Transcribitur tota integra Pragmatica anni 1738.*

1 REgiam Dohanam menæpecudum Apuleæ quicquid alii a Romania, aliique dicant ex Rege Roberto originem ducere, firmiori calamo scribi potest, agricolturam, pecudumque custodiam, & mercimonium a nascentibus primis hominibus actam fuisse, nulli dubium est; sed hæc Regia Dohana, hic hominum cœtus, horum privilegia, eorum gubernii peculiaris methodus, ac forma in medium adducuntur. *Marin. Frecc. de subfeud. lib. 2. auth. 46. n. 12.* Aget. *ad Moles part. 3. de Doban. Menæpec. Apuleæ disc.* 1.

Sed ne frustra in re tam communi, ac vulgari, ac ab omnibus Auctoribus uberrime scripta moremur, ad peregrinas conclusiones, ineditasque doctrinas, juxta nostrum institutum, majori forsan Reipublicæ, Tironumque utilitate deveniamus.

Et observandum hic occurrit, *Riccium in sua Praxi tom. 4. Cap. XXX.* non bene circa hanc materiam scripsisse. In praxi etenim, & in jure
2 non sustinetur axioma, *quod Tribunal Regiæ Dohanæ prædictæ ad certum genus causarum institutum sit*: Etenim solaribus radiis clarius est
3 privilegium Regis *Alphonsi Aragonii* sub die 1. *mensis Augusti anni* 1447. quo mediante, egregium virum Franciscum Montlober, qui usque eo gubernium Regiæ Dohanæ obtinuerat, in Gubernatorem, ac perpetuum Dohanerium elegit, datisque regulis, institutisque, quibus eadem Regia Dohana regi deberet, hæc præsertim circa forum subdit. *Et quia inter Conductores dictæ Menæ Pastores, Gregarios, & Patronos dictarum pecudum, & aliorum animalium solent rixæ, & controversiæ diversarum causarum sæpius venire, de quibus rixis, controversiis, &*
4 *causis* vos tantum cognoscere volumus; *propterea vos præd. Franciscum Judicem, Gubernatorem, & Capitaneum super dictis Conductoribus, Pastoribus, Gregariis, & Patronis, & super rixis, & controversiis statuimus, ac etiam ordinamus cum plena jurisdictione civili, & criminali, mero, & mixto imperio, ac gladii potestate, & quod emolumenta & proventus, exinde executura vobis acquirantur, ita quod* nullus præter vos *de dictis hominibus, & Dohanæ, & casibus quibusvis emergentibus inter eos se modo aliquo intromittat, etiamsi per aliquos casu temerario inductos dicta Dohana fuerit deprædata, seu damnificata, possitis, & valeatis deprædantes, & maleficientes punire, & castigare in personis, rebus, bonis, eosque affigere, & suspendere, & ultimo supplicio condemnare, de quo vobis super hoc plenam auctoritatem, & licentiam attribuimus, quibuscumque literis, cedulis, seu scripturis factis, seu faciendis, & commissionibus factis per nos de dicto officio menæpecudum, quibuscumque hominibus, & personis huic forte contrariis, nullatenus obstituris, si forte reperiantur, nullius esse volumus roboris, & momenti; mandantes &c.*

Ex enunciatis verbis Privilegii Regis Alphonsi quis non cognoscit *Riccium* dormitantem, qui jurisdictionem Regiæ Dohanæ ad certum
5 causarum genus, instar Regiæ Cameræ Tribunal, tantum extendi credit, quando ex opposito jurisdictio Regiæ Dohanæ super certo genere personarum, non causarum amplissime, & illuminate versatur.

Hanc sententiam non solum nos fovemus, sed graves quoque novi, & recentes Juris nostri scriptores amplexi sunt. *Præsid. de Ste-*
6 *phan. in tract. della Rag. on Pastorale, tom. 2. cap.* 38. §. 4. *num.* 37. acerrime *Riccium* impugnat usque ad *num.* 43., & ex eadem alienatione *a Riccio* transcripta hanc fundat veritatem. Remissio enim denegata fuit, quia agebatur de judicio universali; quæ clausula specifice in decreto opposita fuit, ne ullum præjudicium Dohanali privilegio inferretur.

Juxta enunciatum privilegium interpretata est amplissima jurisdictio Regiæ Dohanæ Menæpecudum pluribus decisionibus, & Regiorum
7 Tribunalium, & Regis nostri Invictissimi prout ex sequentibus Regalibus literis luculenter
8 appareret, ex quibus confirmatur Tribunal Regiæ Dohanæ exercere jurisdictionem indistinctam etiam in causis mere civilibus inter Par-
9 tes, in quibus Regius Fiscus nullum habet interesse, ac etiam in causis damnorum datorum; & tam M. C. Vicariæ, quam omnes Reg.
10 Audientias Regni ad suarum literarum Hortato-

tatorialium observantiam teneri, atque cognoscere de causis ejus Officialium, Servientium, Famulorum, Operariorumque Terrarum falda-
11 rum Curiæ addictarum: Enunciatæ Regalis literæ numero sex, hæ sunt, v3.

*Diploma I.*

El Tribunal de la Camera de la Sumaria ha puesto en noticia del Rey la novedad, que V. S. le ha participado contra algunos Locados, pretendiendo los Baglivos de la Tierra de Circello tener conocimento de los daños que puedan ocasionar los Ganados de los mismos, quando basen al Tablero de Pulla, y obligarlos a la emienda; y a las penas baso el apo-
12 yode las Provisiones, que en instancia de los Baglivos ha expedido la Camera de Santa Clara sobre cuyo assumpto ha pedido V. S. se den providencias para atajar los daños que pueden resultar, assi los Reales interesses, como en detrimiento de los Locados, y Subditos de essa Aduana. Y enterado S. M. de todo lo que en esta importante materia le ha representado el Tribunal de la Camera, ha resuelto, que V. S. no execute otras ordenes que las del Rey, y de la referida Camera de la Sumaria en tales materias, y haga observar exactamiente las Reales instructiones, para el buen regulamiento de essa Aduana, a cuyo fin ha mandado tambien S. M. a la Camera de Santa Clara, que dexe proceder en todas dependencias de los Locados en esse Tribunal de la Aduana, y que en adelante no passe a expedir provisiones, ne a intrometerse en lo que pertenesca a la Aduana, sus Locados, y Subditos, sin dar primero cuenta a S. M. y de su Real orden lo participo a V. S., para que este entendido de esta Real deliberacion, y la cumpla en lo que le toca. Dios guarde a V. S. muchos años, como desseo. Napoles 8. de Octobre de 1738. *D. Juan Brancacho &c.*

*Señor D. Troyano de Filippis &c.*

*Diploma II.*

Haviendo mandado el Rey a la G. C. de la Vicaria, que en virtud de la Ortatoria que le espidio el Tribunal de la Camera de le Sumaria remita al de esa Aduana los actos de la causa, que la Vidua Angela Mosca ha introducido en la Gran Corte por algunas pretensio-
13 nes que tiene contra Juan Mosca Locado de esa Aduana, me ha mandado S. M. avisar a V. S. con ese Tribunal; para que proceda en dicha causa dando lugar a la apelacion a la Camera de la Sumaria en caso de gravamen. Previniendo tambien a V. S. que se ha ordenado a la espressada Gran Corte, que se abstenga de proceder en la citada causa, y que execute las letras ortatoriales, que se le han expedido, y expedieron assi por el Tribunal de la Camera como por el de essa Aduana sobre dependencias de sus Locados, y Subditos, representando si la occurriere alguna cosa en ellas para revisar las ulteriores Reales ordenes. Dios guarde a V. S. muchos años como desseo. Napoles a 10. de Octobre de 1739.

*D. Juan. Brancacho &c.*

*Señor. Pres. Gover. y Tribunal de la Aduana de Foxa.*

*Diploma III.*

Desde 12. da Mayo de este año paso el Tribunal de la Camera de la Sumaria al de la G. C. de la Vicaria unas letras ortatoriales paraque haviesse remitido al de la Aduana de Foxa los actos de la causa que introduyo en la G. C. de la Vicaria Angela Mosca por algunas pretensiones, que tiene contra Juan Mo-
14 sca Locado de asta Aduana, y porque adhun no ha dado la Vicaria complimiento a ellas, ha resuelto el Rey que la misma G. C. no proceda en la mencionada causa, y que remita al citado Tribunal da la Aduana de Foxa los actos de ella por ser si fuer competente, e quien ha mandado Su Magestad proceda a lo que sea de Justicia dando lugar a la apelacion a la Camera de la Sumaria en caso de gravamen, y que en lo venidero la espressada G. C. de la Vicaria reciviendo ortatorias de la Camera de la Sumaria, y de la Aduana de Foxa por dependencias de sus Locados, y Subditos no dilate su puntual observancia: representando si le ocurriere alguna cosa para revisir las ulteriores Reales deliveraciones. Dios guarde a V. S. muchos años, come desseo. Palacio a 18. de Noviembre 1739.

*Bernardo Tanucci. Señor Reg. de la G. C. de la Vicaria.*

*Diploma IV.*

Cumpliendo V. S. con esso Tribunal a las ordenes del Rey de 26. de Settembre primo prossimo sobre un Recurso de Bartholome de Silvestro, Scrivano Extraordinario de el, en el Valle de Mercogliano, representa con relacion de 2. de Octobre seguiente la causa de su In-
15 quisicion por el homicidio acaheudo en persona de Sabbato Calvano en el año de 1733. en lo que segun la informacion reoviuda por esse Tribunal no resulta Reo si no ofendido edendiendo no solo que la Audiencia de Montefusco lo hauno carcerar en perpueco del feudo Aduanal, sino tambien que no ha dado execucion a la ortatoria que le dirigo ese Tribunal pidiendo el carcerado; y los actos que contra el tiene formados. Y enterado de ello S. M. y no haviendo hallado subsistencia en las rasones que ha alegado la expressada Audiencia para no haver dado complimiento a la enunciada ortatoria; ha tenido por bien de resolver, que sin el menor retardo execute la citada Audiencia de Montefusco la ortatoria de ese Tribunal, remitiendo a el carcerado Bartholome de Silvestro, y los actos de su causa, y que en lo venidero non cometa tales atentados contra los Subditos de esa Aduana, y de siempre prompta execucion a las demas ortatorias que por otras causas, y motivos se le dirigieren por ella. Y de Real orden lo aviso a V. S., y a esse Tribunal para su noticia, haviendose expedido los convenientes a citada Audiencia paraque assi los cumpla. Dios guarde a V. S. muchos años como desseo. Napoles a 21. de Noviembre de 1739.

*D. Juan Brancacho &c.*

*Señor Pres. Gov. y Tribunal de la Aduana de Foxa &c.*

*Diploma V.*

Con relaciones una de 27. de Marze, y dos de 26. de Abril primo prossimo satisfaziendo en la primera a los recursos del Procurador de la Mazono y massana parte de los Ciudadinos de la Fara de S. Marco in Lamis, y de Dominico Nicola Arna, y otros de Jatta ha representado al Rey esse Tribunal quanto ha occurrido en la union de Gente, o tumulto y homicidios acaheridos en personas de Matheo y Juan Napoletano Jatta por las diferencias que pasaron, con motivo de una protesta que imentaron haver algunos naturales de dicha Fara por los gastos que havian de ocasionar en la Camera de la Sumaria, por causa de la prelacion del asito de aquellas rentas Abadicales contra D. Francesco Freda, y havesse recivido informacion por ese Auditor la qual tambien recivio el cabo de Aveda de la Audiencia de Luchera como asimismo haven dirigido a la misma la letras ortatoriales paraque se abstubiese de procedan, contra los Subditos de esa Aduana, y le remitiele los actos a lo que non havian dado execucion, y despues de haverse enterado S. M. de quanto esa Tribunal ha espuesto, y de lo que hiro presente la enunciada Audiencia con relacion de V. S. del mismo mes de Abril concerniente a los motivos que havian tenido para poner en practica las citadas letras ortatoriales, ha resuelto, que assi en la causa del Tumulto, o sea union de Gente, come en la de los homicidios referidos que succedieron en dicha Fara de S. Marco in Lamis por el enunciado motivo proceda el Tribunal de esa Aduana contra sus Subditos, Afitadores de Tierras saldas, Garzones; y Colonos annuales, y que la Audiencia de Luchera execute las ortatorias, y le remita los Reos con los actos que habiene formado.

*Diploma VI.*

Afin que en lo venidero pueda evitarse qualquien fraude, y convivencia, que pueda cometer èn el opre de Fuero Aduanal por lo respectivo a los Afitadores de Tierras saldas, Garzones, Colonos, y Massaro, ha resuelto tambien S. M. que en esa Aduana se forme un libro, donde se noten los Colones fisos, y annuales necessarios para la coltura de las Tierras saldas a efecto que se tenga la noticia mas veridica del numero de ellos, y de sus Garzones y de la calidad de sus empleos lo que me ha mandado S. M. participar a V. S. para su noticia y complimiento, estando en la inteligencia que se ha prevenido esta Real deliberacion e la Audiencia de Luchera a fin la execute. Dios guarde a V. S. muchos años, como desseo. Napoles a 28. de Julio 1740.

*D. Juan Brancacho &c.*

*Señor Ministros del Tribunal de Foxa.*

Quapropter ex transcriptis Regalibus literis omnino evanescit *Riccis* doctrina, ac sententia, cordi enim est Regi nostro Invictissimo ejusdem Privilegii custodia, & observantia; imo supplicibus precibus a Baronibus in anno 1737. *Kalendis Novembris* porrectis non obstantibus, Regi nostro placuit *leges, decreta, edicta Regum servari, donec aliter fuerit constitutum*, ut Gratiis Regno concessis in dicto anno 1737. *Cap. XVIII. v3.*

*Item supplicano V. M. a dichiarare che non sieno esenti dalla giurisdizione ordinaria del luogo di lor domicilio coloro, i quali prendono in* fraudem *poche versure di terra, si aggregano alla Dogana di Foggia. E che si osservino nel vimanente le istruzioni del Cardinale di Granvela, il cap. 12. del Conte di Lemos fol. 53. tom. 2., il cap. 36. del Re Filippo III. fol. 105. e cap. 2. e 8. del Re Filippo IV. fol. 132. supplicando ancora V. M. a dichiarar che la giurisdizione di detta Dogana si estenda sopra le persone de' Locati*, tantum, *e non sopra i di loro dipendenti, familiari, servitori, sommme &c.*

*Placet, leges, decreta, edicta Regum servari, donec aliter fuerit constitutum.*

Hujus capituli Gratiarum vigore nonnullæ Baronales Curiæ privilegio Dohanali derogatum esse prætenderunt. At quia nulli prorsus fundamento nitebatur prætensio, ex se ipsa evanuit, & enixe eadem Regia Dohana in possessione cognoscendi de omnibus causis prædictis, & personis servata fuit; nec ullum inferri præjudicium Dohanali privilegio permisit acerrimum patrocinium doctissimi, & integerrimi viri Judicis M. C. Vicariæ D. Nicolai Pasca meritissimi Advocati Fiscalis Regalis Patrimonii in eadem Regia Dohana, & hanc possessionem etiam transcriptæ Regales literæ posteriores ad Gratias prædictas, uberrime comprobant.

Hic fortasse non dedecet literarum Hortatorialium, formulas subnectere, quæ pro Tironum instructione, & praxi, ac pro enunciatæ nostræ sententiæ confirmationa etiam faciunt, v3.

*Formulæ literarum Hortatorialium Regiæ Cameræ Summariæ E. G.*

CAROLUS, &c.

Illustre Principe di S. Angelo Spettabile Reggente della G. C. della Vicaria, e magnifici Giudiei *in civilibus* di essa *in solidum &c.* sapete, come ci è stata presentata istanza, v3. In questa Regia Camera della Sommaria comparisce Tommaso . . . . . ., e dice, come ritrovasi *minus juste cum rev.* convenuto nella G. C. della Vicaria ad istanza della magnifica Dorotea . . . . per lo preteso pagamento di ducati quarantacinque, quali ha asserito dover conseguire dal Comparente in virtù di asserto biglietto, o sia lettera missiva, su di qual pretensione avendosi dato termine, si è proceduto ad alcuni atti in detta G. C.; e perchè il Comparente come Locato della Regia Dogana di Foggia', siccome apparisce dal documento, che *in prompta* esibisce, non può essere convenuto in altro Tribunale, se non che in quello di essa Regia Camera, quale è il suo Foro competente In virtù di amplissimi Privilegj conceduti a' Locati di essa Regia Dogana, che perciò comparisce in essa Regia Camera, e fa istanza spedirsi ortatoria ad essa G. C. della Vicaria, acciò nella causa suddetta più non proceda, e che tutti gli atti finora fatti trasmetta in essa R. Camera; e così dice, e fa istanza *pro nunc, citra præjudicium* di tutte le ragioni, che gli competono, e pos-

e possono competere, *salvis &c. non solum isto &c.* in piedi della quale comparsa è stato dal Signore Presidente D. Giuseppe Odoardi Commessario ordinato v3. *Die 29. Januarii 1734. Neapoli: visa fide locationis, expediatur Hortatoria M. C. V. in civilibus: Odoardi.*

Per tanto esortiamo le Signorie vostre a dare ordine a' Subalterni, che nell'enunciata causa non procedano, nè s' intromettano, ma bensì rimettano originariamente gli atti ad essa Regia Camera Giudice competente, per essere il suddetto D. Tommaso..... Locato della Regia Dogana di Foggia presso l' infrascritto Attuario, dove debbano le Parti accudire. *Quoniam &c.* Offerendoci a cose simili, e maggiori sempre pronti, ed apparecchiati: *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariæ die 28. Januarii 1734.*

Respectu vero causarum cambiorum, quæ ex industriis ejusdem Regiæ Doganæ non nascuntur, 26 Judex competens est Consulatus, sive Supremus Magistratus Commercii a Rege nostro erectus, prout ex Plano Legum, & jurisdictionum ejusdem Magistratus sub die 24. mensis Junii 1740. evidenter constat v3.

V.

*Quantunque fissi sempre stimato, che non convenga alterare, e turbare il sistema, col quale si regola l' industria della Dogana di Foggia, profittevole non meno al Real Patrimonio, che al Regno tutto: ad ogni modo dopo lunga, e matu-* 27 *ra riflessione essendosi ben discussa, e ponderata questa materia, si è chiaramente riconosciuto, che il verace beneficio, e vantaggio non meno di tutto il Regno, che de' Locati di Foggia, principalmente consiste nel rendere il traffico generale florido, e libero da qualunque impedimento. E perciò essendo assai manifesto, che il mettere eccezioni, ed il togliere l' uniformità necessaria nell' amministrare la giustizia a tutt' i Negozianti, produca sommo detrimento non meno a' Cittadini, ed agli Stranieri, che a' medesimi Locati; quindi è, che assolutamente fa bisogno, che dagli stessi Magistrati, e colle medesime leggi, e regole sieno terminate le cause di Commercio, appartenenti così a Cittadini, come agli Stranieri, e così a' Locati, come a tutti gli altri amatissimi nostri Sudditi.*

*Per queste importanti cagioni adunque abbiamo finalmente determinato, che anche le Cause appartenenti a' Cambj, che non dipendono dal Negozio proprio della Dogana, e che insorgeranno per altre merci, ed affari fra Locati, e Locati, o fra Locati, ed altri Cittadini, o Forestieri saranno in prima istanza determinate da' Consolati del Regno, ed indi in grado di appellazione ( giusta le condizioni prescritte nel Reale Editto della Creazione del Consolato ) saranno finalmente terminate dal Magistrato del Commercio; tanto più che con questo stabilimento rimangono non solamente salvi, ma sostanzialmente migliorati i veri, e reali privilegj, che godono, e che abbiamo sempre invigilato, che debbano godere i Locati della Real Dogana di Foggia. E certamente chiunque considera attentamente, e con matura riflessione gli amplissimi Privilegj concessi a' Locati, riconoscerà chiaramente, che l' unico scopo de' suddetti privilegj consiste nel rendere liberi i Locati da ogni qualunque occasione, ed impedimento, che posso turbare, e ritardare il corso felice del traffico loro; laonde, quando i Locati di Foggia in quelli traffichi, e negozj, che non sono dipendenti dall' industrie, e dalle materie proprie della loro Dogana ( nelle quali industrie, e materie saranno sempre inviolabilmente sottoposti al governo della Dogana medesima ) si volessero eccettuare dalla generale utilissima Regola, nè si facessero riconoscere, e giudicare da' Consolati del Regno, e specialmente sulle controversie de' cambj, con grandissimo danno, ed incomodo de' Locati, cesserebbero in gran parte così i Nazionali, come gli Stranieri di fare traffico con esso loro, e rimarrebbero privi di quel beneficio, che seco porta l' aver facoltà, e libertà di fare traffico, non solo colle merci appartenenti, e dipendenti dalla Dogana di Foggia, ma anche con tutte l' altre infinite merci, che sono prodotte, non meno da questo Regno, che da tutte le altre Regioni del Mondo, la qual cosa è assolutamente contraria, anzi distrugge il verace fine, per cui a' predetti Locati sono stati concessi tanti, e sì ampli privilegj. Per queste ragioni adunque, è non solo necessario al vantaggio del Regno, ma riesce di estremo giovamento così a' Locati, come a tutti gli altri Cittadini, e Stranieri, che ne' negozj, e traffichi, che non dipendono dall' industria, e dalle materie proprie della Dogana di Foggia, le liti, le quali, o come attori, o come rei sorgeranno fra Locati, e Locati, e fra Locati ed altri Cittadini, e Stranieri anche in materia de' Cambj ( quando sì fatti Cambj non nascono da' contratti fatti sulle merci, che sono proprie delle industrie della suddetta Dogana ) sieno in prima istanza giudicate da' Consolati del Regno, ed indi in caso di appellazione, ed in conformità delle Regole dell' Editto promulgato per l' erezione de' Consolati, sieno finalmente terminate dal Supremo Magistrato del Commercio. Con dichiarazione, che tutto ciò, che si è stabilito nell' Editto suddetto pubblicato per lo stabilimento de' Consolati intorno a' Locati, ed a' loro traffichi, e Cambj non dipendenti dall' industrie, e dalle materie Doganali, e che da' predetti Locati si fanno in qualità di Cittadini, e di Mercatanti; si debba precisamente intendere spiegare, e ridurre a quel senso, che nelle presenti Istruzioni si vede espresso, e determinato.*

PRo Tironum notitia sciendum est, quod inter Gratias Regis nostri Invictissimi concessas Idibus Junii anni 1743. adest secunda in ordine ad hujus Capitis materiam pertinens tenoris sequentis, v3.

S E C O N D A.

POichè S. M. la principal prerogativa, che adorna il suo Baronaggio è l' ordinaria giurisdizione, di cui con oneroso titolo i Baroni sono stati infeudati, ed investiti, si è procurato, e tuttavia si procura da Uomini, e Persone di Feudi, Città, e Terre respettivamente render pregiudicata per tutte le parti la giurisdizione de' Baroni, e da quella esentarsi, specialmente con farsi descrivere ne' libri della Regia Dogana di Foggia, ed ivi aggregarsi *in fraudem* col titolo d' Affittatori di terre salde, prendendo in affitto poche versure di terra, che non

non coltivano, o pur professando una quantità di pecore, che non possеggono, unicamente per godere il Foro Doganale, senza che con ciò si apporti alcun vantaggio al suo Real Patrimonio, mentre quella picciola spesa, che essi soffrono per soliti diritti, quasi tutta rimane a beneficio degli Officiali della medesima Regia Dogana, restandone appena una picciola parte per lo suo Real Patrimonio, e con ciò si rendono talmente audaci, che perdono affatto l' attenzione a' Baroni, ed alla Curia Baronale, si fanno lecito di dare in eccessi, e disordini, a' quali non può ripararsi per quelle strade, che la ragion prescrive per mancanza di facoltà, e giurisdizione, ed in tal maniera non solo rimangono impuniti i delitti, e gli eccessi, che da essi si commettono, ma nè pure in quanto a'debiti, i quali affatto da' pretesi Locati non si pagano con pregiudizio de' poveri creditori, e soprattutto con pregiudizio del suo Real Patrimonio, ne' casi de' pagamenti de' Rilevj per vedersi diminuiti i corpi giurisdizionali di Mastrodattia, e Bagliva, quando al contrario secondo l'antiche istruzioni del Cardinal di Granvela, confermate dal Conte di Lemos nel capitolo 12., dal Conte di Miranda nel cap. 27. tali specie di pretesi Locati, come fatti *in fraudem* della giurisdizione ordinaria de' loro Baroni, non possono affatto godere il Foro Doganale; E quantunque gli Avvocati Fiscali *pro tempore* della Regia Dogana di Foggia avessero conosciuto, che somiglianti affitti di poche versure di terra, che non coltivansi a discrezione di pecore, che non possedevansi, erano puramente fittizj, e praticati *in fraudem* della giurisdizione ordinaria de' Baroni, con tutto ciò han procurato sostenerle, non con altra ragione, salvo che coll'affermare, che colla disposizione della Prammatica 79. *de Offic. Proc. Caf. nel* §. 27. si fosse confermato distintamente il Privilegio del foro a tutte le persone ascritte ne' libri Doganali, e che dall' Arresto 700. della Regia Camera si desuma, doversi attendere i soliti libri della Dogana, e non già l'effettivo, e Real possedimento degli animali, cosa in verità, S. M. totalmente contraria al fatto, mentre l' istesse armi, colle quali han creduto gli Avvocati Fiscali difender le loro idee, sono distruttive affatto della medesima, se chiaramente nell' avvilata Prammatica 79. nel citato cap. 27. sta determinato, che gli affitti di Terre Salde debban farsi da veri padroni, e non fittizj, come chiaramente dimostrano le parole. E perchè s' intende, che ne' memoriali d' affitto di Terre Salde vi aggiungano altre persone, che non sono i veri Padroni proprj, seu Affittatori per efimer dalle loro giurisdizioni ordinarie, con fare ancora apparire diversi affitti, ordiniamo, che gli Affittatori debbano essere veri Padroni, e non persone supposte, altrimenti non abbiano da godere del Foro, nè si debba servare loro Privilegio, nè prerogativa alcuna.

E col citato Arresto 700. sta determinato, che coloro debban godere del Foro Doganale, i quali *teneat* (sono parole dell'Arresto), *& possident oves effectivas, & reales*. Per modo che ravvisa la M. V., che a somiglianti pretesi Doganali ostano le istruzioni Doganali, i Capitoli del Regno, le Regie Prammatiche, e gli Arresti della Regia Camera, co' quali finora ingiustamente si sono difesi. Supplicano perciò la M. V. degnarsi ordinare: che con effetto detti Affittatori di poche versure di Terre Salde, che non coltivano, e coloro, che professano pecore, che non possеggono, non debban godere il foro Doganale, come fittizj, e fatti *in fraudem*.

*Ne jura Populorum, singulorum, & Fisci, qui coram Procuratoribus Nostris cum Baronibus judicio hac de re contendunt, abolere videamur, Regia potestate, & munificentia extraordinaria utendum in præsentia minime Nobis esse cognoscentes, illud nunc precantibus damus, ut ii, qui ex privatorum Locatorum cessione jus Locationis acquisivisse se fit, intendent, in posterum Locatorum Jure, & Privilegia uti nequeant, nisi aut quibus initio cujuslibet anni, dum sal, terræ, & pascua tribuuntur, cessum solemniter a Locatis jus aliud in libris, & aliis Dohanæ legatur, aut quibus cessum, anno quolibet currente, constet an instrumento pubblico, & solemni, quod Judici exhibeatur, cujus fuerit forum declinandum. Interim vero quantocitius judicium illud, & lites, ut absolvant, Procuratoribus nostris præcipimus.*

REAL

# REAL COSTITUZIONE
## DELL' ANNO 1738.

# CAROLUS
## DEI GRATIA REX

UTRIUSQUE SICILIÆ, JERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ, CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIÆ, &c.

28 TRa le cure principali del nostro Regal Animo sempre intento al maggior bene, ed utilità de' nostri Amati, e Fedeli Vassalli, sin dal principio del nostro Dominio è sempre mai stata quella d'indagar tutt' i mezzi, che a tal fine condur potevano, e dar quelle provvidenze, che facilitassero la felicità de' Popoli, e fossero conformi alla giustizia, ed all' equità. E perchè tra gli espedienti dalla nostra Regal Mente considerati come più proporzionati per conseguir intento sì giusto, ci è paruto quello di sradicar gli abusi, e le dilazioni, che la versuzia de' litiganti ha saputo introdurre ne' Tribunali per eternar le cause, deludere la giustizia, impedir il suo corso, e danneggiare il Pubblico; allorchè molto ha contribuito l' essersi poste in dimenticanza, e disuso le Prammatiche, che in varj tempi provvidamente si son pubblicate, dando anche luogo alle interpretazioni, ed a' cavilli; donde sono seguiti i gravi inconvenienti, che si sperimentano, l' infinite gravezze, che il Pubblico, ed i Particolari soffrono, come calamità intolerabile; Per tanto abbiamo stimato per ora colla presente Prammatica, da valere in ogni tempo, rinnovare non meno alcune delle antiche, le quali per la malizia de' Litiganti, ò per la corruttela de' tempi non hanno l' osservanza, che spiegar le medesime, e adattarle alle circostanze del tempo presente, con accrescimento, o moderazione di pena, ed anche dar altre provvidenze speciali sopra cose non considerate in tempo della promulgazione delle medesime; Con restar però ferme, e nel lor vigore tutte le Prammatiche, Bandi, Decreti generali, ed ogni altro ordinamento fatto intorno a simiglianti materie, fuorchè in quello, che colla presente Prammatica venisse rivocato, derogato, corretto, moderato, o aumentato. Riserbandoci in avvenire di moderare le presenti Nostre deliberazioni, secondo che il tempo, e la sperienza ci faranno conoscere, che faccia di mestiere per lo pubblico universal beneficio. Incaricando a tutt' i nostri Ministri, e Magistrati a concorrere secondo il loro dovere a questo nostro giusto fine; e seriamente invigilare, che esattamente si osservino, con risecar le dilazioni, sveller gli abusi, e far che non ritrovino rifugio i Litiganti ne' loro rigiri, e malizie; onde rendonsi immortali le liti, e resta snervato il vigor della giustizia.

§. I.

I. E Primieramente avendo considerato l' inconveniente, che deriva dal riceversi ne' Tribunali di questa Capitale tutte le cause indefinitamente in grado di gravame, anche per picciolissime somme, con sospendersi fino alla discussione de' gravami medesimi l' esecuzione de' Decreti prima interposti, e 'l proseguimento della lite; tutto che colla Prammatica 7. *De Officio S. R. C.* emanata in tempo dell' Imperador Carlo V. da D. Pietro di Toledo allora Viceré in questo Regno a' 3. di Aprile del 1540. venisse disposto, che le cause di cento ducati a basso delle Udienze di Calabria, Terra d' Otranto, Bari, Abruzzi, e Basilicata, e di ducati cinquanta a basso dell' altre Provincie, in caso di gravame, dovessero trattarsi nelle Regie Udienze, ed ivi terminare. Per tanto avendo riguardo alla condizione del tempo presente, stabiliamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti non si possa produrre appellazione ne' Tribunali di Napoli alle Provincie di ambedue le Calabrie, di Terra d' Otranto, Bari, d' ambedue gli Abruzzi, e Basilicata nelle cause, che non eccedano la somma di ducati 200., e dall' altre Provincie più vicine la somma di ducati 100.; o sia in danaro, o in valore di roba, che si è dedotta in giudizio, regolandosi le somme, non già dal solo capitale, o sorte; ma col capitale, sorte, e terzo. E che solamente possa portarsi l' appellazione dalle Corti inferiori nelle Regie Udienze Provinciali; per lo cui effetto non si possa da' Tribunali di Napoli ordinare nelle cause di dette somme la trasmissione degli Atti *pro recognitione gravaminum* ne' Decreti interlocutorj, o in quei, che han forza di diffinitivo; ma si bene dopo che tali cause saranno decise dalla Regia Udienza, si possa produrre l' appellazione in questi Tribunali *quoad actum devolutivum, & non suspensivum* con darsi la pleggeria in dette Regie Udienze in caso di retrazione, la quale debba correre a carico de' Proprietarj delle Mastrodattie *respective*. Il che s' intenda per le cause, che di lor natura ammetterebbero appellazione *tam quoad actum devolutivum, quam suspensivum*; ma per quelle poi, che *de jure* non ammettono appellazione, se non *quoad actum devolutivum tantum* per qualunque somma, che sia la causa, restino in piedi le

le disposizioni delle leggi così comuni, come municipali.

II. In oltre ordiniamo, che dette Regie Udienze nel caso di gravame de' Decreti interlocatorj, o che han forza di diffinitivo interposto dalle Corti inferiori, non possano inibir le medesime *pro recognitione gravaminum*, senza che si spieghino distintamente, quali sieno i gravami. Ed all'incontro le Corti inferiori, non ostante che siesi interposta l'appellazione da' Decreti interlocutorj, o che han forza di diffinitivo, possano continuare a procedere fin tanto, che non sarà loro notificata l'inibitoria delle Regie Udienze: eccettuandosi però in tutt'i detti casi quelle cause, nelle quali vi sia interesse di persone privilegiate, o per legge comune, o municipale, i cui privilegj s'intendano rimaner fermi, illesi, ed intatti. Volendo ancora, che non sia fatta alcuna innovazione nell'appellazioni, che s'interporranno in vigor de' privilegj di quelle giurisdizioni, le quali tengano prime, seconde, e terze istanze. E finalmente vogliamo, che quanto di sopra vien disposto debba avere il suo effetto, ed osservarsi, ed eseguirsi da' Tribunali, e Giudici, ancorchè dalle parti non si opponesse l'inappellabilità, o pure che le medesime, o tacitamente, o espressamente consentissero nell'appellazione. E ciò vogliamo, che si osservi per ora, fino a tanto che la sperienza, e 'l tempo ci danno a conoscere se faccia bisogno d'ulterior provvidenza.

III. Ed a fine di toglier l'inconveniente, che forse potrebbe nascere dal rimettersi ad arbitrio del Giudice il decidersi a chi si debba ricorrere per l'appellazione, o gravame nelle cause di Servitù; Ordiniamo, che in tutte le cause di Servitù di aspetto, prospetto, fasina, aperture, *projectus*, *stillicidii*, *actus*, *itineris & viæ*, ed altre simili, che si possono ritrattare, o per lo corso del tempo non si rendono irretrattabili, si debba indistintamente dar l'appellazione *quoad actum devolutivum* solamente; ma negli altri generi di Servitù *quoad actum devolutivum*, *& suspensivum*. A riguardo della quali cause il Giudice di prima istanza dovrà decider la somma, o sia la valuta di ciò, che vien controvertito, e quando questa non acceda i 200., o 100. ducati, secondo la disposizione del precedente Capitolo, debba precisamente prodursi l'appellazione all'Udienza Provinciale, senza esser permesso di produrla ne' Tribunali di Napoli: Per quanto però tocca alle cause, che oltrepasseranno le dette somme, sia in libertà delle Parti gravarsi dove loro parrà.

IV. In oltre, acciocchè le cause di sopra espresse si possano nelle Regie Udienze con maggior accerto della giustizia decidere, Ordiniamo, che nelle medesime cause debba avere il voto, così il Preside, qualora fosse Togato di esercizio, come anche il Fiscale, e nel caso si facesse parità, ritorni a trattarsi la causa, entrando per Aggiunto a dirimerla l'Avvocato de' Poveri di quell'Udienza; e quando costui si desse per sospetto, entri a votare in suo luogo alcuno de' più abili di que' Dottori, che parrà al Tribunale, o alla maggior parte de' Votanti: E volendosi portar rimedio di nullità, o di restituzione *in integrum*, debba prodursi nelle stesse Regie Udienze.

V. Di più vogliamo, che gli Uditori Commessarj abbiano la facoltà di provvedere *domi* nelle cause esecutiva, e negli atti ordinatorj; e portandosi dalle Parti gravami de' detti Decreti, abbiano questi a riferirsi nel Tribunale dell'Udienza. A riguardo però degli atti ordinatorj, confermato che sarà dall'Udienza il decreto fatto *domi* dal Commessario, non competa alle parti più rimedio di appellazione, nullità, o restituzione *in integrum*. Ed essendo tutt' i Ministri in residenza debbano votar tutti nelle cause mentovate; ma qualora ve ne mancasse alcuno, basti, che vi sia il numero opportuno di tre Votanti.

VI. Volendo anche provvedere alla celere spedizione delle cause de' Luoghi Pii, Ordiniamo: che i Delegati de' medesimi debbano destinare per Suddelegati *in partibus* Ministri delle Regie Udienze, i quali possan procedere solamente in quelle cause de' Luoghi Pii, che sono in quella Provincia: eccettuando però solamente da questa determinazione la Provincia di Terra di Lavoro, nella quale vogliamo, che abbiano a procedere i Delegati medesimi residenti in questa Capitale, salva la ragione alla Parti d'appellare *prout de jure*.

VII. Stabiliamo, ed ordiniamo, che tutte le cause così Civili, come Criminali, o Miste di quali si sieno persone addette a qualsisia Tribunale, tanto della Regal Camera di S. Chiara, Sacro Regio Consiglio, Regia Camera della Sommaria, Regio Graffiere, e G. C. della Vicaria, quanto di ogni altro, niuno affatto eccettuato, debbansi riconoscere indistintamente da' Tribunali ordinarj, eccetto quelle cause però, che nascessero da mancanza nell'officio, che ciascuno sta professando in taluno de' suddetti Tribunali; volendo solamente, che a questa legge non sieno soggetti coloro, a' quali ne' contratti già fatti, e sollennizzati prima della pubblicazione formale della presente Prammatica, sta specialmente promesso il godimento del Foro di qualcheduno de' suddetti Tribunali, durante però il tempo convenuto ne' mentovati contratti solamente, elasso il quale s'intendano tutti compresi nella regola generale. Ed ordiniamo, che per l'avvenire non si possano concedere, o accordare somiglianti esenzioni di Foro nelle offerte, o contratti, che si celebreranno di vendita, o affitti di Officj, o quali si sieno altri corpi, ed effetti della Regia Corte senza nostro espresso ordine, con cui si deroghi alla presente determinazione.

VIII. Per ovviare alle frodi, che dalle Parti si commettono nel Regno, presentando le Provvisioni spedite da' Tribunali di questa Capitale dopo il decorso di molti mesi; in tempo che le cause sono forse mutate dallo stato primiero; Ordiniamo, che da qualsisia Corte, o Udienza del Regno non si debban dar esecuzione alle Provvisioni spedite da qualsisia Tribunale, o Ministro di questa Capitale, se mai queste si presentassero dopo scorso un mese decorrendo dal di delle Provvisioni fatte in Napoli.

IX. Ordiniamo, che i Delegati di tutti gli Arrendamenti non possono procedere se non solamente nelle cause esecutive dell'Arrendamento medesimo, non già in quelle de' particolari, i quali

quali contrattano, o contendono sopra la specie soggetta a quell' Arrendamento, sempre però, che in quelle l' Arrendamento non sia principalmente interessato.

X. In tutte le cause *nunciationis novi operis*, che si trattano in questa Città, debba dalla Parte, che *nunciat novum opus*, o porta qualsisia impedimento, prima farsi il deposito di ducati dieci, e questo fatto, e non altrimenti, potrà il Giudice far il decreto di *Fabricatores desistant &c.*, con ordinarsi nello stesso decreto, che il Tavolario riconosca della sussistenza dell' impedimento, e faccia relazione; la quale la Parte denunciante debba proccurarla tra lo spazio di giorni trenta decorrendi da momento a momento dal giorno, in cui s' interpone il decreto, qual termine elasso, s' intenda *ipso jure* tolta l' inibizione, senza esservi bisogno di altro decreto; E da' decreti interposti in tali cause, o a dirittura dal Sacro Consiglio, o pure dalla G. C. della Vicaria confermati dal Sacro Consiglio, o da qualsisia altro Tribunale Collegiato, vogliamo, che non si possa dalle Parti produrre altro rimedio, anche di restituzione *in integrum*, se non solamente quello delle nullità, osservata la forma prescritta dalle leggi del Regno. A rispetto però delle cause di simil natura, che sono fuori di questa Città, e si trattino nelle Regie Udienze, o nelle Corti inferiori del Regno, il deposito sia di ducati sei, di minor, o maggior quantità ad arbitrio del Giudice, da regolarsi dal valor della cosa, della quale si contende. E siccome per le cause di questa Città si ordina, che il Tavolario riconosca, e faccia relazione, così per queste si dica nel decreto, che gli Esperti riconoscano, e facciano relazione.

XI. Che ne' giudizj esecutivi non si possano ordinare più, che due Precetti, ed indi si venga alla spedizione, e consegna delle Lettere esecutoriali; e l' istanza di contrario imperio non essendosi prodotta avverso il primo precetto, non si possa più produrre dopo che sia fatto il secondo precetto, colla clausola *præcise*, *& peremptorie*, restando però fermi i gravami, che si possono produrre nel Sacro Consiglio.

XII. Tutte le cause di retratto *jure congrui*, o per la Consuetudine di questa Città, o per la Costituzione *Sancimus* Ordiniamo, che da oggi in avanti si debbano decidere senza termine, *& via executiva* colle relazioni de' Periti, se non in alcuni casi, ne' quali fosse il termine necessario, il quale debba esser sommario, rimettendo il darsi il suddetto termine sommario ad arbitrio del Giudice.

XIII. Avverso le obbliganze *penes acta* incusate non si ammetta qualsisia eccezione, *nisi facta reali solutione*. E dopo la spedizione delle lettere esecutoriali per Polizze Bancali non sia inteso il Debitore, *nisi in vinculis*, *vel facto Deposito*; rinnovando, e confermando a tal effetto tutte le Prammatiche da tempo in tempo sopra ciò emanate, che inviolabilmente debbano osservarsi.

XIV. E per ovviare a tanti abusi introdotti da' debitori nelle prevenzioni, che da essi si formano avverso della pubbliche Scritture per dilatare il pagamento, Ordiniamo, che si osservi inviolabilmente il disposto nella Prammatica *de præventione moderanda*; E non militando le prevenzioni, si esiga irremissibilmente la pena. Ed all' incontro conoscendosi dal Giudice, che la prevenzione sia calunniosa, o opposta per dilatare, debba ordinare il deposito del debito, non ostante detta opposizione.

XV. Per quanto poi tocca le convenzioni, e soddisfazioni, confermando quel che intorno a questa materia si trova disposto nella Prammatica dal 1728., per maggior chiarezza, e spiega dalla medesima Ordiniamo, che non si possa allegare qualsisia convenzione, o soddisfazione per qualsisia causa, senza presentarsi dal debitore, o una scrittura pubblica, o una partita di Banco, o altra Scrittura privata del creditore, autenticata da pubblico Notajo, nella quali si esprima, e si contenga chiaramente la convenzione passata col debitore; ad allegandosi senza dette circostanze, debba il debitore prima pagare ciocchè dee, e seguito che sarà il pagamento, si possa poi dare il termine a provare la detta eccezione; nel qual caso il creditore nell'atto di ricevere il danaro, debba dar pleggeria, o altra idonea cautela ad arbitrio del Giudice, di restituire l'esatto, veduto l'esito del termine.

XVI. Affinchè le parti possano avere altra strada da poter rescindere i contratti con via esecutiva negli stessi casi, ne' quali può loro appartenere l' azione della liquidazione, Ordiniamo, che la rescissione de' contratti possa farsi senza termine ne' casi *tantum*, in cui si tratti di obbligo *de facie ad faciem* circa i pagamenti, o delle terze, o degl' interessi, i quali non facendosi da' debitori ne' tempi stabiliti, possano i creditori dimandare il pagamento, così del capitale, che delle terze, della sorte, che dell' interessi, con ordinarsi da' Giudici: *Infra dies viginti solvant* così il capitale, come le terze; *Verum si infra eundem terminum solverint tertias, supersedeatur a solutione capitalis, alias dicto termino elapso, exequatur decretum* tanto per lo capitale, che per le terze; E che sieno tenuti i debitori pagare al Fisco la pena del cinque per cento, non soddisfacendo nel detto termine stabilito le terze, o l'interesse; Vogliamo però, che l'accennato decreto debba notificarsi *personaliter* al debitore dal Portiare coll'intervento dello Scrivano della causa, quando la notificazione debba farsi in questa Capitale; e nel Regno per mano di Notajo coll' intervento dell' Attuario del luogo. Nel caso però, che notificato il precetto, volesse il debitore dare il contratto per rescisso, Ordiniamo, che non debba pagare la pena, restando salve l'eccezioni di giustizia, che potrebbero competergli avverso il debito.

XVII. E perchè potrebbero dar motivo di ritardamento al disbrigo delle cause le relazioni, che si fanno da' Commessarj in Ruota più lunghe di quel che il bisogno richiede, e le prolazioni de' voti; Ordiniamo, che intorno a ciò si debba esattamente osservare quel che sta disposto nella Regie Prammatiche su tal proposito emanate.

XVIII. In ordine alla questioni de' Commessarj

sarj si debbano proponere tra lo spazio di sei giorni, tra' presenti, e giorni trenta tra gli assenti, decorrendi dal giorno della notificazione fatta al Proccuratore, o al Principale.

XIX. Ordiniamo, che le nullità, che si presentano riguardo all'ordine avanti il decreto diffinitivo, o sentenza, non si possano ricevere, se non precedente il deposito di carlini quindici in Vicaria, e di ducati sei nel S. R. C. e Regia Camera della Sommaria, qual deposito, qualora la nullità regge, si debba restituire alla Parte, ma non reggendo, debba liberarsi in beneficio del Regio Fisco, senza che per lo medesimo possa dirsi dalla Camera Regale di S. Chiara, nè dal S. R. C. o dalla Regia Camera della Sommaria: *Ex causis restituatur depositum.*

XX. Le persone non privilegiate, che nel giudizio volessero inerire al gravame prodotto dalle persona privilegiata debban farlo tra lo spazio di giorni dieci decorrendi dal dì, che sarà stato prodotto il gravame suddetto, non ostante qualsisia ignoranza, che si allegasse da colui, che vuole inerire, quali elassi, non possa più valersi di tal beneficio.

XXI. De' Decreti interlocutorj, che si fanno in casa da' Commessarj per gli atti ordinatorj, che riguardando la compilazione del giudizio, *quacumque causa sublata*, non se ne possa produrre se non che un solo gravame nel Tribunale; di maniera che, o si confermi, o si rivochi il Decreto fatto in casa dal Commessario, non sia lecito alle Parti, nè di reclamare, nè di dire di nullità.

XXII. Quantunque le Posizioni siensi introdotte per rilevare il Reo dal peso di provare; nientedimeno perchè l'esperienza ha fatto conoscere, che le Parti non se ne valgono ad altro oggetto, che per dilatare il corso della causa; Ordiniamo perciò, che la deposizione del Principale sopra le Posizioni in qualunque parte del giudizio si domandi *tam ante, quam post litem contestatam*, non venga ad impedire il corso del giudizio in qualunque stato si faccia la domanda, ancorchè si facesse prima del termine. Però sia tenuto colui, che dee deponere, far la sua deposizione fra lo spazio di giorni dieci, e non ritrovandosi il Principale *in loco judicii* debba farla il Proccuratore costituito *in actis*, ancorchè non avesse Mandato speciale *ad causam*, o Mandato specialissimo *ad sic, & sic respondendum*.

XXIII. Per estinguere affatto anche le dilazioni, che derivano dalle tante domande, che si fanno delle dichiarazioni *circa usum*, per lo cui effetto dagli Scrivani di qualsisia Tribunale non si debba ricevere alcuna Scrittura senza farvisi la presentata sotto pena di privazione di officio, ed altre ad arbitrio del Tribunale.

XXIV. Per l'esame de' Testimonj, che si commettono *in partibus* non si possano dalle parti dar per sospette più di tre Corti; e dandosene più del detto numero, non sia tenuto il Giudice ammettere la sospezione.

XXV. Restando fermo il termine della Ripulsa de' Testimonj, vogliamo, che si debba togliere il secondo termine, cioè quello di ripulsa della ripulsa, rimanendo alle parti la facoltà di esaminare nel primo termine di ripulse i Testimonj, per eludere le opposizioni, che da colui, che domanda il termine della ripulsa si potranno fare, in riguardo alle persone esaminate nel termine; dovendo essere obbligato quello, che domanda il termine della ripulsa far la nomina de' suoi Testimonj, e notificare alla parte contraria gli Articoli, che contengono le cause della ripulsa, affinchè l'altra Parte possa in questo termine esaminare i suoi Testimonj, giacchè questo termine di ripulsa non riguarda altro, se non che le persone de' Testimonj esaminati. E perciò, non si debbano ammettere Articoli direttamente contrarj a ciò, che la parte avversa ha articolati, e provati nella Causa principale: per lo cui effetto gli Scrivani respettivamente delle Cause, sotto pena di carcerazione debbano far riconoscere i suddetti Articoli da' Commessarj, per attendere da' medesimi l'ordine, se si abbiano da ammettere, o ributtare.

XXVI. Rimanendo fermo il termine del primo beneficio, stabiliamo, che si debba togliere affatto il termine del secondo beneficio, che si concede alle Persone, e Luoghi privilegiati. E se mai dall' Amministratore, o Proccuratore di dette persone privilegiate per loro colpa non si facesse pruova nella causa principale, debbano essi esser tenuti alla rifazione da' danni in beneficio delle medesime, anche per esecuzione di ciò, che si dispone nella Prammatica 38. *De officio S. R. C.*; anzi domandandosi la ripulsa nel suddetto termine del primo beneficio, e non facendosi pruova, debba chi la domanda pagare la pena di ducati 24.

XXVII. Considerandosi per inutili tanto il termine *ad concomitandum*, che *ad impugnandum*; Ordiniamo, che così l'uno, come l'altro si debbano togliere; con che però il Giudice debba aver ragione dalle scritture, che dalle parti si presenteranno *pro ut de jure*.

XXVIII. Per l'istesso effetto vogliamo, che da oggi innanzi nelle compilazioni de' giudizj si tolgano gli Atti *ad concludendum, & concluso*, e l'Atto *ad publicandum*; restando solamente fermi gli Atti della Pubblicazione, e della Monizione: quali atti di Pubblicazione, e Monizione si debbano anche fare ne' termini di ripulsa, e del primo beneficio; con che però dal Decreto della Pubblicazione, che si fa dal Commessario in casa, non si possa produrre alcun rimedio.

XXIX. Nelle cause di Majorato, o Fedecommesso essendosi interposto il Decreto, o Sentenza col Possessore del Majorato, o Fedecommesso, senza collusione coll' Avversario, non possa il Curatore portare rimedio alcuno, rimettendosi all'arbitrio del Tribunale il vedere, se vi sia stata, o no, collusione.

XXX. Considerandosi parimente, che contribuisca molto al ritardamento del disbrigo delle cause il parlare che fanno in Ruota gli Avvocati per molte mattine; Proibiamo espressamente, che non possano gli Avvocati parlare in Ruota più di una sola mattina, cioè una l'Avvocato dell'Attore, ed un'altra quello del Reo. E se mai non bastasse il tempo per appurare i fatti, o per finir di discorrere *in jure*, resti in arbitrio delle Parti di andare informando i Ministri

stri per le case, potendosi solamente dispensare ad una tal dilposizione dal Capo del Tribunale, o di chi presiede nella Ruota col consenso della medesima Ruota, qualora la causa fosse grave, e che meritasse una più lunga discussione in Ruota.

XXXI. Volendo ovviare a tutti gl'inconvenienti, che derivano dalla prestatura de' Processi, che si fa alle patti contra il disposto dalle Prammatiche 5. 4., e 77. *De officio S. R. C.*, così in ordine alle falsità, che dalle parti il più delle volte si sogliono commettere ne' Processi, come per togliere l'impedimento dal corso della causa per motivo, cha detti Processi si trovano in potera delle parti colliriganti; Ordiniamo perciò, che per gli Atti, che si dovradno fabbricare da ora innanzi, e dopo la pubblicazione della presente ne' Tribunali, e nelle Corti di questa Fedelissima Città, tanto per le liti introdotte, quanto per la liti da introdursi, dovendosi presentare petizione, o altra Scrittura di qualunque specie per qualtisia causa, debbano così l'Attore, come il Reo presentare unitamente colle Scritture originali una Copia delle medesime, per formarli due Processi consimili, cioè uno delle Scritture originali, e l'altro delle Copie, restando a peso degli Scrivani di acchiudere in questo tutta le copie de' Decreti, notificazioni, presentate, repliche, ed altro, che vi sarà nel Processo originale cogli stessi fogli, col confrontare tutte le copie delle scritture, che si presentano, ed una tal copia così formata sia lecito improntare alle parti collitiganti, alle quali giammai per qualunque causa si possa dare in mano il processo originale; dovendo questo restar sempre nella Banca, sotto pena allo Scrivano di privazione di officio, ed altre ad arbitrio del Tribunale. Nè per la costruzione di detti duplicati Processi si possa esigere dagli Scrivani, e da' Mastridatti un duplicato diritto, ma solamente quell'istesso, che presentemente si esige per la costruzinne del processo originale; essendo solamente lecito agli Scrivani esigere per la Copia de' Processi, che si trasmettono in questi Tribunali dalle Corti del Regno grana due a foglio di righa ventidua per ciaschedun foglio da quella parta, che presenterà l'Esame sotto pena di privazione di officio; e che non possa ritardarsi il corso della causa, ancorchè si ritrovasse improntata alla parti la copia del processo, mentre col processo originale, che resta nella Banca potrà tirarsi avanti il giudizio, e poi portarsi aspediendo in casa del Commessario.

XXXII. Ordiniamo, che così gli Scrivani di Vicaria, come tutti gli altri di qualunque Tribunale non possano esercitare l'istesso officio, o essere addetti al servizio di due o più Tribunali; ma tra lo spazio di giorni quindici dopo la pubblicazione della presente debbano dichiarare *penes* del Segretario di ciaschedun Tribunale *respective* a qual Tribunale debbano servire, affinchè eleggendona uno di essi, possa provvedersi l'officio, che verrà a restar vacuo nell' altro Tribunale.

XXXIII. Per raffrenare le tante ingiuste liti, che s'introducono ne' Tribunali senza ponderarsi dalle parti, se loro assiste, o no la Giustizia, ma solo per defatigare i litiganti, a ricavarne qualche profitto; Ordiniamo perciò, che tutti coloro, che avranno litigato, a succumbutoi, debbano in qualunque Tribunale tanto per le cause esecutive, quanto per le ordinarie pagare irremisibilmenta *le spese* di turti due i giudizj, alle quali nell'istesso decreto diffinitivo, o sentenza debbano essere condannati, o pure dal pagamento dalle medesime essere assolute. Per le quali spese, satto che avrà il decreto passaggio in cosa giudicata, dallo Scrivano della causa con tutta la celerità se ne debba formare il calcolo, avverso del quale si debba ammettera una sola revisione, senza potersi produrre altro gravame, se non solamente quello delle nullità col deposito.

XXXIV. Considerandosi da Noi, che le Ferie, che si chiamano estive, le quali cominciano da' 14. del mese di Luglio, e per antica consuetudine ban soluto durare fino a tutto il mese di Ottobre sieno affatto inutili; e che in vece di sollecitara, contribuiscano molto al ritardamento del disbrigo degli affari; Ordiniamo perciò, che restando ferme dette Ferie solamente a riguardo del beneficio, che per le medesime godono i Debitori, ed i Rei assenti; ad oggetto, che questi non sieno obbligati di presentarsi col pericoln dalla vita per la mutazione dell' aere: del rimanente i Tribunali debbano reggersi continovamente in tutte le giornate, che non sieno feriali, come si pratica negli altri tempi dell'anno; procedendosi anche alle compilazioni de' termini ordinarj. Ed all' incontro, affinchè non meno i Ministri, che gli Avvocati, e le parti litiganti possano avera qualche respiro dalle loro continuate applicazioni, per poterle poi dopo un competente respiro ripigliare con maggior vigore; Vogliamo, cba le Ferie debbano principiare dal primo dì del mese di Ottobre, e durare fino a' 15., del mese di Novembre *inclusive*, senaa cha in detto tempo si reggano affatto i Tribunali; e sia lecito a' Ministri di poter andare a villeggiare in quo' luoghi, che meglio loro piaceranno: restando però in Città due Giudici Civili, e Criminali in giro, da destinarsi dal Reggente della G. C. della Vicaria per le cose ordinarie correnti, e premurose, cha non patiscooo dilazione.

## §. II.

### *Per la Real Camera di S. Chiara.*

I. VOgliamo, ed ordiniamo, che tutte le questioni de' Tribunali non si possano proporre, se non che fra lo spazio di dieci giorni tra' presenti, e fra lo spazio di quaranta giorni tra gli assenti, numerandi dal dì della notificazione fatta alle parti, o loro Procuratore del Tribunale, dove si è cominciato a procedere; quali questioni si debbano proporre colla sottoscrizione de' Procuratori, affincbè ritrovandosi ne' memoriali sorrezione, od orrezione, debbano incorrere i Procuratori nella pena di ducati ventiquattro, alla quale debbano essere condannati dal Giudice nel tempo della decisione di una tal questione, acciò seguendo detta condanna, si possa quella esigere dal Fisco con maggior facilrà.

II. Occorre il più delle volte, che persone

notoriamente opulenti volendo presentare le nullità, le presentano col memoriale di povertà, non ad altro oggetto, che per godere del beneficio di quel tempo, che bisogna per far dire, *stante notoria opulentia non recipiantur nullitates absque deposito*: Perciò per ovviare ad un tal disordine proibiamo espressamente, che dalla Real Camera di S. Chiara si debbano decretar Memoriali di povertà ad istanza di coloro, che notoriamente non sieno poveri, e decretandosi dagli Attitanti della medesima, incorrano ogni volta nella pena di ducati cinquanta.

§. III.

*Per lo Sacro Regio Consiglio.*

I. Poichè si considera, che la lunghezza delle liti in buona parte derivi dalle discussioni delle controvertite opinioni d'infiniti Articoli, non meno della legge comune, che anche delle leggi municipali di questo Regno; Ordiniamo perciò, che quattro volte in ogni anno si debbano unire tutte le quattro Ruote del S. C. nella giornata, che per tal effetto si destinerà dal Presidente del medesimo, ove si debba da uno de' Capi di Ruota in giro proporre un Articolo, come sopra, controvertito, quale dall'intero S. C. debba decidersi; e deciso che sarà, se ne debba far rappresentanza a Noi, affinchè, se altrimenti non ci sembrerà, possiamo approvare una tal decisione; ed approvata che sarà, si debba secondo una tale decisione giudicare ne' casi simili in tutt'i Tribunali del Regno.

II. E perchè la più importante determinazione si è quella, se in regno debba ammettersi la prescrizione, ed in quali casi; per tanto nella prima unione delle quattro Ruote del S. C., Vogliamo, che debba trattarsi questa materia, determinandosi la maniera, colla quale si debbano avere in Regno per prescritte le azioni: E sino a tanto, che non sarà stabilito questo punto generale, Vogliamo, che da oggi avanti, se l'Attore muove lite contra di alcuno, e l'azione di muover la lite l'abbia acquistata trent'anni prima di proponerla; in questo caso non si possa dar il termine, se non dopo che saranno elassi due mesi dal giorno, che sarà notificata la prima petizione alla Parte avversa, affinchè la medesima possa prepararsi alla difesa, ed istruirsi di quelle cose, delle quali verisimilmente non può esser consapevole per lo lasso del tempo, e che dopo che saranno scorsi due mesi, si proceda alla compilazione del giudizio nella forma prescritta di sopra. E compilato che sarà il termine, e fatta la Monizione *ad sententiam* non si possa decidere la causa, se non dopo che sarà passato un mese dal giorno, che sarà notificata la Monizione.

III. Occorrendo, che vi sia questione tra 'l Tribunale del S. R. C., e quello della G. C. della Vicaria, chi debba procedere in qualche causa, affinchè quella si possa più prontamente spedire; Ordiniamo, che debba essere il Giudice competente di una tal questione l'istesso S. R. C., e Consigliere Commessario, senza che dalle Parti si possa produrre verun gravame dal decreto, che per tal effetto dal S. C. s'interporrà *in Aula*, tanto di reclamazione, restituzione *in integrum*, che di nullità. Benintesò, che la criminalità, colla quale *non sint offensa aures S. C.* si debba rimettere alla G. C. della Vicaria Criminale, o alle Regie Udienze Provinciali respettivamente.

IV. Confermando interamente quanto si dispone nella Prammatica dell'anno 1728. intorno alla mutazione de' Proccuratori, Ordiniamo di più, che affatto non si possano ricevere da qualsisia Scrivano, e Mastrodatti di qualsisia Tribunale procura di persone, che non sieno approvate dal S. R. C. per lo cui effetto sia tenuto il Segretario del detto Tribunale immediatamente, che seguirà l'approvazione di ciascheduno Proccuratore, darne la notizia autentica a tutt'i Mastridatti del S. R. C., e questi la diano subito a tutti gli Scrivani delle loro Banche, affinchè ciascheduno di essi possa formarsi un Registro, in cui si noti il giorno dell'approvazione, ed il nome, cognome, e patria del Proccuratore approvato. L'istessa notizia autentica debba dare il Segretario del S. R. C., così al Segretario della Regia Camera della Sommaria, come a quello della G. C. della Vicaria, i quali con loro Fede a parte debbano parteciparla giuridicamente a tutt'i Mastridatti, ed Attuarj de' loro rispettivi Tribunali, acciocchè questi possano darla a ciascheduno Scrivano delle di loro Banche, per potere in un Registro, come di sopra si è detto, notare il giorno dell'approvazione, il nome, cognome, e patria del Proccuratore approvato, ad oggetto che non si possano ammettere altri Proccuratori senz' approvazione; ed ammettendosi dagli Attuarj, Mastridatti, o Scrivani, debbano incorrere nella pena di privazione di officio. Quali notizie di sopra accennate debba il Segretario del S. R. C. darle *gratis*, ed immediatamente seguita l'approvazione, mandarle *ex officio gratis*, il che non facendo, debba incorrere nelle pene di privazione di officio; ed Ordiniamo, che dalla nostra Real Camera di S. Chiara si stabilisca quanto debba esigere per diritto di ciascheduno approvando per l'avvenire.

V. In quanto alla Commessa dell'Esame de' Testimonj in Regno, Vogliamo che il Commessario della causa, senz'aver bisogno della rinuncia de' Regj Esaminatori del S. R. C. possa commetter detto esame a chi stimerà più proprio nelle cause, che importano la somma di ducati tremila a basso. E resti parimente in arbitrio del Commessario nelle cause, ch' eccedano la detta somma di ducati tremila, qualora l'Esaminatore eletto non voglia uscire ad esaminare, di commettere ad altri l'esame, senza che il detto Esaminatore eletto possa pretendere altro sotto qualsisia pretesto. E per le cause in questa Città, e Casali, e per tutto il Regno, nelle quali si faccia l'accesso de' Ministri, possa il Giudice far esaminare i Testimonj dallo Scrivano della causa; e nell'altre, nelle quali dovranno esaminarsi dagli Esaminatori, non possano questi esiger più di carlini due per Testimonio.

VI. In tutte le Decretazioni, che si faranno dal Presidente del S. R. C., Ordiniamo, che si debba aggiungere la clausola di già introdotta, *dummodo tamen causa non fuerit coepta in M. C.*

*V.*; an-

*V.* ; anzi che non si possano in detto S. R. C. commetter cause, le quali non eccedano la somma di ducati quattrocento ; E commettendosi, debba il Mastrodatti, che avrà decretata la supplica, incorrere nella pena di ducati venti, e sia tenuto il Consigliere Commessario subito quella rimettere all' istessa G. C. della Vicaria.

VII. Per riparare all'abuso introdotto intorno alle tante Revisioni, che dalle Parti si domandano per li giudizj de' Periti; Ordiniamo, che non si possa domandare la terza Revisione, se le due relazioni saranno uniformi per esecuzione di ciò, che *de jure* viene disposto, a riserva però del caso, in cui una dello Parti domandasse a sue spese la terza Revisione coll' intervento del Commessario, e che questi lo consideri giusto. Ed affinchè non si possa commettere alcuna frode intorno all' Elezioni, che si fanno de' Tavolarj precedente bussola, nè resti in arbitrio delle Parti di aver il Perito, che a lor piaccia, e con ciò ponersi in rischio la ragione de' colliiganti, Vogliamo, che li debba da oggi in avanti far detta bussola in casa, ed in presenza del Presidente del S. R. C. dal Segretario di detto Tribunale, senza che il medesimo possa esigere altro diritto di quel che presentemente si esige.

VIII. Bisognando, che si dia il dovuto riparo agli esorbitanti diritti, che detti Tavolarj, e Regj Ingegneri esigono per le Relazioni, e Piante, oltre le diete civili, donde deriva il più delle volte il non potersi dalle Parti proseguire il giudizio, e sperimentare le loro ragioni; Ordiniamo perciò, che detti Tavolarj, Ingegneri, ed altri Periti non debbano esigere dalle Parti, se non se le sole diete civili, e naturali, e grana tre a carta di righe ventidue per ogni carta per la fatica manuale di colui, che dee porre in chiaro la Relazione, e Pianta; senza potere esigere altra minima somma, neppure sotto titolo di fatiche, e diete degli Ajutanti, quali debbano andare a loro carico; il che debba parimente praticarsi negli Apprezzi, che si fanno *in Civitate*, o revisione di essi per lo cui effetto debba formarsi una Pandetta dalla Real Camera di S. Chiara per detti diritti, Quali Relazioni, e Piante debba il Perito per qualsivoglia causa consegnare alle Parti, e presentare negli atti fra lo spazio di quindici giorni, decorrendi dal dì, che farà compiuto l'accesso; e per quel che riguarda a' Feudi, o altri effetti di considerazione situati in Regno, trà lo spazio di due Mesi sotto pena di privazione di Officio, ed altre arbitrarie a' Tribunali. E rispetto agli apprezzi de' Feudi, ad altri effetti di valore possano i Commessarj, quando non eccedano la somma di ducati sei mila, commetter quegli ad Esperti, avendo però riguardo alla distanza del luogo, senz' aversi bisogno della rinuncia di detti Tavolarj, mentre da questo deriva per lo più, che si prolunghino le liti, a cagion dell' impotenza dello Parti a soffrire le stravagantissime spese per accessi, e Relazioni de' suddetti Periti.

IX. Considerandosi anche per un grave abuso l'esazione, che si fa dal Segretario del S. R. C. per gli appuntamenti delle cause, ed altri negozj, che va facendo per le Ruote dell' istesso Tribunale; Ordiniamo perciò, che detto Segretario per gli appuntamenti tanto delle cause, che per qualsivoglia altro negozio, che dovrà egli fare nelle giornate del Tribunale del S. R. C., non possa affatto esigere diritto alcuno sotto pena di ducati cinquanta da esigersi irremisibilmente.

X. Confermando tutte le Prammatiche, che da tempo in tempo si sono emanate intorno al non potersi trattare altre cause nel S. C. nelle giornate destinate alle Relazioni di Vicaria; Vogliamo, che si debbano inviolabilmente osservare, in maniera che per qualunque motivo nelle giornate di Relazione non si possano trattare nel S. C. altre cause, che quelle di Vicaria, ad oggetto di non impedirsi l' esecuzione de' Decreti di quel Tribunale.

XI. Per dar l' opportuno riparo alle fraudolenti deduzioni de' Patrimonj, che si fanno da' debitori unicamente per farsi spedire le salveguardie, ed in tal maniera burlarsi de' loro Creditori; Ordiniamo per tanto, che deducendosi Patrimonj nel S. R. C., o a dirittura da' Debitori, o ad istanza de' loro Creditori, non si possano spedir Salveguardie, o Inibitorie alle Corti inferiori, se non solamente nel caso, che siesi prima ordinato, ed eseguito il sequestro di tutt' i beni del Debitore *penes tutum Tertium*, e che si sia dato il Curatore al Debitore, intesi tutt' i Creditori.

XII. Come parimente vogliamo, che la commessa dell' eredità non porti altro con seco, se non solamente la cognizione della pertinenza di tutto, o di quota dell' eredità universale; E che all incontro i giudizj particolari, così attivi, come passivi intorno a' beni ereditarj si debbano conoscere da que' Giudici, avanti de' quali si trovano introdotti, o s' introdurranno.

### §. IV.

*Per la Regia Camera della Sommaria.*

I. Essendosi conosciuto, che contribuisca molto al ritardamento, ed al disbrigo de' negozj l' abuso introdotto nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, di essersi oltremodo accresciuto il numero degli Attuarj, da' quali si spediscono infinite Provvisioni, le quali girano per tutto il Regno, e sovente accade, che per l' istesso negozio in una medesima settimana vanno più Ordini, e Provvisioni tra di loro contrarie, e ripugnanti, donde avviene, che non sapendo le Regie Udienze, e le Corti Regie, e Baronali, a quali delle medesime debbano dare esecuzione, resta impedito nelle Provincie il corso degli affari, e della Giustizia; e fino a tanto che non si faccia poi qui in Napoli l' unione degli Atti incominciati presso diversi Attuarj, vi corre del tempo assai, ed in tal maniera si prolungano le liti, e si rendono quasi eterne. Ad oggetto dunque di dare qualche dovuto riparo ad un tal disordine, senza togliere nell' istesso tempo il modo da vivere a tanta Gente, che si trova di già incamminata per detta strada; Ordiniamo perciò, che tutte le Banche, che oggi sono nel Tribunale della Regia Camera, si riducano al determinato numero

mero di quaranta; nelle prime quattro delle quali debbano stare i quattro Mastridatti, che vi sono, ciascheduno co' due suoi Attuarj, e Scrivani; io dodici altre i dodici Attuarj fissi, che sono a collazione del Luogotenente di tal Tribunale, ciascheduno per capo della sua Banca; in undici altre gli undici Attuarj, a' quali la Regia Corte l' ha vendute; ciascheduno pure per capo della medesima; io due altre i due Attuarj nominati dal Segretario, ed Archivario del Grande Archivio del Tribunale della Camera, in vigore della facoltà loro accordata nelle vendite *respective* de' loro Officj, ciascheduno eziandio per capo della medesima; e nelle restanti undici Banche si debbano porre undici altri Attuarj i più abili, e probi di quei, che presentemente vi sono, ed esercitano con licenza del Luogotenente *pro tempore*, da eleggersi dal Luogotenente istesso, ciascheduno per capo della medesima.

II. In oltre vogliamo, che tutti gli altri Attuarj, che attitano in vigore di *liceat* ad essi accordato, chiamati Attuarj onorarj, restino col titolo di Attuarj, ma le loro scritture si debbano firmare anche da' detti Capi Attuarj di dette loro Banche, che saran tenuti dar conto, se saranno irregolari, senza interessare i litiganti in niente più di quello che sta presisso oella Regia Tariffa. De' quali Attuarj onorarj, che, come si è detto, esercitano col *liceat* del Luogotenente, se ne debba formare un Registro dal Segretario della Regia Camera, affinchè si sappia non solamente il numero de' medesimi, ma aoche chi sieno. Con che però detto Segretario per detto registro, che dee tenere, non possa esigere cos' alcuna.

III. Ordiniamo, che dal Luogotenente della Regia Camera, col Decano, coll' ultimo Presidente Togato, e coll' Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio fra il termine di un mese decorrendo dal dì della pubblicazione della presente Prammatica, si debba fare la distribuzione de' negozj tra tutt' i detti Attuarj con proporzione, e giustizia, acciò ognuno abbia modo da vivere, dividendo anche tra essi tutte le Università del Regno, avendo riguardo a quei, che ne tengono già le commesse, e che tutt' i negozj di quell' Università, ch' è stata assegnata ad una Banca, debbansi ivi trattare, senza che niuno Attuario possa porvi mano. Della qual distribuzione de' negozj, ed Università si debba formare una nota stampata, e questa affiggersi sopra ciascheduna Banca, affinchè ognuno di detti Attuarj sappia, quali sieno i negozj di sua incumbenza, senza ingerirsi affatto negli affari, che sono degli altri. E nel caso vi ponga mano, incorra subito oella pena di ducati ventiquattro, ed altre ad arbitrio del Tribunale senza speranza di remissione. Della qual nota stampata se ne debba ma are un esemplare a ciascheduna Regia Udienza del Regno, la quale debba aver l' incumbenza di mandarne la notizia ad ogni Corte locale della Provincia in congiuntura di dover mandare altri ordini per la medesima Provincia.

IV. Di vantaggio vogliamo, che nessuno de' suddetti Attuarj possa spedir Provvisione, o Ordine alcuno seoz' aver la Procura *in forma valida* della parte, che la dimanda; con dover fare la presentata, non meno a detta Procura, ma anche a tutte le Istanze, e Memoriali, sopra de' quali si spediscono le Provvisioni, affinchè in tal maniera la Parte contraria, pretendendone poi la rivocazione, non abbia da mandar per lo Regno a notificare il Principale, che ottenoe i primi Ordini, o sieno Provvisioni: e questo sotto l' istessa pena pecuniaria di sopra detta, ed altre ad arbitrio del Tribunale della Camera.

V. Di più vogliamo, che ciascheduno de' suddetti Mastridatti, ed Attuarj debba nell' esazione de' diritti osservare *ad unguem* la Regia Pandetta, che sta affissa oella sala del Tribunale della Regia Camera con notare per cautela delle Parti in piedi de' decreti, provvisioni, o altre scritture, che firma, non meno in abbaco, che letteralmente la quantità de' diritti, ch' esige, sotto pena in ogni caso di contravvenzione della perdita dell' officio, della restituzione del quadruplo, ed altre ad arbitrio di esso Tribunale.

VI. Che da oggi in avanti non si possano creare affatto più Attuarj, ancorchè oe muojano di quei, che attualmente vi sono, fino a tanto che il numero di essi conforme si vanno estinguendo non si riduca a soli trentasei, oltre i quattro Mastridatti, ed oltre gli Scrivani, che col tempo dovranno ridursi a quattro per ciascheduna dell' accennate quaranta Banche.

VII. Morendo alcuno de' suddetti Capi Attuarj, che sono a collazione del Luogotenente, debba nel suo luogo passare uno de' suddetti altri Attuarj Onorarj, che si aggregano nelle quaranta Banche, il più probo, e meritevole, precedente esame da farsi dall' istesso Luogotenente, dall' ultimo Presidente Togato, e dal Fiscale de' Conti.

VIII. Tutt' i negozj, che riguardano al Regio Cedolario, o a' incamminino per via di Risulte, o per via di Denuncie, debbansi attitare da soli quattro Attuarj i più probi, ed esperti destinandi dal Luogotenente, Presidente Decano, ed Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, senza che gli altri Attuarj vi si possano ingerire, o poner mano sotto pena di privazione dell' officio, ed altre ad arbitrio del Tribunale. E formandosi da alcuno de' suddetti quattro Attuarj nuova risulta, o dandosi cammino a Dinuncia già una volta transatta, o finita, s' intenda privato subito dall' officio, e si abbia a castigare rigorosamente con altre pene arbitrarie, ancorchè allegasse, che la transazione, o il decreto assolutorio non stesse registrato nel Regio Cedolario.

IX. E finalmente vogliamo, che non si riceva Denuncia, se non sia sottoscritta dal Denunciante, il quale debba esser persona cognita all' Attuario, o almeno a due Notai, che l' attestino, come ancora, se unitamente con dette Denuncie non si produrranno prontuariamente dal Denunciante i documenti necessarj, o pure si dinoteranno limitativamente le Scritture, ch' giustificano dette Denuncie; nè si dia corso alle medesime, se prima dette Scritture non saranno presentate negli atti. E nel caso si scoprisse, che il Denunciante sia persona fittizia, l' Attuario incorra nelle pene stabilite nel Ca-

pitolo

pitolo precedente; e'l Denunciante,, che si scoprirà aversi cangiato, e finto il nome, in quella di anni due di Galea, o di Presidio secondo la sua qualità.

X. Ordiniamo, che il Possessore dell'officio del *jus regestri* debba indispensabilmente formare un registro, in cui debba notare i Sommarj delle provvisioni, che si spediscono: quali Sommarj si dovranno fare dagli Attuarj con tutta fedeltà, e sincerità, riassumendo la sostanza dell' ordinato sotto le suddette pene di ducati trenta per ciascheduna volta, privazione di officio, ed altre arbitrarie del Tribunale.

XI. Dopo che dall' Avvocato Fiscale si saranno formate le istanze ne' Processi, non possano gli Attuarj, che li presentano, tenerli presso di loro più che una sola giornata, ma debbano portarli subito a dirittura espediendi in casa de' Presidenti Commessarj sotto pena di privazione di officio, ed altre pene ad arbitrio del Tribunale; per lo cui effetto l'Avvocato Fiscale debba tenere in sua casa un Registro, in cui gli Attuarj debbano notare di propria mano la giornata, in cui si prendono le istanze fiscali.

XII. Per la lettura da farsi in casa del Luogotenente si ammettano solamente i Capi Attuarj delle Banche una settimana per ciascheduno, e stando alcuno di essi impedito legittimamente nella sua settimana, subentra quello, che siegue immediatamente senz'ammettersi alcuno sostituto.

XIII. Da oggi innanzi dall'attual Luogotenente, e dagli altri, che saranno *pro tempore*; non si possano crear nuovi Prorazionali; e di quelli, che presentemente vi sono, se ne debba fare una Nota da conservarsi dal Segretario della Regia Camera, fino a tanto, che il loro numero non si riduca a quello di trenta, che dovranno esser sempre determinati, o fissi, da ripartirsi due di essi appresso ciascheduno de' Razionali, che di numero ordinario debbano esser quindici.

XIV. In oltre, che mancando poi alcuno de' suddetti Prorazionali, quando sieno ridotti al numero di trenta, debba eleggersi il nuovo, precedente esame da farsi dal Luogotenente, dall' ultimo Ministro Togato, e dal Fiscale de' Conti.

XV. Di vantaggio, che tutt'i sopraddetti Prorazionali non possano affatto attitar Cause di qualunque specie che sieno, ma solo ingerirsi nelle liquidazioni de' Conti, e negli altri affari proprj dell'ispezione de' Razionali loro Principali.

XVI. E perchè sono generali le querele, e le doglianze per gli esorbitanti diritti, che esigono i Razionali, ad i suddetti Prorazionali; Ordiniamo, che si debba formare, ed affiggere nella seconda sala della Regia Camera la Pandetta di que' diritti, che debbono esigere per le fatiche, che fanno; per lo cui effetto rinnoviamo le proibizioni contenute tra l'altre nelle Prammatiche 17. §. 13., e 57. *de officio Proc. Caes.* quali si debbano inviolabilmente osservare. E siccome nel Capitolo 32., ch'è l'ultimo di detta Prammatica 57., si dice, che quando accadesse, che ad istanza delle parti; o con ordine della Camera dovessero formare alcuna scrittura, oltre di quelle dinotate nelle Prammatiche, non possano pigliare cos'alcuna, se non quello, che sarà determinato per la Camera; Vogliamo, che da oggi innanzi, per qualunque grave fatica, che dovessero fare anche di Relazioni, il pagamento della somma, che sta rimessa all'arbitrio della Regia Camera non possa eccedere i ducati quindici.

XVII. Ed affinchè in detto Tribunal della Regia Camera si proceda con maggior celerità al disbrigo delle cause; vogliamo, che in uno, o due giorni di ciascheduna settimana passino nella Terza Ruota in giro due Presidenti Togati, uno di Cappa corta, ed uno de' Fiscali de' Conti, e questi disbrighino tutt'i gravami prodotti da' decreti da essi fatti in casa nelle cause di Discussioni degli Stati, e Revisioni de' Conti degli Amministratori delle Università; come parimente, che detti due Presidenti procedano alla decisione di tutti gl' incidenti, che sorgono nelle cause, nelle quali sebbene il Fisco non abbia interesse presentaneo, rimangono addette al Tribunale per legge espressa, alla quale non contraddica la presente determinazione; come finalmente debbano definire le cause di detta specie, sempre che però il loro importare non ecceda il valore di ducati trecento. E perchè sono inutili le leggi, quando se ne trascura l'osservanza; perciò Ordiniamo, e comandiamo, che con particolare attenzione, e vigilanza debba il Luogotenente di essa Regia Camera, e suoi Ministri attendere, ed invigilare, che le presenti nostri Regali deliberazioni inviolabilmente s' osservino.

## §. V.

### *Per la Vicaria Civile.*

I. Bisognando anche, che si dia l'opportuno riparo a moltissimi abusi, che si sono introdotti nella G. C. della Vicaria Civile; Ordiniamo perciò, che nelle cause minime di alimenti, servizj prestiti, ed altre di simil natura, purchè non eccedano la somma di ducati dodici si proceda, e si determini da' Giudici *oretenus* senza forma giudiziaria, bastando, che di tutto ciò, che accada avanti il Giudice, lo Scrivano ne stenda l'atto, quale debba essere cifrato dal medesimo Giudice: e volendosi alcuna delle Parti gravare in Vicaria, si debba proponere il gravame da detto Giudice a voce, non impedita frattanto l'esecuzione di ciò, che si è ordinato. E di quello che poi si determinerà da' Ministri della Ruota, se ne debba notare la Conchiusione, quale debba cifrarsi dagli altri due Giudici.

II. In oltre, che non si possa spedire inibizione di dette cause d' alimenti infra la somma di ducati dodici, di pigione di casa, obbligazione *penes acta*, polizze Bancali verificate, liquidazione d'Istromenti *via Ritus* sotto pena di ducati dodici agli Scrivani, Attuarj, e Mastridatti, che le spediscono, da eseguirsi irremissibilmente tante volte, quante contravverranno.

III. Presentandosi Nullità col memoriale di povertà da persone, che sono notoriamente opulenti; Vogliamo, che si possa dalla G. C. della Vicaria ordinare; o: *stante notoria opulentia, non recipiantur Nullitates absque deposito*; o pure: *stante notoria paupertate, procedatur ad discussionem Nullitatum absque deposito*; Anzi qualora

ora si stimasse dalla G. C. della Vicaria, che le Nullità sieno frivole, di niuna sussistenza, e solamente proposte per dilatare l'esecuzione del decreto; Vogliamo, che possa in tal caso, non ostante qualsisia disposizione in contrario, ordinare: *rejiciantur Nullitates, etiam attente tenore ipsarum*, come si pratica dal S. R. C.

IV. A riguardo delle liquidazioni degl' Istrumenti rinnovando il disposto della Prammatica 8. *de instrumentorum liquidatione*, e propriamente al §. 5. Vogliamo, che non si possa da qualsisia Tribunale inibire la G. C. della Vicaria, qualora si tratti di liquidazione; e che il Mastrodatti delle contumacie debba proseguire avanti il Giudizio, come se dette Inibitorie fatte non fossero, anche per osservanza della Prammatica 28. *de Offi. S. R. C.* Questa disposizione (però vogliamo, che non debba aver luogo solamente nel caso, che da' creditori si fosse nel S. C., dedotto il Patrimonio di taluno debitore, nel quale Patrimonio si fosse dato il Curatore, con ispiegarsi però dal Consigliere Commessario tale circostanza, precedente una piena fede giurata dello Scrivano del S. R. C., affinchè in tal maniera si possa ovviare alle frodi, che sotto tale deduzione di Patrimonio le Parti pensassero di comprendere tutte le altre Inibitorie.

V. Se mai dal Giudice di Vicaria non si conoscesse la persona del Debitore, che personalmente dee presentar l'istanza, si debba quella approvare da altra persona cognita a detto Giudice; affinchè poi nel caso si ritrovasse, che la persona approvata non sia quella del Debitore, si possa esigere tanto dall' approvante, quanto dalla persona supposta la pena del venti per cento.

VI. In oltre per osservanza della Prammatica 8. al *cap. 7.* sotto l'istesso titolo *de Instrumentorum liquidatione*; Ordiniamo espressamente, che i Giudici di Vicaria debbano proporre le Cause nella mattina seguente, qual ora dal debitore *in secunda Curia* si propongono le Nullità con scritture; dichiarando, che sia capo di Sindacato per detti Giudici ogni qual volta da' medesimi si mancasse a ciò, che in una tal Prammatica si dispone: sempre che però questo non addivenisse per legittimo impedimento.

VII. Ed affinchè non si ritardino tali Cause tanto privilegiate, le quali si debbano preferire a quali si sieno altre Cause, ancorchè fossero di sospezione: Vogliamo perciò, che infallibilmente debba osservarsi la Prammatica 3. sotto l'istesso titolo, colla quale si determina, che le relazioni in Consiglio si debbano fare tra lo spazio di quindici giorni.

VIII. Rinnovando parimente la Prammatica 8. sotto il titolo del detto di sopra, e propriamente ciò, che vien disposto nel *cap. 7.*, Ordiniamo, che 'l debitore debba infallibilmente adempire alla pleggeria *de parendo Mandatis in S. C.*; qualora da questo si presentasse la supplica colla decretazione *Magna Curia verbum faciat*, per tutta la mattina del giorno seguente fino all' ultima ora del Tribunale. E non adempiendosi, si mandi in esecuzione il decreto, non ostante il gravame; per lo cui effetto stiano avvertiti i Subalterni di non ricevere detta pleggeria con antedata sotto pena di privazione di officio, e quattro anni di Galea.

IX. Per riparare al disordine, ed all' abuso introdotto da alcuni Creditori, i quali artatamente non compariscono personalmente *in secunda Curia*, e comparendo in quella il solo Debitore, s' interpone il decreto *liceatietur debitor*, perchè non è comparso il Creditore; dal che nasce, che ritrovandosi il Debitore sulla buona fede, che volendo il Creditore proseguire la liquidazione, debbasi nuovamente spedire la requisitoria *super eadem citatione*, e quella notificarsi ad esso Debitore; all' incontro, ripigliandosi il Creditore dal Mastrodatti Eddomadario l' istrumento riassunto fa spedire da altro Mastrodatti la nuova citazione, ed *in contumaciam* ottiene le lettere esecutoriali; Ordiniamo perciò, che in avvenire non solamente detti Creditori non possano usare più simile inganno sotto pena dell' amissione della quarta parte del Credito, ed altre arbitrarie della G. Corte, ma parimente, che ciaschedun Mastrodatti, a chi sarà presentato l'istrumento riassunto debba farvi la presentata, con ispiegarsi in quale Banca si presenti, e quella farla sottoscrivere dal Giudice; e dopo sia tenuto cerziorare a tutti gli altri Mastridatti, affinchè non procedano ad altra citazione su dell' istrumento a lui presentato, con ispiegare nella cartella il Notajo, le parti, ed il giorno dell' istrumento; e contravvenendo a ciò alcuno de' Subalterni, debba soggiacere alla pena della perdita dell' officio: anzi per una maggiot cautela del Debitore già licenziato dalla Vicaria, il quale perciò si ritrova nella buona fede; Vogliamo, che si debba al medesimo dar copia autentica del decreto di *licentietur*, affinchè possa servirsene di salvaguardia, nel caso che per la liquidazione fatta in altra Banca venisse ad esser molestato, o carcerato, in virtù dello stesso istrumento, per cui ha di già ottenuto il decreto di *licentietur*.

X. Ed acciocchè ne' tempi dell' anno, ne' quali le giornate sono più brievi, non s' impedisca a' Giudici di Vicaria di poter negoziare colle Parti in quel giorno, in cui sono obbligati andare il dopo pranzo a regger Corte in Vicaria; Ordiniamo, che ne' mesi di Novembre, Dicembre, Gennajo, e Febbrajo di ciascheduno anno si debba regger Corte la mattina dopo sonata la Campana del Consiglio, nel qual caso non sieno obbligati poi tornarvi la sera.

XI. Che de' Decreti interlocutorj, ed ordinatorj, che si fanno da' Giudici di Vicaria in Casa per la compilazione del termine non si possa produrre supplica di *verbum faciat in S. C.* ma solamente: *cum interventu aliorum Judicum in M. C. Vicariae*, e dal decreto, che dalla G. C. della Vicaria s' interporrà non si possa più riclamare, nè dire di nullità, come si è detto di sopra.

XII. Nelle cause di dilazioni quinquennali non si ammettano i consensi di quei Creditori, i quali non sieno Creditori in virtù di pubbliche scritture, o di lettere esecutoriali stipulate, o spedite un anno prima dal giorno, in cui si domanda una tal dilazione in beneficio de' lor Debitori.

XIII. Per ovviare alle frodi, che si commettono nelle cessioni de' beni, che si fanno *cum igne-*

*ignominia* da' Debitori; Vogliamo, che da oggi in avanti nell' atto della cessione de' beni, che si fa dal Debitore *cum ignominia* debba intervenirvi il Procurator Fiscale della Vicaria, affinchè in tal maniera si tolga ogni sospetto di frode; nè si possa dubitare, che la persona, che fa l' atto della cessione, sia effettivamente il Debitore.

XIV. A riguardo delle Salveguardie dotali, che dalle mogli si spediscono sopra i beni de' loro mariti; Ordiniamo, che non si possano spedire, se non sopra i beni descritti nell' Istrumento dotale, e ne' capitoli matrimoniali; e volendosi spedire *super bonis viri* per la concorrente quantità della dote pagata, non si possa spedire, se non colla plezzeria *de exhibendo ad omnem ordinem*, precedente nota de' beni, sopra de' quali si domanda l' assicurazione.

XV. E se mai le donne per le loro doti non avessero scrittura, non si possa in tal caso spedir Salvaguardia per li beni dotali provati *per testes*, se non citati, ed intesi i Creditori del marito, o pure non si sia data la plezzeria di sopra accennata.

XVI. Per lo Salveguardie in vigore del Senatus Consulto Macedoniano in beneficio de' figli di famiglia; Ordiniamo, che da oggi in avanti non si possa far decreto di *non molestetur*, se non prima citati, ed intesi i creditori; e fattosi detto decreto si debba il medesimo notificare fra lo spazio di giorni sei, altrimenti elasso detto termine non valga detta Salvaguardia.

XVII. Per togliere parimente qualunque frode si possa commettere in ordine alle Polizze bancali, così in quanto alla data, come alla sottoscrizione de' testimonj, con farle apparire, o coll' antidata, o con testimonj sottoscritti, quando che prima non vi erano, in pregiudizio degli altri creditori; Ordiniamo perciò, che da oggi innanzi in tutte le Polizze bancali la data del tempo si ponga distesa, e non in abbaco; come parimente, che i Nomi, e Cognomi de' testimonj apodissarj si descrivano nel corpo della Polizza prima della data.

XVIII. Per ovviare parimente all' abuso, che nasce dal non farsi nella G. C. della Vicaria, le presentate nell' istanze, che si producono, o di azioni, che s' intentano, o di eccezioni, che si oppongono, ed in altre scritture, non ostante il disposto dalle Prammatiche X. §. 80. *de officio Judicum*, & LXXIX. §. 8. *de off. S. R. C.*, & Prammatica XIII. *de ordine Judiciorum*; Rinnoviamo perciò l' ordine contenuto in dette Prammatiche colle pene nelle medesime stabilite da eseguirsi irremissibilmente contra gli Attuarj; anzi di vantaggio vogliamo, che gli Scrivani non possano stender decreto in piedi di qualunque istanza, in cui non vi sia la presentata; qual decreto debbano portarlo essi, o alcun Portiere a sottoscriverlo dal Giudice, il quale non debba firmarlo portandosi da altra persona, altrimenti il decreto sia nullo, e lo Scrivano, e l' Attuario incorrano nella pena di non poter più attitare detta causa, la quale si debba precisamente dal Giudice commettere ad altro Scrivano, e ad altra Banca.

XIX. Vogliamo, che non possano i Giudici di Vicaria spedire Inibizioni alle Corti inferiori nella prima istanza, che si è presentata, con dirsi nel decreto, *stante causa introducta in M. C. Vicariae*, ma che allora si possa dire introdotta la causa, quando sarà prima notificata la Parte, e che questa nella replica non abbia domandata la remission della causa al Giudice della sua origine, del suo domicilio, o al foro, in cui sia già introdotta.

XX. Affinchè non resti in arbitrio delle Parti, se vogliono, o non valersi di quel Giudice, che loro è stato destinato per Commessario; Ordiniamo perciò, che di tutte le cause, che si commettono dal Reggente della Vicaria si debba formare un Registro, il quale si debba conservare in casa di detto Reggente per vedersi le causa, di cui si domanda la commessa, sia stata antecedentemente commessa ad altri.

XXI. Vogliamo, che da oggi innanzi, gli Attuarj, e Scrivani di Vicaria dopo fatta la presentata nelle petizioni, non possano più originalmente consegnarle al Producente, ma debbano conservarle negli atti; e solamente possano darne copia alle Parti, qualora la vogliono, per evitarsi la frode, che si potrebbe commettere, che stando detta petizione originale in mano delle Parti, dopo compilato il termine, la facciano trovar cucita nel processo per dir di nullità nella compilazione.

XXII. Sentendosi infinite doglianze per gli esorbitanti diritti, che si prendono dagli Attuarj di Vicaria per la spedizione de' decreti di Preamboli, volendo esigere a misura della maggiore, o minore opulenza dall' Eredità; Ordiniamo perciò, che per li diritti di Preambolo non si possa esigere più di quello, che sta tassato nella Pandetta della Vicaria, che si conserva dal Segretario.

XXIII. Occorrendo darsi per sospetto qualche Giudice; vogliamo, che da oggi in avanti la causa della sospezione del Giudice di una Ruota, si debba commettere, e trattare nell' altra Ruota.

XXIV. Vogliamo, che nelle cause di Liquidazione di legittima, o di disvincolo, non possono i Giudici procedere senza commessa, e fatta la commessa in una Ruota, non possa passare nell' altra.

XXV. In oltre, che nelle cause di Liquidazione di legittima da detraersi da' fedecommessi, pendente il termine *super liquidatione*, non si possa far liberazione al legittimario, se non che udite le Parti, e per una volta *tantum* di quantità determinanda *per Magnam Curiam* da confermarsi dal S. C. senza esazione però di *jus sententiae*; qual liberazione non possa eseguirsi, se non sarà registrata dal Segretario nel libro del Registro, e che la liquidazione debba farsi tra lo spazio di un anno, altrimenti non possa farsi al legittimario altra liberazione.

XXVI. Il decreto, che si fa dalla G. C. della Vicaria, con cui si dice: *substitutionem esse extinctam*, non si possa interporre, se non a due Ruote della maniera, che vien prescritto nella Prammatica sotto il titolo *de vinculis non solvendis*; ed in questo sol caso confermandosi il decreto del S. R. C., non si possa esigere *jus sententiae*.

XXVII. Convenendo parimente, che si dia qualche provvidenza all' eccessivo numero da' Portieri, o sieno Aguzzini di Vicaria, mentre dal

dal non essere stati mai vendibili detti officj, se ne sono creati molti, con ammettersi a detto esercizio persone assai miserabili: dal che sono derivate le infinite falsità, che si commettono nelle intimazioni, e notificazioni de' decreti, ed altri atti giudiziarj, Ordiniamo perciò, che il numero de' Portieri, così nella Vicaria Civile, che Criminale debba esser sempre fisso solamente di cinquanta, ed in mancanza di uno di essi debba eleggersi, e surrogarsi l'altro, e la nota de' loro nomi, e cognomi si debba tenere affissa in ogni Banca da' Mastridatti, affinchè si sappiano le persone legittime, che possono fare le relazioni sotto le scritture, che si notificano. E lasciandosi presentemente tutti quelli Portieri probi, che vi sono, fino a che non arrivano al numero fisso di cinquanta, non possa il Reggente della Vicaria in avvenire crearne più di detto numero.

XXVIII. In oltre, che non meno detti Portieri di Vicaria Civile, e Criminale, ma anche di tutti gli altri Tribunali debbano farsi ciascuno di essi un libretto, in cui registrano tutte le notificazioni delle giornate, in cui quelle sono seguite. Qual libretto in ogni mese si debba consegnare al Segretario del di loro Tribunale *respective*, per evitarsi con tal mezzo il timore di potersi fare le notificazioni coll'antidate.

XXIX. Intorno a' diritti, così degli Scrivani, come de' Mastridatti, tanto Civili, che Criminali, ed altri Officiali si debba omninamente osservare la Pandetta della Vicaria, quale debba tenersi affissa in tutte le Banche; Anzi i diritti suddetti, che si ricevono da' mentovati Scrivani, e Mastridatti, ed altri Subalterni, si debbano notare di lor carattere, non meno letteralmente, che in abbaco sotto le scritture, che si spediscono per cautela delle Parti, affinchè in ogni futuro tempo si sappia, quanto effettivamente siesi pagato. Qual Pandetta debba osservarsi parimente a riguardo del Segretario di essa G. C., il quale sia obbligato ad osservare *ad unguem* tutti gli obblighi, e carichi del suo officio, contenuti così nell'Istruzione della Regia Camera, come nel Bando stampato, e pubblicato agli 8. Aprile 1690. in tempo del Governo del Conte di S. Stefano: ed a tenore di detto Bando debba esigere i diritti, e per tal effetto debbasi rinnovare l'accennato Bando, affiggendosi in tutte le Banche della Vicaria; e quei Subalterni, che contravverranno a' Capitoli di esso per quel, che riguarda alle loro cariche, sieno privati del loro officio, e sottoposti ad altre pene ad arbitrio del loro Tribunale.

## §. VI.

### *Per la Vicaria Criminale.*

I. VOlendo parimente dar l'opportuno provvedimento per lo celere disbrigo nelle cause della Vicaria Criminale, affinchè non si faccia attrasso delle medesime per l'incumbenza, che tiene quel Tribunale di procedere non solo per li delitti, che giornalmente accadono in questa Città, e suoi Casali, ma anche in grado di revisione, ed appellazione di tutte le sentenze diffinitive, e decreti interlocutorj, che s'interpongono, tanto dalle Regie Udienze, quanto dall'altre Corti del Regno si Regie, come Baronali; Ordiniamo perciò, che si debba formare la seconda Ruota, (secondo anticamente praticavasi) nella quale debbano nella prim'ora passare un Consigliere Capo di Ruota, e due, o tre Giudici, quelli appunto, che saranno Commessarj de' gravami interposti da' decreti interlocutorj emanati dalle Regie Udienze, ed altre Corti inferiori del Regno; acciò tali gravami si discutano, e decidano in questa seconda Ruota; restando frattanto il numero opportuno de' Ministri nella prima, nel tempo, che si attende alla Visita de' Carcerati non scritti, che suol farsi in detta prim'ora in detta G. C., quale determinata, debbano i detti Ministri della seconda Ruota ritornare nella prima a trattare unitamente gli affari del Tribunale.

II. Per dare qualche riparo al disordine, che nasce dalla gran moltiplicità, ed inespertezza degli Scrivani Fiscali, così estraordinarj, come ordinarj, vogliamo, che da oggi in avanti non si debbano fare altri Scrivani estraordinarj, lasciando che s'estinguano i suddetti impieghi di Scrivani, e quelli di Portieri, o per la morte di coloro, che presentemente l'esercitano, o per lo passaggio ad altri Uffici, quando prima ciò non siegua per qualche loro mancanza particolare. Ed a riguardo degli Scrivani ordinarj, che attualmente vi sono, poichè alcuni di essi sono assai inesperti de' loro officj, donde derivi, che s'incontri poi ne' processi difetto, e mancanza così delle pruove necessarie, come degli altri requisiti essenziali; debba il Tribunale della Vicaria invigilare su questo; e conoscendo, che taluno di detti Scrivani sia affatto incapace di tal esercizio, debba sospenderlo per qualche tempo, ed ordinargli, che accudisca presso altro Scrivano più perito per meglio istruirsi, e poi ammetterlo all'esame. Ed a riguardo degli Scrivani ordinarj che da oggi in avanti si dovranno creare, si debbano questi esaminare avanti uno de' due Capi di Ruota, ed avanti l'ultimo Giudice, e l'Avvocato, e Proccurator Fiscale, acciò ritrovandosi veramente capaci, possano esser ammessi all'esercicio con decreto del Tribunale.

III. Di più vogliamo, che detti Scrivani di Vicaria subito compiuti i Processi delle informazioni criminali, debbano portarli da' Commessarj, da' quali dopo che sarà fatto il primo decreto, debbano detti Scrivani farli registrare dall'Archivario di essa G. C., da cui debbansi parimente registrare le Rubricha, facendone la notata sopra detti Processi originali, quali poi terminati, o co' Rei presenti, o cogli assenti col giudizio contumaciale, debbano originalmente subito portarsi a conservare in detto Archivio.

IV. Siccome i Dispacci diretti alla G. C. della Vicaria si registrano nel Libro, che si conserva dal Mastrodatti, che assiste in Casa del Reggente di essa G. C.; così parimente si debbano registrare dal Segretario della medesima, il quale sia anche obbligato registrare non meno tutte le Relazioni, che da detto Tribunale si fanno, ma parimente tutt'i Voti, i Decreti di *Capiatur informatio*, le Commesse, ed ogni altra scrittura, che sia; siccome nell'istruzione del suo officio

officio sta enunciato, per lo qual effetto gli Scrivani, che fanno dette Relazioni, abbiano il carico di quelle registrare nel libro di detto Segretario; o pure debba eleggere uno, o due Scrivani per detto Registro, o finalmente tal'elezione di Scrivani si faccia dal Tribunale, il quale debba poi tenerli presenti per le loro fatiche in altri negozj di lucro, che potranno accadere.

V. Tutt'i decreti, ed istanze, e quali si sieno altre scritture, che si esibiscono ne' Processi Criminali, debbano sottoscriversi da' Mastridatti, i quali debbano farvi la presentate; affinchè in ogni futuro tempo si sappia, che l'abbia esibite.

VI. Vogliamo parimente, che contravvenendosi da' suddetti Scrivani, Mastridatti, ed altri Subalterni a qualunque de' suddetti stabilimenti così della Vicaria Civile, come Criminale, sieno non solo privati del loro officio, ma anche castigati con altre pene ad arbitrio del Tribunale.

VII. Ordiniamo, che tutte le Informazioni degli omicidj, e di altri delitti scandalosi debbano appurarsi da' Giudici Commessarj delle cause, sentendosi in loro presenza i Testimonj, sottoscrivendo poi essi la deposizione di quelli, senza però, che possano per questo pretendere giornate, nè altre diritto, quando tal' informazioni si prenderanno in Città.

VIII. Affinchè si evitino al possibile tutte le dilazioni del disbrigo delle Cause Criminali; Vogliamo, che del decreto di *reducatur in provisionem*, che necessariamente si dee interporre nel giudizio Criminale, acciocchè il Reo possa disbrigarsi di giustizia, non si possa produrre gravame in S. C., il che s'intenda ancora a rispetto di quei Rei, che volontariamente vanno a presentarsi, ed accettano il mandato *per Civitatem, vel per Palatium*.

IX. Sperimentandosi giornalmente essere infinite, ed innumerabili le querele, che si propongono dalle Donne, particolarmente di bassa condizione, per gli Stupri, che dicono loro accadere con promessa di Matrimonio, e poi col progresso del tempo si scorge, o non essere totalmente vero il delitto, o manchevole nelle circostanze più essenziali; tanto che poi il tutto si riduce al pagamento di qualche somma, che dee il Reo fare alla querelante, e frattanto i Tribunali consumano il tempo nelle applicazioni di tali Cause; E considerandosi all'incontro, che qualora la Donna non soffra vera, reale, ed effettiva forza nella sua deflorazione, anch' Essa viene ad esser colpevole col consentire al delitto di stupro, e può perciò considerarsi anche Rea in qualche parte: Per tanto per ponersi qualche freno alla frequenza di tali delitti, e querele di stupro, o di altri atti confidenziali turpi; Ordiniamo, che da oggi innanzi occorrendo querele di stupro non possa procedersi alla carcerazione del Reo senza essersi prima proceduto alla carcerazione della querelante essendo di bassa condizione; o che si sia posta in un Monistero, o in una Casa terza onesta ad arbitrio del Giudice, essendo la Donna di una miglior condizione, e di miglior riguardo; dove debba stare *usque ad exitum Causæ*; affinchè non trovandosi sussistenza nella querela proposta, possa procedersi contra di lei a quel gastigo, che si conviene di Giustizia.

§. VII.

*Per le Regie Udienze, e Corti inferiori del Regno.*

I. CONvenendo parimente, che si dia l'opportuno provvedimento a' molti abusi introdotti nelle Regie Udienze, e Corti inferiori del Regno, il che è derivato dal non osservarsi in buona parte i provvidi, e salutari stabilimenti contenuti nella Prammatica X. sotto il titolo *de officio Judicum*, volgarmente detta *degli 89. capi*. Perciò rinnovando interamente detta Prammatica; Vogliamo, che esattamente si debba eseguire tutto ciò, che nella medesima vien disposto, tolto via ogni abuso, o stile introdotto in contrario, così a rispetto del Preside, e Ministri, come in ordine a' Subalterni; e quello, che contravverrà, sia immediatamente privato del suo Posto, Officio, ed Impiego.

II. Rinnovando parimente il contenuto nel Capitolo 12. della detta Prammatica, con cui sta ordinato, che dette R. Udienze si debbano far trasmettere da' Governatori delle Città, e Terre Demaniali ogni quattro mesi nota distinta firmata ancora da' Giudici, ed Assessori di tutte le Composizioni, che abbiano fatte in detto quadrimestre, affinchè si sappia, se abbiano ecceduti gli ordini; nel qual caso le dette Regie Udienze sono obbligate avvisarlo per darsi la provvidenza opportuna; Vogliamo, ed Ordiniamo, che tutt' i Governatori Assessori, e Corti tanto delle Città, Terre, e Luoghi Demaniali, quanto delle Città, Terre, e Luoghi Baronali mandino in ogni mese all' Udienza la detta nota firmata, come si è detto di sopra, sotto pena della privazione immediata dell'officio in caso di contravvenzione, e ciò da Noi si fa, ed ordina in innovazione, ed aumento della Prammatica 34. *de Armis*, non ostante ciò, che fosse stato nel tempo di mezzo praticato, o stabilito in contrario.

III. Occorrendo il più delle volte, che si ritardino le provvidenze, che si debbono dare sopra le Relazioni, che si fanno a' Presidi, così da' Governatori, ed Officiali Locali, tanto Regj, che Baronali per li delitti, e fatti gravi, che accadono; come parimente dagli Scrivani, ed altri Subalterni, quando si trovano per le Provincie al disimpegno degli affari lor commessi; sul motivo, che o quelle si disperdano; o pure, perchè si ritrovano i Presidi assenti dalla residenza, e dovendole rimettere al Tribunale, ne passa qualche tempo per la distanza de' luoghi; Vogliamo perciò, che da oggi innanzi le suddette Relazioni, che debbano farsi dalle persone accennate di sopra, debbano farsi duplicate, con rimettersene al Preside una, e l'altra all'Avvocato Fiscale, facendole capitare direttamente nelle loro mani ben chiuse, e sigillate; affinchè non potendosi prontamente dar la provvidenza sopra di una, si dia sopra dell'altra; E se mai o da' Mastridatti, o altri Subalterni si ardisse aprire, ed osservare le dette Relazioni prima del Preside, o del Fiscale, oltre della privazione dell'officio, incorrano nella pena di quattr' anni di Presidio.

IV. Sebbene nel capo 6. della detta Prammatica X. si disponga, che i Soldati di Campagna delle Regie Udienze si debbano assentare dal Capitano; e che il Preside, e Fiscale deb-

bano riconoscere la persona del Soldato per vedere, se sia atto all'esercizio, o se sia contumace, o delinquente; Ordiniamo, che non ostante il disposto nel sopraddetto Capitolo dell'enunciata Prammatica, la quale debba in tutto il di più restare nel suo pieno vigore, ed inviolabile osservanza, si debbano su questo punto precisamente osservare gli ordini dati da noi con Dispaccio per la nostra Segreteria di Stato di Grazia, e di Giustizia a' Presidi, ed alle Udienze Provinciali.

V. Ordiniamo parimente, che i Presidi di dette Regie Udienze debbano in tutto ciò, che appartiene al loro officio, carico, ed incumbenza di Giustizia ( prescindendo però da quelle cose, che si appartengono alle Udienze ) valersi del voto di uno degli Uditori, che come *juris periti* potranno avvertirlo di ciò che per ordine, o per Giustizia non possa praticarsi.

VI. Affinchè non si sentano doglianze per le indebite esazioni, che si fanno da' Mastridatti, ed altri Subalterni di dette Regia Udienze; Vogliamo, che inviolabilmente si debba osservare la Pandetta stampata dalla G. C. della Vicaria, tanto per le Cause Civili, che Criminali, la quale debba affiggersi nel Tribunale, e nella Banca sotto pena di privazione di officio, e di estorsione, tolto via qualunque stilo, o abuso in contrario; ancorchè fosse introdotto con Ordini, e Provvisioni di Tribunali Superiori, quali s'intendano rivocati, e ridotti *ad jus, & ad justitiam*; anzi tali Ordini contrarj alla detta Pandetta non si possano in avvenire più spedire da qualunque Tribunale, o Giudice. Lo stesso s'intenda anco stabilito a rispetto de' Segretarj di dette Udienze, quali debbano esigere i loro diritti secondo gli esige il Segretario della Vicaria, ed adempire tutt'i carichi, ed obblighi, che tiene detto Segretario della Vicaria, secondo l'Istruzioni della Regia Camera, e secondo l'ordinato, e stabilito in un Regio Bando stampato, e pubblicato agli 8. Aprile 1690. in tempo del Governo del Conte di S. Stefano, copia del quale debba parimente affiggersi nel Tribunale, e nella Banca del Segretario, acciò non possa preterirlo in niun capitolo d'esso, anco per quel, che riguarda all'esazione de' suoi diritti; sotto pena di estorsione *etiam a sponte dantibus*, e di privazione di officio, ed altre pene ad arbitrio del Tribunale, purchè però alcuna delle Segreterie, o Mastrodattie, come di sopra non sia stata comprata con Tariffa particolare, qual' esazione di diritti s'intenda per quegli Atti, che stanno notati nell'accennata Tariffa della G. C. della Vicaria, senza che per altri Atti, o decreti che non stanno descritti nella detta Tariffa possano i Mastridatti, o Segretarj delle dette Regie Udienze esigerne verun diritto. Ed affinchè i presenti Ordini abbiano tutta la loro intera, ed inviolabile esecuzione, resti a carico dell'ultimo Uditore di ciascuna Regia Udienza di non far eccedere l'esazione di quel, che sta prescritto nella Pandetta, o nella Tariffa, con esser tenuto a darne conto nel tempo del Sindacato.

VII. Per l'istesso effetto Vogliamo, che i Mastridatti, Segretarj, ed altri Officiali di dette Regie Udienze, siccome sta disposto per gli altri Tribunali di questa Capitale, debbano di lor carattere notare letteralmente, e non in abbaco sotto le scritture i diritti, che per le medesime riceveranno, per cautela delle parti, affinchè in ogni futuro tempo si sappia, quanto effettivamente abbiano ricevuto; e per vedersi, se abbiano esatto a tenore della mentovata Pandetta della Vicaria, o delle Tariffe particolari.

VIII. Derivando un sommo, e considerabile pregiudizio alla Giustizia dalla lunga dimora, che fanno nelle Provincie i Mastridatti, ed i Segretarj co' loro Scrivani, a cagion delle amicizie, familiarità, e parentele, che vi contraggono, per li quali motivi facilmente danno molti avvisi segreti a' loro corrispondenti; Ordiniamo perciò, che i Mastridatti, e Segretarj di dette Regie Udienze co' loro Scrivani, ed Officiali non possano permanere in una Provincia più di quattro anni, e poi vacare per altri anni cinque nella stessa Provincia, potendo frattanto passare a servire in un'altra, purchè però non sieno Proprietarj delle Mastrodattie, o Segreterie suddette; con essere obbligati i Mastridatti, o Proprietarj, o Affittatori, che sieno, di dare il Sindacato in fine d'ogni biennio.

IX. Per l'istesso motivo i Soldati di Campagna di dette Regie Udienze, Vogliamo, che debbano commutarsi colle convicine Provincie ogni cinque anni, restandone perciò numero competente de' vecchi, e più pratici, e puntuali, che sappiano le persone, ed i Luoghi della Provincia, acciò possano servir di guida a' nuovi, che saranno mutati da una in un'altra; E l'istesso Vogliamo, che si osservi per li Capitani di Campagna, quali si debbano parimente mutare da una Provincia all'altra ogni cinque anni, siccome anche per lo passato è stato solito da volta in volta praticarsi.

### §. VIII.

*Per lo Tribunale di Campagna.*

AVendo stimato opportuno fin dal mese di Ottobre del prossimo caduto anno 1737. con nostro Regal Dispaccio per Segreteria di Stato di Giustizia, e Grazia, precedente maturo esame, dar varie provvidenze per lo miglior sistema, e regolamento del Tribunal di Campagna, alle quali si è di già data la dovuta esecuzione. Affinchè le medesime in avvenire restino stabilite per legge generale della presente nostra Costituzione, Ordiniamo, e comandiamo.

I. Che sebbene nella Prammatica unica sotto il titolo *de Officio Judicis Generalis* fu stabilito al Commessario di Campagna il soldo di ducati quattro il giorno, da' quali se ne dovesse dedurre la metà in tutte quelle giornate, che stesse in accesso ad istanza di parti, per ragion delle Diete, che da queste esige; per lo cui effetto il Mastrodatti dovesse tenere nota delle giornate vacate ad istanza delle parti per farsene la deduzione; qual soldo fu stabilito anche sul riflesso di dovere il Commessario di Campagna in ogni due mesi mutar residenza senza interessare l'università, suorchè per lo comodo dell' abitazione nelle Case erme. Ad ogni modo essendo stati informati, che ciò non ostante, abbiano esatto i Commessarj oltre di detto soldo altri ducati ventisei il mese a titolo d'utensili, ducati 17. per le Piazze di Cordieri, ducati 5. per gli utensili degl'istessi, e ducati 15. per la piaz-

piazza d'un Trombetta, che uniti fanno la somma di ducati 183. per ciaschedun mese: e considerandosi all'incontro da noi presentemente, che detto Commessario oltra i sei casi, ne' quali dee procedere per obbligo del suo impiego, disimpegna molte altre incumbenza di nostro Regal servizio in materia di Contrabbandi, per la Salute, per la Grascia, ed altre cose, che se gli commettono; Abbiamo stimato perciò risolvere; e comandare, come colla presente Ordiniamo, e stabiliamo, che a detto Commessario resti situato il soldo di ducati 150. il mese, inclusa in esso la provvisione del Trombetta, che dovrà effettivamente tenere, senza che però possa esigere altro a titolo d' utensili, o di detta piazze di Trombetta, e di Cordieri.

II. E perchè siamo stati anche informati degli abusi introdotti nell'esazion delle Diete, che si è fatta dal Commessario di Campagna, e dal suo Mastrodatti negli accessi ad istanza delle Parti; Ordiniamo, che per le medesime si debba inviolabilmente osservare il disposto delle Regie Prammatiche, senza che detto Mastrodatti (ancorchè avesse il titolo di Segretario) possa valersi della graduazione di Dottore per prendere nell' esazion di dette Dieta maggior somma di quel, che vien disposto nelle dette Prammaticha.

III. Ordiniamo di vantaggio, che in avvenire il Mastrodatti del Tribunal di Campagna debba mutarsi in ogni tre anni, in fine de' quali debba dar Sindacato della sua amministrazione, ed il Proprietario di detto officio debba far la nomina del Successore con rimetterla al Soprantendente di Campagna, il quale inteso il Commessario, lo proponga nella Regal Camera di S. Chiara per esaminarsi, se la persona sia capace per tal impiego. Nè il detto Mastrodatti possa esigere per li suoi diritti, anche a titolo d'utensili, altro di quel che si contiene nella Pandetta, o sia Tariffa della Regia Udienza di Salerno, la quale per tale effetto si debba stampare, ed affigger pubblicamente nel Tribunale; acciocchè se n'abbia notizia da tutti.

IV. Che il detto Mastrodatti debba nominare i tre Scrivani Ordinarj, precedente approvazione della Real Camera di S. Chiara, relazione del Soprantendente di Campagna; inteso il Commessario; E che a detti tre Scrivani si debbano effettivamente pagare i ducati venti al mese per ciascheduno, che loro stanno assegnati di provvisione, affinchè con tutta la maggiore attenzione, e vigilanza possano attendere al disimpegno di quelle commissioni, che per impotenza, o povertà delle Parti debbano eseguirsi *pro Fisco*. E nel caso, che alcuno di detti Scrivani Ordinarj commettesse qualche mancanza, possa il Commessario licenziarlo dall'esercizio di dette cariche coll'intelligenza del Soprantendente: E finalmente, che resti nella facoltà di destinar altri Scrivani estraordinarj per servizio del Tribunale coll'intelligenza però del medesimo Soprantendente di Campagna.

V. Vogliamo di più, che oltre de' sopraddetti tre Scrivani Ordinarj, la Regal Camera di S. Chiara, a relazione del Soprantendente di Campagna, nomini un altro Scrivano, a cui si debba dare il soldo di ducati 22. al mese, quale Scrivano debba aver l'obbligo non solamente di adempire le particolari istruzioni, che gli darà il detto Soprantendente; ma parimente dovrà dargli conto di quanto si opera in detto Tribunale. In oltre attiterà le Cause, che gli commetterà il Commessario, invigilerà sopra la maniera, con cui vengono trattati i Carcerati, sopra il Carceriere, e se l'Avvocato de' Poveri, assista indispensabilmente in quel Tribunale in ogni settimana, siccome è la sua obbligazione. Terrà parimente conto di ciò, che avanzerà dalle quantità, che pagano le Università, dedotti i pesi del Tribunale, con rimetterne chiaro, e destinto bilancio al Soprantendente di Campagna, il quale dopo averlo esaminato, lo trasmetterà a Noi per la nostra Segreteria di Stato di Giustizia, e Grazia, rappresentandoci quel che sopra il medesimo gli occorre.

VI. Avendo considerato per esorbitante l'alterazione, che si è fatta nel Tribunale di Campagna a rispetto del soldo del Carceriere, e de' Soldati, che assistono alla custodia delle carceri; abbiamo stimato di determinare, che il soldo del Carceriere sia di nove ducati al mese senza poter esigere altra cosa di più; e che a' sette Soldati assegnati alla custodia di quelle carceri si debba dare il soldo di ducati cinque, e mezzo per ciascheduno, sopprimendosi in avvenire tutte l'altre spese, che sin ora si son atte con pretesto, o d'essersi aggiunti altri quattro Soldati al numero de' sette per la custodia delle carceri, o d'essersi fatte ad istanza del Carceriere per bisogno della carceri, o per li letti de' Soldati. Che al Maestro di giustizia, ed al suo ajutante si paghino ducati nove al mesa; Al Medico si dia soldo di duc. 15., ed altrettanto all' Avvocato de' Poveri, il quale sia obbligato di andare in ogni settimana nel Tribunale per la spedizione delle cause de' Poveri carcerati; debba invigilare, che a' medesimi si dia il pane dalla Corte, e che non sieno ingiustamente maltrattati dal Carceriere, potendo in ogni caso ricorrere così al Soprantendente di Campagna, come al Commessario. Che agli otto Soldati a Cavallo si paghi il soldo di ducati dieci il mese, abolendosi affatto gli altri duc. cinque, che si davano a ciascheduno di essi in ogni mese, con titolo d'utensili; Che il soldo de' Caporali de' ripartimenti sia di duc. 14. il mese, e quello degli altri Caporali di 11., e quel de' Soldati di ducati cinque, e mezzo: E che da oggi in avanti non debbano detti Soldati pagar più il carlino per ciascheduno, come sin ora han pagato al Mastrodatti sotto il titolo della commessione, che dovea loro spedire; come parimente si tolga l'abuso di andare i Soldati in giro chiedendo sovvenzione alle Università, ed a' particolari, col colore, o pretesto di andar chiedendo la limosina per li detti Carceratj.

VII. Volendo, che sia sempre fisso, ed effettivo il numero de' Soldati, e Caporali, che presentemente tiene il Tribunal di Campagna; Ordiniamo, che il Commessario possa nominarli per l'assiento, borrare, e mandar i medesimi ne' ripartimenti; con che però in ciaschedun mese debba rimettere al Soprantendante di Campagna il Ruolo, o sia la Nota de' medesimi; Ed in caso di vacanza di qualche piazza, o per morte, o perchè si borri qualche Soldato, dovendo nominare altro in luogo di quello, ch'è mancato, lo partecipi al Soprantendente, affinchè questi

quefti con tal notizia , avendo cofa da prevenirgli, lo poffa fare,

VIII. Ordiniamo, che i fei Soldati deftinati all' efazione del denarò , che pagano le Univerfità, fieno a libera elezione, e foddisfazione de' Soldati. Che i detti fei Soldati debbano pagare i foldi di tutti gli altri Soldati del Tribunale coll' obbligo di dar conto in ciafchedun mefe , e di prefentar le ricevute al nuovo Scrivano , che per tal effetto farà deftinato, e dovrà parimente in ogni mefe dar il conto al Soprantendente di Campagna: E fe mai i Soldati non faran puntualmente foddisfatti , potranno ricorrere al Commeffario , affinchè fieno effettivamente pagati , ordinando di più che detti fei Soldati non debbano effer efenti dal fervizio del Tribunale per motivo di detta efazione.

IX. Vogliamo , che da ora innanzi fi tolgano le Cartelle per li ducati 15., che contribuivano le Univerfità , e che fi riduca l' efazione a' ducati 1190. in ogni mefe.

X. Ordiniamo parimente, che il Commeffario debba inviare a Noi in ogni mefe ( come praticano le Udienze del Regno ) la Nota di tutti gl' Inquifiti così carcerati, che affenti di quel Tribunale, fpiegando diftintamente la qualità de' lor delitti, acciocchè fecondo le circoftanze particolari, che concorreranno, poffa darfi la provvidenza , anche a riguardo del modo , come debba procedere ; Per lo cui effetto potrà l' Avvocato de' Poveri in cafo di gravame accudire al Soprantendente , al quale in ciafchedun mefe fi rimetteranno le dette Note.

XI. Vogliamo ancora , che non fi poffano trattar concordie nel Tribunal di Campagna de' Carcerati poveri , che fon patrocinati da quell' Avvocato de' Poveri fenza il confenfo del medefimo , come fi pratica nella G. C. della Vicaria ; qual confenfo debba effere in ifcritto ; E che dovendofi dar tormento di tortura , o d' altra fpecie a qualche Reo , debba offervarfi quel che fta difpofto generalmente fu tal materia nel fine della prefente Coftituzione.

XII. Di più Ordiniamo, che i Carcerati del Tribunale non fi poffano tener con cannale , ceppi , e manette fenz' ordine in ifcritto del Commeffario; ed in cafo di contravvenzione debba effer il Carceriere feveramente punito ; Nel che debba particolarmente invigilare l' Avvocato de' Poveri.

XIII. Ed affinchè le fopraddette difpofizioni abbiano l' intera loro efecuzione, ed offervanza; ordiniamo , che due , o tre volte l' anno , il Soprantendente fi conferifca nel Tribunal di Campagna a riconofcer le Carceri, ed i Carcerati ; ed il di più, che ftimerà conveniente ; affinchè quel Tribunale venga regolato nella miglior maniera, che fia poffibile.

XIV. In oltre comandiamo, che debba farfi il partito per le fpefe, che occorrono nelle Carceri del Tribunale , cioè d' olio , carbone, paglie, letti, e Meffe , affinchè i poveri Carcerati fieno ben affiftiti, nè loro manchi cofa alcuna: Che detto partito fi faccia nella Camera della Sommaria , precedente accenfione di candela , nella fteffa maniera , che fi pratica negli altri partiti di fimigliante natura ; E dopo che farà ftato foddisfatto, detto Partitario di ciò, che refpettivamente dovrà confeguire per detto partito, fi dia la Nota delle fomme foddisfatte al quarto Scrivano, che fi deftinerà , affinchè quefti poffa poner detta fpefa nel conto generale, che per mezzo della Soprantendenza dovrà rimetterfi a Noi in ogni anno.

XV. E finalmente vogliamo, che quel danaro, che avanzerà dall' affegnamento annuo ftabilito per lo mantenimento del Tribunal di Campagna , ( tolti via gli abufi nella maniera di fopra difpofta ) fi ripartifca proporzionatamente in beneficio della Regia Corte, e delle Univerfità folite a contribuire per motivo del mantenimento del detto Tribunale nella forma , che da Noi fi ftimerà più conveniente.

## §. ULTIMO.

ED effendo ftati informati del grave , difordine , e perniciofo abufo introdotto ne' Tribunali Fifcali di quefta Città , e Regno non folo di tormentarfi , ed angufttiarfi i Rei , ed i Teftimonj con modi crudeli, anche contra la forma delle leggi , e degli ftabilimenti del Regno , ma parimente di praticarfi altri ftraordinarj trapazzi , e mali trattamenti , non folo da' Miniftri particolari , che vanno a prendere le informazioni ; ma anche da' Subalterni , i quali fanno chiudere i Rei, ed i Teftimonj in orridi infoffribili criminali ; E finalmente, che i Carcerieri efercitano contra di effi altre crudeltà , o per eftorquerne denaro , o per procurare contra il dovere, e contra le favie difpofizioni delle leggi d' indurgli a confeffare i loro delitti, e far le loro depofizioni, affinchè con tali mezzi fi allettino gli Scrivani a mandar più numero di carcerati nelle loro carceri: Ed abborrendo il noftro Real Animo fimili crudeltà, e maniere irregolari , le quali in vece di contribuire al dovuto corfo della giuftizia, cagionano oppreffione , e gravezza a' noftri Fedeliffimi , ed amati Vaffalli ; Abbiamo per tanto ftimato anche di dare a quefto la dovuta provvidenza.

I. Che perciò ordiniamo , ed efpreffamente comandiamo, che da oggi in avanti non poffano così nella G. C. della Vicaria , Tribunale di Campagna, Udienza dell' Eercito , Udienza delle Galee , Udienze Provinciali , ed ogni altro Tribunale , e Corte del Regno , che ne abbia facoltà, torturarfi i Rei, e Teftimonj in qualunque maniera , nè legarfi , o in altra maniera trapazzarfi fenza precedente decreto dell' intero Tribunale, in cui fi prefcrive il modo, la qualità, e la durata di detti tormenti.

II. In confeguenza di che non poffano i Miniftri particolari così in Refidenza , come ne' luoghi, dove prendono l' informazioni, tormentare in qualunque maniera i Rei , ed i Teftimonj, e molto meno poffano farlo i Maftridatti , Scrivani , o altri Subalterni fotto pena a' primi della privazione dell' officio , ed altri a a noftro arbitrio; ed a' fecondi della pena ad arbitrio del Tribunale, purchè non fia meno di tre anni di Prefidio da efeguirfi irremiffibilmente ; con procederfi in cafo di contravvenzione anche *ex officio* , e fenza querela.

III. Proibiamo affatto l' ufo de' criminali orridi in qualunque carcere di quefta Città , e Regno ; volendo, che a tal effetto fubito dopo la pubblicazione della prefente , in quefta Città , e nel Tribunale di Campagna fi vifiti-

no

no tutte le carceri dal Consigliere D. Carlo Danza fino a nuov'ordine nostro, e nelle Provincie dal Capo di Ruota di ciascheduna Udienza; E da questi si riducano ad altri usi tutt' i criminali, che stimano impropj, ed indoverosi, ingiungendo ordine a' Carcerieri sotto pena di ducati cento, ed altre arbitrarie da eseguirsi irremisibilmente, di non servirsi di altri luoghi di carceri, se non di quelli destinandi dal detto Visitatore per li Criminali.

IV. Ed affinchè in avvenire non s'introducano, e fabbrichino nuovi Criminali della stessa specie, Ordiniamo, e comandiamo, che almeno due volte l'anno, cioè ne' mesi di Maggio, e Novembre debbano farsi dette visite in questa Città, e Tribunale di Campagna dal suddetto Consigliere D. Carlo Danza fin' a nuov' ordine nostro, e nelle Udienze da' Capi di Ruota, incaricando a' medesimi d'invigilare, che nelle Corti inferiori, e Baronali non si commettano simili disordini, e strapazzi de' Rei, e Testimonj, nè si tengano Carceri contra la forma delle Regie Prammatiche: E di qualunque inconveniente, che ritrovassero presentemente in tal materia, o in appresso scovrissero i suddetti Visitatori in tempo della visita, ci diano subito l'opportuna, e dovuta provvidenza; e ne facciano subito Relazione a Noi per la nostra Segreteria di Stato di Giustizia, e Grazia.

Ed affinchè il presente stabilimento, e determinazione venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; Vogliamo, che questa Real Costituzione si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ritornando nella nostra Segreteria di Stato di Giustizia, e Grazia colle dovute relate; Ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle nostre Reali Armi, e roborata dall' infrascritto nostro Segretario di Stato del Dispaccio di Giustizia, e Grazia. *Datum Neapoli die XIV. Mensis Martii* 1738.

YO EL REY.

Locus ✠ Sigilli. Bernardo Tanucci.

V. De Ipolito Præf. S. R. C. Vice Protonot.

*Dominus Rex mandavit mihi*

*Joseph Borgia a Segiesie.*

*A dì 18. Marzo 1738. Io Pascale Moccia Lettore de' Regj Bandi, dico di aver pubblicata la presente Prammatica co' Trombetti Reali ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli.* Pascale Moccia.

---

PANDETTA

De' diritti, che debbano esigere i Magnifici Mastridatti, Attuarj; ovvero Scrivani per le cause, così Civili, come Criminali, e Miste, che si attitano nella Gran Corte della Vicaria.

CAROLUS DEI GRATIA REX &c.

C*Edola de Su Magestad al Duque de Montecalvo Regente della G. C. della Vicaria Guarde Dios: Su Magestad con Real Cedola di primo de Octobre (cuja copia va con este firmada de mi mano) se ha servido prevenir al Marquez mi Señor de las resoluciones, que ha tenido sobre los abusos, que le presentò el Reggente Danes Casati Visidador, que fue su este Reyno se havian introducido en este Tribunal de la G. C. de la Vicaria, dando norma y regla de lo que en lo venidero se ha da practicar, y conveniende, que se executo indespensablemente esta Real deliberacion me manda S. E. remittirla a V. S. a fin de que esta G. C. se tenga entendido, y cumpla lo que Su Magestad ordena, Guarde Dios a V. S. Palacio 17. Noviembre 1684. D. Diego Ortiz de Zarade.* Copia del quinto Capo di detta Real Cedola. *Refiere el Visidador, que de la inobservancia de las Pandectas se han llegado algunas quesas, non obstante, que esten esculpidas las dichas Pandectas en mermol y en lugar publico entre el Palacio de la Vicaria, però quel por su antiquidad, y mucho concurso de gente a penas puedon leerse, y sobre este punto se è resuelto mandar renovar (como por la presente) mando se renovan estas Pandectas y engarggros, y mandaros (como si ago) deys las ordenes que convengan, para que dichas Pandectas se pongan en publico y en la parte que con majar facilidad y comodidad pueda leerse, y lo mismo se pratique en las Audiencias del Reyno, renovando tambien las Pramasicas, que probiben exceder de los limites de dichas Pandectas de bajo de las penas, que continen y los Escrivanos de Vicaria entreguens, como es de sù obligacien en el Archivo de dicto Tribunal todos los processos tenecidos segun lo ordenando con la Pramasica X. c. 12.* de officio Judicum, *Yo os engargo y mando deis las ordenes convenientes para la puntual, y inviolable observancia, de lo que sobre cadauno de los punctos referidos va espressando ya, cuya fin baveys se publique, y registre este mi Real desplacho en las partes donde socha, paraque en ningun tiempo se controvenga a lo en el despuesto y me avisareys de su recivo: De Madrid 4. de Octobre de 1684. Yo il Rey: Bustamente Secr. con las Señales del Consejo: Pragmatica XXXVI. D. Petri a Toleto in anno 1532. Tabella, seu Pandecta M. C. Vicaria.*

I*Tem*, diciamo, ed ordiniamo, che i Salarj degli Attuarj Criminali, e Civili, Subattuarj, ed altri Scrivani si debbano pagare, *ut infra*.

*Item*, per ciascuna obbliganza pigliata nel Palazzo della G. C. della Vicaria grana cinque, ed *extra* il Palazzo grana dieci, eccetto le obbliganze di laborindio, società, locazioni, porzionarie, ed altre cautele ardue, e lunghe per le quali si paga grana diece in Palazzo, ed *extra* il Palazzo più, secondo l'importanza della cosa, ma non possa passare più di due carlini.

*Item*, per accusazione d'obbliganze; e commissioni spedite per dentro la Città di Napoli, e suoi Territorj grana diece, & *extra* il Territorio terì uno.

*Item*; per la commessione di esecuzione *ex primo decreto* spedito, o per virtù d'istromento *de capiendo* per la Città predetta, e suo distretto grana diece, & *extra* la Città, e distretto terì uno.

*Item*, per lo decreto di preambolo terì uno.

*Item*, per decreto di tutela terì uno, e quando fosse di grande importanza più di terì uno ad arbitrio del Giudice.

*Item*, per lo decreto della cura de' beni te-

rì uno, e per la cura danda nella causa grana dieci.

*Item*, per presentazione di una scrittura grana diece, e per presentazione di due scritture terì uno, e per presentazione di tre scritture separate, *dummodò* si presentino *unico contextu* carlini tre, e se fossero più di tre presentate insieme, non si paghi più di tre carlini, *etiam* che fossero cento, ed il Mastrodatti sia tenuto farci le presentate, risposte, e repliche senz' altro salario.

*Item*, per presentazione di qualsisia petizione grana diece.

*Item*, per la citazione de' Testimonj dentro la Città, e suo distretto grana cinque, *& extra* la Città grana diece.

*Item*, per ciascuna cassatura di accusato, *seu* condennato *etiam* se fossero mille per una citazione, *seu* accusazione, se si cassino ad un medesimo tempo grana dieci, e se si compongono, e cassano separatamente in diversi tempi, per diverse composizioni, e diversi ordini, si paghino un carlino per uno.

*Item*, per presentazione d' articoli, *seu* eccezioni grana diece.

*Item*, per esamina de' Testimonj sopra gli articoli, che non passano il numero di venti, si paghi grana diece per ciascuno testimonio dentro, ed *extra* il Palazzo, e quando eccedono il numero di venti articoli, più di un carlino ad arbitrio del Giudice.

*Item*, di tutte le risposte, ed atti, che si fanno nel tempo della contestazione della lite, non si paghi cosa alcuna.

*Item*, per la comparsa che si fa per li contumaci, poi retta alla Corte grana diece per ciascuno di quelli, che compariscono separatamente, e similmente gionti, e se fossero i comparenti *unico contextu* grana diece.

*Item* per ciascuna pleggeria nelle cause civili grana diece.

*Item* per ciascuna pleggeria nelle cause criminali, *etiam* se fossero più gl' inquisiti, *dummodo* si faccia *unico contextu* grana diece, e separati per ciascuno di loro, che dà la pleggeria grana diece, e le pleggerie si debbano pigliare dentro il Palazzo di detta G. C., e non *extra*, eccetto che di ordine del Reggente, o di uno de' Giudici si pigliasse, fatta menzione nella pleggeria d' ordine di chi si fa, e così si osservi nelle obbliganze, quale ordine si annoti per uno de' Mastridatti criminali senza salario.

*Item*, per cercature delle obbliganze, quando si accusa infra un anno per mano di chi si voglia, non si paghi cos' alcuna; ma quando è più di un anno fatta di mano d' altri, e non si sa il tempo che è fatta, e bisogna rivoltare più libri per ritrovarla, si paghi quando grana cinque, e quando grana dieci per la cercatura, secondo la fatica.

*Item*, per lo salario dell' Esaminatore destinando ad esaminare *extra* la Città per lo Regno, si paghi carlini otto il dì, e le spese.

*Item*, per commessione per esaminare Testimonj terì uno.

*Item*, quando si presentano articoli all' Attuario, e s' includono alla commissione, non si paghi la presentata dell' esamina, *alias* si paghi grana diece.

*Item*, per la copia del Processo si osservi la forma, ed ordine dal Sacro Consiglio.

*Item*, per la citazione sopra il decreto con la monizione, *seu* interzione degli atti terì uno.

*Item*, per ciascuno decreto, che si condanna alla pena contenuta nel mandato, ovvero sopra la vendita di pegni esecuti, o dati in luogo di pegni, e simili grana quindici.

*Item*, per le lettere comminatorie, *quod fiat justitia*, *alias*, che la causa s' avochi, terì uno.

*Item*, per ragione della sentenza nelle cause criminali, ovvero decreti, che hanno *vim definitivi*, giusta la qualità de' diritti, si paghi *arbitrio Judicis*, *dummodo* non passi carlini 20.

*Item*, per ragione della sentenza nelle cause civili; ovvero per decreto secondo la quantità, si paghi giusta l' ordine, e tassa del S. C., perchè per gli atti non si dee pagare cos' alcuna.

*Item*, per la commessione de' delinquenti, che si pigliano, non si paghi cos' alcuna.

*Item*, per lo decreto, che non si proceda alla querela, grana diece.

*Item*, per lo decreto della remissione con comminazione a' Giudici inferiori, si paghi grana diece.

*Item*, per li decreti, ed incidenti, purchè i Testimonj s' esaminino, e che il termine corra, e simili, non si paghi cos' alcuna.

*Item*, per decreto sopra gl' impertinenti si paghi grana diece.

*Item*, per presentazione d' istromento *viso pacto*, o presentazione d' obbliganze in altro Tribunale fatta per accusare la pena di esso non si paghi cos' alcuna.

*Item*, per la commissione *super assecuratione Judicii*, presentazione d' istromento sopra detta assicurazione, grana diece.

*Item*, per la commissione di pigliare l' obbligazione *nomine M. C. V.* terì uno, e questo medesimo s' osservi per tutt' i Subattuarj, *verum* abbiano per ciascuna confirmazione, e declarazione terì uno.

*Item*, che tutti gli Attuarj, e Scrivani per ciascuna denunciazione, querela, presentazione di procura a denunciare, o querelare, ed obbligazione di proseguire non abbiano, nè possano pigliare cos' alcuna.

*Item*, per qualsisia citazione, mandato, e commissione *ad istantiam Fisci* non si riceva cos' alcuna.

*Item*, per informazione in Palazzo nella Città, ed *extra* in qualsisia parte del Regno per verificare dette querele, e denunciazioni, *vel* inquisizioni *ex officio* non abbiano, nè debbono pigliare cos' alcuna.

*Item*, per remissione grana diece per ciascuno delinquente, se la remissione si fa in diversi dì, e tempi, *verum* se si fa *unico contextu etiam* che fieno più delinquenti, ed accusati, *seu* denunciati grana diece nel Palazzo, per dentro Napoli grana quindici.

*Item*, per contestazione di lite, tanto sopra i capitoli, come sopra la querela, inquisizione, o confessione non abbiano da pigliare cos' alcuna.

*Item*, per la copia de' capitoli, ovvero della querela in luogo de' capitoli non abbiano da pigliare cos' alcuna.

*Item*, per la copia della confessione degl' inquisiti quando sono dati i capitoli, e quando si contesta la lite sopra la detta confessione, e si

dà

dà la copia non debbano pigliare cos'alcuna.

*Item*, quando i delinquenti non sanno le desensioni, e si compongono, si paghino per detti delinquenti le fatiche al Mastrodatti, o Scrivano ad arbitrio del Reggente, con voto di un Giudice; e quando hanno fatte le desensioni non si paghi cos'alcuna.

*Item*, che nessuno degli Attuarj criminali possa, nè debba pigliare querela di parole ingiuriose, o d'altri atti che non si proceda, e pigliandola, non debbano aver cos'alcuna di cassatura, nè di decreto; anzi sia tenuto all'emenda delle spese fatte.

*Item*, quando gli Attuarj *seu* Scrivani Criminali vanno *extra* la Città, o per lo Regno a processare inquisiti, si fanno loro solamente le spese per lo Fisco, di cavalcatura, mangiare, bere; e quando i delinquenti hanno le desensioni si paghino da detti inquisiti le giornate, che vacano in dette desensioni, e se si compongono senza far desensioni, si paghino le giornate, e fatiche per detti delinquenti ad arbitrio del Giudice, e quando si fanno desensioni, non abbiano cos'alcuna per dette giornate, e fatiche ad istanza del Fisco.

*Item*, per presentata di ciascuna petizione d'allegazione d'assenza, *etiam* se sieno più persone nominate in detta petizione grana 10.

*Item*, per presentazione d'istromento d'infermità, e lettere del Medico terì uno, e se nell'istromento sono scritte le lettere del Medico gr. 10. *tantum*, e se per restituzione di detto istromento, e scritture non si paghi cos'alcuna.

*Item*, per presentazione d'istromento d'infermità, o lettera del Medico terì uno *tantum*.

*Item*, per portare il processo in casa dal Giudice non si paghi cos'alcuna.

*Item*, se si fa querela di cosa, e delitto, per lo quale non venga pena di relegazione, ma *infra*, e se si fa la rivocazione infra di tre dì, la quale ha luogo come se fosse cassatura, e non si può procedere, si paghi la remissione, e cassatura grana diece, e non più.

*Item*, per lo decreto del Giudice, che non si molestino gl'inquisiti, grana diece, quando si fa *unico contextu*; ma quando si fa in diversi tempi, per diversi Giudici, ed in diverse cause, grana diece per ciascuna volta, e così nelle remissioni.

*Item*, che tutti gl'indulti, e le liberatorie, che si fanno in modo di commissione *seu* privilegio per cautela delle parti per detta G. C. per dignità, autorità, e preminenza di detta G. C., si facciano, e debbano fare in pergamena in forma, con sottoscrizione del Reggente, e Giudice, ed Avvocato Fiscale, siccome è solito; volendola la Parte per sua cautela, e si debbano registrare, e se ne paghi quando è assolutorio di delitto, che venga ad essere pena di ultimo supplicio un ducato, e di abscissione di membro terì uno, e pecuniaria due terì, e per la registratura non si paghi cos'alcuna, sotto pena d'un oncia d'oro *irremissibiliter esigenda* da chi contravverrà.

*Item*, per lo decreto, che si donino le desensioni al delinquente non si paghi cos'alcuna, ma per la pleggeria, come s'è detto di sopra.

*Item*, per la citazione sopra l'istromento, e per la presentata di detto istromento gr. 10.

*Item*, per ragione del decreto di remissione fatta a' Giudici inferiori *etiam* che i delinquenti sieno più, si paghi grana diece, e si paghi la copia del processo, come si è detto di sopra.

*Item*, per la presentata nelle Regie supplicazioni, che si faccia parola in Consiglio, tanto civile, come criminale non si paghi cos'alcuna, ma se nella provvisione si dice, che si proceda o si faccia parola, o che si porti la copia del processo, grana diece.

*Item*, quando uno si carcera senza querela, e senza informazione, o si esamina, e liberasi senza pleggeria, e senza composizione, non si paghi cos'alcuna.

*Item*, per l'informazione *de minis absolute* si paghi grana diece per ciascuno testimonio, e per la remissione grana diece.

*Item*, per la cattura di qualsisia delinquente *in Civitate* grana diece, ed *extra* la Città terì uno all'Aguzzino.

*Item*, per accusazione di contumacie, dentro la Città, e distretto due grana e mezzo per lo Napoletano, e per lo forestiere gr. sei.

*Item*, per lo salario del Trombetta per qualsisia citazione civile, o criminale ad istanza di Parte nella Città, e distretto, come per lo Regno, e tanto ad istanza del Cittadino, come del Forestiere grano uno, *etiam* se fossero cento in una citazione, *seu* mandato.

*Item*, quando si chiama qualche persona illustre, si paghi al Trombetta grana diece.

*Item*, che al Trombetta *pro jure sententiæ*, ovvero decreto, quando si leggono in Banca per l'Eddomadario, si paghi grana diece all'Aguzzino.

*Item*, che i Custodi delle carceri da' carcerandi tanto per causa civile, come criminale non possano pigliare per qualsivoglia causa, o quesito colore, eccetto che un carlino, grana tre e denari due per ciascuna persona, per ragione ad esso spettante, *etiam* da quelli che ne volessero più dare spontaneamente, e che non possono negare, o allegare averli dati volontariamente.

*Item*, che i prefati Custodi per ragione degli Aguzzini per li carcerati, e carcerandi in dette carceri per le cause criminali possano ricevere, e tenere per ciascun catto, e carcerato dentro la Città di Napoli un carlino, e dentro il Palazzo di detta G. C. grana cinque e per quello che si piglia *extra* la Città terì uno *tantum*, da consegnarsi parimente da essi Custodi agli Aguzzini, che si pigliano, e non più, ancorchè sieno più Aguzzini.

Et ut prædicta omnia illum, quem volumus sortiantur effectum, & inviolabiliter, ac inconcusse serventur, mandamus Regenti, & Judicibus dictæ M. C. ceterisque aliis Officialibus ejusdem, ut omnia, & singula supradicta prout ad unumquemque ipsorum spectat, & pertinet, observent, observarique faciant ad unguem, & contrarium non faciant, si ultra pœnas in supradictis capitulis contentas iram & indignationem Præfatæ Catholicæ Majestatis, aliamque pœnam graviorem nostro arbitrio contravenienti pro qualibet vice inferendam, cupiunt evitare. *Datum in Regio Palatio Neapoli die* 22. *Septembris* 1559. *D. Parafan* = *Vidit Albertinus Reg.* = *Vidit Reverterius Regens* = *Vidit Villanus Reg.* = *Dominus Vice-Rex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto.*

*Extracta est præsens copia a Pandecta sistente in Regia Secretaria M. C. V. & facta collatione con-*

*concordat, meliori revisione semper salva, & in fidem, &c. Neap. die 25. mensis Jannarii 1724. Gervasi M. C. V. Secretarius.*

Hæc Pandecta servari debet tam in M. C. V., quam in Reg. Audientiis sub pœna Subalternis privationis officii, aliorumque Tribunalis arbitrio ex ultima Regia Pragmatica §. v. n. XXIX. & ex §. VII. n. VI.

*Per li Figli di Famiglia.*

Filius familias propter sævitiam potest a patria potestate se eximi, quæri potest, an etiam absque sævitiæ timore possit hoc facere, & extra domum alimenta petere?

Pro resolutione hujus dubii adest decisio S. R. C. junctis Aulis emanata pro executione Regalis Constitutionis tenoris sequentis vz.

*Die 11. Mensis Jannarii 1741.*

*Junctis quatuor Aulis pro executione §. III. n. 1. & 2. Regalis Constitutionis editæ sub die 14. Mensis Martii 1738.*

Proposito generali sequenti dubio:

An Consuetudo Neapolitana sub titulo *de Alimentis præstandis* in quantum præscribit Parentum alimenta de bonis in ea enumeratis, & justa modum in illa statutum, debere præstare Filiis, seu liberis nolentibus cum ipso morari, vel quos aut quem ipse secum in domo habere nolit, intelligenda sit de filiis, & liberis nolentibus absque justa causa morari cum Parente, & de isto nolente illos, vel aliquem illorum secum in domo absque justa causa habere; sufficiatque ipsis dicere: nolumus morari cum Parente, vel Parenti sufficiat dicere: nolo illos, vel aliquem ipsorum mecum in domo habere? An vero alimenta prædicta habeantur, ubi tantum justa causa subsit, ex qua Filii, vel liberi nolint habere alimenta in domo Parentis, vel Parens nolit illa in domo suâ, sed extra domum præbere?

*Sacrum Regium Consilium censet.*

Præmemoratum veterem Neapolitanorum Civium morem, dudum Regia auctoritate inter leges patrias transcriptum (perperam hactenus a nonnullis interpretatum, & interdum in judicando servatum procedere, etiam in casibus, quibus Filii, vel liberi absque justa causa nolint illos, vel aliquem illorum secum in domo habere) in posterum, quacumque alia interpretatione, & rerum forsan judicatarum auctoritate sublata, intelligendum, & in judicando servandum esse, & servari debere, ita ut Filiis, & liberis, & Parentibus injuste non indulgeat, & in morum corruptela non consentiat, liberamque Filiis, & descendentibus discedendi ab obsequio Patris pro libitu, & inobediendi ei; cujus persona ipsius sancta esse debet, & Patri injuste seviendi in Filios, & liberos, immerito illos expellendo a sua domo licentiam non tribuat; sed eatenus permittere Filiis nolle habitare cum Patre, & alimenta in dicto more præstituta habere, & Parenti Filios, seu liberos, vel aliquem ipsorum velle secum in domo non habere, & alimenta prædicta extra domum dare, quatenus justa causa a jure approbata, vel a Judice approbanda subsit; ac voluntatem non morandi cum Parente, & alimenta habendi extra domum paternam, Filiis, seu liberis, & voluntatem Patris secum in domo non habendi Filios, seu liberos, vel aliquem ipsorum, datam in dicto more, intelligendam esse, & intelligi debere de voluntate, prout voluntas est causa virtutis, non causa vitii: Et in hoc sensu perpetua lege Consuetudinem memoratam acclarandam esse a Clementissimo Rege nostro, si ei sederit, idem S. C. matura deliberatione referenda ejus Regiæ Majestati arbitratur: *Vincentius de Ippolita Pres.: Horatius Rocco: Antonius Magiocca: Joannes Antonius Castagnola: Nicolaus Fraggianni: Hieronymus Avena: Franciscus Maria Lanarius: Thomas Vargas Machucca: Ferdinandus Porcinari: Franciscus Crivelli: Cæsar Invitti: Carolus Gaeta: Vitalio de Vitalo: Joseph Casimirus Capozzutus: Thomas Xaverius Caravita: Franciscus Guerrasius: Didacus Zapata: Dominicus Raymundus de Resa: Cæsar Bosco: Simon Salazar: Franciscus Perrelli: Donatus Antonius d' Asti: Joseph Romanus; Tiberius de Pioti: Franciscus Porcelli a Secretis.*

BERNARDUS TANUSIUS.

Foris Al Presidente del S. C.

H*A visto el Rey las dos Decisiones de las quatro Ruedas del Consejo, hecas en execucion del §. III. n. 1. & 2. de su Costitucion de 14. de Marzo del año de 1738., y representadas por V. S. con la Carta de 2. de Enero de este año; una de las quales pertinece a las Prescriptiones, y otra los Alimentos, que los Padres deven a los hijos en vigor de la Consuetud Napolitana, copia de las quales es la adjunta firmada de mi mano: Y haviendo Su Magestad approvado ambas Decisiones en la forma, en la qual las quatro Ruedas las han formado, me ha mandado dezir a V. S., que se observen come ley en todas los Tribunales del Reyno, y que V. S. disponga, qui se trasmite noticia authentica de estas decisiones, y de la aprovacion de Su Magestad a todos los Tribunales Colegiados del Reyno, encargando a estos, que hagan lo mismo a todas las Cortes inferiores, y respectivamente subordinadas a los mismos: Dios guarde a V. S. muchos años como desseo, Palacio y Diziembre 15. de 1742.*

BERNARDO TANUCCI.

*Señor Presidente del S. C.*

Supradictæ Decisiones S. R. C. ac Regalis earundem Approbatio fuerunt per me publice lectæ in Aula majori S. R. C. congregatis ibidem, ac pro Tribunali sedentibus Illustr. Marchione Spectabili Domino Præside ejusdem, ac omnibus Dominis Regiis Consiliariis quatuor Aularum, præsentibus quamplurimis Magnificis Advocatis, & Procuratoribus, aliisque personis in numero copioso. *Die 22. Decembris 1742. = Franciscus Porcellus a Secretis.*

*A dì 7. Gennajo 1743. Io Pascale Moccia Lettore de' Regj Bandi, dico di aver pubblicate le soprascritte Decisioni del S. R. C., e la loro Reale Approvazione per tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli.*

Pascale Moccia.

*I L F I N E.*

IN.

# INDICE
## DELLE COSE PIÙ NOTABILI IN QUESTO TOMO SECONDO.

### A



### B



### C

Facol-

# F



# G



# H



# I



# I



# L

## Q



## R



## S



## T



## V



F I N E D E L L' I N D I C E.

*Die 26. mensis Septembris 1774.*

*Reimprimatur, Regiis juribus, legibus, moribusque Regni semper salvis.*

VARGAS MACCIUCCA.

Carulli.